ACTA ITALICA

18

ATTI DELLA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO NELLA RESTAURAZIONE PONTIFICIA DEL 1849

a cura di
CARLA LODOLINI TUPPUTI

PER I TIPI DELL'EDITORE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ
MILANO * MCMLXXII

LA
FONDAZIONE ITALIANA
PER LA STORIA AMMINI-
STRATIVA, ENTE MORALE,
È STATA COSTITUITA
DALLA CASSA DI RISPAR-
MIO DELLE PROVINCIE
LOMBARDE CON L'ADE-
SIONE DEL MINISTERO
DELL'INTERNO, DEL
COMUNE E DELLA
PROVINCIA DI MILANO

ACTA ITALICA

RACCOLTA DI DOCUMENTI

SULLA

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

IN ITALIA

DAL MEDIOEVO ALLA COSTITUZIONE

DELLO

STATO NAZIONALE

PUBBLICATA DALLA

FONDAZIONE ITALIANA

PER LA STORIA AMMINISTRATIVA

E DIRETTA DA

GIANFRANCO MIGLIO

18

ROMA: Stato Pontificio (1849)

B I

ACTA ITALICA

ROMA: Stato Pontificio (1849)

SERIE B: AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DIVISIONE I: GENERALE

ATTI DELLA

COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

NELLA

RESTAURAZIONE PONTIFICIA DEL 1849

a cura di

CARLA LODOLINI TUPPUTI

PER I TIPI DELL'EDITORE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ

MILANO * MCMLXXII

INTRODUZIONE GENERALE

CAPITOLO PRIMO

llorchè, nella primavera del 1849, i corpi di spedizione stranieri incominciarono ad entrare nello Stato romano, chiamati dal Pontefice per ripristinarne la sovranità, ai Comandi militari napoletano, spagnolo ed austriaco furono affiancati alcuni funzionari civili di nomina pontificia, i ‹Commissari pontifici straordinari› la cui autorità si estendeva su gruppi di provincie.

In particolare, al seguito delle truppe napoletane che erano risalite dalla frontiera meridionale dello Stato verso Roma, era stato inviato, come rappresentante del sovrano, un ‹Commissario pontificio straordinario per la Marittima e Campagna› il cui compito era quello di ripristinare la sovranità temporale del Papa nei luoghi che man mano venivano occupati dal Corpo di spedizione borbonico. Fu questi monsignor Domenico Giraud il quale, nominato alla fine del mese di aprile del 1849, non osò in verità promulgare alcun atto ufficiale nei territori toccati durante l'avanzata. Ricacciati i napoletani dalle forze repubblicane, quando nelle stesse provincie di Marittima e Campagna entrò il Corpo di spedizione spagnolo, fu nuovamente nominato un ‹Commissario pontificio straordinario› nella persona di monsignor Giuseppe Berardi, il quale ripristinò il governo pontificio con un Editto dato da Velletri il 10 luglio 1849.

A fianco del Comando austriaco, nelle Legazioni, era stato mandato monsignor Gaetano Bedini che, come ‹Commissario pontificio straordinario nelle quattro Legazioni›, proclamò la restaurazione con l'Editto pubblicato in Bologna il 26 maggio 1849.

Il ‹Commissario pontificio straordinario per le Marche› fu monsignor Domenico Savelli (il futuro Ministro dell'Interno e Polizia) che, entrato in Ancona con il Corpo di spedizione austriaco, promulgò le norme sul ripristino del potere pontificio il 27 giugno.

Le provincie dell'Umbria e del Patrimonio furono occupate dalle truppe austriache – che entrarono nel territorio di Perugia –, dalle francesi – che da Civitavecchia risalirono verso Viterbo ed Orvieto e che in un primo momento si insediarono anche a Todi, nel Perugino – e dalle spagnole, che si erano spinte da Rieti sino a Spoleto. In un primo momento tali provincie furono riunite sotto un unico Commissariato, denominato appunto ‹dell'Umbria e del Patrimonio›, affidato a monsignor Girolamo D'Andrea; ivi il ripristino dell'autorità pontificia fu proclamato prima a Viterbo, il 3 agosto, poi a Perugia, l'11 agosto.

I primi atti sulla Restaurazione del 1849 furono quindi emanati nelle varie provincie dello Stato con editti distinti che provenivano da distinte autorità – sia pure simili le une alle altre – e che avevano valore entro i confini territoriali delle provincie affidate ai singoli Commissari. Pur essendo l'opera di tali organi guidata dalle istruzioni che provenivano da Gaeta, si ebbero difformità di decisioni, in quanto la situazione di alcune provincie necessitava, secondo il parere del competente Commissario, di particolari misure: tanto che, ad esempio, alcune norme pubblicate a Bologna dal ‹Commissario pontificio straordinario per le quattro Legazioni›, Gaetano Bedini, furono del tutto antitetiche a quelle che, un mese più tardi, promulgava sullo stesso oggetto il ‹Commissario pontificio straordinario per le Marche›, Domenico Savelli[1].

Quando Roma fu occupata dalle armi francesi, non avendo Pio IX l'intenzione di rientrare subito nei suoi Stati, fu necessario inviare nella capitale una autorità civile pontificia che in rappresentanza del sovrano assumesse le redini del potere ed iniziasse l'opera di restaurazione su un piano generale, non solo dunque per la Provincia di Roma e Comarca, ma anche per tutte le altre provincie dello Stato nelle quali il potere pontificio era già stato o veniva allora restaurato in forza di atti particolari.

In un primo tempo a Gaeta si ventilò l'ipotesi di inviare nella capitale un solo Commissario, con competenza per la Provincia di Roma e Comarca, così come era stato fatto nelle altre provincie, il quale dunque avrebbe avuto poteri limitati nell'ambito territoriale della Comarca. Fu poi invece deciso – certo per ovviare al particolarismo che si sarebbe creato e che anzi si era già lamentato specialmente nelle Legazioni e nelle Marche – di nominare una Commissione come autorità centrale in rappresentanza del sovrano.

Mentre dunque la Provincia di Roma e Comarca non fu affidata ad un potere straordinario, ma rimase sotto la giurisdizione della ‹Presidenza di Roma e Comarca› – che preesisteva alla rivoluzione e che venne ripristinata[2] –, nella capitale si ebbe

1. Trattasi di diverse decisioni riguardanti il rinnovo delle iscrizioni ipotecarie ed il riconoscimento della carta moneta che era stata emessa dai governi provvisorio e repubblicano.

2. Poichè il Preside di Roma e Comarca era il Cardinale Ludovico Altieri, che fece parte della ‹Commissione governativa di Stato›, durante l'attività della Commissione stessa fu nominato un Pro Preside di Roma e Comarca, in persona di Monsignor Roberto Roberti.

un istituto centrale e straordinario, con competenze sovrane: la ‹Commissione governativa di Stato›.

I suoi poteri furono sovrani in quanto essa agiva in rappresentanza di Pio IX assente dallo Stato, ma furono limitati agli affari interni, ovvero all'opera di restaurazione pontificia all'interno dello Stato. La politica estera esulò completamente dalle competenze della Commissione e rimase affidata al Pro Segretario di Stato; questi, permanendo con il Pontefice in territorio straniero, inviò in Roma un proprio Sostituto, per l'espletamento degli affari esteri ordinari che potevano essere trattati nella capitale.

Anche un settore di amministrazione interna rimase escluso dalla competenza della ‹Commissione governativa di Stato›: la pubblica istruzione, che continuò ad essere regolata dalla ‹Sacra Congregazione degli Studi› il cui Prefetto, Cardinale Carlo Vizzardelli, rientrò nello Stato solo nell'aprile del 1850, al seguito di Pio IX.

L'attività della Commissione governativa si articolò sempre secondo le direttive di carattere generale che le venivano impartite dal Pontefice e dal Pro Segretario di Stato; ben poco dunque rimase affidato al giudizio o all'arbitrio dei componenti la Commissione stessa.

Fu pertanto sotto la direzione dell'autorità sovrana e sulla scia degli atti emanati da Pio IX a Gaeta nel periodo in cui a Roma si era formato il ‹Governo provvisorio pontificio›[3] che la Commissione cancellò tutto quanto fosse stato promulgato dopo il 16 novembre 1848, regolò la posizione degli impiegati e dei militari, ripristinò i tribunali, istituì l'epurazione per tutti i dipendenti governativi e comunali e promulgò un'amnistia con tali e tante eccezioni da essere considerata una proscrizione generale.

Per quanto la data del 16 novembre fosse esplicitamente dichiarata come il punto fermo dal quale partiva l'opera di restaurazione – ed a quella data infatti si ritornava per il ripristino degli organi dello Stato allora esistenti, per la cancellazione nei pubblici impieghi e nella carriera militare delle nomine e promozioni ad essa successive, per il richiamo degli impiegati che a quella data erano nei ruoli ed erano stati poi allontanati – pur tuttavia non furono ripristinati i due rami del Parlamento, Alto Consiglio e Consiglio dei Deputati, nè il Consiglio di Stato.

La condanna delle «libere istituzioni» proclamata da Pio IX a Gaeta con l'Allocuzione del 20 aprile 1849, fissò la base sulla quale si articolò l'opera della Restaurazione.

Lo Statuto degli Stati della Chiesa, pubblicato il 14 marzo 1848, dal quale avevano avuto origine i Consigli deliberanti ed il Consiglio di Stato, non fu mai dichiarato nullo; esso però, nel 1849, fu considerato praticamente inesistente. Una espli-

3. Il governo provvisorio si era costituito a Roma dopo la fuga a Gaeta di Pio IX e, pur intitolandosi ‹pontificio›, non fu mai riconosciuto dal Papa. Durò dal 25 novembre 1848 al 9 febbraio 1849, giorno in cui fu proclamata la Repubblica.

cita abrogazione avrebbe provocato disordini all'interno dello Stato, pericolosi contrasti con le potenze straniere e specialmente con la Francia; fu pertanto evitata, ma risulta evidente e fermamente decisa anche prima della caduta della Repubblica romana, dalle fonti documentarie del periodo: per esempio, nel carteggio intercorso tra il Cardinale Antonelli ed i ‹Commissari straordinari› inviati nelle provincie, ai quali il Pro Segretario di Stato raccomandò più volte la massima prudenza nei primi atti della Restaurazione e l'assoluto riserbo sul problema delle «libere istituzioni».

Malgrado le speranze che si nutrivano sia all'interno dello Stato che all'estero, Pio IX, che considerava il Decreto fondamentale dell'Assemblea Costituente del 9 febbraio 1849 (che dichiarava decaduto il potere temporale dei Pontefici e proclamava la Repubblica) come la conseguenza di una democrazia impossibile nello Stato Pontificio, aveva da tempo deciso. La Restaurazione del 1849 cancellò il primo, breve periodo del pontificato del Mastai, ricco di entusiasmi e di speranze.

La ‹Commissione governativa di Stato› fu istituita con Breve di Pio IX del 17 luglio 1849 ed agì in Roma dal 1° agosto 1849 al 12 aprile 1850, giorno in cui il Pontefice rientrò nella capitale. In tale periodo essa si riunì trenta volte in adunanze generali, alle quali partecipavano oltre ai tre Cardinali Commissari anche i quattro Consiglieri, il Segretario ed i Ministri nominati dalla Commissione ai Dicasteri dell'Interno e Polizia, di Grazia e Giustizia, delle Armi, dei Lavori Pubblici, Commercio, Belle Arti, Industria e Agricoltura e delle Finanze; i lavori della Commissione portarono alla pubblicazione di ventuno notificazioni e quattro regolamenti.

In questo volume della collana degli ‹*Acta italica*› presentiamo i verbali delle adunanze ed una scelta di documenti che illustrano l'attività della Commissione.

Contemporaneamente e parallelamente a questo lavoro viene pubblicato, nella collana ‹Archivio della Fondazione italiana per la storia amministrativa›, un nostro studio dal titolo *La ‹Commissione governativa di Stato› nella restaurazione pontificia (17 luglio 1849 - 12 aprile 1850)*. I due volumi sono da considerarsi un tutto unico. Erano nati infatti come un unico lavoro diviso in due parti, studio dell'attività della Commissione e documenti relativi; le due parti vengono pubblicate in due volumi distinti – quello sopra citato e questo – ed anzi inseriti in due diverse serie di pubblicazioni, per necessità redazionali della ‹Fondazione italiana per la storia amministrativa›.

Rimandiamo pertanto al lavoro pubblicato nella collana ‹Archivio della FISA› per tutto ciò che riguarda l'opera amministrativa svolta dalla ‹Commissione governativa di Stato›.

CAPITOLO SECONDO

La ‹Commissione governativa di Stato› fu composta da tre membri, tutti e tre porporati; per tale motivo fu denominata ‹il triumvirato rosso› ed ancor oggi è più nota sotto questo titolo che con il suo nome ufficiale.

I tre Cardinali furono Ludovico Altieri, Gabriele Della Genga Sermattei e Luigi Vannicelli Casoni: personaggi fondamentalmente diversi l'uno dall'altro per origine, per cultura, per idee politiche, per capacità ed esperienza.

Due di essi, il Della Genga e l'Altieri, erano comunque dotati di una personalità notevole ed interessante; il terzo, il Vannicelli, era una figura di minor rilievo.

Da alcuni contemporanei il Della Genga fu considerato l'anima della ‹Commissione governativa di Stato›, mentre secondo altri lo fu l'Altieri. Ci sembra che la documentazione ufficiale della Commissione non permetta di stabilire la preminenza dell'uno o dell'altro sulla attività della Restaurazione.

Di nobilissima stirpe, Ludovico Altieri era nato a Roma il 17 luglio 1805 dal principe Paluzzo e dalla principessa reale Marianna di Sassonia. Educato dai Gesuiti, iniziò molto giovane la carriera ecclesiastica; fu nominato da Leone XII ‹cameriere segreto partecipante›, da Gregorio XVI ‹primo cameriere›, ‹coppiere maggiore› e Segretario della ‹Sacra Congregazione degli Studi›. L'11 luglio 1836 fu consacrato Vescovo titolare di Efeso ed inviato a Vienna in qualità di Nunzio apostolico, carica che tenne per quasi dieci anni. La lunga durata della Nunziatura, lo splendore ed il lusso nel quale visse[4], i rapporti con la nobiltà viennese e con la stessa famiglia imperiale, l'amicizia del Metternich, gli valsero l'accusa di austrofilia e gli procurarono la ostilità dei liberali. Nel Concistoro del 14 dicembre 1840 fu creato Cardinale ‹in pectore›; la nomina rimase riservata per quasi cinque anni, sino al Concistoro del 21 aprile 1845, quando fu pubblicato Cardinale del titolo di Santa Maria in Portico.

4. Il tanto decantato splendore della Nunziatura dell'Altieri non gravava sulle spalle del giovane Vescovo, come generalmente si ritiene, o per lo meno non solo su di lui. Ci sembra interessante citare a questo proposito un mandato di pagamento della Depositeria generale della Reverenda Camera Apostolica intestato all'Altieri, per la notevole somma di scudi 1659 e baiocchi 79, «in rimborso di altrettanti spesi in occasione del suo solenne ingresso fatto in Vienna il 31 maggio p.to 1837, e delle pubbliche solite udienze avute il 1° giugno detto anno» (ASRoma: *Depositeria generale*, *Mandati estinti* 675, mandato 1807 del 25 luglio 1837).

Alla morte di Gregorio XVI fece parte della corrente che portò all'elezione di Papa Mastai, in opposizione a quella conservatrice che tendeva all'elezione del Cardinale Lambruschini. Da Pio IX fu subito chiamato, nel 1846, a ricoprire la carica di ‹Segretario dei memoriali›; nel contempo faceva parte delle Congregazioni ‹concistoriale›, ‹di propaganda›, ‹dei riti›, ‹degli studi› e, dall'anno successivo, anche di quella ‹delle indulgenze e sacre reliquie›.

Con Editto del Segretario di Stato, Cardinale Gabriele Ferretti, del 22 ottobre 1847, la ‹Presidenza di Comarca› era stata trasformata in ‹Presidenza di Roma e Comarca› e le funzioni di Presidente erano state riservate ad un Cardinale il quale esercitava la propria autorità non solo sulla Comarca, cioè sulla provincia di Roma, ma anche sull'amministrazione della città, estendendo la propria tutela sul Consiglio municipale romano, che era stato organizzato con ‹motu-proprio› di Pio IX del 1° ottobre 1847. Presidente di Roma e Comarca fu nominato Ludovico Altieri. Fece inoltre parte di una Commissione per lo studio di un piano di amministrazione municipale per Roma e, con i Cardinali Ostini, Castracane, Orioli, Antonelli, Bofondi ed i Monsignori Giovanni Corboli Bussi, Alessandro Barnabò e Teodolfo Mertel, fu membro della Commissione per le riforme costituzionali dello Stato, che provvide alla compilazione dello Statuto pontificio, pubblicato il 14 marzo 1848.

All'apertura dei Consigli deliberanti, Alto Consiglio e Consiglio dei Deputati, istituiti dallo Statuto, l'Altieri il 5 giugno 1848 ne inaugurò le sedute, in rappresentanza del sovrano.

Fu tra i Cardinali che collaborarono con il Pio IX delle riforme, che ne accettarono e ne seguirono le speranze e gli entusiasmi. Stimato e benvoluto dal Pontefice, si ritiene sia stato nel Sacro Collegio il fulcro dell'opposizione all'Antonelli, nei riguardi del quale non nascondeva la sua antipatia.

Alla fuga del Papa, nel novembre del 1848, lo seguì a Gaeta; ritornò a Roma il 31 luglio 1849, con gli altri due Cardinali chiamati a comporre la ‹Commissione governativa di Stato›. Tra loro, fu forse l'elemento più capace ed il più sereno ed equilibrato, pur essendo stato chiamato ad un difficilissimo compito che non poteva non attirargli l'odio di molti sudditi e l'ostilità dell'autorità militare francese che aveva stanza nella capitale. Si volle vedere nella sua nomina un chiaro indizio delle tendenze filoaustriache della Restaurazione; in realtà però il ritorno all'assolutismo gregoriano coincise con un riavvicinamento della Santa Sede all'Austria solo in quanto questo poteva giovare alla Santa Sede stessa, di fronte all'ingerenza della Francia che aveva mirato a riportare a Roma il Pio IX delle riforme. In tale senso si deve intendere l'atteggiamento della ‹Commissione governativa di Stato› che, resistendo alle ripetute pressioni francesi, reclamava la propria libertà d'azione, minacciando più volte di allontanarsi da Roma e stabilirsi in una città presidiata dalle truppe austriache.

L'Altieri, pur mantenendo la carica di ‹Presidente di Roma e Comarca› durante l'attività della Commissione governativa, nominò un proprio sostituto, con il titolo di Pro Preside, nella persona di Monsignor Roberto Roberti; riprese poi le funzioni di Presidente dopo il ritorno a Roma del Pontefice e le conservò sino al 1856,

quando troviamo essergli succeduto lo stesso Roberti, Cardinale diacono dal 30 settembre 1850 [5]. Nel 1851, risulta essere membro delle Congregazioni ‹della visita apostolica›, ‹di propaganda›, ‹dei riti›, ‹delle indulgenze e sacre reliquie›, ‹degli studi›, ‹dell'indice›, dal 1853 anche della ‹lauretana› e di quella sullo ‹stato dei regolari› ed ancora, dal 1860, della ‹Congregazione per gli affari ecclesiastici straordinari› e dal 1862 anche della ‹Congregazione speciale per gli affari di rito orientale›; inoltre fu Protettore, dal 1851, dei Collegi Capranica e Clementino, della Cappella e Collegio Paolino in Santa Maria Maggiore, dal 1852 dell'‹Accademia pontificia dei nobili ecclesiastici›, dal 1861 dell'‹Accademia di archeologia›, della chiesa di Santa Agnese in piazza Navona e sue adiacenze, delle Accademie pontificie filarmonica e filodrammatica [6] e dal 1865 anche del Monastero di Sant'Urbano e del Conservatorio di Sant'Eufemia.

Per oltre un decennio l'Altieri conservò la carica di ‹Segretario dei memoriali›, sino al 1857, quando fu nominato ‹Camerlengo di Santa Romana Chiesa› ed ‹Arcicancelliere dell'Università romana›; dal 1859 fu altresì Presidente della ‹Consulta di Stato per le finanze›, dopo l'allontanamento del Cardinale Domenico Savelli. Ritenne tali cariche sino alla morte, mentre quella di Prefetto della ‹Sagra Congregazione dell'indice›, nella quale lo troviamo dal 1862 al 1864, nel 1865 fu conferita al Cardinale Antonino de Luca. Inoltre, dal 1864, fu Arciprete della patriarcale Arcibasilica Lateranense.

Frattanto, nel Concistoro del 17 settembre 1860, era stato creato Vescovo suburbicario di Albano. Ai primi del mese di agosto 1867 scoppiò nella sua Diocesi, improvviso e violentissimo, il colera; l'Altieri vi accorse da Roma, si prodigò, si espose al contagio. Colpito dal morbo, si spense entro pochi giorni l'11 agosto. Fu sepolto nel cimitero di Albano e l'anno successivo fu esumato e deposto nella cattedrale di Albano [7].

Una fonte francese del 1849, i rapporti del colonnello Camille Callier, inviato a Roma quale informatore del Tocqueville, lo descrive come un uomo ambizioso che invano perseguì il sogno di raggiungere la vetta della Segreteria di Stato, sospetto al partito liberale quale devoto all'Austria, nemico dichiarato della partecipazione francese al governo dello Stato romano: «susceptible, hautain, impatient, il a une

5. Erroneamente il Rosi afferma che nel 1850 il Cardinale Altieri fu allontanato dalla politica direttiva della corte romana e nominato Governatore di Roma (*Dizionario del Risorgimento nazionale* II (Milano 1930) s.v. *Ludovico Altieri* di M. Rosi). La carica di Governatore di Roma era stata infatti soppressa alla fine del 1847, alla istituzione dei ministeri (‹motu-proprio› di Pio IX del 29 dicembre 1847).

6. L'‹Accademia filodrammatica romana› fu soppressa a seguito di una manifestazione di carattere patriottico, avvenuta in occasione della recita della *Fiammina* di Mario Uchord, il 25 maggio 1861, alla presenza dello stesso Altieri.

7. «*Diario di Roma*» del 2 novembre 1847, n. 88; «*Giornale di Roma*» del 10 agosto 1867, n. 182, e del 12 agosto 1867, n. 183; «*Notizie dell'anno*» (Roma ‹ad annum›); Ceccarius [G. Ceccarelli] *Cardinali romani dell'Ottocento, Carlo Odescalchi, Ludovico Altieri*, in «*Urbe*» 21 (1958) IV 1-11.

Scritti dell'Altieri: *I crescenti sforzi de' nemici della cattolica unità a fine di distruggerla specialmente in Germania ne comprovano e confermano l'assoluta necessità* (Roma 1846); *Per la esaltazione del Sommo Pontificato della Santità di Nostro Signore Pio IX* (Roma 1847); *Ragionamento letto nella pontificia Accademia Tiberina quando da lei si festeggiava la sovrana concessione dell'onorifico titolo di pontificia* (Roma 1858).

certaine intelligence et la finesse italienne, mais il a l'esprit peu cultivé et n'a pas l'etoffe d'un homme d'état». Formatosi alla scuola dei Gesuiti, l'Altieri, secondo il Callier, ne portò lo spirito «dans toutes les affaires aux quelles il a été mêlé... Comme ses maîtres, il est arbitraire et vindicatif, habile à cacher l'impressions de son âme, inexorable en politique»[8].

L'odierna critica storiografica ha modificato il giudizio sulla sua persona e lo ritiene invece «inviso all'Austria», oggetto delle speranze di liberali e di conciliatoristi: «Intelligente, amabile, munifico, si distinse per la moderazione nella sua opera di governo e per la signorilità del tratto, che gli procurarono grande popolarità»[9].

Gabriele Della Genga Sermattei, nato il 4 dicembre 1801 ad Assisi, era nipote di Annibale Della Genga, il futuro Papa Leone XII. Compì i suoi studi presso i Gesuiti, prima ad Orvieto, poi a Roma, ove fu consacrato sacerdote. Fu canonico di San Giovanni in Laterano, prelato domestico, assessore del Vicariato e ponente della Sacra Consulta; da Gregorio XVI, nel Concistoro del 29 luglio 1833, fu nominato Arcivescovo ‹in partibus› di Berito ed in quello del 23 giugno 1834 fu destinato alla sede arcivescovile di Ferrara.

Alla morte dell'Imperatore Francesco I d'Austria fu inviato alla corte di Vienna per presentare le condoglianze del Pontefice e fare atto di ossequio al nuovo Imperatore; nel Concistoro del 1° febbraio 1836 ricevette la porpora, nel titolo di San Girolamo degli Schiavoni; continuò a mantenere l'Arcivescovato di Ferrara, e per alcuni mesi resse anche la Legazione ferrarese. Nello stesso tempo era membro delle Congregazioni ‹dei vescovi e regolari›, ‹del concilio›, ‹dell'immunità ecclesiastica› e ‹dei sacri riti›, nonchè Protettore della Confraternita di San Carlo in Ferrara e della città di Cascia. Nel gennaio 1843 lasciò la sua Diocesi in quanto trasferito, con la carica di Legato, nelle Provincie di Urbino e Pesaro, ove rimase sino al 1846. Richiamato a Roma, nel 1847 gli fu affidata la Presidenza della ‹Congregazione di revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione›.

Nel 1848 il suo palazzo fu assalito da una turba di popolani ed egli potè salvarsi a stento, rifugiandosi al Quirinale. Per maggior sicurezza, si allontanò dalla capitale e si trasferì a Spoleto, presso parenti; in seguito raggiunse Pio IX a Gaeta e si stabilì a Napoli presso un convento di Domenicani.

Dopo la sua permanenza nel ‹triumvirato rosso› non ricoprì più alcuna carica politica ma conservò una posizione di prestigio nella gerarchia ecclesiastica. Nel 1851 era membro delle Congregazioni ‹della visita apostolica›, ‹dei vescovi e regolari›, ‹del concilio›, ‹dell'immunità›, ‹dei riti›, ‹lauretana› e ‹dell'indice› e Protettore

8. [C. Callier] *Rome et les Etats Pontificaux sous l'occupation étrangère: lettres du colonel Callier (juillet 1849 - mars 1850)*. Publiées par A. B. Duff et M. Degros (Paris 1950) 86-88, rapporti del 9 e 14 settembre 1849. Sul colonnello Callier vedi C. H. Pouthas *Un observateur de Tocqueville a Rome pendant les premiers mois de l'occupation française*, in «*Rassegna storica del Risorgimento*» 37 (1950) 417-430; C. Lodolini Tupputi *Sulla missione del colonnello Callier nelle Marche e nelle Legazioni*, in corso di stampa nella «*Rassegna storica del Risorgimento*» 55 (1968).

9. *Dizionario biografico degli italiani* II (Roma 1960) s.v. *Ludovico Altieri* di V. E. Giuntella.

della città di Cascia e delle Confraternite di San Carlo in Ferrara e del Terz'ordine di San Francesco in Assisi. Nel 1853 divenne Prefetto della ‹Sacra Congregazione dei vescovi e regolari› e membro anche di quella del Sant'Uffizio, nonchè Protettore dell'‹Ordine dei minori conventuali›. L'anno successivo appartenne anche alla ‹Sacra Congregazione sopra lo stato de' regolari› e dal 1855 fu Protettore dell'‹Arciconfraternita di Santa Maria dell'orazione e morte› di Roma.

Nel 1857 aggiunse, alla Prefettura della ‹Congregazione dei vescovi e regolari›, anche quella della Disciplina regolare e fu membro della ‹Sacra Congregazione della santa romana ed universale inquisizione›. Alla fine del 1860 lasciò le due Prefetture sopra ricordate e fu nominato ‹Segretario dei brevi› e ‹Gran Cancelliere degli Ordini equestri pontifici›.

Morì in Roma, colpito da apoplessia, il 10 febbraio 1861; fu sepolto nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, secondo sua disposizione testamentaria [10].

Fu senza dubbio, tra i componenti la ‹Commissione governativa di Stato›, il più inviso. Nella Diocesi di Ferrara e nella Legazione di Urbino e Pesaro si dimostrò rigido ed intransigente; fu avverso all'elezione di Pio IX e da Pio IX fu allontanato dalla Legazione. Non godette della simpatia nè della stima del Pontefice che, infatti, a restaurazione avvenuta, lo allontanò da ogni attività sia politica che puramente amministrativa.

Proprio per tali motivi meraviglia la sua presenza in un istituto che doveva affrontare una situazione particolarmente difficile e delicata.

« Della Genga est resté l'expression la plus complète de la politique d'absolutisme et de persécution. C'est une singulière garantie pour la sincérité des concessions plus ou moins libérales qui ont été si laborieusement discutées à Gaète »: il giudizio del Callier [11] è molto simile a quello del Farini: « Ha sortito da natura ingegno vivo e vive passioni, dalla educazione, dal grado e dagli abiti superbia e ambizione; uomo altiero, inculto, franco nell'odio alla libertà ed ai liberali, alle novità ed ai novatori » [12].

10. « *Notizie dell'anno* » (Roma ‹ad annum›); G. Moroni *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da San Pietro sino ai nostri giorni* XXVIII (Venezia 1844) 259-265; *Brevi memorie del Cardinale Gabriele Della Genga* (Civitacastellana 1861).

Difformi sono le notizie sulla sua nascita: secondo il Moroni nacque dal conte Filippo Della Genga, fratello di Annibale, il futuro Leone XII, e dalla marchesa Marianna Sermattei; l'autore delle *Brevi memorie*, citate, lo dice figlio del conte Francesco Della Genga e di una Sermattei; secondo il Callier, invece, egli nacque da un conte Sermattei e da una Della Genga, sorella di Leone XII, ed assunse il cognome materno per volere del Pontefice e zio. In verità anche il « *Giornale di Roma* » dell'11 febbraio 1861, n. 34, nell'annunciarne la morte, avvenuta nello stesso giorno e quasi nella stessa ora in cui nel 1829 era deceduto Papa Della Genga, lo indicava nipote di Leone XII « dal lato di donna ».

11. [C. Callier] *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 90-91, rapporto del 14 settembre 1849. Il Callier raccoglie e riferisce tutte le voci malevole che si mormoravano a Roma nel 1849 sull'odiato Cardinale: la giovinezza trascorsa in dissipazioni e libertinaggio, l'acquisizione del cognome materno e l'assunzione della veste sacerdotale per pura ambizione, previa promessa da parte di Leone XII di un cappello cardinalizio, meta raggiunta, in verità, a soli trentacinque anni. « La pourpre n'a point changé la nature fortement caractérisée du neveu de Léon XII. Il est toujours l'homme aux passions vives, au caractère impérieux et violent, préferant une partie de chasse à une séance de conseil, aimant le loisir, inappliqué, ignorant, en un mot peu propre aux affaires d'état. Son énergie et sa haine des liberaux paraissent surtout l'avoir recommandé au choix d'Antonelli » (Callier *Ibid.* 91).

12. L. C. Farini *Lo Stato Romano dall'anno 1815 al 1850* IV (Firenze 1853[2]) 245-246.

Callier e Farini sono d'accordo nell'attribuire il suo allontanamento dalla Diocesi di Ferrara a voci di scandali scoppiati per il suo comportamento non consono alla sua veste. Legato di Urbino e Pesaro, si dimostrò severo nemico di ogni novità, di tendenze dispotiche e persecutore del liberalismo; austero conservatore, fu contrario alle riforme di Pio IX ed in particolare al decreto di amnistia, del quale pare abbia differito la pubblicazione il più possibile. Noto come reazionario, dovette prima ritirarsi per qualche tempo nel suo piccolo feudo di Genga, poi abbandonare definitivamente la Legazione affidatagli, essendo stato richiamato a Roma.

Il suo allontanamento dalla scena politica nel 1850, alla cessazione della ‹Commissione governativa di Stato›, dimostra effettivamente quanto le sue convinzioni, il suo temperamento, le sue capacità, fossero poco gradite anche al Pio IX della Restaurazione.

Il terzo componente la Commissione, il Cardinale Luigi Vannicelli Casoni, è una figura di minor rilievo rispetto ai suoi colleghi. Nato ad Amelia il 16 aprile 1801 da Giovanni e dalla contessa Maria Ventonelli Casoni, apparteneva a famiglia di mediocre fortuna. Trasferitosi a Roma ed abbracciata la carriera ecclesiastica, fu canonico vaticano, protonotario apostolico e votante del ‹Tribunale di segnatura di giustizia›. Nel 1835 fu nominato Vice Commissario delle quattro Legazioni – essendone ‹Commissario straordinario› il Cardinale Vincenzo Macchi –, poi Pro Legato di Bologna da dove, l'anno successivo, passò a Ravenna con la stessa carica di Pro Legato. Dal 1838 fu Pro Governatore di Roma, Vice Camerlengo di Santa Romana Chiesa, ‹Direttore generale di polizia› e Presidente del ‹Tribunale del Governo›, cariche tutte collegate fra loro e riunite nella stessa persona. Dall'anno successivo fu confermato come Governatore di Roma e tale rimase sino al 24 gennaio 1842, quando fu pubblicato Cardinale con il titolo di San Callisto, poi di Santa Prassede (nel Concistoro del 23 dicembre 1839 era stato ‹riservato in pectore›) e fu inviato a Forlì come Legato apostolico. Era frattanto membro delle Congregazioni ‹dei vescovi e regolari›, ‹del concilio›, ‹della fabbrica di San Pietro›, ‹del buon governo›.

Rimase a Forlì poco più di un anno e quindi ottenne la Legazione di Bologna che conservò sino al 1846, quando vi fu sostituito dal Cardinale Luigi Amat. Durante la sua permanenza a Bologna appoggiò caldamente, ma invano, un progetto di strada ferrata nello Stato pontificio, presentato da un gruppo di esponenti della nobiltà e della borghesia bolognese. Durante il ‹conclave› seguito alla morte di Gregorio XVI, appartenne alla corrente conservatrice. Come il Della Genga, fu contrario alle riforme di papa Mastai ed all'amnistia; sostituito nella Legazione di Bologna e ritornato a Roma, ricevette la nomina a Prefetto della ‹Sacra Congregazione del censo›, carica di carattere puramente amministrativo e non politico. Nello stesso tempo era membro delle Congregazioni sopra ricordate ed anche di quelle ‹delle immunità› e ‹delle acque›; a queste si aggiunsero più tardi le Congregazioni ‹della visita apostolica›, ‹di propaganda›, ‹dell'indice›, ‹delle indulgenze e sacre reliquie›. Era inoltre Protettore

della città di Bertinoro e del Comune di Lugnano (Governo di Amelia) e negli anni successivi anche delle Arciconfraternite di Santa Maria del Carmine alle Tre Cannelle, di Maria Santissima del Buon Consiglio e di San Pantaleo ai Monti, del Conservatorio Pio al Gianicolo in Roma e della città di Amelia.

Sia come Governatore di Roma che come Legato di Bologna aveva dato prova di prudenza e di saggezza, dimostrandosi onesto, moderato, alieno dalle violenze, pur essendo ostile alle tendenze innovatrici ed acquistando fama di severo conservatore.

Al termine dell'attività della ‹Commissione governativa di Stato› non ricoprì più alcuna carica di carattere politico. Nel maggio 1850 fu nominato Arcivescovo di Ferrara, una delle diocesi più ricche d'Italia, e vi rimase sino alla morte. Rigidamente fedele alla Santa Sede, seppe però instaurare buoni rapporti con le autorità italiane dopo le annessioni. Svolse una fervida attività pastorale, si prodigò in occasione dell'epidemia colerica del 1855 e dell'alluvione del Po del 1872, curò particolarmente le scuole e l'Università.

Alla fine del 1867 fu nominato ‹Segretario dei memoriali› e, nel dicembre del 1870, Prodatario. Morì a Roma il 21 aprile 1877[13].

Probabilmente più pastore di anime che uomo politico, il Vannicelli non aveva demeritato neppure in quest'ultima veste; anche come Arcivescovo di Ferrara dovette affrontare periodi difficili, prima per l'occupazione austriaca, poi per l'annessione e la proclamazione del Regno d'Italia. Dai nemici fu più disprezzato di quanto in realtà non meritasse. Il Farini lo giudica «senza ingegno, senza dottrina, innalzato dal favore della gregoriana corte e da personale tenerezza di Gregorio all'onore della porpora... segnalato[si] per doppiezza e per illiberale zelo»[14]. Secondo il Callier, dovette la nomina ad importanti cariche politico-amministrative al favore che godette presso il Cardinale Lambruschini, Segretario di Stato di Gregorio XVI; convinto oppositore delle riforme di Pio IX, si legò ai conservatori e venne acquistando, nella sua Legazione di Bologna, una crescente impopolarità, tanto da essere richiamato a Roma. Nella sua nomina a componente la Commissione incaricata di restaurare il potere pontificio nel 1849, si volle vedere l'opera della corrente del Lambruschini[15].

La ‹Commissione governativa di Stato›, appena giunta a Roma, nominò quattro Consiglieri ed un Segretario. I Consiglieri furono Monsignor Teodolfo Mertel, l'avvocato Giuseppe Luigi Bartoli, il principe di Palestrina Francesco Barberini e l'avvocato Giuseppe Vannutelli; il Segretario fu Monsignor Nicola Milella. La scelta della Commissione non fu felice: tranne il Mertel, si trattava infatti di persone di scarso rilievo.

13. L. Borelli *Il Cardinale Luigi Vannicelli Casoni. Memorie storiche* (Ferrara 1881); «*Notizie dell'anno*» cit.; P. Negri *Gregorio XVI e le ferrovie*, in corso di stampa nella «*Rassegna degli Archivi di Stato*» 28 (1968).
14. L. C. Farini *Lo Stato Romano* cit., IV 246.
15. [C. Callier] *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 91-92, rapporto del 19 settembre 1849.

Il principe Barberini nel 1847 era stato nominato membro della Consulta di Stato in rappresentanza di Roma e nel 1848 aveva fatto parte dell'Alto Consiglio[16]. Capitano delle guardie nobili, severamente ostile ad ogni tipo di rinnovamento, sembrò rappresentare, nel Consiglio della Commissione, la aristocrazia conservatrice e reazionaria[17].

Il Vannutelli era Avvocato concistoriale; godeva di buona fama come legale e si era procurato una certa ricchezza[18]. Era stato anch'egli rappresentante di Roma nella Consulta di Stato e membro dell'Alto Consiglio[19].

Il Bartoli era ‹Avvocato generale del fisco e della Reverenda Camera Apostolica› ed aveva fatto parte del Tribunale del Governo. Nel 1846 fu da Pio IX nominato membro della Commissione di giureconsulti incaricata della riforma del regolamento penale, di quello di procedura penale e del civile, Commissione che fu poi riconfermata nel 1849. Nel 1851 lo troviamo ancora Avvocato concistoriale, Chierico della Reverenda Camera Apostolica, Deputato della ‹Depositeria urbana de' pubblici pegni di Roma e sua Comarca ed annessi Conservatori di Sant'Eufemia e Monastero di Sant'Urbano›, membro della ‹Congregazione della reverenda Fabbrica di San Pietro›. Nella sua qualità di ‹Avvocato generale del fisco e della Reverenda Camera Apostolica› faceva parte del ‹Consiglio fiscale›, del ‹Consiglio di liquidazione del debito pubblico›, del ‹Consiglio direttivo delle ipoteche› e della ‹Sacra Congregazione del censo›[20].

Il Mertel era senza dubbio la persona più qualificata tra i Consiglieri, a torto denigrato dal Callier che lo definisce «jurisconsulte sans vues politiques, mais dévoué à celles des cardinaux»[21]. Era nato ad Allumiere, sui monti della Tolfa, il 9 febbraio 1806 da padre bavarese, di mestiere panettiere, poi dispensiere nel Palazzo Camerale, e da madre italiana. Fu alunno del seminario di Montefiascone e Corneto; studiò poi a Roma ove conseguì la laurea ‹ad honorem› (che, contrariamente alla definizione odierna, era la laurea con il massimo dei voti ed onorevole menzione) ed iniziò la carriera di avvocato nello studio legale di Monsignor Manari. Rapidamente acquistò fama di valente giurista; il 29 agosto 1843 fu nominato prelato referendario dell'una e dell'altra Segnatura (‹di grazia› e ‹di giustizia›) ed il 15 maggio 1848 prelato uditore della Sacra Rota. Dal 1845 in poi lo troviamo anche nella ‹Congregazione lauretana›, quale prelato votante nel secondo turno. Ai primi del 1848

16. A. Ara *Lo Statuto fondamentale dello Stato della Chiesa (14 marzo 1848)* (Milano 1966) 54; A. M. Ghisalberti *Nuove ricerche sugli inizi del pontificato di Pio IX e sulla Consulta di Stato* (Roma 1939) 90; *Le Assemblee del Risorgimento. Roma* II (Roma 1911) 294.
17. [C. Callier] *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 94, rapporto del 19 settembre 1849.
18. [Callier] *Ibid.* 94, rapporto del 19 settembre 1849.
19. A. Ara *Lo Statuto fondamentale* cit., 54; A. M. Ghisalberti *Nuove ricerche* cit., 85 nota; *Gazzetta di Roma* del 6 luglio 1848, n. 126.
20. «*Notizie dell'anno*» cit.; vedi anche il giudizio del Callier in [C. Callier] *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 94, rapporto del 19 settembre 1849.
21. [Callier] *Ibid.* 94, rapporto del 19 settembre 1849.

ebbe le funzioni di segretario della Commissione ecclesiastica incaricata da Pio IX della redazione della carta costituzionale – della quale faceva parte anche l'Altieri – ed a lui, anzi, è stata attribuita la redazione definitiva del testo dello Statuto [22]; nello stesso anno, fu membro dell'Alto Consiglio. Nel novembre seguì il Papa a Gaeta; ritornò a Roma nell'agosto del 1849, chiamatovi dalla Commissione governativa. Durante la sua attività di Consigliere ebbe alcuni compiti particolari, come quello di studiare il problema della Banca Romana; fu inoltre inviato in missione a Gaeta a fare opera di convincimento presso il Pontefice perchè affrettasse il proprio ritorno nella capitale e fece parte della Commissione incaricata della riforma dei regolamenti civile e penale e di quelli di procedura.

Alla cessazione della ‹Commissione governativa di Stato› riprese le sue funzioni nei tribunali di Segnatura e della Sacra Rota e nella ‹Congregazione lauretana›. Le sue decisioni su contese pubbliche e private, diritti municipali, testamenti e contratti, fecero testo.

Pur non essendo preposto ad alcun dicastero, e con la semplice qualifica di uditore della Sacra Rota, fece parte del Consiglio dei Ministri. Dal 1853 gli fu affidato il Ministero dell'Interno, al quale erano state riunite anche le competenze del soppresso Ministero di Grazia e Giustizia; nel 1858 il Dicastero passò a Monsignor Andrea Pila quando, nel Concistoro del 15 marzo, il Mertel fu elevato alla dignità cardinalizia, dell'ordine dei diaconi, col titolo di Sant'Eustachio. Era allora membro delle Congregazioni ‹dei vescovi e regolari›, ‹del concilio›, ‹del censo› e ‹della fabbrica di San Pietro› e Protettore dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento e di San Nicola di Bari presso la Chiesa collegiata di San Nicola in Carcere, in Roma, e della città di Cori. Nel 1861 lo troviamo ‹Prefetto della economia della Sacra Congregazione di Propaganda Fide› e ‹Presidente della Reverenda Camera degli spogli›, nonchè membro anche della Congregazione ‹della visita apostolica› e Protettore del Monastero del Santissimo Bambino Gesù in Sezze e del Pio Istituto e Venerabile Congregazione di Sant'Ivo in Roma. Nel 1863 lasciò la ‹Congregazione di propaganda›, cui era riunita la ‹Camera degli spogli›, e fu nominato Presidente del Consiglio di Stato, nuovamente dunque ad una carica politica.

Particolarmente apprezzato da Pio IX, dopo il 20 settembre 1870 compilò per il Pontefice la protesta all'episcopato italiano ed altri importanti documenti del periodo successivo alla fine dello Stato Pontificio. Fu ‹Vice Cancelliere di Santa Romana Chiesa› ed esecutore testamentario di Papa Mastai. Benvoluto e stimato anche da Leone XIII, fu preposto per lungo tempo alla Cancelleria apostolica e fu il più autorevole canonista della Curia; le sue ‹decisiones› furono ampiamente utilizzate nella redazione del Codice di diritto canonico dal Cardinale Pietro Gasparri, il Segretario di Stato dei Patti lateranensi, che era stato suo segretario e discepolo.

Sereno ed equilibrato, italiano di sentimenti, fu in frequente contatto con personaggi illustri della classe politica italiana e con spirito conciliatore cercò di instau-

22. Sulla formazione dello Statuto, vedasi il recente studio di A. Ara *Lo Statuto fondamentale* cit.

rare e mantenere buoni rapporti tra la Santa Sede ed il Regno d'Italia: linea di condotta che sarà seguita più tardi dal Gasparri.

Il Mertel morì cieco, ultranovantenne, nella sua casetta di Allumiere nel luglio del 1899 e fu sepolto ivi, sul Monte delle Grazie [23]. Di ampia cultura e di versatili interessi, aveva compilato, oltre ad opere giuridiche, notevoli composizioni letterarie in latino in prosa e in versi ed una narrazione storica della regione che gli aveva dato i natali [24].

Il Segretario della ‹Commissione governativa di Stato›, Monsignor Nicola Milella, era nato presso Bari da famiglia pugliese, oscura e priva di beni di fortuna. Ricevuti gli ordini sacri e compiuti gli studi giuridici, dal 1839 fu prelato domestico di Sua Santità e prelato referendario dell'una e dell'altra Segnatura. Fu quindi Delegato apostolico di Rieti, ove rimase circa due anni e dal 1843 al 1848 fu invece Delegato di Fermo; sostituito da Monsignor Domenico Giraud, ritornò a Roma ove fu creato canonico di Santa Maria Maggiore. Seguì il Pontefice nel suo esilio a Gaeta e, dopo avere esplicato nel 1849 le funzioni di Segretario della Commissione governativa, il 3 maggio 1850 fu nominato membro della ‹Commissione di grazia› o ‹Consiglio di revisione di censura›, incaricata di esaminare le istanze presentate da coloro che erano stati colpiti dalle severe misure dei Consigli di censura; della stessa ‹Commissione di grazia› egli fu poi Presidente. Dal 1851 fu Delegato apostolico di Viterbo, poi di Macerata; ritornò a Roma nel 1859 essendo stato nominato Chierico della Reverenda Camera Apostolica e Presidente degli Archivi. Sostituito l'anno successivo quale ‹Presidente degli archivi› notarili da Monsignor Lorenzo Grech-Delicata, fu chiamato a presiedere l'Ospizio apostolico di San Michele e vi rimase sino al 1863.

Alla fine dello Stato Pontificio, figurava ancora tra i chierici della Reverenda Camera Apostolica [25]. Nel 1880 pubblicò uno studio dal titolo « *I papi e l'agricoltura nel dominio della Santa Sede* ».

Il Callier, che riporta cenni biografici del Milella con alcune inesattezze, lo giudica devoto servitore della corrente gregoriana, ostile alle riforme di Pio IX, dotato di scarsa istruzione e scarsa attitudine alle questioni politiche (il che non sembra esatto) ma, in fondo, « un assez bon homme, aimant beaucoup le monde et recherchant par vanité des grandes familles et des cardinaux » [26].

23. ASRoma: *Ministero del commercio, belle arti, industria, agricoltura e lavori pubblici* busta 4, fascicolo 184, già 22 (1858) « Promozioni di prelati ed altri »; busta 6, fascicolo 322, già 33 (1863) « Comunicazione di nomine di prelati »; AV: *Segreteria di Stato* rubrica 97 (1850) fascicolo unico, f 11 (la ‹Commissione governativa di Stato› a Monsignor Roberti, 10 ottobre 1849); « *Diario di Roma* » del 28 settembre 1847, n. 78; « *Notizie dell'anno* » cit.; D. Klitsche de la Grange Annesi *Un ministro di Pio IX. Il Cardinale Teodolfo Mertel*, in « *Roma* » 19 (1941) 266-276.

24. T. Mertel *Cenni storici sulle Allumiere* (Civitavecchia 1835).

25. ASRoma: *Ministero del commercio, belle arti, industria, agricoltura e lavori pubblici* busta 4, fascicolo 209, già 47 « Promozione di prelati »; « *Giornale di Roma* » del 27 agosto 1849, n. 44; « *Giornale di Roma* » del 3 maggio 1850, n. 102; « *Notizie dell'anno* » cit. Lettere del Milella a Tancredi Bellà si conservano in ASRoma: *Carte Bellà* fasc. 4.

26. [C. Callier] *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 111-112, rapporto privo di data.

Figure per lo più di scarso rilievo, tranne il Ministro dell'Interno, Monsignor Domenico Savelli, anche coloro che dalla ‹Commissione governativa di Stato› furono chiamati a presiedere i dicasteri pontifici.

Angelo Galli, nominato Pro Ministro delle Finanze, proveniva da modestissima famiglia e dal 1827 era ‹Computista generale della Reverenda Camera Apostolica›. Nel luglio 1849 era stato preposto al Ministero delle Finanze, dal Comandante in capo del corpo di spedizione francese, quale ‹Commissario straordinario›: fu l'unico, tra i Commissari ai ministeri nominati dai francesi, che ricevette la nomina a capo di un ministero anche dalla Commissione governativa.

La sua lunga pratica di Computista ne aveva fatto un bravo burocrate, più che un politico. Mentre il giudizio che di lui dà il Farini è del tutto negativo, il De Cesare e, recentemente, lo Spellanzon ne riconoscono i meriti, derivanti da una lunga esperienza [27]. Quale Pro Ministro delle Finanze presiedette il ‹Consiglio fiscale›, la ‹Commissione di stralcio dei residui beni camerali› e la ‹Commissione per la liquidazione delle passività a tutto giugno 1849›. Lasciò il Dicastero delle Finanze nel 1855, essendo stato nominato Ministro Monsignor Giuseppe Ferrari [28]; quattro anni dopo, nel 1859, il Galli moriva, all'età di settanta anni.

Secondo il Callier le sue ambizioni, alla Restaurazione pontificia del 1849, si limitavano al desiderio di riprendere il vecchio posto di ‹Computista generale della Reverenda Camera Apostolica›; il Dicastero delle Finanze presentava difficoltà superiori alle sue capacità, tanto che ripetutamente si parlò di una sua sostituzione [29]. In verità il Galli non ricevette mai la nomina a Ministro, ma per sei anni rimase a capo del Dicastero quale Pro Ministro.

Nel periodo in cui ricoprì la carica di Computista generale, redasse la sua opera più importante, una ricca monografia sulle condizioni economiche delle provincie pontificie con uno studio sull'agro romano e sui mezzi per migliorarlo, pubblicata durante il pontificato di Gregorio XVI [30]. Del periodo della Restaurazione, fu data alle stampe una sua Relazione sullo stato delle finanze [31].

Al Ministero di Grazia e Giustizia fu preposto Angelo Giansanti, avvocato concistoriale e membro del Tribunale della Dataria apostolica in qualità di ‹Officiale per la collazione de' Transunti delle Bolle e de' Brevi›. Proveniva da una umile famiglia di Piperno e, secondo il Callier, dovette alla benevolenza dimostratagli dal Cardinale Bartolomeo Pacca il suo primo impiego nella Dataria ed una vasta e ricca clientela, che andò però diminuendo alla morte del suo protettore. Sia

27. L. C. Farini *Lo Stato Romano* cit., IV 234-235; R. De Cesare *Roma e lo Stato del Papa dal ritorno di Pio IX al XX settembre* I (Roma 1907) 21; C. Spellanzon *Storia del Risorgimento e dell'unità d'Italia.* Continuazione dell'opera a cura di E. Di Nolfo, VII (Milano 1960) 582.
28. « *Notizie dell'anno* » cit.
29. [C. Callier] *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 101, rapporto del 28 settembre 1849.
30. *Cenni economico-statistici sullo Stato Pontificio.* Con appendice di A. Galli (Roma 1840).
31. *Relazione del Pro Ministro delle finanze alla Santità di Nostro Signore Papa Pio IX sullo stato delle finanze e sui provvedimenti adottati nei primordi della gloriosa restaurazione* (Roma 1851).

secondo il Callier che secondo il Farini[32] aveva fama di uomo retto ed onesto, ma l'informatore francese aggiunge che, privo delle qualità necessarie ad un politico, tendeva invece alla ipocrisia e alla cortigianeria.

Rimase al Dicastero di Grazia e Giustizia sino al 1853, ovvero sino alla soppressione dello stesso; quindi fu nominato ‹Avvocato generale del Fisco e della Reverenda Camera Apostolica› e come tale fu Chierico di Camera, membro del ‹Consiglio fiscale›, del ‹Consiglio di liquidazione del debito pubblico›, del ‹Consiglio direttivo delle ipoteche› e fece altresì parte del Consiglio dei Ministri[33].

Un onesto ed abile proprietario terriero e commerciante, Camillo Jacobini, fu preposto ai due dicasteri, quello dei Lavori Pubblici e quello del Commercio, Belle Arti, Industria e Agricoltura, riuniti nella sua persona. Di agiata famiglia di commercianti, non aveva ricoperto fino al 1849 alcuna carica nell'amministrazione statale. Era stato membro della Camera di Commercio di Roma; durante il suo ministero la Camera, che era presieduta dal marchese Ludovico Potenziani, commissionò allo scultore Pietro Tenerani un busto dello Jacobini, che fu inaugurato nel 1852. Assuntore di opere pubbliche, a lui si deve la costruzione del ponte tra Ariccia e Genzano e quella del ponte di Albano. Resse il Dicastero affidatogli nel 1849 sino alla morte, avvenuta nel 1854[34]. Fu generalmente stimato per la sua modestia e la sua rettitudine[35].

Personalità dura e marcata, invece, quella di Monsignor Domenico Savelli, che era stato preposto al Ministero dell'Interno e Polizia; l'unico ecclesiastico tra i ministri nominati dalla ‹Commissione governativa di Stato›. Non a torto il Callier vedeva nel côrso Savelli un nemico dichiarato della Francia[36]. « A l'apparition du ministère les noms de Giansanti et de Galli ont été complètement éclipsés par celui de Savelli. Celui-là était le seul qui eût une signification, il indiquait parfaitement la voie dans la quelle voulait marcher le nouveau gouvernement, il s'associait intimement à ceux d'Altieri et de Della Genga. C'était une confirmation des inquiétudes que ces derniers noms avaient déjà inspirées; avec Savelli à l'Intérieur on ne pouvait se méprendre sur la politique qui allait être suivie »[37].

32. [C. Callier] *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 100-101, rapporto del 28 settembre 1849; L. C. Farini *Lo Stato Romano* cit., IV 249.
33. « *Notizie dell'anno* » cit.
34. ASRoma: *Camera di Commercio di Roma* busta 21, articolo 181; L. C. Farini *Lo Stato Romano* cit., IV 249; R. De Cesare *Roma e lo Stato del Papa* cit., I 22.
35. Per il Callier, lo Jacobini non era altro che un ambizioso cortigiano, la cui nomina fu disapprovata dalla popolazione: « Jacobini n'est pas seulement un homme incapable, c'est aussi un homme ridicule, défaut plus humiliant dans ce pays que partout ailleurs; la Commission s'est déconsidérée en rappelant un pareil ministre dans le conseil du gouvernement. Si elle n'a voulu qu'un agent servile et dévoué à la cause des prêtres, Jacobini était bien l'homme qu'il fallait prendre » ([C. Callier] *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 102, rapporto del 28 settembre 1849).
36. [Callier] *Ibid.* 32, rapporto del 10 settembre 1849.
37. [Callier] *Ibid.* 101, rapporto del 28 settembre 1849.

Il Savelli era nato vicino ad Ajaccio, nel Castello di Speloncato, il 15 settembre 1792 da Gregorio Maria Savelli e Agata Maria Arrighi, ambedue di nobile famiglia, e fece i primi studi ecclesiastici ad Ajaccio. Consacrato sacerdote nel 1816, si trasferì a Roma ove nel 1825 si laureò in diritto canonico e civile. Fu quindi nominato Vicario del Vescovo di Cesena, poi di quello di Imola e per il suo rigorismo e per la sua intransigenza si rese fin da allora impopolare. Rientrato nella capitale, fu prelato domestico dal 1832, dal 1833 prelato referendario dell'una e dell'altra Segnatura e prelato protonotario apostolico non partecipante. Fu quindi mandato a Rieti quale Delegato apostolico, nel 1834 passò alla Delegazione di Frosinone ove rimase un quinquennio, da questa fu trasferito a quella di Perugia e nel 1841 a Macerata. Nel 1845 tornò a Roma e ricevette la nomina a Chierico di Camera. In periodo di Sede vacante, nel 1846, fu inviato dal Sacro Collegio nelle Romagne, quale ‹Commissario straordinario›[38].

Da Papa Mastai fu preposto alla Legazione apostolica di Forlì ma per brevissimo tempo; ricoprì quindi la carica di componente la ‹Congregazione di revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione› e con tale qualifica fece parte anche della ‹Commissione per la vendita delle proprietà camerali›, della quale nel 1847 fu Presidente. Nel novembre dello stesso 1847 ottenne l'ambita nomina a Pro Governatore di Roma, ‹Direttore generale di polizia› e ‹Vice Camerlengo di Santa Romana Chiesa›. Poco dopo entrò nel ministero Ferretti, essendo stato preposto al Dicastero di Polizia; nel febbraio 1848, alle dimissioni del ministero, fu nominato membro di una Congregazione per l'esame di tutti i consuntivi delle diverse amministrazioni dello Stato a tutto il 1847.

Nella primavera del 1849, durante la permanenza del Pontefice a Gaeta, fu l'artefice della controrivoluzione nell'Ascolano e fu poi nominato ‹Commissario pontificio straordinario per le Marche›[39]; fu sostituito in questa carica da Monsignor Camillo Amici, quando dalla Commissione governativa fu chiamato a presiedere il Dicastero dell'Interno e Polizia. Rimase al Ministero (come Ministro dell'Interno fu anche Presidente della ‹Congregazione speciale per la sanità marittima e continentale, pe' boschi e per le foreste›) anche dopo il ritorno di Pio IX sino a che, nel Concistoro del 7 marzo 1853, fu creato e pubblicato Cardinale diacono di Santa Maria in Aquiro. Fu quindi nominato Presidente della ‹Consulta di Stato per le fi-

38. Secondo il Callier, il suo richiamo a Roma dalla Delegazione di Macerata fu dovuto ad un grave reato; il Savelli, che già era stato allontanato da Imola prima e poi da Frosinone per l'odio che si era procurato, a Macerata fu accusato dalla voce popolare di avere forzato un condannato a morte a confessarsi previa promessa di 50 scudi per la madre, denaro che poi, a sentenza eseguita, avrebbe negato alla povera donna. Indipendentemente dalla veridicità di tali accuse, è indubbio che il Savelli si fosse reso impopolare in tutte le provincie che gli erano state affidate e pare certo che vi abbia frequentemente ordinato l'uso di strumenti di tortura ([C. CALLIER] *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 98, rapporto del 23 settembre 1849).

39. Erroneamente è stato scritto che prima di questa nomina il Savelli abbia ricevuto quella di ‹Commissario pontificio straordinario per la Marittima e Campagna› (*Dizionario del Risorgimento nazionale*, Milano 1937, IV s.v. *Savelli Domenico* di D. SPADONI).

Di queste provincie furono Commissari straordinari prima Monsignor Domenico Giraud, al seguito del corpo di spedizione napoletano, poi Monsignor Giuseppe Berardi, al seguito dell'armata spagnola (C. LODOLINI TUPPUTI *La Commissione governativa di Stato* cit., Capitolo quarto).

nanze›. Contemporaneamente era membro delle Congregazioni ‹del concilio›, ‹concistoriale›, ‹delle indulgenze e sacre reliquie›, ‹del censo›, nonchè Protettore della Venerabile Arciconfraternita della Curia romana sotto il titolo di Santa Maria della Salute degli Infermi, e dei Santi Ivone, Egidio e Ginnesio esistente nella chiesa di Santa Lucia della Tinta. Più tardi fece parte anche delle Congregazioni ‹dei vescovi e regolari› e di quella speciale per la revisione dei concili provinciali e fu Protettore anche della Confraternita di San Vincenzo Ferreri in Fabriano e del Comune di Campagnano.

Nel 1859, pare per contrasti con il Pontefice, lasciò la Presidenza della ‹Consulta di Stato per le finanze› – alla quale fu chiamato il Cardinale Altieri – e si ritirò da ogni pubblica attività. Si spense a Roma alcuni anni dopo, il 30 agosto 1864; fu esposto nella chiesa di San Carlo ai Catinari e sepolto, per disposizione testamentaria, nella sua diaconia [40].

Il Savelli resse il Dicastero affidatogli dalla ‹Commissione governativa di Stato›, con particolare rigore. Più fonti riferiscono che fece ripristinare le pene corporali per indurre i sospettati alla confessione. Secondo il Farini, era « coraggioso, duro, violento... aveva di cupidigia e di avarizia fama antica e ben meritata, buon ingegno, operosità, animo non rattenuto da scrupoli nella scelta dei mezzi reputati acconci a procacciare fortuna e comodità a sè ed ai chierici, afflizione e servitù ai nemici » [41]. Tale giudizio sembra, entro certi limiti, corrispondere al vero, anche se viziato da un vivace spirito di parte. Il Callier lo considerò nemico della Francia, ma capace e quindi particolarmente pericoloso: « L'histoire du passé de Savelli nous montre ce qu'il peut être dans l'avenir. Parmi le partisans du régime absolutiste, il est sans contredit un des plus intelligents et des plus tyranniques. Il jouera sans doute un rôle important dans le restauration actuelle, c'est un des hommes qu'il faudrait gagner à notre cause; on prétend que son avarice est si grande qu'elle lui ferait peut-être dompter ses tendances naturelles à la tyrannie, est qu'il serait homme à servir une politique libérale s'il y avait un intérêt bien démontré » [42].

Il Savelli fu sempre in aperto contrasto con l'autorità militare francese in Roma, specie a causa delle competenze della polizia pontificia e di quella francese, e del comando della polizia; per tali contrasti arrivò a presentare alla ‹Commissione governativa di Stato› le proprie dimissioni dal Ministero, dimissioni che furono respinte [43].

Ministro delle Armi, dopo alcuni giorni di reggenza del principe Pompeo Gabrielli, fu nominato il principe D o m e n i c o O r s i n i, diciottesimo duca di

40. ASRoma: *Congregazione di revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione* busta 32, fascicolo 627; busta 51, fascicolo 1195; ASRoma: *Ministero del commercio, belle arti, industria, agricoltura e lavori pubblici* busta 4, fascicolo 209, già 47 « Promozione di prelati »; « *Gazzetta di Roma* » del 12 febbraio 1848, n. 20; « *Notizie dell'anno* » cit.; O. F. TENCAJOLI *Cardinali côrsi: Domenico Savelli*, estratto da *Corsica antica e moderna* (1934).

41. L. C. FARINI *Lo Stato Romano* cit., IV 248.

42. [C. CALLIER] *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 98-100, rapporto del 23 settembre 1849.

43. [CALLIER] *Ibid.* 61, rapporto del 10 ottobre 1849.

Gravina, Assistente al Soglio, che era stato ‹Direttore generale del debito pubblico›, Senatore di Roma, ‹Comandante della guardia civica›, e, nel 1848, membro dell'Alto Consiglio [44].

Egli ricoprì malvolentieri la carica di Ministro; già nel dicembre del 1849 faceva premure alla Commissione governativa per esserne esonerato, causa precarie condizioni di salute. Fu sostituito dal barone Teodoro de Kalbermatten nel febbraio del 1850; ritornò al Ministero nel novembre finchè, nell'agosto 1851, fu nuovamente sostituito da Filippo Farina [45].

Secondo il Generale Rostolan, successore dell'Oudinot al Comando del corpo di spedizione francese, l'Orsini fu energico e capace e riuscì a riorganizzare l'armata romana per quanto era possibile [46]. A giudizio del colonnello Callier, lasciò il Dicastero delle Armi perchè disapprovava la condotta tenuta dai tre Cardinali della Commissione governativa e perchè la sua autorità non era da loro debitamente considerata: « fort modéré, s'était joint aux autorités françaises toutes les fois qu'il s'était agi d'addresser des représentations à la Commission gouvernementale au sujet des nombreuses destitutions dont l'armée romaine avait été frappée » [47]. Del tutto negativo il giudizio del Farini, che lo definisce « pienamente ignorante dell'amministrativa e dell'arte militare, orgoglioso ed ambizioso uomo, il quale un anno prima non era schivo di procacciare onori e favore popolare per mezzo di qualche suo famigliare » [48].

44. G. Moroni *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica* cit., XLIX (1848) 160; *Assemblee del Risorgimento, Roma* cit., II 294.
45. AV: *Segreteria di Stato. Protocolli* registro 202, posizioni 13140, 13166, 13169, 13903; « *Giornale di Roma* » del 9 novembre 1850, n. 259.
46. [C. Callier] *Rome et les Etats Prontificaux* cit., 34, rapporto del 10 settembre 1849; e nota.
47. [Callier] *Ibid.* 145 nota.
48. L. C. Farini *Lo Stato Romano* cit., IV 282.

CAPITOLO TERZO

I documenti che vengono presentati in questa sede sono tratti da fonti diverse; su di esse e su altre ci siamo soffermati ampliamente nel citato nostro lavoro *La Commissione governativa di Stato nella Restaurazione pontificia (1 agosto 1849 – 12 aprile 1850)* al quale facciamo qui rinvio.

Ci limiteremo quindi ad osservare che il Breve pontificio istitutivo della Commissione (doc. 2) e gli atti legislativi emanati dalla Commissione stessa [49] (ne pubblichiamo alcuni: docc. 3, 5, 6, 14, 58) figurano nella Raccolta ufficiale delle leggi dello Stato pontificio [50]; tale Raccolta inoltre reca, per l'anno 1849, due appendici [51], una con gli *Atti e disposizioni emanate dall'autorità militare francese dopo l'ingresso in Roma per ripristinare il legittimo Governo pontificio e dai Commissari straordinari dalla medesima autorità istituiti*, l'altro con gli *Atti emanati tanto dalle autorità militari austriache dopo l'ingresso dell'I. e R. truppe nelle quattro Legazioni, quanto dal Commissario straordinario pontificio residente in Bologna*. Dalle appendici abbiamo tratto un Proclama del Comandante in capo l'Armata di spedizione francese nel Mediterraneo, generale Oudinot di Reggio (doc. 1) e un Editto del ‹Commissario pontificio straordinario nelle Legazioni›, Gaetano Bedini (doc. 62).

Alcuni atti di autorità particolari – il Comandante francese e il ‹Commissario pontificio straordinario nelle Marche› –, non compresi nelle Appendici della *Raccolta delle leggi*, sono rintracciabili nella collezione dei *Bandi* dell'Archivio di Stato di Roma o nella consimile serie della raccolta di *Editti* dell'Archivio di Stato di Ancona (docc. 4 e 64). Ugualmente nella collezione dei *Bandi* dell'Archivio di Stato di Roma sono i tre ‹motu-proprio› di Pio IX da Gaeta del 27 novembre 1848, 17 dicembre 1848 e 1° gennaio 1849 (che presentiamo in appendice ai documenti; 59-61) i quali non furono inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi dello Stato pontificio in quanto questa, per l'anno 1848, termina con il 15 novembre [52] e per l'anno 1849 inizia dal 17 luglio [53].

49. Vedasi l'elenco in C. Lodolini Tupputi *La Commissione governativa di Stato* cit.
50. *Raccolta delle leggi*: III (1849) e IV 1 (1850).
51. Non tutte le copie della *Raccolta delle leggi* del 1849 recano queste appendici.
52. *Raccolta delle leggi*: II (1848).
Pio IX annullò tutti gli atti emanati posteriormente al 16 novembre 1848 (C. Lodolini Tupputi *La Commissione governativa* cit., Capitolo quinto).
53. *Raccolta delle leggi*: III (1849).
Si inserisce tra queste due date la legislazione del governo provvisorio prima, della Repubblica Ro-

I documenti archivistici sono stati in parte tratti dall'archivio della ‹Commissione governativa di Stato› che – come abbiamo già spiegato nel nostro lavoro *La Commissione governativa di Stato,* citato, – trovasi nell'Archivio Segreto Vaticano, inserito in quello della *Segreteria di Stato* (docc. 7-13, 15, 67, 68). In questo fondo mancano i verbali delle adunanze generali della Commissione; li abbiamo però rintracciati nella così detta *Miscellanea della Commissione governativa di Stato* conservata nell'Archivio di Stato di Roma (docc. 18-47) insieme al Regolamento sulle adunanze e a rapporti in esse discussi (docc. 16, 48-50, 52-55).

Alcuni altri documenti qui presentati provengono dall'archivio del Ministero pontificio delle Finanze – archivisticamente denominato *Tesorierato* in quanto il Ministero delle Finanze fu il legittimo successore del Tesorierato e ne continuò l'archivio –, conservato anch'esso nell'Archivio di Stato di Roma, come del resto tutte le carte dei ministeri dello Stato Pontificio (docc. 17, 51, 56, 57, 66).

I documenti 63 e 65 provengono invece dalla serie della *Segreteria di Stato* (nell'Archivio Segreto Vaticano) denominata *Corrispondenza di Gaeta e Portici,* che costituisce il vero e proprio archivio del Pro Segretario di Stato formatosi durante la permanenza dell'Antonelli a Gaeta e Portici [54].

A volte lo stesso documento è stato reperito in due archivi, ovvero sia in quello del mittente che in quello del destinatario (rispettivamente in minuta ed in originale): ne abbiamo dato la collocazione di ambedue, citando per primo quello sul quale è stata redatta la trascrizione (esempio: AV: *Segreteria di Stato* e ASRoma: *Ministero delle armi,* per il documento 15; oppure ASRoma: *CGS* e ASRoma: *Tesorierato* per il documento 48).

La trascrizione è stata redatta secondo le norme generali della FISA, riportando quindi le maiuscole e la punteggiatura dell'originale; in spaziato figurano le parti che nell'originale sono sottolineate.

I documenti sono preceduti da un breve regesto, dalla indicazione della collocazione archivistica (se di esso si conoscono più esemplari, dalle collocazioni di ognuno) e dalla descrizione del documento stesso (se minuta, originale o copia; se esemplare a stampa; la sua intestazione, le eventuali annotazioni d'ufficio, i numeri di protocollo di partenza o di arrivo o ambedue); ne abbiamo indicato anche le eventuali edizioni, tranne che per i provvedimenti legislativi compresi nelle raccolte ufficiali. Quando il documento si presentava privo di data, abbiamo cercato di datarlo secondo gli elementi utili in esso contenuti (numeri di protocollo, annotazioni di ufficio), o altri (atti precedenti o susseguenti). Abbiamo anche cercato di indicare l'esito della

mana poi: *Raccolta delle leggi e disposizioni del Governo provvisorio pontificio che incominciò col 25 novembre 1848 ed ebbe termine il 9 febbraio 1849, epoca in cui fu proclamata la Repubblica Romana* (Roma 1849) e *Bollettino delle leggi, proclami, circolari regolamenti ed altre disposizioni della Repubblica Romana* (Roma 1849).

54. Per più ampie notizie sull'analisi delle fonti archivistiche relative alla ‹Commissione governativa di Stato›, vedi la « Rassegna delle fonti e della letteratura » del nostro già ricordato lavoro.

questione trattata (se abbia dato luogo ad atti legislativi, se sia stata discussa in adunanza generale).

Inoltre, quando lo si è reputato opportuno, la trascrizione è stata corredata da note ad illustrazione del testo o indicanti i precedenti, o la legislazione relativa ecc.; questo nel caso di argomenti di carattere particolare (vedi per esempio i verbali delle adunanze generali) mentre per gli argomenti di carattere generale rimandiamo in tutto al nostro più volte ricordato studio sulla ‹Commissione governativa di Stato› — studio che, ripetiamo, vedrà la luce contemporaneamente a questo nella serie ‹Archivio della FISA› —, del quale questo volume è parte integrante e dal quale non può prescindere.

Il primo documento che presentiamo è il Proclama sulla Restaurazione del Governo pontificio, pubblicato a Roma dal Comando militare francese. Seguono l'atto sovrano istitutivo della ‹Commissione governativa di Stato›, il Proclama della Commissione stessa sull'assunzione dei pieni poteri ed un Ordine generale del Comando francese sulla nomina della rappresentanza pontificia.

Dopo questi documenti, che formano un primo gruppo, pubblichiamo la Notificazione che inizia l'opera di Restaurazione, con la dichiarazione di nullità degli atti promulgati posteriormente al 16 novembre 1848 e con norme sulle iscrizioni ipotecarie, sui tribunali, gli impiegati, le amministrazioni comunali.

Altre fonti per lo studio dell'attività della Commissione, sono state riunite secondo l'oggetto: l'epurazione dei dipendenti statali e comunali è rappresentata dalla Notificazione istitutiva dei Consigli di censura e da due dispacci, sempre della Commissione governativa, di istruzioni per l'attività dei Consigli stessi; sulla polizia presentiamo un progetto del Comando francese tendente ad esautorare completamente il Dicastero pontificio della Polizia e la risposta in merito inviata dalla Commissione; questo gruppo è preceduto da una lettera di Pio IX ai ‹Cardinali Commissari governativi›, con notizie sulle intenzioni dei francesi in materia di polizia e sul ramo militare. Questo, infine, è l'oggetto dell'ultimo gruppo di documenti, costituito da un rapporto e da un progetto presentati in materia militare dal Comandante francese, da un dispaccio della Commissione governativa sulla Notificazione emanata sui militari ed il ‹Consiglio militare speciale›, dalla Notificazione stessa ed infine da un dispaccio del Ministro delle Armi sulla incerta situazione sorta dall'essere stato affidato ad un generale francese il comando delle truppe pontificie, ulteriore testimonianza della precarietà dei rapporti tra il Comando militare straniero e l'autorità governativa.

Preceduti dal relativo Regolamento e da una tabella con l'orario settimanale delle adunanze e delle udienze della ‹Commissione governativa di Stato›, presentiamo i verbali delle trenta adunanze generali nelle quali si riunì la Commissione, tra il 22 agosto 1849 e il 27 marzo 1850, e precisamente:

prima seduta, 22 agosto 1849;
seconda seduta, 29 agosto 1849;

terza seduta, 5 settembre 1849;
quarta seduta, 12 settembre 1849;
quinta seduta, 19 settembre 1849;
sesta seduta, 26 settembre 1849;
settima seduta, 3 ottobre 1849;
ottava seduta, 10 ottobre 1849;
nona seduta, 17 ottobre 1849;
decima seduta, 24 ottobre 1849;
undicesima seduta, 31 ottobre 1849;
dodicesima seduta, 7 novembre 1849;
tredicesima seduta, 14 novembre 1849;
quattordicesima seduta, 21 novembre 1849;
quindicesima seduta, 28 novembre 1849;
sedicesima seduta, 5 dicembre 1849;
diciassettesima seduta, 12 dicembre 1849;
diciottesima seduta, 19 dicembre 1849;
diciannovesima seduta, 2 gennaio 1850;
ventesima seduta, 9 gennaio 1850;
ventunesima seduta, 23 gennaio 1850;
ventiduesima seduta, 30 gennaio 1850;
ventitreesima seduta, 6 febbraio 1850;
ventiquattresima seduta, 13 febbraio 1850;
venticinquesima seduta, 20 febbraio 1850;
ventiseiesima seduta, 27 febbraio 1850;
ventisettesima seduta, 6 marzo 1850;
ventottesima seduta, 13 marzo 1850;
ventinovesima seduta, 20 marzo 1850;
trentesima seduta, 27 marzo 1850.

Per dare chiaramente l'idea di come si svolgessero i lavori della Commissione nelle adunanze generali, pubblichiamo alcuni rapporti o relazioni su diversi argomenti, discussi nelle sedute stesse. Sul pubblico impiego, un rapporto del Segretario monsignor Milella sulla istituzione di una Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti a impieghi governativi: presentato e discusso nella seduta del 17 ottobre 1849, fu respinto. Sulla riorganizzazione del Dicastero delle Finanze, trasferendo alle sue dipendenze l'ufficio del ‹Controllo generale›, pubblichiamo un rapporto del Pro Ministro delle Finanze proponente tali modifiche, ed una relazione, non firmata, contraria alla proposta stessa; discusso nella seduta del 26 settembre 1849, il progetto fu respinto. Infine, un gruppo di sette documenti sulle finanze pubbliche è composto da rapporti, relazioni e progetti del Pro Ministro delle Finanze e relazioni con osservazioni pro e contro le proposte del Ministro.

Come abbiamo già in altra sede osservato [55], i rapporti presentati alla Commissione venivano dati in lettura a tutti i Ministri (o facendone varie copie, o passando di mano in mano un unico esemplare) perchè ne prendessero cognizione prima della discussione in adunanza generale: uno dei rapporti del Pro Ministro delle Finanze (doc. 57) reca sul verso annotazioni che testimoniano appunto questo trasferimento del documento, dal Ministro dell'Interno e Polizia a quello di Grazia e Giustizia, da questo a quello delle Armi, poi al Ministro del Commercio e Lavori Pubblici, il quale lo restituì all'autore, il Ministro delle Finanze.

Chiude questa scelta di fonti per la storia della attività della ‹Commissione governativa di Stato› l'ultima Notificazione emanata dalla rappresentanza pontificia, annunziante il ritorno di Pio IX nella capitale.

Poichè, come abbiamo visto [56], le norme emanate dalla Commissione si inserirono in una via già delineata da precedenti atti, pubblichiamo in Appendice quelli che consideriamo appunto i primi documenti sulla linea dei quali si indirizzò l'opera di restaurazione svolta dal così detto ‹triumvirato rosso›: i tre ‹motu-proprio› emanati dal Pontefice dopo la sua fuga in Gaeta, e, a titolo esemplificativo, alcuni documenti relativi all'opera dei ‹Commissari pontifici straordinari› inviati nelle provincie, e, precisamente, l'Editto sulla Restaurazione del Governo pubblicato a Bologna dal Commissario Bedini, corredato da un prospetto delle disposizioni prese a seguito di tale atto; l'Editto sulla Restaurazione emanato ad Ancona dal Commissario Savelli ed un dispaccio contenente le istruzioni trasmesse dalla Segreteria di Stato al ‹Commissario pontificio straordinario di Marittima e Campagna› sui poteri dei Commissari e l'attività loro richiesta.

Infine, sulla situazione in Roma nel luglio 1849, ovvero durante il primo mese dell'occupazione francese, quando la Commissione governativa non era stata ancora istituita o per lo meno non aveva iniziato i lavori, presentiamo una lettera del ‹Commissario straordinario del Ministero delle finanze› (nominato dai francesi nella persona di un noto liberale) e due bollettini informativi inviati a Gaeta dall'‹Assessore generale di polizia›.

55. C. Lodolini Tupputi *La Commissione governativa di Stato* cit., Capitolo terzo.
56. C. Lodolini Tupputi *La Commissione governativa di Stato* cit., Capitolo quinto.

REPERTORIO DELLE ABBREVIATURE USATE

ASRoma: Archivio di Stato di Roma.

CGS: Miscellanea della Commissione governativa di Stato.

AV: Archivio Segreto Vaticano.

Gaeta e Portici: Corrispondenza di Gaeta e Portici.

Raccolta delle leggi: *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate dalla Santità di Nostro Signore Papa Pio IX felicemente regnante*; segue l'indicazione del volume:

I (1846-1847): *Atti pubblicati dal 16 giugno 1846 giorno dell'assunzione al Pontificato della Santità Sua al 31 dicembre 1847* (Roma 1849).

II (1848): *Atti pubblicati dal dì 1° gennajo al dì 15 novembre 1848* (Roma 1850).

III (1849): *Atti pubblicati dal 17 luglio 1849, o sia dal giorno della nomina della Commissione Governativa di Stato pel riordinamento del Governo Pontificio, a tutto il mese di dicembre di esso anno* (Roma 1851). Tale volume contiene anche due Appendici:

Appendice: *Appendice agli atti e disposizioni emanate dall'autorità militare francese dopo l'ingresso in Roma per ripristinare il legittimo Governo Pontificio, e dai Commissari straordinari dalla medesima autorità istituiti.*

Appendice II: *Atti emanati tanto dalle autorità militari austriache dopo l'ingresso dell'I. e R. truppe nelle quattro Legazioni, quanto dal Commissario straordinario pontificio residente in Bologna.*

IV 1 (1850): *Atti pubblicati dal 1° gennajo al 31 giugno 1850* (Roma 1851).

V (1851): *Atti pubblicati dal 1° gennajo al 31 dicembre 1851* (Roma 1852).

IX (1855): *Atti pubblicati dal 1° gennajo al 31 dicembre 1855* (Roma 1856).

sd: senza data.

PARTE PRIMA

PRIMI PROVVEDIMENTI

1.

1849, luglio 14. Roma.

Proclama ai romani del Comandante in capo del corpo di spedizione francese, Generale Oudinot di Reggio, che notifica la Restaurazione del governo pontificio.

Raccolta delle leggi: III (1849) Appendice 206-208.

PROCLAMA

ROMANI

Dopo il nostro ingresso nella vostra città, indubbie testimonianze di simpatia, numerosi indirizzi hanno provato che Roma non attendeva che l'istante in cui, liberata da un regime di oppressione e di anarchia, potesse di nuovo far mostra della sua fedeltà e della sua gratitudine verso il generoso pontefice, cui ella è debitrice delle iniziate libertà.

La Francia non ha giammai posto in dubbio l'esistenza di questi sentimenti.

Restaurando oggi nella capitale del mondo cristiano la sovranità temporale del capo della Chiesa, ella pone ad effetto i voti ardenti del mondo cattolico.

Fino dal suo ascendere alla dignità suprema l'illustre Pio IX ha dato prove dei sentimenti generosi di cui è animato verso il suo popolo.

PROCLAMATION

HABITANTS DE ROME

Depuis notre entrée dans votre cité, d'incontestables temoignages de sympathie, de nombreuses adresses, sont venues prouver que la ville de Rome n'attendait que l'instant où elle serait délivrée d'un règime d'oppression et d'anarchie pour faire éclater de nouveau sa fidélité et sa gratitude envers le généreux pontife à qui elle doit ses premières libertés.

Ces sentiments, la France ne les a jamais mis en doute.

En rétablissant aujourd'hui dans la capitale du monde chrétien la souveraineté temporelle du chef de l'Eglise, elle vient réaliser les voeux ardents du monde catholique.

Dès son avénement à la dignité suprême, l'illustre Pie IX a fait connaître à son peuple les sentiments généreux dont il est animé.

Il sovrano Pontefice apprezza i vostri desideri, i vostri bisogni: la Francia lo sa. La vostra fiducia non sarà delusa.

Roma 14 Luglio 1849.

Le souverain Pontife apprécie vos désirs et vos besoins; la France le sait. Votre confiance ne sera pas trompée.

Rome le 14 Juillet 1849.

Il generale in capo

Oudinot de Reggio

2.

1849, luglio 17. Gaeta.

Breve di Pio IX istitutivo della ‹Commissione governativa di Stato›.

Raccolta delle leggi: III (1849) 1-2.

PIVS PP. IX
AI SUOI AMATISSIMI SUDDITI

Iddio ha levato in alto il suo braccio, ed ha comandato al mare tempestoso dell'anarchìa e dell'empietà di arrestarsi. Egli ha guidato le armi cattoliche per sostenere i diritti della umanità conculcata, della fede combattuta, e quelli della Santa Sede e della Nostra Sovranità. Sia lode eterna a Lui, che anche in mezzo alle sue ire non dimentica la misericordia.

Amatissimi sudditi, se nel vortice delle spaventose vicende il Nostro cuore si è saziato di affanni sul riflesso di tanti mali patiti dalla Chiesa, dalla religione, e da voi; non ha però scemato l'affetto, col quale vi amò sempre, e vi ama. Noi affrettiamo co' Nostri voti il giorno che ci conduca di nuovo fra voi, e allorquando sia giunto, Noi torneremo col vivo desiderio di apportarvi conforto, e con la volontà di occuparci con tutte le Nostre forze del vostro vero bene, applicando i difficili rimedii ai mali gravissimi, e consolando i buoni sudditi, i quali mentre aspettano quelle istituzioni, che appaghino i loro bisogni, vogliono, come Noi lo vogliamo, veder guarentita la libertà e la indipendenza del sommo pontificato, così necessaria alla tranquillità del mondo cattolico.

Intanto pel riordinamento della cosa pubblica andiamo a nominare una commissione, che munita di pieni poteri, e coadjuvata da un ministero, regoli il governo dello Stato.

Quella benedizione del Signore, che vi abbiamo sempre implorata anche da voi lontani, oggi con maggior fervore la imploriamo, affinché scenda copiosa sopra di voi: ed è grande conforto all'animo Nostro lo sperare, che tutti

quelli che vollero rendersi incapaci di goderne il frutto pe' loro traviamenti, possano esserne fatti meritevoli mercè di un sincero e costante ravvedimento.

Datum Cajetae die 17 julii anni 1849.

Pivs PP. IX

5

3.

1849, agosto 1. Roma.

Proclama della ‹Commissione governativa di Stato› che notifica l'assunzione dei pieni poteri conferitile dal Pontefice con il Breve del 17 luglio 1849 e preannuncia la nomina dei Consiglieri della Commissione e dei Ministri per i dicasteri dello Stato, esclusi gli Affari Esteri.

10 *Raccolta delle leggi*: III (1849) 15-17.

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO
in nome di Sua Santità
PIO PAPA IX
felicemente regnante
15 A TUTTI I SUDDITI DEL SUO TEMPORALE DOMINIO

La provvidenza divina ha sottratto dal vortice tempestosissimo delle più cieche e nere passioni col braccio invitto e glorioso delle armi cattoliche i popoli di tutto lo Stato pontificio, ed in modo speciale quello della città di Roma, sede e centro della religione nostra santissima. Quindi fedele il Santo Padre 20 alla promessa annunciata col suo venerato motu proprio, dato da Gaeta il 17 del prossimo passato mese, ci manda ora fra voi con pieni poteri onde riparare ne' migliori modi, e quanto più presto sarà possibile, ai gravi danni arrecati dall'anarchia, e dal dispotismo di pochi.

Nostra prima cura sarà quella che la religione e la morale siano rispettate 25 da tutti come base e fondamento di ogni convivenza sociale; che la giustizia abbia il suo pieno e regolare corso indistintamente per ciascuno; e che l'amministrazione della cosa pubblica riceva quell'assetto ed incremento, di cui v'ha tanto bisogno dopo l'indegna manomissione fattane dai demagoghi senza senno e senza nome.

30 A conseguire questi importantissimi risultati ci gioveremo del consiglio di persone distinte per la loro intelligenza e pel loro zelo, non meno che per la comune fiducia che godono, e che tanto contribuisce al buon esito degli affari.

Richiede poi il regolare ordine delle cose, che a capo de' rispettivi mini-35 steri vi sieno uomini integri e versati nel ramo cui dovranno attendere con ogni alacrità; egli è quindi che nomineremo quanto prima chi presieda agli affari interni e di polizia, a quelli della giustizia, alle finanze, alle armi, non che ai lavori pubblici e commercio restando gli affari esteri presso l'eminentissimo

cardinale pro-segretario di Stato, che durante la sua assenza avrà in Roma un sostituto per gli affari ordinarj.

Rinasca così, siccome speriamo, la fiducia in ogni ceto ed ordine di persone, mentre il Santo Padre nel suo animo veramente benefico si occupa di provvedere con quei miglioramenti, e con quelle istituzioni che sieno compatibili colla sua dignità, e potestà altissima di Pontefice sommo, colla natura di questo Stato, la di cui conservazione interessa tutto il mondo cattolico, e co' bisogni reali de' suoi amatissimi sudditi.

Roma dalla nostra residenza del palazzo Quirinale il primo agosto 1849.

G. Card. Della Genga Sermattei
L. Card. Vannicelli Casoni
L. Card. Altieri

4.

1849, agosto 1. Roma.

Ordine generale del Generale Oudinot che comunica la avvenuta nomina, da parte del Pontefice, della ‹Commissione governativa di Stato› ed il trasferimento ad essa dei poteri già assunti dal Comando militare francese.

ASRoma: Collezione *Bandi* busta 252. Edizione in: [C. CALLIER] *Rome et les Etats Pontificaux* cit., 172.

ORDRE GÉNÉRAL

Rome le 1.er Août 1849.

Dans l'intention de réorganiser le plutôt possible les divers services publics dans ses états, le souverain Pontife vient de nommer une Commission Gouvernementale qui est chargée de composer un ministère, et qui a établi sa résidence au Quirinal.

Les Membres de cette Commission sont:

Leurs Eminences les Cardinaux Della Genga Sermattei
Vannicelli Casoni
Altieri

Les hautes attributions que sa Sainteté a conférées à la Commission Gouvernementale permettent au Général en chef de remettre au Gouvernement Pontifical les pouvoirs que les évènemens de la guerre avaient en partie réunis au Commandement militaire.

Dès aujourd'hui, le S.t Père ou ses représentans reprennent donc l'entière administration du pays.

La sécurité publique n'en reste pas moins sous la garantie spéciale de l'armée Française. Le Gouverneur de Rome continue à exercer dans la Capitale

toute l'autorité que commande la situation militaire exceptionnelle établie par l'arrêté du 4 Juillet.

Les troupes Romaines qui se trouvent dans le provinces occupées par l'armée Française, restent sous les ordres supérieurs du Général en chef.

Chargée de raffermir l'ordre social dans les Etats-Pontificaux, l'armée y conserve tous les moyens d'action qui lui sont nécessaires pour accomplir la haute mission que la France lui a donnée dans le double intérêt des populations Romaines et de l'autorité temporelle du Souverain Pontife.

Le Général en chef
Oudinot de Reggio

5.

1849, agosto 2. Roma.

Notificazione della ‹Commissione governativa di Stato› che annulla tutti gli atti emanati dopo il 16 novembre 1848, detta norme sulle iscrizioni ipotecarie, i tribunali, gli impiegati, le amministrazioni comunali, e preannuncia la istituzione di un ‹Consiglio di censura›.

Raccolta delle leggi: III (1849) 17-18.

NOTIFICAZIONE

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

A provvedere per intanto al regolare corso della giustizia civile, criminale ed amministrativa, non che al legittimo esercizio degli impieghi, che vi hanno relazione, si ordina come segue.

Art. 1. Le leggi e le disposizioni qualunque emanate dal 16 novembre 1848 sono nulle e di niun effetto.

Art. 2. La rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie resta però sospesa finché sia provveduto al tempo e modo di eseguirla.

Art. 3. I tribunali pontificii esistenti nella suddetta epoca sono ripristinati. Cessano gli altri che derivano dal potere illegittimo.

Art. 4. Gl'impiegati dimessi per non avere aderito al Governo intruso, tornano immediatamente ai loro officii. Cessano tutti gli altri, che furono nominati dal 16 novembre 1848 in poi; e quelli i quali avessero aderito, o fossero stati promossi, rimangono e tornano respettivamente per ora al posto che prima occupavano, quante volte non se ne fossero resi immeritevoli per altre positive cagioni.

Art. 5. Verrà inoltre istituito un consiglio di censura per conoscere le qualità, e la condotta degli impiegati civili in ogni ramo, onde proporre alla definitiva sanzione sovrana il personale attuale dei dicasteri di tutto lo Stato.

Art. 6. Per l'andamento delle amministrazioni comunali, i presidi delle provincie nomineranno provvisoriamente delle apposite commissioni, rimanendo disciolti gli attuali municipj. 5

Art. 7. La presente notificazione avrà il suo pieno effetto in tutto lo Stato, non ostante qualsivoglia disposizione emanata in contrario.

Roma dalla nostra residenza nel palazzo Quirinale li 2 agosto 1849.

G. Card. Della Genga Sermattei 10
L. Card. Vannicelli Casoni
L. Card. Altieri

SULL'EPURAZIONE

6.

1849, agosto 14. Roma. 15

Notificazione della ‹Commissione governativa di Stato› sull'istituzione di un ‹Consiglio centrale di censura› residente in Roma e di un ‹Consiglio di censura› in ogni Provincia.

Raccolta delle leggi: III (1849) 37-38.

NOTIFICAZIONE
LA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO 20

In coerenza dell'articolo V della notificazione del 2 del corrente mese è nominato un consiglio centrale di censura, composto di dieci individui, residente in Roma.

È desso incaricato di prendere esatte informazioni sulle qualità e sulla condotta di tutti gl'impiegati civili, governativi, giudiziarj, amministrativi, di polizia e di finanza, di qualsiasi specie e rango, i quali ne' passati sconvolgimenti politici si fossero resi meritevoli di punizione. 25

Il consiglio esaminerà ancora la condotta in quel tempo tenuta dai giubilati e quiescenti che percepiscono assegni e pensioni a carico del pubblico erario, affinchè si possa stabilire se dessi hanno conservato o perduto il titolo ad ulteriori percezioni: e insieme si conosca, se tra essi vi sieno alcuni che possono essere richiamati in attività di servizio. 30

Speciali istruzioni determinano le norme con le quali il consiglio procederà nella pronta e coscienziosa esecuzione dell'incarico commessogli.

Contemporaneamente viene istituito in ogni provincia un consiglio di censura, presieduto dall'autorità primaria governativa della medesima. Resta a detto consiglio affidato di conoscere e verificare le qualità e la condotta delle magistrature e de' salariati municipali nella epoca sopraccennata. Inoltre dovrà prestarsi ed esaurire tutte le richieste che gli verranno inoltrate dal consiglio centrale pel fedele e scrupoloso adempimento delle sue funzioni.

Il superiore Governo si riserva di affidare a detti consigli tutte quelle incumbenze riguardo ai soggetti di sopra indicati, che in appresso ravviserà opportune e proficue a bene della pubblica amministrazione.

Roma dalla nostra residenza del Quirinale il dì 14 agosto 1849.

G. Card. Della Genga Sermattei
L. Card. Vannicelli Casoni
L. Card. Altieri

7.

1849, agosto 14. Roma.

Istruzioni diramate dalla ‹Commissione governativa di Stato› sul ‹Consiglio centrale di censura›.

AV: *Segreteria di Stato* rubrica 68 (1850) fascicolo 5, f 5.
Il documento è in copia, su carta intestata, a mano, «Dalle Stanze del Quirinale»; segue la data.
Il documento non reca alcun numero di protocollo.

Istruzioni sul Consiglio Centrale di Censura.

Il Consiglio prenderà esatte informazioni sulle qualità e sulla condotta degli impiegati governativi, giudiziari, amministrativi, di polizia e di finanza di qualsiasi specie e rango, che ne' passati sconvolgimenti politici, si sono più o meno compromessi.

Quindi formerà nota degli impiegati, che han prestato adesione unicamente per bisogno; avendo tenuto avanti quell'atto e conservata anche dopo una condotta senza rimprovero.

Formerà altra nota degli aderiti senza bisogno, indicando il contegno di ciascuno avanti e dopo l'adesione.

Siccome disgraziatamente si è verificato che alcuni di detti impiegati, non contenti di servire e dare appoggio alla usurpazione e sovversione del legittimo Governo, sonosi segnalati per corruttela di massime, per proselitismo, per abuso di potere, per irreligione e demagogia, si farà di costoro una nota distinta.

Essendo stati espulsi dal pubblico servizio parecchi impiegati, il Consiglio appurerà se la espulsione è avvenuta per veri demeriti dell'impiegato, ovvero

in odio e vendetta de' loro buoni principj e del loro attaccamento al legittimo Governo.

Vi sono alcuni impiegati che furono posti in giubilazione o quiescenza, parte a di loro richiesta, parte di officio. Sarà proficuo che il Consiglio prenda cognizione di quelli tra i sopraddetti, che possono essere richiamati al servizio, a fine di esonerare il pubblico erario del pagamento delle loro pensioni, e assegni, e richiamare in attività persone oneste, abili, e sperimentate.

Il Consiglio ritirerà dalla Direzione del Debito pubblico una nota specificata di tutti coloro che percepiscono assegni e pensioni dalla Cassa delle Giubilazioni, e indicherà quale sia stata la di loro condotta durante la deplorata sovversione, a fine di vedere, se possano conservarsi a favore di tutti o di parte di essi le pensioni, e gli assegni che percepiscono, o se ne debbano essere privati.

Alle risoluzioni del Consiglio si premetterà il giuramento di conservare il segreto, e saranno prese con voti segreti.

Redatte poi le note sopraccennate, saranno rimesse alla Commissione governativa di Stato. Il Segretario del Consiglio sarà istruito sul modo di formare le note anzidette.

Si avverte che contemporaneamente va ad essere nominato un Consiglio di Censura in ogni Provincia, che verrà presieduto dal Preside della Provincia stessa. Resta ad esso affidata la cognizione della condotta delle Magistrature, e de' Salariati municipali. È altresì in dovere di somministrare tutte le notizie e gli schiarimenti al Consiglio Centrale, che si farà a domandargli per eseguire le incombenze affidategli.

8.

1849, settembre 28. Roma.

Norme diramate dalla Commissione governativa al Presidente del ‹Consiglio centrale di censura›, sulle pene disciplinari in cui possono incorrere gli impiegati infedeli.

AV: *Segreteria di Stato* rubrica 68 (1850) fascicolo 5, f 8.
Il documento è in copia, su carta intestata, a mano, « Dalla Residenza della Commissione Governativa di Stato »; segue la data.
Il documento reca il numero di protocollo 11608 (senza alcun timbro).

Dovendo il Consiglio di Censura sottoporre al giudizio e alla decisione della Commissione Governativa di Stato le sue osservazioni sulla condotta degl'Impiegati, intorno ai quali ha fatto ricerche, si ravvisa opportuno che lo stesso Consiglio nelle sue relazioni avvisi alla pena cui ciascuno di Essi secondo la diversità dei casi potrebbe soggiacere. E perchè in ciò abbiasi una norma si dichiara che le pene stabilite per i colpevoli sono le seguenti in via però disciplinale.

1°. Seria Ammonizione. Questa sarà fatta dal Capo del Dicastero, da cui dipende l'impiegato con atto scritto da registrarsi nel Protocollo, e con espressa dichiarazione, che non sarà dimenticata la colpa per cui fu ammonito alla prima trasgressione in officio, massime in materia politica, anche a pena di esser espulso dall'impiego.

2°. La sospensione temporanea dall'impiego.

3°. Il passaggio da grado e soldo maggiore ad impiego di minor grado e soldo.

Nel notificare all'impiegato sia la sospensione dall'Offizio, sia il passaggio in deterius, vi si esprimerà la condizione di cui all'articolo primo.

4°. La destituzione dall'impiego unitamente alla perdita di qualunque titolo a giubilazione o altro compenso.

Siccome poi possono in molti casi esser differenti e distinte le circostanze concorse nella defezione, il Consiglio mediante l'esame di tali circostanze formerà il suo giudizio e indicherà la durata della seconda e terza pena.

Si conferma che tutte le nomine e promozioni ad impieghi avvenute dopo il 16 di novembre 1848 non saranno riconosciute.

Tanto si deduce a Monsig.r Presidente del Consiglio Centrale di Censura per sua intelligenza e norma e per darne comunicazione al detto Consiglio.

G. Card.le Della Genga Sermattei
L. Card.le Vannicelli
L. Card.le Altieri

OUDINOT DA PIO IX

9.

1849, agosto 6. Gaeta.

Lettera di Pio IX ai Cardinali componenti la ‹Commissione governativa di Stato› sulla visita del Generale Oudinot al Pontefice, a Gaeta.

AV: *Segreteria di Stato* rubrica 210 (1850) fascicolo 3, f 91.
Il documento, come tutti quelli provenienti da Gaeta e Portici, è privo di protocollo di partenza, in quanto i protocolli della serie della *Corrispondenza di Gaeta e Portici* non furono redatti [1]; è privo anche del protocollo d'arrivo.
Sul retro del foglio l'indirizzo alla Commissione governativa ed un sigillo di ceralacca.

Signori Cardinali

Nell'accusare il ricevimento del Carissimo Vostro Foglio, Vi assicuriamo dei sentimenti della nostra stima ed affetto, e delle preghiere che facciamo a

1. C. Lodolini Tupputi *La ‹Commissione governativa di Stato›* cit., Introduzione.

Dio, affinchè nella grandezza della Sua Misericordia Vi accordi tutta la forza e tutto il consiglio per condurre a compimento l'alta Missione affidatavi.

Il Generale Oudinot Ci ha favorito di sua visita. Ci ha parlato di tre cose. 1° Nomina di un Ministro delle Armi assistito da una Commissione ove brama che facciano parte nel minor numero in confronto dei Nostri, alcuni Officiali Francesi. Aggiunge che la Suprema direzione delle Truppe Pontificie posta nel Territorio occupato dalle Truppe Francesi, sembra a Lui utile e conveniente che dipendano dalli ordini suoi. 2° L'attivazione di una Pulizia Militare da formarsi da Lui che vada di piena intelligenza colla Nostra Pulizia Civile e viceversa. 3° La Nostra gita in Roma, ove però non pare che siavi bastante tranquillità, che possa garantire non dirò già [a] la Nostra Persona per la quale nulla vi è da temere, ma la Nostra Dignità.

Ho creduto di palesarvi il colloquio tenuto con quel Generale, affinchè possiate adottare tutto ciò che può essere conducente, coi mezzi suddetti, ad ottenere la tranquillità e l'Ordine Pubblico.

Ricevete l'Apostolica Benedizione che di cuore Vi compartiamo.

Datum Cajetę die 6 Augusti 1849. Pontif. Nostri anno IV [b].

Pius PP. IX

SULLA POLIZIA

10.

1849, agosto 12. Roma.

Progetto sulla Polizia inviato dal Comandante in capo del corpo di spedizione francese, Generale Oudinot di Reggio, alla ‹Commissione governativa di Stato›.

AV: *Segreteria di Stato* rubrica 163 (1849) fascicolo unico, f 17.
Carta intestata, a stampa, « Corps Expéditionnaire de la Méditerranée. Le Général en Chef. Au quartier Général de »; segue, a mano, la data topica e cronica « Rome le 12 août 1849 ».
Il documento reca il numero del protocollo di partenza, 647, e quello di arrivo, 10596, che è stato apposto sul verso del documento, con il solito timbro, « Segreteria di Stato. Roma » usato dalla Commissione governativa. Trattasi, come abbiamo già spiegato, del protocollo della Commissione governativa [2].

Messieurs les Cardinaux,

L'armée Française doit, pour sa propre Sûreté et pour atteindre le but de l'expédition, conserver une action toute puissante sur la direction de la police.

a) non dirò già: *aggiunto fra le righe.* *b)* IV *corretto su* III.

2. C. Lodolini Tupputi *La ‹Commissione governativa di Stato›* cit., Introduzione.

Pour obtenir ce résultat, les agents Français devront seuls être chargés de la police politique et de celle dite de Sûreté. La police purement administrative resterait confiée aux agents du Gouvernement Pontifical, sous la haute direction du préfet de police.

Pour assurer dans ce sens la marche du service, un personnel distinct est nécessaire. Il sera composé comme il suit:

Le Préfet de Police.

Cabinet particulier:

Un Chef de Cabinet,
Un Interprète Copiste.

Secrétariat Général:

Le Secrétaire Général,
Un Commis d'Ordre,
Un expéditionnaire.

Police de Sûreté:

Un Capitaine Commandant,
48 agens à pied pour le service de la ville,
15 agens à cheval pour le service de la campagne,
2 garçons de boureau.

A fin d'établir le budjet particulier de cette portion de la préfecture de police, le Général en Chef instituerait une Commission qui serait composée de

M.M. le Préfet,

Mangins Secrétaire Général,
Benveniti [sic] Assesseur Général,
Le directeur de la Comptabilité de l'Intérieur,
Le directeur de la Comptabilité des finances.

Avant de réunir cette Commission, Je vous prie, Messieur les Cardinaux, de vouloir bien me transmettre les observations que vous pourriez avoir à me communiquer à cet égard.

Je suis avec une respectueuse considération, Messieurs les Cardinaux

le Général en Chef
Oudinot de Reggio

11.

[1849, agosto 13]. Roma.

Dispaccio della ‹Commissione governativa di Stato› al Generale Oudinot sulla Polizia, in risposta al documento precedente.

AV: *Segreteria di Stato* rubrica 163 (1849) fascicolo unico, f 19.
Il documento — naturalmente una minuta, in quanto agli atti del mittente — è privo di data ma databile, dal numero di protocollo, 10596, al 13 agosto 1849. Il numero di protocollo è lo stesso numero del documento precedente; infatti questo dispaccio della Commissione governativa è in risposta a quello.

La comunicazione che V.S. si è compiaciuta di farci col pregiato foglio in data di jeri ha prevenuto alcuni interessanti rilievi che questa Commissione vedevasi nel bisogno di presentare alla saggia di Lei considerazione sulla convenienza di dare al ministero della Polizia un sistema più conforme alle fondamentali massime governative, e più ordinato allo scopo che ad esso appartiene: scopo di cui fanno sentire ogni giorno più la somma importanza quelle perniciose conseguenze che tuttora soffre sventuratamente questa Capitale a motivo degli ultimi politici sconvolgimenti.

Finchè le circostanze non furono mature a potersi costituire nella Capitale degli Stati della S. Sede una Rappresentanza Pontificia che riassumesse formalmente in nome di S. Santità l'esercizio della sovrana giurisdizione, poteva reputarsi indispensabile che la pubblica amministrazione particolarmente nei rapporti politici si concentrasse nei Capi dell'inclita Armata occupatrice: ma dacchè l'esercizio dell'autorità sovrana è stato riassunto da una Commissione espressamente creata e munita a tal uopo di pieni poteri egli sembra ben naturale il doversi supporre che nella medesima come nel centro suo proprio siasi riunita la somma direzione della cosa pubblica nei generali rapporti della civile e politica amministrazione. D'onde necessariamente consegue che sia non meno delle altre essenziale alla stessa Commissione la parte che riguarda all'azione della Polizia nelle viste governative. La quale per altro in forza della militare occupazione degli Stati Pontifici dev'essere senza dubbio diretta in guisa che l'andamento politico presenti una compattezza di piena armonia, di scambievole fiducia e di strettissimo accordo tra i Capi del Governo e quei della Forza occupante.

L'E.V. è troppo dotata di lumi e di elevato senno perchè possa dubitarsi che non sia per accogliere ed apprezzare al giusto valore l'esposte considerazioni, e che quindi non sia per riconoscere ragionevole e fondato sopra giusti principii il desiderio in cui è questa Commissione di veder modificato a senso dei medesimi l'impianto Politico di cui Ella si mostra sollecita, e per la cui regolare sistemazione i sottoscritti non possono non aver tutta la parte alle giustissime di Lei premure. Ne' vogliono essi dissimulare a V.E. che alla convenienza della modificazione or accennata, sembrano concorrere, oltre gl'inte-

ressi proprii del Pontificio Governo, quelli ancora della benemerita Nazione Francese; imperocchè il progettato impianto mentre non si collegherebbe coi generali bisogni dello Stato Pontificio, avrebbe l'aspetto di una misura tutta eccezionale ed inusitata che potrebbe ingerire nel pubblico un'idea inferiore
5 alle generose e cattoliche intenzioni della Francia per la piena libertà del potere temporale del Sommo Pontefice.

Del rimanente le prove che fin qua questa Commissione si studiò di dare all'E.V. dello spirito ond'essa è animata a mantenere col Comando dell'Armata Francese le più amichevoli intelligenze risparmiano ai sottoscritti il bi-
10 sogno di assicurare V.E. del particolare interesse che i medesimi saranno per porre a concertarsi sull'argomento dell'attuale di Lei comunicazione in quel miglior modo che possa esser compatibile colle basi di sopra enunciate.

SULLE FORZE ARMATE

12.

15 [1849, 26 luglio post - 1849, 10 agosto ante]. Roma.

Dispaccio e rapporto sull'armata romana, con un progetto per l'istituzione di un ‹Consiglio militare speciale›, inviato dal Generale Oudinot alla Commissione governativa.

AV: *Segreteria di Stato* rubrica 190 (1850) fascicolo 3, f 44.
Il dispaccio è su carta intestata, a stampa, « Corps Expéditionnaire de la Méditerranée. État Major
20 Général » ed è privo sia del numero di protocollo di partenza che di quello di arrivo. Il documento è privo di data ma databile tra il 26 luglio e il 10 agosto: il 26 luglio infatti copia del rapporto era stata inviata a Gaeta dall'Oudinot, mentre al 10 agosto è datata la risposta al Generale francese della Commissione governativa (*Ibid.* f 42).

Note sur l'Armée Romaine.

25 Le Général en Chef, Commandant l'armée Française a l'honneur de transmettre à Leurs Eminences M.M. les Cardinaux, membres de la Commission Gouvernementale, un double du mémoire qu'il a fait parvenir à Gaéte sous la date du 26 Juillet.

Ce mémoire n'a point de caractère absolu, il a été présènté comme une
30 base susceptible de modifications dans ses détails. Cependant, aucune des questions qui y sont posées n'a encore été résolue. Un temps précieux s'écoule au détriment de la discipline et du Trésor public.

Le Général en Chef soussigné croit devoir rappeler officiellement à Leur Eminences M.M. les Cardinaux, que l'Armée Française n'a aucun intérêt à

intervenir directement dans la constitution de l'Armée Romaine. Il sait que le Commandement des troupes Pontificales ne peut cesser d'être lié au Commandement des troupes Françaises, pendant tout le temps de l'occupation.

Si le Général en Chef est prêt à mettre son expérience et celle de quelques Officiers spéciaux sous ses ordres au service du Gouvernement Pontifical pour la réorganisation de l'armée, c'est parce que la demande lui en a été faite plusieurs fois, et que l'utilité en est évidente. Le concours des Français en cette circonstance serait donc entièrement désintéressé.

Dans le cas où L.L. E.E. M.M. les Cardinaux, croiraient pouvoir s'en passer, ils sont priés de le déclarer le plus tôt possible; les Militaires Français attachés provisoirement à l'Armée Romaine rentreront alors immédiatement dans l'exercise de leurs fonctions habituelles.

Après avoir eu le bonheur de conserver au Souverain Pontife une partie considérable de l'Armée Romaine, le Général en Chef, aura, quoiqu'il arrive, la satisfaction d'avoir, jusqu'à la fin, mis son devouement au service de la cause Pontificale.

Le G.al en Chef
Oudinot de Reggio

Rapport.

Quand l'Armée Française est entrée dans Rome, la ville était occupée par les troupes de la République Romaine au nombre de vingt mille hommes environ, répartis ainsi qu'il suit: (voir la situation ci jointe)[c].

Ces troupes venaient de combattre les Français, elles étaient en partie hostiles à la France et au gouvernement Pontifical. La prudence voulait qu'en principe il fut procédé à leur licenciement, mais, cette opération était d'une exécution difficile en présence d'une population au milieu de laquelle se trouvaient aussi beaucoup de passions ardentes et d'éléments de désordre.

Le Général en Chef, décida que ces divers corps seraient envoyés à quelques lieues de Rome, se réservant ainsi de les désarmer isolément et de les licencier ensuite avec facilité.

Quant aux corps étrangers ces deux opérations furent immèdiatement exécutées. On assura à ceux qui en faisaient partie les moyens de-rentrer dans leur pays.

A peine avait-il arrêté ces dispositions, que plusieurs chefs de corps, notamment ceux des 1.er et 2.me Régiments de Infanterie, du Régiment de Carabiniers, et du 1.er Dragons vinrent lui déclarer que leur dévouement au Souverain Pontife, ne s'était pas affaibli; et que, s'ils avaient continué à servir, c'était par ce sentiment d'honneur militaire qui ne permet pas, à la veille pour ainsi dire d'un combat, de se soustraire au danger.

c) Cette situation a été gardée par S.S.! *aggiunta posteriore, di altra mano. Non rimane agli atti questo allegato.*

Il cardinale Giuseppe Berardi,
nel 1849 Commissario pontificio straordinario
per le province di Marittima e Campagna.

(Archivio fotografico del Museo di Roma).

Le Général en chef, jugeant qu'il était équitable et opportun d'accueillir cette déclaration, exigea quelle fût faite par écrit et signée par le corps d'Officiers.

Le jour même l'adhésion au Gouvernement Pontifical, lui fut apportée
5 par les chefs de ces divers corps et en outre par les Commandants du 3.eme de ligne, du 2.eme Dragons, et de la batterie suisse.

Des congés temporaires ont été accordés aux hommes dont la présence sous les drapeaux pouvait avoir quelque danger: ils ont déposé leurs armes et ont été prévenus qu'ils n'ètaient point déliés de leur dette militaire envers le
10 S.t Père.

Les Officiers Généraux étant restés en dehors de l'adhésion, il était nécessaire de donner de l'unité au Commandement et à l'Administration.

Par arrêté du 5 Juillet, le Général en chef, décida en conséquence, que les troupes Romaines seraient sous les ordres immédiats du Général Levaillant
15 (Jean) et que cet Officier Général, serait secondé dans sa mission par les Lieutenants-Colonels, Pontevés de l'Infanterie, Boyer de la Cavalerie et Devaux de l'Artillerie, et par le Sous-Intendant Militaire Pagés, pour la direction des services administratifs de la Guerre.

Le Général Commandant l'Artillerie fut chargé de faire l'inventaire de tout
20 le materiel Romain.

Il fallait aussi préserver du désordre les archives des ministères de la Guerre et de la Marine. Le Secrétaire Général, M.r Torre, comprenant qu'il ne pouvait continuer ses fonctions avait donné sa démission. Le Général en Chef crut alors devoir nommer Directeur provisoire du personnel de l'administration de
25 ces Departements, le Commandant d'Etat Major Castelnau.

Ces mesures ont conservées au Souverain Pontife, une armée de 3.500 hommes environ, sur lesquels 300 à peu prés sont temporairement dans leurs foyers.

Pour reconstituer cette armée il est indispensable que les intentions du Saint
30 Père soient connues d'une manière positive et officielle. Sa Sainteté avait dabord manifesté au Commandant Castelnau, le desir qu'il prît le portefeuille de la Guerre, sous la haute direction du Général en Chef. Cette combinaison ne saurait avoir lieu sans inconvenients. Les intérêts militaires doivent être représentés dans le conseil du Gouvernement par un Ministre national et res-
35 ponsable.

Si le Saint Père croit que l'expérience et le dévouement du Général en Chef et des Officiers auxquels celui-ci a provisoirement confié le Commandement et l'Administration puissent être utiles à son gouvernement, ce concours ne lui fera pas défaut; mais, le succès serait impossible si leurs fonctions, toutes
40 temporaires, n'étaient pas déterminées à l'avance de manière à éviter tout conflit.

Le Général en Chef, a en conséquence l'honneur de soumettre au Souverain Pontife, un projet de décret ainsi conçu:

Projet.

Art. 1. Un conseil Militaire spécial est adjoint au Ministre de la Guerre.

Art. 2. Toutes les dispositions générales relatives à l'état des Officiers et à la constitution des Troupes Pontificales seront soumises aux délibérations du Conseil Militaire.

Art. 3. Le Conseil Militaire sera composé d'Officiers Romains et d'Officiers Français, dont l'expérience en pareille matière peut être utilement employée.

Art. 4. Font partie du Conseil Militaire:
M.r le Ministre des Armes, Président,
M.r le Général Levaillant, Jean,
M.r le Chef d'Escadron, Castelnau, Secrétaire Général du ministère des armes,
M.r le Sous-Intendant Militaire Pagés, directeur Général de l'Administration,
M.r le Général ... Romain,
M.r le Colonel ... Romain,
M.r l'Intendant Militaire.

Art. 5. Toutes les nominations au grade d'Officier seront soumises à la signature de Sa Sainteté.

13.

1849, agosto 19. Roma.

Dispaccio della Commissione governativa al Pro Segretario di Stato sulla Notificazione del 18 agosto 1849 ed il ‹Consiglio militare speciale›.

AV: *Segreteria di Stato* rubrica 190 (1850) fascicolo 3, f 62.
Il documento, naturalmente in minuta in quanto agli atti del mittente, reca il numero di protocollo 10713. Il testo presenta alcune correzioni.

Domani va a pubblicarsi la Notificazione, di cui qui si uniscono varii esemplari, circa le provvidenze che questa Commissione Governativa di Stato dopo molte discussioni ha creduto di adottare per lo scioglimento e per la successiva riorganizzazione delle Truppe Pontificie di Linea.

Scorgerà l'E.V. come siasi provveduto principalmente all'allontanamento dalle Truppe medesime dei graduati esteri, ai quali in gran parte si deve il guasto che si era introdotto nella milizia; e come siasi procurato di sceverare per quanto era possibile da quello che rimarrà i principali elementi di corruzione [d].

Per la giusta intelligenza poi di quanto si enuncia nell'art. 10 di quell'Atto ci è d'uopo far osservare all'E.V., che rimaste le Truppe Pontificie sotto gli ordini immediati del Comando Francese fin dal momento della occupazione di questa Capitale (com'è chiaro dalle stesse Ordinanze pubblicate da quel Comando, e da quanto n'espose a Sua Santità il Sig.r Generale in Capo Oudinot nella sua venuta costà), era un punto assai difficile e scabroso per questa Commissione l'assumere l'esercizio della competente autorità sulle nostre milizie, senza urtare nella suscettibilità di coloro a cui di fatto le medesime trovavansi soggette. Il perchè nell'occorrenza di prendere qualsiasi determinazione intorno ad esse milizie rendevasi indispensabile lo studio di adoperarsi con quelle amichevoli intelligenze che ne facilitassero l'intento. E di tal cautela tanto più scorgevasi l'assoluta necessità, quanto che nel caso di disaccordo col più volte menzionato Comando potevano derivarne conseguenze non poco svantaggiose al buon ordine pubblico, e men dicevoli al decoro della nostra rappresentanza. Il qual pericolo sarebbesi principalmente verificato nella circostanza dello scioglimento di cui ora si tratta. Da queste considerazioni pertanto dovè indursi la Commissione ad ammettere gli Ufficiali Francesi nel Consiglio incaricato di dirigere una operazione di tanto rilievo. Ed a ciò la Commissione stessa potè determinarsi anche con minore difficoltà in vista delle ingerenze che si conosceva aver preso in Bologna i Comandanti Austriaci in materie concernenti le milizie Pontificie.

Egli è poi da rilevarsi che l'accordo stabilito nella circostanza attuale col Comando Francese ha il buon risultato di poter condurre tranquillamente la cosa nel senso delle intenzioni a noi manifestate da S.S.

Intendiamo qui accennare particolarmente alle idee che fin da principio fecero travedere i Comandanti Francesi di una eccessiva condiscendenza verso i nostri militari comunque arruolati, la quale, oltre la sua incompatibilità colle prescritte massime, avrebbe anche prodotto il doppio inconveniente di un fomento cioè della immoralità delle nostre Truppe, e di un dispendio ben gravoso al pubblico erario.

Non vogliamo poi omettere di far noto all'E.V., essersi già prese le occorrenti predisposizioni, perchè nell'eseguirsi la decretata misura non abbia a soffrirne la pubblica tranquillità. Esse consistono principalmente nell'aver fatto accantonare le nostre Truppe nei paesi suburbani che maggiormente abbondano di milizie francesi.

d) Aggiunto a margine da Scorgerà *a* corruzione.

14.

1849, agosto 18. Roma.

Notificazione della ‹Commissione governativa di Stato› che prescrive lo scioglimento dei corpi franchi e guardie civiche, detta norme relative ai militari e preannuncia la nomina di una ‹Commissione di revisione› e di un ‹Consiglio militare speciale provvisorio›.

Raccolta delle leggi: III (1849) 40-43.

NOTIFICAZIONE
LA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

Coerentemente al principio adottato dal Governo di Sua Santità di non riconoscere gli atti del Governo rivoluzionario, che ha avuto principio dal 16 novembre 1848, la commissione governativa di Stato volendo dare delle disposizioni riguardanti il dipartimento militare e suoi impiegati, onde procedere poscia al riordinamento della forza armata, ordina quanto segue:

Art. 1. I corpi così detti franchi o di guardie civiche mobilizzate di qualunque denominazione, che ancora esistessero in qualche parte dello Stato Pontificio, con la data del 31 del corrente mese vengono sciolti, e gl'individui che li compongono saranno inviati alla loro patria.

Art. 2. Con la suddetta data del 31 corrente tutti gli ufficiali generali, quei di stato maggiore e di compagnia, gli ajutanti sotto-ufficiali, e qualunque altro graduato, come ancora gl'impiegati amministrativi non nativi dello Stato della S. Sede o in esso non domiciliati almeno da tre anni, i quali il dì 16 novembre 1848 non appartenevano ad alcun corpo di truppa di linea, in cui s'intendono compresi anche i corpi del genio e di artiglieria, o che dopo la detta epoca sono stati ammessi nelle medesime, ed in esse avanzati con varii gradi, rimarranno sciolti, accordandosi loro il soldo di un mese onde possano ripatriare. Alle suddette prescrizioni riguardanti gli esteri saranno sottoposti in tutto gli ufficiali e i graduati appartenenti ai corpi militari di linea statisti e gl'impiegati amministrativi che non appartenevano ai ruoli de' suddetti corpi il dì 16 novembre 1848.

Art. 3. Tutti gli ufficiali e qualunque altro graduato nati nello Stato Pontificio o in esso domiciliati almeno da tre anni, i quali prestando servizio in qualunque corpo militare di linea, o impiegati amministrativi prima del 16 novembre 1848 posteriormente hanno ricevuto avanzamento di uno o più gradi dal Governo rivoluzionario, riprenderanno il grado e soldo che avevano innanzi alla indicata infausta epoca.

Art. 4. Questa riammissione però sarà provvisoria e fintantochè la Commissione di revisione, che verrà nominata, non abbia pronunciato sopra la condotta tenuta da ciascuno di essi dal 16 novembre 1848 in poi, su della quale

non essendovi marcati rilievi, saranno gl'individui ascritti ne' nuovi ruoli, e saranno considerati nelli successivi avanzamenti, rimanendo cancellati dai ruoli soltanto coloro, a carico dei quali risultassero dei gravi addebiti.

Art. 5. Tutti gli ufficiali e sotto-ufficiali, che dopo il 16 novembre 1848 hanno lasciato il servizio, sia domandando il loro ritiro, sia ricevendolo d'ufficio, sia coll'aver dato la loro dimissione, ovvero ricevendola d'ufficio dal Governo rivoluzionario, saranno immediatamente riammessi nei ruoli, salvo il successivo esame che si farà dal consiglio militare sulla loro attitudine.

Art. 6. Finalmente quegli ufficiali che non avendo avuto avanzamento dal Governo rivoluzionario, il quale senza loro richiesta li pose in pensione, verranno richiamati e riammessi dietro loro dimanda, con la differenza che quelli che non hanno ritirata alcuna somma della loro pensione, lo saranno nella posizione in cui trovavansi antecedentemente e colle stesse condizioni di quelli indicati nel precedente articolo, e coloro che hanno riscosso la pensione lo saranno dall'epoca della loro riattivazione, salve le rettifiche da farsi a forma di legge, e quelle osservazioni che particolari circostanze potessero offerire.

Art. 7. Colla data del 1 settembre prossimo le tariffe militari per soldi e competenze di qualunque sorta e per qualunque corpo saranno stabilite secondochè fu prescritto col regolamento di dettaglio amministrativo per la truppa di linea del 20 aprile 1845.

Art. 8. Sarà aggiunto provvisoriamente al ministro delle armi un consiglio militare speciale.

Art. 9. Tutte le disposizioni generali relative allo stato degli ufficiali e alla ricostituzione delle truppe Pontificie saranno sottomesse alla deliberazione del consiglio militare.

Art. 10. Il consiglio militare sarà composto di ufficiali superiori pontificii, coadjuvati da altrettanti appartenenti all'armata francese, colla benevola annuenza del comandante in capo della medesima qui stanziata, la cui esperienza in simili materie possa essere utilmente impiegata.

Art. 11. Il ministro delle armi dietro il risultato che deriverà da ciò che viene prescritto con i precedenti articoli darà le disposizioni onde sottoporre alla autorità governativa il piano per la riorganizzazione dei varj corpi di truppa di linea ed impiegati militari, non meno che la proposta per quelle ammissioni ed avanzamenti a cui daranno luogo le vacanze che potranno risultare.

Roma dalla nostra residenza del Quirinale il dì 18 agosto 1849.

G. Card. Della Genga Sermattei
L. Card. Vannicelli Casoni
L. Card. Altieri

15.

1849, ottobre 18. Roma.

Dispaccio del Ministro delle Armi, principe Orsini, alla ‹Commissione governativa di Stato› sugli inconvenienti derivanti dall'attribuzione del Comando generale delle truppe pontificie ad un ufficiale francese.

AV: *Segreteria di Stato* rubrica 190 (1849) fascicolo 1, f 168; ASRoma: *Ministero delle armi* busta 1949, n 83. Come è ovvio, il documento di cui alla prima collocazione è l'originale, quello della seconda è in minuta. La trascrizione è stata redatta dall'originale.

Il documento reca l'intestazione, a mano, « Ministero delle Armi », il numero di protocollo di partenza, « n.° 75 P.R. » e la data; sul retro, il numero di protocollo di arrivo, nel timbro usato dalla Commissione governativa, « Segreteria di Stato. Roma. 11904 ».

Sempre sul retro del documento, l'annotazione:

« 18 ottobre 1849.

Si scriva al Generale in Capo dell'Armata Francese, secondo la mente ».

Eminenze Reverendissime

Allorquando il sottoscritto ha assunto il Ministero delle Armi ha trovato che il Sig.r Generale Le Vaillant Giovanni era caratterizzato Comandante l'Armata Pontificia, che il Sig.r Capo di Battaglione Castelnau sosteneva le funzioni di Direttore Generale del Ministero, e il Sig.r Sotto Intendente Pagès aveva la direzione degli affari amministrativi. Gli fu simultaneamente rappresentato, che come il corso degli affari era piano e regolare nella 1ª Divisione che sotto di se direttamente teneva il detto Sig.r Generale Le Vaillant, così era inceppato e non corrisposto nelle altre due Divisioni, sembrando che quelli Comandanti non riconoscessero, o non volessero prender relazioni di dipendenza da Uffiziali Francesi. E siccome codeste due Divisioni sono poste appunto ove l'occupazione militare Estera non è Francese, si ritenne che contribuisse a questo contegno il timore di urtare la suscettibilità dei Comandanti Esteri locali, ai quali forse poteva sembrar grave e non esente da inconvenienti che per le Truppe Romane, stanziate nel perimetro della loro occupazione, Truppe che pei servigj di Piazza dipendevano da loro, si attribuisse ad un Uffiziale di altra Potenza Estera il diritto di comandarle disciplinalmente. Perciò il Ministro sottoscritto si affrettò di concentrare in se ogni corrispondenza coi Comandanti della 2ª e 3ª Divisione, per effetto della qual misura M.r de Castelnau cessò da ogni ingerenza. Qualche vantaggio si è ottenuto da questo sistema, ma è d'uopo confessare che ad ogni piccola occasione si riproducono dei fatti, i quali dimostrano chiaramente quali e quante siano le difficoltà che suscita nelle dette due Divisioni l'apprensione, che il Comando Generale dell'Armata Pontificia sia nelle mani di un Uffiziale appartenente ad un'Armata Estera, e che tali suscettibilità ed i conseguenti intralci non sono addebitabili alla sola volontà degli Uffiziali Superiori Romani.

Questo lato solo dell'affare mette il Sottoscritto nella necessità di sottoporre la cosa all'alto discernimento dell'Em.ze Loro R.me, richiedendo che vogliano

degnarsi di dichiarare al Ministero delle Armi per sua sicura norma se riconoscano tuttora nel Generale Francese Le Vaillant Giovanni quella qualifica di Comandante dell'Armata Romana che gli venne conferita dal Sig.r Generale Oudinot de Reggio coll'ordine generale del 5 luglio 1849.

5 Le misure provvisorie del Generale in Capo Francese erano necessarie, e ragionevolissime in quel momento, nel quale mancava ogni Autorità Pontificia, e può dubitarsi solo se potessero intendersi emanate e rese efficaci per la parte di Stato occupata da altre Truppe Estere, tanto più che nelle Legazioni l'Autorità militare Austriaca ha esercitato di fatto atti di assoluto comando
10 sopra quelle Truppe Romane ivi stanziate, fino al punto di destituire Uffiziali e disciogliere Corpi; ed anche attualmente non lascia di esercitarvi una men palese, ma non meno efficace influenza. D'altronde è pur necessario che le Em.ze Loro R.me abbiano presente, che in più modi ed in più occasioni il Ministero delle Armi, anche in concorso del Consiglio speciale provvisorio, ha ricono-
15 sciuto nel Generale Le Vaillant il Comandante dell'Armata Romana, bastando ad esempio l'atto pubblico dell'ordine del giorno 30 agosto 1849, nel quale fissandosi le basi della organizzazione dell'Armata Pontificia, si dice che i quadri fissati dal Consiglio sono stati inviati al Sig.r Generale Comandante Le Vaillant; e si conchiude: il Sig.r Generale Comandante Le Vaillant resta incaricato
20 per l'esecuzione di quanto si dispone.

In attenzione di questa superiore dichiarazione ormai divenuta indispensabile, ha l'onore lo Scrivente di confermarsi con tutto il rispetto

Delle Em.ze Loro R.me

Dev.mo Obbl.mo Servitore
25 Il Principe Orsini

Roma li 18 ottobre 1849.

PARTE SECONDA

ADUNANZE DELLA COMMISSIONE

ADUNANZE DELLA COMMISSIONE

16.

[1849, agosto 1 post - 1849, agosto 24 ante]. Roma.

Regolamento provvisorio per le adunanze della ‹Commissione governativa di Stato› e le
5 udienze ai Ministri.

ASRoma: *CGS* fascicolo I, f 4. Copia in ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato ».

Il documento è privo di firma e di data. Esso reca l'indicazione (« N. 1. Pos.e I.a ») della originaria collocazione d'archivio nel *Protocollo segreto* o *Protocollo riservato* del Ministero dei Lavori Pubblici [3] e, sul
10 retro, l'annotazione d'ufficio:

« 24 Agosto 1849.
Agli atti da aversi per norma ».

È quindi databile tra il 1° agosto, giorno di inizio dell'attività della ‹Commissione governativa di Stato›, ed il 24 agosto.

15 Regolamento provvisorio
per le Adunanze della Commissione governativa
di Stato, e per le Udienze de' Ministri.

La Commissione governativa di Stato tratta gli affari in Adunanza generale e particolare.

20 All'Adunanza generale intervengono oltre i tre E.mi Commissarj, i quattro loro Consiglieri, il Segretario della Commissione, e tutti i Ministri: alla particolare i soli E.mi Commissarj, i quattro Consiglieri ed il Segretario.

Nell'Adunanza generale si discutono i progetti di legge, le massime da seguirsi, e gli affari straordinarj e di grave momento, che meritano più accurata
25 disamina e discussione.

A tale effetto ogni Ministro dovrà otto giorni avanti la regolare riunione distribuire un rapporto sulla legge, sulla massima o sull'affare che intende sot-

3. Per chiarimenti sulla *Miscellanea della Commissione governativa di Stato* e l'archivio
30 (‹protocollo›) riservato del Ministero dei Lavori Pubblici vedi C. Lodolini Tupputi *La ‹Commissione governativa di Stato›* cit., Introduzione.

toporre alla discussione rimettendone un esemplare agli E.mi Commissarj, altro da passarsi in giro ai Consiglieri, ed altro da passarsi ugualmente di mano in mano ai proprj colleghi. Nella stessa Adunanza generale si esaminano eziandio i requisiti dei concorrenti agl'impieghi ed avanzamenti, onde averne ragione per la prelazione delle nomine. Perciò il Ministro che presiede agli Officj, cui spettano i concorrenti, passerà di mano in mano a ciascun membro dell'Adunanza i rispettivi requisiti de' medesimi concorrenti con una ragionata relazione. 5

Nell'Adunanza particolare si trattano tutti gli altri affari di minor rilievo.

L'Adunanza generale avrà luogo nel mercoledì di ciascuna settimana alle ore 11 antimeridiane. 10

I Ministri avranno udienza particolare dagli E.mi Commissarj ne' giorni ed ore sotto indicate.

Il Ministro dell'Interno e di Polizia nel mercoldì e sabato alle 8 pomeridiane. 15

Il Ministro delle Finanze, lunedì e venerdì alle ore 8 pomeridiane.

Il Ministro de' lavori pubblici e commercio nel martedì alle ore 8 pomeridiane.

Il Ministro delle Armi nel giovedì alle ore 8 pom.

Il Ministro di grazia e giustizia nella domenica alle ore 8 pom. 20

Avranno udienza straordinaria in qualunque giorno ed in qualunque ora ne fosse bisogno.

Nella udienza particolare i Ministri trattano gli affari ordinarii del loro ministero.

Il Segretario della Commissione redigge il processo verbale delle rispettive adunanze, e dirigge le corrispondenze relative alle medesime. 25

Le discussioni delle Adunanze rimarranno segrete.

I Cardinali Commissarj ammettono alla udienza qualsivoglia persona in tutti i giorni della settimana, eccettuati i festivi, dalle ore 9 alle 11 antimeridiane. 30

17.

[senza data]. Roma.

Tabella con l'orario settimanale delle adunanze e delle udienze della ‹Commissione governativa di Stato›.

ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato ». Il documento è a stampa.

UDIENZE ORDINARIE

che si danno dalla Commissione Governativa di Stato al Quirinale

Dalle 9 fino alle 11 della mattina di tutti i giorni, eccettuati i festivi, vi sarà udienza per qualsivoglia persona.

	ORE ASTRONOMICHE	ORE ITALIANE
	Ore 11 antim.:	Mezz'ora di notte:
Domenica		Ai Sigg. Ministro di Grazia e Giustizia
Lunedì	Adunanza particolare	» Ministro delle Finanze
Martedì		» Ministro del Commercio, Belle Arti e Lavori Pubblici
Mercoledì	Adunanza generale	» Ministro dell'Interno e Polizia
Giovedì		» Ministro delle Armi
Venerdì	Adunanza particolare	» Ministro delle Finanze
Sabato		» Ministro dell'Interno e Polizia

18.

Verbale della prima adunanza generale.

1849, agosto 22. Roma.

Si discutono alcuni quesiti riguardanti gli impiegati, sorti nell'applicazione dell'articolo 4 della Notificazione emanata dalla ‹Commissione governativa di Stato› il 2 agosto 1849 circa trasferimenti, avanzamenti e nomine, pagamenti di soldi, arretrati e gratificazioni.

Si esamina la possibilità di far stampare i rapporti che i Ministri intendessero presentare alla discussione della Commissione riunita in seduta generale.

Un rapporto presentato dal Ministro delle Finanze sulla redazione del preventivo per l'anno 1850, è rimandato ad altra seduta.

Il documento è conservato in ASRoma: *CGS* fascicolo II, f 7: trattasi di una copia, priva di firma. Altre copie in ASRoma: *CGS* fascicolo II, f 8 e ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato ». 5
Sul retro del documento, l'annotazione:
« 27 Agosto 1849.
Si avranno per norma le massime stabilite dalla eccelsa Commissione governativa di Stato. Ed agli atti ».

Deliberazioni prese nella prima Adunanza generale del 22 agosto 1849. 10

Nell'Adunanza generale tenutasi il 22 agosto 1849 presso la Commissione Governativa di Stato composta della Commissione medesima, del suo consiglio, e dei Ministri, furono proposti i seguenti dubbî sull'applicazione della 15 legge del 2 agosto risguardante gl'impiegati [4].

1°. Se un impiegato trasferito dal governo illegittimo da un luogo ad un altro con pari soldo e grado dovrà necessariamente ritornare al luogo nel quale era il 16 novembre decorso [5].

Risp.: La legge del 2 agosto comprende le traslocazioni fatte dall'ille- 20 gittimo governo, onde la regola generale si è, che debba osservarsi la legge. Però gl'impiegati essendo soggetti alle traslocazioni, i Ministri secondo le norme amministrative, o pel potere discrezionale inerente alla di loro carica, o per superiore approvazione potranno fare che l'impiegato provvisoriamente rimanga nel luogo in cui è, dando al medesimo ex integro una provvisoria destinazione 25 per quel luogo; come pure potranno inviare quell'impiegato ad altro ufficio eguale ed in altro luogo diverso da quello che quell'individuo aveva prima del 16 novembre: salvo sempre di usare di questo potere discrezionale, avuto riguardo al pubblico servizio ed all'interesse dell'impiegato. Di questo arbitrio non si usi a carico degl'impiegati, che non diedero l'adesione al governo in- 30 truso. Le disposizioni che prenderà il Ministro in seguito della presente risoluzione non alterano punto le misure da adottarsi dopo il giudizio del Consiglio di Censura.

2°. Se quali avvertenze debbano darsi ai Ministri circa gli avanzamenti o le nuove ammissioni degl'impiegati, onde non pregiudicare gli effetti del 35 Consiglio centrale di Censura.

Risp.: Negli avanzamenti e nuove ammissioni dovendosi dai Ministri fare rapporto alla Commissione governativa di Stato, pei singoli casi si pren-

4. Notificazione della ‹Commissione governativa di Stato› del 2 agosto 1849 (doc. 5); per gli impiegati, vedi l'Articolo 4.

5. Il quesito era stato posto dal Ministro del Commercio, Belle arti, Industria, Agricoltura e Lavori Pubblici, con Dispaccio 20 40 agosto 1849, in ASRoma: *CGS* fascicolo II, f 1.

deranno allora le convenienti misure. Le risoluzioni della Commissione nel caso che si accordi l'aumento s'intendono sempre in via provvisoria, e salve le misure da prendersi dopo il giudizio del Consiglio di Censura, al quale si darà partecipazione di tale provvisorio avanzamento.

3°. Se gl'impiegati che cessarono dal di loro ufficio in seguito della legge del 2 agosto devono avere il soldo del corrente mese.

Risp.: Negativamente. I singoli Ministri possono soltanto dare a titolo di sovvenzione qualche somma a coloro, cui riferisce il quesito; quale somma però non eccederà il terzo dell'assegno per coloro i quali avevano dai scudi 30 ai 20, ed una metà agli altri, purchè la detta metà non superi il minimo del terzo di cui sopra.

4°. Se gl'impiegati che non diedero l'adesione debbano conseguire gli arretrati del tempo nel quale non furono pagati dal governo repubblicano.

Risp.: Fu provveduto pel momento, e per quanto lo comportavano le forze dell'erario pagando le mensualità di luglio ed agosto. Delle mesate antecedenti si farà il pagamento in appresso[6].

5°. Se ed a quali degl'impiegati debbano assegnarsi le gratificazioni, che altra volta costumavasi per il primo di agosto.

Risp.: Rimane sospesa ogni gratificazione. Si osserva, che tutti coloro i quali proseguirono a servire sotto la repubblica, ottennero già questa gratificazione coll'aumento del soldo dato appunto in vista che soppresse furono tutte le gratificazioni e soprasoldi.

Risoluti questi dubbî, nell'occasione di trattare d'impieghi ed impiegati, si vide la necessità di non aumentarne il numero. Quindi quante volte i singoli Ministri vedessero che nell'andamento del di loro officio, o per incarichi straordinarî vi fosse bisogno di nuovi impiegati procurino di prenderli, o secondo le rispettive norme propongano di assumerli anche da quelli che sono dipendenti da altri Ministeri, e che ora si trovino o fra i quiescenti, o appartengano ad officî ora sospesi.

Rapporto poi alle distribuzioni delle materie da trattarsi nelle adunanze generali fu risoluto, che ogni Ministro allorchè creda più opportuno che il rapporto ed allegati siano stampati, dia un cenno dell'affare in una delle riunioni, ed allora si delibererà se piuttostochè seguire il metodo di cui nel regolamento[7], il rapporto ed allegati debbano essere distribuiti per mezzo della stampa da eseguirsi sempre nella stamperia segreta, ed in un numero di esemplari ristretto, ossia corrispondente al numero delle persone che hanno luogo nel consiglio. Quando debba aver luogo la stampa, e quindi la distribuzione

6. Vedi anche il verbale della IX Adunanza generale, del 17 ottobre 1849 (documento 26).

7. ‹Regolamento provvisorio per le Adunanze della Commissione governativa di Stato e per le Udienze de' Ministri› (documento 16).

di un esemplare ad ognuno che ha luogo in consiglio, basta che questa distribuzione sia fatta tre giorni prima della riunione nella quale dovrà trattarsi l'affare.

Lettosi infine dal Pro-Ministro delle Finanze un rapporto[8] concernente il modo di redigere il preventivo del 1850, col quale si proponeva che questi preventivi piuttostochè esibirsi dai singoli Ministri ognuno pel suo Ministero, invece fossero redatti da una Commissione composta di cinque membri presentati ognuno da ciascun Ministro, fu risoluto di differirsi la risoluzione, e si ordinò la distribuzione del progetto.

19.

Verbale della seconda adunanza generale.

1849, 29 agosto. Roma.

Si esamina un rapporto presentato dal Ministro delle Finanze sullo stato delle finanze ed il modo di ovviare al ‹deficit›; la questione è rimandata ad altra seduta.

Si accoglie quanto proposto dallo stesso Ministro, con un rapporto, sui provvedimenti per la compilazione del preventivo del 1850.

Ancora del Ministro delle Finanze il rapporto sulla sostituzione del dazio di consumo a quello del macinato: si decide che siano interpellati i Consigli comunali e i provinciali. Quanto agli impiegati già addetti alle amministrazioni del dazio del macinato, sui quali la ‹Direzione generale delle dogane› aveva presentato un rapporto, le loro istanze vengono respinte.

Si stabilisce che non siano riconosciuti come impiegati in servizio al 16 novembre 1848 i membri dell'‹Alto Consiglio›[9].

ASRoma: *CGS* fascicolo IV, f 7. Il documento è firmato dal Segretario della Commissione, Monsignor Nicola Milella.

Deliberazioni prese nella seconda Adunanza generale del 29 agosto 1849.

Nella generale Adunanza tenutasi il 29 agosto 1849 presso la Commissione Governativa di Stato a termini del Regolamento provvisorio furono discussi i seguenti argomenti, e risoluti nel modo come appresso.

Preso in esame il rapporto del Ministero delle Finanze[10] sullo stato delle Finanze del secondo semestre 1849, con cui si fa conoscere il deficit riflessibile di 1.200.000 scudi, la richiesta del Sig. Pro-Ministro per la sola metà di detta somma, ed il modo di averla, cioè scudi 300.000 ricavandoli da un'anticipo a

8. ‹Rapporto del Ministero delle Finanze sulli provvedimenti per la compilazione del Preventivo del 1850› 22 agosto 1849, in AS Roma: *CGS* fascicolo II, f 5.

9. Questa decisione risulta dal verbale della terza Adunanza generale (doc. 20).

10. Vedi doc. 52 e le osservazioni relative (doc. 53).

carico dei contribuenti della fondiaria, e di altri 300.000, facendoli somministrare dalla Banca Romana, furono proposti i seguenti dubbii:

1°. Se e come potevano ammettersi le proposte fatte dal Sig. Pro-Ministro delle Finanze.

2°. In caso negativo in qual modo appianare la mancanza dei fondi per le spese del secondo semestre 1849.

Circa il primo dubbio molte riflessioni furono fatte in contrario alle proposte del Sig. Pro-Ministro; si convenne poi in genere, ma fu escluso il progetto dell'anticipo della fondiaria. Per l'altra quota dei 300.000 da prendersi dalla Banca Romana fu risoluto di differirsi la discussione alla prossima Adunanza, dandosi comodo ai Sig.ri Ministri, di meglio ponderare la cosa, e proporre un partito più adatto.

Si passò quindi all'esame dell'altro rapporto del Ministero delle Finanze[11] sulli provvedimenti per la compilazione del Preventivo del 1850. Si proponeva che fosse eletta una Commissione incaricata della formazione del Preventivo, premesso l'esame e la discussione di tutte le singole partite che debbono costituirlo, ed a facilitarne la operazione, le tabelle di ogni Ministero fossero redatte uniformemente. Si aggiungeva poi che tale Commissione dovesse formarsi di cinque individui da scegliersi di particolare fiducia, uno per ciascun Ministero.

Fu unanimente accolta la proposta del Sig. Pro-Ministro delle Finanze, ma coll'aggiunta che la Commissione incaricata della formazione del Preventivo fosse presieduta da persona estranea ai diversi Ministeri, e fu risoluto di destinarsi a tale Ufficio il Controlloro delle Finanze.

In terzo luogo fu discusso l'altro rapporto del Sig. Pro-Ministro delle Finanze sulla sostituzione del dazio di Consumo a quello del Macinato[12]. Fu

11. ‹Rapporto del Ministero delle Finanze sulli provvedimenti per la compilazione del Preventivo del 1850› 22 agosto 1849, citato a nota 8. Sull'argomento, vedasi anche ‹Osservazioni sul rapporto relativo alla compilazione del preventivo 1850› [sd], in AS Roma: *CGS* fascicolo II, f 6, ove si sottolinea tra l'altro che i Ministeri, come parti proponenti le tabelle preventive, non devono avere influenza sui membri della Commissione incaricata di giudicarle, perciò questi ultimi devono essere scelti tra persone « estranee » ai Ministeri, direttamente dalla ‹Commissione governativa di Stato›.

12. Il dazio sul macinato era regolato, nel secolo XIX, da due Editti emanati dal Camerlengo il 21 agosto 1828, uno per le Delegazioni di Urbino e Pesaro, di Ancona, di Macerata e Camerino e di Fermo ed Ascoli, l'altro per la Comarca e le Delegazioni di Perugia, di Spoleto e di Rieti, di Viterbo e Civitavecchia e di Frosinone. Con Decreto del 24 agosto 1848 del Consiglio dei Deputati era stata stabilita l'abolizione del dazio a datare dalla fine del 1849; essa era già stata proposta, nel 1847, dal Tesoriere generale Monsignor Morichini (il Rapporto del Morichini è stato pubblicato da L. C. Farini *Lo Stato Romano dall'anno 1815 al 1850* I, Firenze 1853², 285-309). Il governo provvisorio ritenne necessario anticiparne l'esecuzione ed il 9 gennaio, con Decreto della ‹Commissione provvisoria di governo›, lo aveva abolito in tutte le provincie ove vigeva (erano escluse le quattro Legazioni), ma lo aveva conservato nella città di Roma e suo territorio, sia pure « prov-

molto ragionato se conveniva o nò riattivare il soppresso dazio del macinato, ed in caso affermativo come supplirvi, perchè al Governo non mancassero i fondi necessari pei molti pesi di cui è gravato. Non sfuggì poi all'Adunanza di cercare il modo, che ciò fosse fatto colla maggiore delicatezza, ed evitare quella parte odiosa, ch'è inevitabile nell'imposizione di un dazio. Furono quindi proposti i seguenti dubbii.

1°. Se conveniva abbolire il dazio del Macinato.

2°. In caso affermativo se poteva ammettersi la sostituzione proposta dal Sig. Pro-Ministro delle Finanze.

3°. Se e come poteva adottarsi il progetto di legge dal medesimo presentato.

In globo fu risposto a questi dubbii, che posto per base che il Governo non può perdere quella rendita che ricavava dal Dazio del Macinato, siano interpellati i Consigli Comunali, e quindi i Provinciali, se credono ripristinare il dazio del Macinato o di sostituirvi quello di Consumo[13], o qualunque altro dazio, che si credesse più adatto e meno gravoso. Fu poi ordinato che il Sig. Ministro dell'Interno dietro i concerti che prenderà con quello delle Finanze si occupi della sollecita esecuzione di quanto è stato risoluto.

In ultimo fu preso in esame il rapporto della Direzione Generale delle Dogane sul trattamento degli Impiegati già addetti alle Amministrazioni del soppresso dazio del macinato. Riconosciuto non essere questi Impiegati di Governo, ma dei particolari appaltatori, avuto riguardo all'attuale stato di Finanze, e preso a calcolo che per più mesi hanno percepito il soldo senza prestare alcun servizio fu risoluto unanimemente di non potersi accogliere le loro istanze.

Milella Segretario

visoriamente» (in *Raccolta delle leggi e disposizioni del governo provvisorio pontificio*, 148-150. Sul dazio macinato, vedi D. DEMARCO *Una rivoluzione sociale. La Repubblica Romana del 1849*, Napoli 1944, 35-36).

Con il dazio sul macinato mentre il governo ritraeva un introito di scudi 635.000, per l'imposta di scudi 2,20 in Roma e di baj. 76 al rubbio nel rimanente dello Stato, le popolazioni erano gravate per un totale di scudi 800.000, a causa delle grandi spese sostenute dagli appaltatori e dei loro lauti guadagni; inoltre la sua difformità, in quanto vigente non in tutte le provincie dello Stato, creava gravi malcontenti.

Per la decisione adottata dalla Commissione governativa, vedansi i verbali delle Adunanze generali del 14 e del 21 novembre 1849 (docc. 30 e 31), ed inoltre: ‹Rapporto sulla sostituzione del dazio di consumo a quello del macinato› con un progetto di legge [sd]; ‹Prospetto degli Appalti del dazio di consumo e del macinato› [sd]; ‹Sulla sostituzione del dazio consumo al macinato› [sd], tutti in ASRoma: *CGS* fascicolo IV, ff 2, 3, 4; Osservazioni sul dazio macinato [sd], in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 120 (1850) fascicolo 2, f 73.

13. Il dazio consumo sulle farine veniva percepito nelle quattro Legazioni, e si distingueva in ‹murato› (o ‹alle porte›) ovvero percepito alle porte della città per la introduzione dei generi nella città stessa, e ‹forense›, percepito nelle campagne, tassando le botteghe.

20.

Verbale della terza adunanza generale.

1849, settembre 5. Roma.

Si riprende la discussione su come provvedere al ‹deficit› finanziario.

Si esamina un rapporto circa l'ammortizzazione dei buoni ridotti.

Una istanza di alcuni Consiglieri di Stato, tendenti a essere riconosciuti come impiegati in servizio al 16 novembre 1848, è respinta.

A seguito di un dubbio presentato dal Ministro delle Armi, si decide che il servizio dell'artiglieria smontata, lungo le spiagge, continui.

ASRoma: *CGS* fascicolo V, f 1. Il documento è firmato dal Segretario, Monsignor Milella. Minuta dello stesso, ugualmente firmata dal Milella, in ASRoma: *CGS* fascicolo V, f 2. Copie del verbale in ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato » e ASRoma: *Ministero dell'interno* busta 19, fascicolo 3.

Deliberazioni prese nella terza Adunanza generale del 5 settembre 1849.

Nella generale Adunanza tenuta il 5 settembre 1849 presso la Commissione Governativa di Stato a termini del Regolamento provvisorio, furono discussi i seguenti argomenti, e risoluti nel modo come appresso.

Prima di ogni cosa fu ripresa la discussione rapporto al modo di provvedere al deficit del corrente semestre nella somma di scudi 600.000, che in via di urgenza il Sig. Pro-Ministro delle Finanze si faceva a richiedere per soddisfare i molti impegni del Governo. Per quanto si fosse cercato di declinare dal proposto partito, nel dubbio che potesse essere di qualche imbarazzo per il Governo nel tempo avvenire, e non essendosi trovato adatto ogni altro temperamento, che fu preso in esame, fu unanimemente risoluto che attesa l'urgenza presentata dal Sig. Pro-Ministro delle Finanze si conveniva di accordargli la facoltà di combinare un prestito colla Banca Romana nella somma di scudi 300.000 col frutto del 3 e 60 per cento a conto corrente[14]. Si aggiungeva poi che il Sig. Pro-Ministro si occupasse di un progetto di prestito per gli altri scudi 300.000 a compimento della somma richiesta.

Si passò quindi all'esame del progetto presentato alla Commissione Governativa circa l'ammortizzazione dei Boni ridotti[15]. Si proponeva che il Clero Regolare, e Secolare ed i Luoghi pii offrissero 1.200.000 scudi in beni, e principalmente in piccoli fondi urbani, e rustici, da mettersi in vendita, e che la

14. Come proposto dal Pro Ministro delle Finanze con il ‹Rapporto sullo stato delle finanze nel 2° semestre 1849› (doc. 52).

15. ‹Sull'ammortizzazione dei boni ridotti› [sd], e ‹Osservazioni sul progetto relativo all'ammortizzazione de' Boni ridotti› [sd], ambedue in ASRoma: *CGS* fascicolo III, ff 2 e 3.

carta monetata frutto della vendita fosse passata al Tesoro, che in compenso avrebbe dato tanto Consolidato al 3 per cento, eguale pel valore nominale alla metà del valore ridotto dei Boni. Il secondo mezzo che si proponeva si era una proporzionata ritenzione sul soldo degl'Impiegati Governativi Provinciali, e Comunali anche giubilati. In ultimo si presentava il progetto di legge per l'esecuzione di tutto.

Ciò premesso fu presentato all'Adunanza il dubbio seguente.

Se e come poteva ammettersi il proposto progetto.

Molte osservazioni furono fatte sull'argomento. Fu da tutti riconosciuto il bisogno di un radicale provvedimento onde procurare ai sudditi dello Stato una vita più facile, ed agevolare il Commercio; ma per principio di giustizia, e di convenienza per la condizione dello Stato della Chiesa, fu osservato di non potersi colpire direttamente il Clero, e Luoghi pii, e gl'Impiegati soltanto. Ragionevolmente fu osservato che siccome comune ne sarebbe stato il vantaggio, così comune doveva essere il peso. A renderlo però meno gravoso fu proposto di avvalersi dei due milioni offerti dal Clero fin dall'anno decorso per i bisogni dello Stato. Quindi unanimemente fu risoluto al dubbio di ammettersi in genere il progetto, avendo però in mira principii di giustizia fu risoluto potersi ottenere l'ammortizzazione dei Boni ridotti coll'imposizione di una tassa generale e proporzionata, calcolandosi ancora i due milioni offerti dal Clero. Quindi si raccomandava al Sig. Pro-Ministro delle Finanze perchè si occupasse a formarne uno Stato per la esecuzione[16].

In terzo luogo fu messa a discussione l'istanza dei Componenti il Consiglio di Stato con la quale si facevano ad implorare, che a norma della superiore notificazione del 2 dello scorso agosto fossero riposti nel ruolo degli altri Impiegati dello Stato, i quali si trovavano in attività, e ricevevano soldo dal pubblico Erario il 16 novembre 1848[17]. E proposto il dubbio se doveva accogliersi la predetta Istanza, fu risoluto, che essendo cessate le funzioni del Consiglio di Stato non poteva accogliersi l'istanza, riservandosi il Governo di averli in considerazione all'opportunità. Rapporto poi a quei Consiglieri che avevano altro impiego, che lasciarono per appartenere al Consiglio, dovranno esser provveduti almeno come lo erano per lo innanzi.

Simile risoluzione fu presa nella passata Adunanza per tutti gl'Impiegati dell'alto Consiglio, che fu omesso nel suo relativo verbale.

16. Un primo progetto di Notificazione, redatto dal Pro Ministro delle Finanze, nello ASRoma: *CGS* fascicolo XIV, f 10; sarà discusso nell'Adunanza generale del 26 settembre (doc. 23).

17. ‹Informazione› firmata dagli ex Consiglieri di Stato Carlo Luigi Morichini, Vice Presidente, marchese Ludovico Potenziani, cav. Salvatore Betti, prof. Pietro Carpi, prof. Francesco Orioli, avv. Luigi Santucci, e, per l'avv. Luigi Ciofi, Francesco Orioli ‹di commissione›, [sd]; con due allegati (in ASRoma: *CGS* fascicolo VIII, ff 1, 2, 3); ‹Sul Consiglio di Stato, osservazioni in merito alla Informazione suddetta› (ASRoma: *CGS* fascicolo VIII, f 7).

In ultimo, proposto il dubbio presentato dal Ministero delle Armi se doveva o nò continuare il servizio dell'artiglieria smontata per le torri e Porti lungo la spiaggia del Mediterraneo[18], presi a calcolo i reali vantaggi che da tale servigio possono venire sotto il rapporto Sanitario, fu risposto affermativamente.

Milella Segretario

21.

Verbale della quarta adunanza generale.

1849, settembre 12. Roma.

Si discute una istanza presentata dal duca Braschi Onesti, e Compagni, concessionari per la costruzione di quattro ponti di ferro sul Tevere.

Si rinvia ad altra seduta la discussione di un progetto di Notificazione sui giudizi criminali, presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia.

Si decide l'applicazione, anche nel territorio di Benevento e Pontecorvo, della sospensione delle iscrizioni ipotecarie decretata, per tutto lo Stato, dall'Articolo 2 della Notificazione del 2 agosto.

Si esamina lo stato del credito del governo sui beni dell'Appannaggio.

Si conferma la massima emessa dal Tribunale dell'‹Auditor Camerae›, secondo la quale non si può esigere il dazio consumo dall'appaltatore delle carni per le truppe francesi stanziate in Tivoli.

Si discutono i reclami avanzati dalla Commissione municipale di Roma sulle rendite dovute all'amministrazione comunale.

ASRoma: *CGS* fascicolo X, f 2. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Altre copie in ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato » e ASRoma: *Ministero dell'interno* busta 19, fascicolo 3.

Deliberazioni prese nella quarta Adunanza generale del 12 settembre 1849

Nella generale adunanza del 12 settembre 1849 presso la Commissione Governativa di Stato furono discussi e risoluti i seguenti argomenti.

La prima discussione si aggirò sulla dimanda presentata al Sig. Ministro dei lavori pubblici dal Sr. Duca Braschi Onesti, e Compagni Concessionarii dei Ponti sospesi sul Tevere, come rilevasi dall'Istromento stipolato li 30 novembre 1847, presso la Prefettura generale dell'Acque e Strade. Fra gli altri

18. Vedi il Dispaccio del ‹Consiglio speciale provvisorio delle Armi› alla ‹Commissione governativa di Stato›, 30 agosto 1849, in ASRoma: *Ministero delle Armi* busta 1949, n 47; anche in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 190 (1850) fascicolo 4, f 14. La decisione presa in questa seduta fu comunicata dalla Commissione governativa al Ministro delle armi il 6 settembre 1849 (AV: *Segreteria di Stato* rubrica 190 (1850) fascicolo 4, f 16).

patti che si leggono nel detto Istromento, eravi quello che gl'Intraprendenti avessero dovuto costruire i quattro Ponti nel termine di due anni decorrendi dal giorno in cui la Prefettura generale li avesse messi in posizione di gettare le fondamenta del primo Ponte. Più erasi convenuto che i medesimi dovessero depositare a cautela degli assunti patti la somma di sc. 5.000 nel termine di un mese decorrendo dalla data della concessione, ed altri sc. 5.000 nel termine di due mesi a libera disposizione della Prefettura generale e senza la decorrenza di alcun frutto. La crisi commerciale sopravvenuta in quell'epoca ed i politici sconvolgimenti fecero sì che la intrapresa rimanesse tuttora sospesa. Ripristinato il Governo Pontificio i Concessionarii presentarono istanza al S^{r}. Ministro dei lavori pubblici, colla quale dichiarando di persistere nella intenzione di mandare ad effetto questa intrapresa, quantevolte fosse loro mantenuta la concessione malgrado i termini non osservati si facevano ad implorare primieramente che i due anni di cui parla l'Art. 1 del citato Istromento non decorrano, che dall'approvazione dei piani, dalla immissione in possesso dei terreni, ed infine dalla possibilità d'incominciare i lavori: in secondo luogo che attese le difficoltà del tempo che corre fossero dispensati dalla cauzione in danaro come all'art. 15 del d. Istromento, ed a cautela degli obblighi assunti sia in vece di cauzione degli scudi 10.000 ricevuta la garanzia di altrettanti materiali in ferro di quelli che dovranno servire alla costruzione dei Ponti in discorso. Il detto S. Ministro nel farne rapporto alla Commissione Governativa ha esternato il suo parere favorevole alla richiesta proponendo di potersi ammettere le due dimande ma colle seguenti condizioni.

1°. Che il termine di due anni contemplati nell'Art. 1 dell'Istromento non decorra dal momento in cui saranno dal Ministero dei lavori pubblici approvati i piani da esibirsi non più tardi del prossimo gennaro 1850, senza che si abbia inoltre ad aver riguardo all'epoca della immissione in possesso dei terreni da espropriarsi, e della possibilità per parte dei Concessionarii di metter mano al lavoro.

2°. Che nei casi di atterramenti di fabbriche e di cessioni di aree, che non restassero efficacemente garantiti dalla mancanza di un deposito pecuniario non si possa provvedere ne all'una ne all'altra se prima i rispettivi proprietarii non siano rimborsati del prezzo dalla Società Intraprenditrice.

Premesso tutto questo fu promosso il dubbio se doveva o no convenirsi nell'esposto parere del S. Ministro dei lavori pubblici.

Rapporto alla prima delle due dimande ne fu riconosciuta tutta la ragionevolezza essendo a tutti noto come le passate vicende arrestarono tutte le operazioni commerciali ad intrapresa per cui fu unanimemente ammessa senz'alcuna osservazione in contrario.

Non così per la seconda che fu oggetto di lunga discussione per la divergenza dei pareri. Si voleva del tutto escludere riflettendosi che accettandola

veniva ad alterarsi un articolo essenziale del contratto, il che non si sarebbe potuto mai permettere, e perchè veniva a mancare quella cautela e sicurezza contemplata nell'Art. 15 dell'Istromento. Dall'altro canto si osservava che avuto riguardo alle difficoltà dei tempi attuali e per procurare dei lavori al pubblico, e perchè niun danno ne sarebbe avvenuto al Governo, ammesso che i lavori rimanessero incompleti, potevasi ammettere la proposta del S. Ministro dei lavori pubblici.

Quei che si tenevano fermi a sostenere l'adempimento del contratto, erano pur mossi dal giusto principio del danno che si sarebbe arrecato ai terzi, che colla modificazione del citato Art. 15 avrebbero potuto concorrere all'impresa: ma verificatosi dagli atti di non esservi stata alcuna gara, perchè esclusi gli atti di asta e che riducevasi a sola concessione, che il Governo aveva fatto ai Postulanti, si conveniva di usare qualche condiscendenza. Fu veduta poi la necessità di prefiggere un termine pel cominciamento dei lavori, quale decorso inutilmente si dovesse tenere per nulla ogni concessione. Quindi al dubbio fu risposto nel modo seguente: In quanto alla propagazione dei termini non osservati, attese le circostanze dei tempi fu risoluto annuirsi alla richiesta. Rapporto poi alla seconda parte fu disposto che gl'Intraprendenti dovranno depositare a norma del contratto la prima rata della cauzione nella somma di sc. 5.000 e che pel deposito della 2ª rata, il termine di due mesi sia portato a sei. Che sia poi prefisso un mese di tempo per dar principio ai lavori da calcolarsi dal giorno della partecipazione del presente decreto; qual termine decorso inutilmente dovrebbe cessare la concessione[19].

Proposto in secondo luogo per la discussione il progetto di notificazione presentato dal S. Ministro di grazia e giustizia, contenente varii articoli di procedura criminale[20], ed osservato il bisogno di ben ponderare una faccenda di tanto rilievo fu risoluto di rimetterla ad altra adunanza.

Si passò in terzo luogo all'esame del dubbio proposto dal Conservatore delle ipoteche di Benevento circa la sospensione delle iscrizioni ipotecarie. Fu tale sospensione ordinata con notificazione della Commissione governativa del 2 agosto decorso finchè si fosse provveduto al tempo e modo di eseguirla. Di-

19. Vedi la copia parziale della concessione al duca Braschi Onesti e Compagni, per la costruzione di quattro ponti di ferro sul Tevere, istrumento del 3 aprile 1849, in AS Roma: *CGS* fascicolo X, f 1.

20. Il 13 agosto 1849 il Ministro di Grazia e Giustizia aveva pubblicato una Notificazione con le disposizioni transitorie per i giudizi civili (in *Raccolta delle leggi*: III, 1849). A richiesta di alcuni Tribunali e Commissari delle provincie, presentò alla Commissione governativa un progetto di legge sui giudizi criminali: è in ASRoma: *CGS* fascicolo VI, f 21.

Vedi anche ‹Brevi osservazioni sul progetto di legge sulla procedura criminale›, in ASRoma: *Miscellanea di carte politiche e riservate* busta 119, fascicolo 4046; e ‹Parere su ciò che convenga fare per la ultimazione delle cause cominciate sotto il cessato governo repubblicano› (3 documenti, uno dei quali datato 18 settembre 1849), in ASRoma: *Miscellanea di carte politiche e riservate* busta 115, fascicolo 3669.

ramata la detta Notificazione fu affissa in tutti i luoghi non escluse la Provincia di Benevento, ed il distretto di Pontecorvo, che nelle passate vicende politiche non soffrirono alcuna alterazione nei regolamenti giudiziarii ed amministrativi, come lo fu per tutte le altre Provincie. Fu sollecito quel Conservatore delle ipoteche rivolgersi alla Direzione generale chiedendo se quella disposizione fosse applicabile ancora alla Provincia di Benevento. Il S.r Direttore generale si diede carico di tenerne proposito nel Congresso amministrativo dei 24 dello scorso mese, e considerando a Pontecorvo non ebbero mai forza le leggi del Governo illegittimo, che la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie ebbe ivi sempre il suo corso regolare, e che la disposizione adottatasi saviamente dalla Commissione Governativa aveva per oggetto di riportare con regolarità al primiero ordine anche le cose relative al sistema ipotecario nei luoghi ove furono turbate, ritenne che la disposizione della sopraccennata notificazione non dovesse estendersi alla Provincia di Benevento e distretto di Pontecorvo, dove la rinnovazione non venne mai sospesa. Siccome però si trattava di cosa che poteva compromettere l'interesse dei Privati credette il S. Direttore generale di rispondere al Conservatore delle ipoteche di Benevento nei termini enunciati, e di farne rapporto alla superiorità per quelle dichiarazioni che poteva credere di emettere e pubblicare a norma anche dei particolari.

Sottoposto il tutto al S.r Pro-Ministro delle finanze, e richiesto il parere di Mons. fiscale generale questi si espresse di doversi proporre il dubbio alla Commissione Governativa di Stato autrice della legge. Quindi portato a discussione dell'adunanza l'accennato dubbio si esprimeva dai più parere non dissimile da quello esternato nel Congresso amministrativo del bollo, registro, ed ipoteche. Ma conosciutosi dai SS. Cardinali componenti la Commissione governativa autori dell'accennata disposizione, che non per gli enunciati motivi fu quella emanata, sibbene per migliorare il generale sistema si venne unanimemente nella seguente deliberazione. Che essendo stato lo spirito dell'Articolo 2 della Notificazione del 2 agosto di migliorare il sistema delle trascrizioni ipotecarie, ed essendo questa una legge generale dovrà la sua applicazione estendersi ancora alla Provincia di Benevento, e Distretto di Pontecorvo: diversamente questi luoghi sarebbero esposti a non godere di un vantaggio per essere stati attaccati all'ordine, ed al legittimo Governo. Quindi si metteva a cura del S.r Pro-Ministro delle Finanze l'esecuzione di tale deliberazione.

Dopo ciò il S.r Pro-Ministro delle Finanze corrispondendo all'invito ricevuto dalla Commissione Gov.a ha presentato uno stato esatto del preciso credito del Governo sui beni dell'appannaggio accompagnato da un suo rapporto, di cui fu data lettura. Si raccoglie dal detto stato che dell'originario credito in 3.800.000 scudi si era compito il versamento in contanti a termini della convenzione a tutto marzo decorso nella somma di 1.200.000 scudi che pel residuale prezzo dei suddetti beni sono stati assegnati in consolidato scudi 886.400, e che perciò il credito attuale riducesi ad 1.813.600 scudi.

Furono fatte delle osservazioni sul pagamento dell'ultima rata in scudi 300.000 perchè eseguita in tempo del Governo illegittimo, e contro le Superiori proteste del Sovrano che non avrebbe riconosciuto alcun atto del detto Governo. A maggior sicurezza dell'adunanza medesima fu risoluto d'interessare il Consiglio fiscale della finanza perchè esamini se il detto versamento in scudi 300.000 sia stato fatto regolarmente, avuto riguardo anche al tempo in cui fu eseguito, ed emetta in proposito un suo voto, guardando la cosa dalla parte di diritto.

Di poi fattasi relazione dal S.r Ministro di grazia e giustizia della questione avvenuta a Tivoli e risoluta presso questo Tribunale dell'A.C., cioè se l'appaltatore delle carni per la Truppa Francese ivi stanziata possa essere obbligato al pagamento del dazio di consumo, mentre furono date istruzioni al S.r Ministro pel caso speciale, fu confermata la massima di non potersi esigere il dazio accennato essendo tutto estraneo agl'interessi ordinari comunali.

Infine si presero in considerazione i reiterati reclami che la Commissione Provinciale municipale di Roma diresse alla Commissione Governativa di Stato onde ottenere la totale consegna dei cespiti delle rendite, che dovrebbero essere cedute all'Amministrazione comunale, in virtù di quanto venne prescritto nel Motu proprio del 1 ottobre 1847[21]. In vista di siffatte istanze si vidde la convenienza di disporre, che si riassumano le trattative già inoltrate nel prossimo passato anno pel suddetto oggetto autorizzando il S. Pro-Ministro delle finanze a mettersi di concerto colla stessa Commissione per effettuare lo stralcio dei suindicati redditi nel modo che crederà più regolare e meno gravoso al pubblico erario. Intanto finchè non sarà portata a termine una tale operazione necessariamente longa e difficile si dovranno passare esattamente dal detto S. Pro-Ministro all'Amministrazione comunale le rate mensili corrispondenti al[la] quota annuale assegnata provvisoriamente all'amministrazione medesima.

Milella Segretario

22.

Verbale della quinta adunanza generale.

1849, settembre 19. Roma.

Si discute la privativa della famiglia Ajani sul « *Giornale di Roma* ».

Si riprende in esame la richiesta dei Consiglieri di Stato, già respinta nella seduta del 5 settembre.

Si sospende definitivamente il progetto di Notificazione sui giudizi criminali, presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia.

Si richiedono gli elenchi dei detenuti graziati o arbitrariamente scarcerati dai governi ‹illegittimi›.

21. ‹Motu proprio› di Pio IX del 1° ottobre 1847 sull'organizzazione del Consiglio e Senato di Roma, in *Raccolta delle leggi*: I (1846-1847) 282-307.

ASRoma: *CGS* fascicolo XII, f 4. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Altre copie in ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato » e ASRoma: *Ministero dell'interno* busta 19, fascicolo 3.

Deliberazioni prese nella quinta Adunanza generale del 19 settembre 1849.

Nella generale adunanza del 19 settembre 1849 presso la Commissione Governativa di Stato, furono discussi e risoluti i seguenti argomenti.

Fu proposta pria di tutto la questione della famiglia Ajani sulla pretesa privativa del giornale di Roma, che agitata da più tempo rimaneva tuttora indefinita[22]. Aveva questa famiglia ottenuto dopo la ripristinazione del Governo Pontificio la Concessione di privativa di stampare o far stampare l'Effemeridi, le notizie del mondo ed altri fogli di simil genere, come rilevasi dal rescritto SS.mo 10 febbrajo 1816 e successivo Breve del 16 novembre 1818. E questo giornale che nei primi anni fruttava appena scudi 120 annui, posteriormente, attesa l'inserzione degli avvisi giudiziarî rendeva fino a scudi 2.800. Fin dal principio del 1848 interessando al Governo di pubblicare un giornale Ministeriale sotto il nome di Gazzetta di Roma, sopprimendo il Diario e notizie del giorno, fu incaricato il Sig. Ministro dell'Interno Mons. Amici di combinare gl'interessi cogli Ajani, avuto riguardo alla loro privativa e fu stipolato contratto di società, nel quale furono espresse tutte le condizioni.

Venuto al Ministero il Conte Mamiani non credette proseguire in detta società e con foglio dei 30 maggio 1848 lo rescisse facendo delle concessioni agli Ajani pel loro diritto di privativa. Questi si gravarono di tale deliberazione e portando i loro reclami al Trono Sovrano fu ordinato di accordarsi loro per tre mesi scudi 60 mensili, nel qual tempo avrebbero dovuto far giudicare il merito da chi di ragione. Furono dedotte le loro ragioni al Consiglio de' Ministri, e richiesto il parere del Consiglio di Stato questo opinò che si dovesse ai soli maschi un complessivo assegno di scudi 60 mensili. Le sopravvenute vicende politiche impedirono la totale definizione di questa pendenza. Ripristinato il Governo Pontificio gli Ajani hanno riprodotto le loro istanze alla Commissione Governativa di Stato, implorando che si fosse sollecitamente venuto ad una deliberazione attese le triste circostanze della loro numerosissima famiglia.

22. ‹Rapporto sui Diari di Roma›, 9 settembre 1849 e ‹Sulle pretese degli Eredi Ajani per la privativa del giornale officiale di Roma› [sd], ambedue in ASRoma: *CGS* fascicolo XI, ff 1-2. L'argomento fu discusso anche nella seduta del 30 gennaio 1850 (doc. 39). Sul « *Giornale di Roma* » vedi anche la seduta del 3 ottobre 1849 (doc. 24).

Quindi furono proposti i seguenti dubbj.

1°. Se doveva ripristinarsi la privativa implorata dagli Ajani.

2°. In caso negativo se avevano gli Ajani diritto ad un compenso, ed in quale somma fissarlo.

Fu avvertita l'Adunanza dal Segretario che essendosi riassunto nella Segretaria de' Brevi l'originale del Rescritto SS.mo del 10 febbrajo 1816 si era rilevato che la concessione di privativa fu data soltanto a Michele Ajani, e di lui figli maschi, e non già ai suoi discendenti maschi, come si volle esprimere nel Breve.

Dopo lunga e ben ponderata discussione si voleva definitivamente risolvere una pendenza che tiene in qualche modo inceppato il Governo, per la migliore sistemazione del giornale officiale, ma fatta considerazione che il Governo era parte interessata e perciò in cosa sua non poteva fare da giudice senza dar motivo a nuovi reclami all'altra parte, fu veduto il bisogno di sospendere qualunque deliberazione, e di tentare piuttosto una definitiva e regolare conciliazione. Quindi unanimemente fu adottata la seguente risoluzione: Di procurarsi una trattativa di conciliazione cogli Ajani affidandone l'incarico a Mons. Avvocato Generale del Fisco, presi i dovuti concerti con Mons. Ministro dell'Interno. Quale conciliazione dovrà poggiare sulla base di una equitativa concessione che non superi la somma di scudi cinquanta mensili previa rinunzia a qualunque preteso diritto. Qual concessione dovrà finire con la morte dei figli di Michele Ajani a termini del Rescritto SS.mo del 10 febbrajo 1816. E quante volte non si convenisse potranno sperimentare le loro ragioni presso il Tribunale competente, sospesa qualunque concessione.

In secondo luogo fu preso in esame la nuova dimanda del Consiglio di Stato colla quale si fece per la seconda volta ad implorare che almeno fossero riconosciuti come impiegati in d i s p o n i b i l i t à col corrispondente onorario [23]. Quindi fu proposto alla discussione il dubbio: Se e come doveva accogliersi la predetta istanza del Consiglio di Stato. Dopo una breve discusssione, osservato, che non si erano prodotte nuove ragioni oltre quelle esposte altra volta, e considerato che queste avrebbero potuto avere qualche valore se si fosse istituito altro simile corpo, escludendo i reclamanti che lo componevano, fu unanimemente risoluto di riportarsi pienamente alle deliberazioni prese nell'altra Adunanza.

Infine si passò all'esame della Notificazione presentata dal Sig. Ministro di Grazia e Giustizia contenente degli articoli di procedura Criminale [24]. Aveva il Sig.r Ministro emanato alcune disposizioni transitorie sul modo di prose-

23. ‹Ulteriori osservazioni› firmate dagli ex Consiglieri di Stato citati alla nota 17 [sd], in ASRoma: *CGS* fascicolo VIII, f 8.

24. Vedi il verbale della precedente seduta.

guire i giudizî civili, che si leggono nella sua Notificazione del 13 agosto decorso; vidde poi il bisogno di fare altrettanto per la parte Criminale per corrispondere ancora alle espresse richieste di alcuni Tribunali, e Commissarî delle Provincie. Perciò si fece sollecito presentare un progetto di Notificazione, che fin dalla passata adunanza fu messa a discussione, e differita l'approvazione perchè si fosse da ciascuno ben ponderata in tutte le sue parti. Quindi fu proposto il dubbio: Se e come dovevano approvarsi gli articoli della citata Notificazione. Dopo avere discussi varî dei detti articoli, ed osservato, che nella loro applicazione avrebbero presentata qualche difficoltà, fu veduto il bisogno di sospendersi ogni ulteriore esame, e vedere in genere se conveniva o no la pubblicazione dei detti articoli. Calcolato quanto era stato rappresentato dal Fiscale G.le al Sig.r Ministro di Grazia e Giustizia sotto questo rapporto e che si sarebbe portata una forte alterazione nei varii Tribunali dello Stato, che da circa quattro mesi sono nell'ordinario loro esercizio: considerato, che piuttosto sarebbe stata più regolare ed opportuna la loro promulgazione quando furono emesse le disposizioni sul modo di proseguire i giudizî Civili, fu da tutti accettato il partito proposto dallo stesso Sig.r Ministro di sospenderla definitivamente, accordandosi al medesimo le facoltà di dare le necessarie istruzioni a seconda delle richieste.

Fu tenuto proposito ancora delle grazie fatte in tempo dell'illegittimo governo [25], e di coloro che arbitrariamente senza neppure conoscenza del detto governo furono messi fuori di carcere, e dopo savie osservazioni fatte fu pure riconosciuta la convenienza di non pubblicare alcuna disposizione. Al tempo stesso fu conosciuto l'assoluto bisogno a bene della società di prendere un provvedimento a carico di quelli, che per gravi delitti erano ristretti nelle prigioni, e per tutti i condannati a titolo di furto, che con grave scandalo si veggono impunemente aggirarsi per la Città. Quindi fu presa la seguente deliberazione: Calcolate tutte le conseguenze che verrebbero dalla pubblicazione della Notificazione suddetta, e che sarebbe piuttosto di danno, fu risoluto, dietro proposta dello stesso Sig. Ministro di Grazia e Giustizia di sospenderla definitivamente, riservandosi al medesimo la facoltà di dare le opportune istruzioni a seconda delle richieste. Rapporto poi all'articolo delle grazie fatte al tempo dell'illegittimo governo fu risoluto, che i due Ministri dell'Interno e Polizia, e di Grazia e Giustizia presentino alla Commissione Governativa due elenchi dei detenuti graziati, e messi fuori di carcere con arbitrio, dietro cui si daranno le disposizioni per quelli, che dovranno rimettersi nelle prigioni.

Milella Segretario

25. Con il Decreto della ‹Commissione provvisoria di governo› del 19 gennaio 1849, erano stati condonati due anni di pena a tutti i condannati, tranne alcune eccezioni (in *Raccolta delle leggi e disposizioni del governo provvisorio pontificio*: 198-199).

23.

Verbale della sesta adunanza generale.

1849, settembre 26. Roma.

Sulla concessione della linea ferrata Roma-Ceprano; si ritiene come non avvenuta la concessione fatta alla Società Pia Latina.

Si respinge la proposta del Ministro delle Finanze sulla riunione al suo Ministero del ‹Controllo generale›.

Si discutono e rimandano ad altra seduta i progetti di Notificazione sul concambio dei buoni ridotti, il ritiro e l'ammortizzazione, e sulla moneta erosa.

ASRoma: *CGS* fascicolo XIV, f 15. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Copie in AS Roma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo «Commissione governativa di Stato» e ASRoma: *Ministero dell'interno* busta 19, fascicolo 3.

Deliberazioni prese nella sesta Adunanza generale del 26 settembre 1849.

Nella generale adunanza del 26 settembre 1849 presso la Commissione Governativa di Stato furono discussi e risoluti i seguenti argomenti.

1°. Pria di tutto fu presa in esame la questione sulla Via Ferrata, che da Roma mena al confine di Napoli verso Ceprano.

In seguito del disposto della Notificazione della Segretaria di Stato del 7 novembre 1846, relativamente alla concessione di alcune linee di Strade Ferrate nello Stato Pontificio, essendosi presi in esame i diversi progetti, e fattasene relazione alla Santità di N.S., con suo Venerato Rescritto del 28 agosto 1847 fu concessa la linea da Roma a Ceprano alla società Altieri De Rossetti [26]. Mentre questa occupavasi, sul finire dell'anno decorso, ne' suoi studii e lavori preparatorii, il Ministero dei lavori pubblici pressato dall'altra società industriale diffidò legalmente il giorno 8 novembre 1848 la società Altieri de Rossetti, intimando che se dentro il termine di giorni cinque non avessero accettato liberamente e solidalmente le condizioni proposte per la concessione della suddetta Via Ferrata, e non avessero indicati e proposti i mezzi di garanzia prescritti dall'Articolo 2° della citata Notificazione, eguali o migliori a quei proposti dall'altra società, si riservava prendere sull'esibita offerta le determina-

26. Cfr. D. Demarco *Una rivoluzione sociale* cit., 27. Sulle ferrovie, è in corso di stampa, nello «*Archivio economico dell'Unificazione italiana*» Serie I: XVI 2, la monografia di P. Negri *Le ferrovie nello Stato Pontificio (1844-1870)*.

Con l'Ordinanza 11 giugno 1850 del Ministero dei lavori pubblici, a seguito di rinunzia da parte della società Altieri-de Rossetti, fu accordata alla società Pia Latina, già concessionaria della linea ferrata Roma-Frascati, la facoltà di continuarla sino al confine napoletano, presso Ceprano (in *Raccolta delle leggi*: IV 1, 1850, 429-430).

zioni che avrebbe creduto convenienti, per quindi anche qualora lo avesse creduto espediente, ed opportuno, procedere alla definitiva concessione. Fu sollecita la società Altieri de Rossetti rispondere con atto legale del giorno 11 dello stesso mese, escludendo quanto dal Ministro si era esposto, che il ritardo veniva dallo stesso Ministero, e dichiarando di essere pronti alla prestazione delle garanzie già convenute, all'esibizione degli studj ultimati e quant'altro occorreva. A tale risposta tenne dietro una seconda diffidazione notificata alla società il giorno 14, colla quale il Ministero dichiarando che la società non aveva adempito quanto era disposto nei Numeri 4 e 5 dell'Articolo 2° della Notificazione, attenendosi alla già fatta diffidazione, riteneva risoluto del tutto e sciolto ogni preteso diritto della società derivante dalla generica concessione del 25 agosto 1847. Sopravvenuti i fatti del 16 novembre e costituito il nuovo Ministero, nella riunione del Consiglio del giorno 20, il Ministro dei Lavori pubblici presentò il progetto della Società Pio Latina, e quantunque esponesse che nessuna guarentigia sicura si dava al governo, e che si correva il rischio di vedere i suoi lavori lasciati a mezzo, pure proponeva che si assentisse alla richiesta. Intanto prima di venire all'esecuzione dei lavori il Ministro vidde il bisogno di avere una formale cessione dell'altra società e l'ottenne per l'impero delle circostanze ma colla esplicita riserva di subentrare nei suoi diritti quante volte la società Pia-Latina cessasse dalle sue operazioni.

Ripristinato il Governo Pontificio la detta società avvedutasi di non essere in regola col Governo ha fatto premurose istanze perchè fosse riconosciuta la Concessione ottenuta, e perchè si rendessero regolari tutti gli atti compilati al tempo dell'illegittimo Governo. Fu messo a discussione tale argomento e fu veduto il bisogno di esaminare se la convenzione passata fra il Ministero Rignano e la società si trovasse all'epoca del 16 novembre 1848 così chiaramente e positivamente concordata, che non altro mancasse se non che di sottoscrivere l'ordinanza e stipolarne il contratto. Nella cognizione poi della esistenza di altra società, che aveva regolarmente ottenuta dal Sovrano la Concessione della medesima linea, fu presa in esame la questione se questa società poteva dirsi del tutto decaduta, mentre ogni dubbio in questa parte rendeva egualmente dubbioso se la Convenzione fra il Ministero legittimo e la società Pia-Latina poteva o no ridursi a solenne contratto. Quindi ritenuto che non esisteva alcun regolare contratto o con la società industriale o con quella detta Pia-Latina; che un tale contratto sarebbe pure intrinsecamente nullo; che anche nell'ipotesi della originaria legale esistenza del contratto, questo sarebbesi risoluto per mancanza alle condizioni del Capitolato; che quindi a termini di legge non era ammissibile la richiesta dell'agente di detta società.

Ritenuto che non esistendo legalmente o essendosi risoluto il contratto con la società Pia-Latina, l'antecedente concessionaria società Altieri de Rossetti può affacciare delle pretese o in forza del Rescritto Pontificio del 28 agosto 1847, o almeno per la condizione apposta nel biglietto del 22 novembre 1848,

quasichè per la indicata nullità o risoluzione della seconda concessione, sia ancora ferma, ovvero siasi reintegrata la prima concessione; che il Governo se ora convalidasse o confermasse la concessione alla Società Pia-Latina, potrebbe essere esposto alle molestie per parte della prima società concessionaria: che quindi neppure in via di equità può aversi a calcolo la dimanda del detto Agente. La Commissione ha ritenuta come non avvenuta la concessione fatta alla detta società Pia-Latina.

2°. In secondo luogo fu presa in esame la proposta circa l'Organizzazione degli ufficî del Ministero della Finanza [27]. Dopo di avere il Sig. Pro-Ministro riconosciuta la molta utilità dell'istituzione dell'Ufficio di Controlleria, perchè impedisce il male prima che si verifichi, sia col rifiutare o modificare i mandati irregolarmente tratti, sia coll'incutere maggiore esattezza negli ufficî traenti, nella sicurezza che i mandati non passano se tratti irregolarmente: fatto poi riflesso che il suo Ministero per la parte esecutiva ora non ha alcuna Amministrazione, trovandosi questa esercitata dai diversi Ministeri o Direzioni, che per le rispettive materie traggono i relativi mandati di pagamento, deduceva, che la Controlleria potrebbe continuare nel libero esercizio delle sue funzioni anche unita al Ministero delle Finanze. Quindi si faceva a proporre alla Commissione Governativa la compenetrazione della Controlleria al Ministero, rilevando i due vantaggi che si potrebbero ottenere di un minor numero d'impiegati, e dell'economia dell'erario. Tutto ciò premesso fu proposto il dubbio: Se e come poteva ammettersi la proposta del Sig.r Pro-Ministro delle Finanze. Considerato che il Ministero delle Finanze deve dipendere come gli altri Ministeri dalla Controlleria per le operazioni del suo Ministero. Calcolato che per un'economia di poco si verrebbe a togliere vantaggi ben rilevanti: e che se l'esperienza dimostrasse il contrario si sarebbe sempre in tempo di provvedervi. Avuto in vista le ultime disposizioni del S. Padre, colle quali si viene a stabilire una Consulta sulle Finanze, che potrebbe pure assumere le incombenze della Controlleria, e che perciò sarebbe inopportuno apportarvi ora delle variazioni. Riconosciuta infine la convenienza di mantenersi la Controlleria nella sua indipendenza, come fu istituita dal Sovrano, nè vedendosi una ragione sufficiente da compenetrarla al Ministero, fu unanimemente risoluto di non potersi ammettere la proposta del Sig.r Pro-Ministro delle Finanze.

3°. Infine fu sottoposta alla discussione la Notificazione del Sig.r Pro-Ministro delle Finanze circa il concambio dei *Boni ridotti* [28].

Quando la Commissione Governativa di Stato colla notificazione del 3 agosto ridusse i boni dell'illegittimo Governo promise, che si sarebbe poi provveduto al concambio dei medesimi con altri del legittimo Governo. In adem-

27. Docc. 49 e 50.
28. Vedi il progetto di Notificazione, in ASRoma: *CGS* fascicolo XIV, f 10.

pimento di tale promessa il Sig.r Pro-Ministro delle Finanze, ha presentato un progetto di notificazione che fu sottoposto all'esame dell'adunanza generale. Quindi fu proposto il dubbio: Se e come doveva approvarsi la detta notificazione. Mentre si mettevano a discussione gli articoli della Notificazione fu veduto il bisogno, che sarebbe stata di molto maggiore profitto per fare in parte rinascere la pubblica fiducia di unirvi delle disposizioni circa il ritiro e l'ammortizzazione di detti Boni, e circa la moneta erosa ancora. Siccome però tale lavoro era stato preparato dalla Commissione Governativa, così ne fu data lettura, ed invece la discussione fu portata su questa seconda Notificazione. Esaminata attentamente in ogni suo articolo, vi furono apportate delle modificazioni credute necessarie. Ed in tal guisa approvata, fu passata al Sig. Pro-Ministro delle Finanze perchè riducendola nei modi convenuti la torni a presentare all'Adunanza medesima.

Milella Segretario

24.

Verbale della settima adunanza generale.

1849, ottobre 3. Roma.

La Notificazione sul concambio ed ammortizzazione dei buoni ridotti, discussa anche nella precedente seduta, è approvata.

Si esamina una istanza di Luigi Ruitz, fornitore delle carceri di Roma.

Si discute un progetto del Pro Ministro delle Finanze sul modo di ottenere un soccorso finanziario.

Si approva un progetto sull'amministrazione del « *Giornale di Roma* ».

La Notificazione sul concambio ed ammortizzazione dei buoni ridotti fu pubblicata dalla Commissione governativa in data 24 settembre 1849.

ASRoma: *CGS* fascicolo XIV, f 17. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Copie in AS Roma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato » e ASRoma: *Ministero dell'interno* busta 19, fascicolo 3.

Deliberazioni prese nella settima Adunanza generale del 3 ottobre 1849.

Nella generale adunanza del 3 ottobre presso la Commissione Governativa di Stato furono discussi e risoluti i seguenti argomenti.

1°. Fu per prima cosa messa a discussione la notificazione sul concambio ed ammortizzazione dei boni ridotti [29]. Preso in esame con ogni accuratezza

29. Progetto di Notificazione, in ASRoma: *CGS* fascicolo XIV, f 11.

ciascuno de' suoi articoli separatamente e fatte quelle modificazioni che furono credute necessarie fu da tutti ammessa per quindi pubblicarsi. Solo è qui a notarsi come nel farsene la discussione fu veduto il bisogno di farsi menzione dei boni detti del Tesoro e di annunziarsi che quanto prima saranno pubblicate le norme ed i termini per la loro estinzione dalla Lettera A alla Lettera O coerentemente all'Articolo 1 della Notificazione del 3 agosto[30].

2°. In secondo luogo fu presa in esame la dimanda di Luigi Ruitz. Aveva questi ottenuta la fornitura delle Carceri nuove e succursali di Roma ed il 12 ottobre 1845 ne fu stipolato il relativo Istromento. Fu fissata la durata del contratto dal 16 luglio 1845 fino al 15 luglio 1851 e nell'art. 1 di detto contratto furono tassativamente stabiliti gli oggetti di spesa posti a carico della fornitura. In correspettività degli obblighi assunti fu convenuto un testatico fisso ed invariabile per ciascun Detenuto e per ciascun giorno di presenza in baj 9, 1/100 e 55/10.000. Di poi coll'Articolo 99 del Capitolato il detto Luigi Ruitz rinunciò a qualunque pretesa di aumento di testatico o di compensi per qualsivoglia ragione imprevista: dopo un anno e mezzo il Fornitore cominciò a presentare dei reclami al Ministero dell'interno esponendo essere il testatico con esso lui convenuto inferiore a tutti gli altri pattuiti nei diversi contratti che ebbero luogo per lo spazio dell'antecedente diciottennio, che perciò rendendosi insostenibile la fornitura si faceva ad implorare o che gli si rescindesse il contratto con equi compensi o gli si aumentasse ragionevolmente e retroattivamente il testatico stipolato come nel marzo 1847 erasi praticato coi Fornitori delle altre Carceri e Case di condanna dello Stato. Rimesse le dette istanze al Segretario della S. Consulta per informazione e parere questi credette opportuno d'interpellare in proposito Mons. Commissario generale della Reverenda Camera Apostolica e Mons. Presidente della Congregazione di San Girolamo della carità. Il primo opinò negativamente rapporto alla rescissione ma che il Ruitz meritava per grazia una considerazione del Governo avuto in vista le circostanze dei tempi, e quanto erasi praticato coi Fornitori delle altre Carceri. Il secondo poi fu di parere che fosse più conforme all'equità e benignità dello stesso Governo di rescindere il contratto.

Il Direttore generale della Sezione Carceri nel trasmettere i detti voti concludeva che spettava all'equità del Superiore Governo l'usare al Ruitz quei riguardi che giudicherà più addicevoli al caso e senso dei surriferiti opinamenti. Tuttociò premesso fu proposto il dubbio se e come poteva ammettersi l'istanza del Fornitore delle Carceri nuove e succursali di Roma.

Considerato non potere il Governo senza titolo giusto venire alla rescissione di un contratto perchè oltre all'essere di danno ai suoi interessi aprirebbe la via a simili dimande: che nulla suffraga al reclamante Ruitz l'esposto di es-

30. La Notificazione della Commissione governativa del 24 settembre 1849 è pubblicata nella *Raccolta delle leggi*: III (1849) 81-85.

sere cioè il testatico inferiore a tutti gli altri dei passati Fornitori poichè fu da lui stesso liberamente accettato nella stipolazione dell'istromento.

Calcolato che il Governo non deve rispondere dell'eventualità di tali contratti poichè non riuscendo di utile per gli appaltatori e dovendo solo per questo rescinderli sarebbero sempre di sicura perdita.

Ritenuto che se fosse stato di lucro non avrebbe certamente messo a compartecipazione il Governo. Fu risoluto di non potersi accogliere l'istanza e di mantenersi fermo il contratto[31].

3°. In terzo luogo fu messo a discussione il progetto del S.r Pro-Ministro delle finanze circa il modo di ottenere un soccorso alle finanze per la somma di scudi 300.000. Quando il S. Pro-Ministro si fece a richiedere un ajuto di scudi 600.000 per accorrere alle spese del corrente semestre fu risoluto nella 3ª adunanza generale che per scudi 300.000 avesse pure combinato un prestito con la Banca Romana col frutto del 3,60 per cento e che per la residuale somma si fosse occupato di un progetto di prestito da presentarlo all'adunanza medesima. Coerentemente a tale disposizione il S. Pro-Ministro rassegnò alla Commissione Governativa il suo Progetto col quale mentre escludeva la creazione di nuovo Consolidato per non portare un pregiudizio al credito pubblico, proponeva servirsi di quello che gli acquirenti dei beni dell'appannaggio hanno già rassegnato al Governo e che forma parte del consolidato già esistente di cui poteva giovarsi senza produrre alcuna alterazione[32]. Premesso questo principio passò a proporre il modo di realizzare la detta somma collocando le Cartelle senza perdita. Escludeva di venderle alla Borsa perchè di danno al credito pubblico, ma che ridotte al valore di scudi 20 ciascuna col frutto annuo di uno scudo fossero distribuite fra diverse classi di Sudditi senza loro scapito, ma solo con lieve sagrifizio d'impronto. Infine riduceva tutto il suo progetto di esecuzione a nove articoli.

Fu quindi proposto il dubbio se e come poteva ammettersi l'indicato progetto del S. Pro-Ministro delle Finanze.

Calcolato che tutto il progetto riducevasi ad un vero prestito forzoso che oltre all'essere fortemente odioso avrebbe incontrato delle difficoltà nell'esecuzione.

Considerato dall'altro lato che bisognava pur dare i fondi necessarii al S. Pro-Ministro delle finanze per le spese del semestre corrente.

Veduto il bisogno di fare ricorso alla partita del Consolidato proposto dallo stesso S. Pro-Ministro unico fondo che il Governo si trova avere disponibile. E riconosciuta la necessità di avvalersi di tal fondo con molta circospezione per non portare una ferita al credito pubblico.

31. Sulle forniture delle Carceri di Roma, vedi anche la seduta del 20 marzo 1850 (doc. 46).
32. Vedi docc. 54 e 55.

Fu risoluto senza tenere a calcolo il proposto progetto di dare le facoltà al S. Pro-Ministro delle finanze di servirsi del Consolidato esistente fino alla concorrenza di scudi 300.000 nei modi più convenienti perchè non si alteri il credito pubblico, e che il prezzo soffra la minore possibile diminuzione.

4°. In fine fu sottoposto all'esame dell'adunanza il progetto del nuovo impianto dell'officio del Giornale Romano. La Commissione Governativa avendo riconosciuta la necessità di portare un radicale provvedimento alla Direzione ed amministrazione del Giornale Romano, che fin ora era stato di grave peso al Governo mentre si occupava a liberarsi dalle molestie che riceve dalla famiglia Ajani per pretesi diritti di privativa ha creduto opportuno di combinare un progetto di nuova direzione di amministrazione. Questo vien composto di 14 articoli che furono sottoposti alla discussione dell'adunanza[33].

Riconosciuto il vero bisogno di provvedervi e per la partita dell'interesse e per migliorare la condotta del Giornale: e non essendosi fatta alcuna osservazione in contrario agli articoli suddetti.

Fu risoluto di adottarsi il proposto progetto.

Milella Segretario

25.

Verbale dell'ottava adunanza generale.

1849, ottobre 10. Roma.

Si discute sulla utilizzazione dell'area del Forte Paolino di Perugia, distrutto il 13 dicembre 1848, a furor di popolo.

Si rigettano due istanze presentate rispettivamente dall'avvocato Filippo Bonacci, già Consigliere di Stato, e da Filippo Baldassarri, già Direttore della Stamperia Camerale.

ASRoma: *CGS* fascicolo XVI, f 1. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Copie in ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo «Commissione governativa di Stato» e ASRoma: *Ministero dell'interno* busta 19, fascicolo 3.

Deliberazioni prese nell'ottava Adunanza generale del 10 ottobre 1849.

Nella generale adunanza del 10 ottobre 1849 presso la Commissione Governativa di Stato furono discussi e risoluti i seguenti argomenti.

1°. In primo luogo fu messa a discussione la proposta di Mons. Commissario di Perugia circa il provvedimento da prendersi sulla demolita fortezza

33. ‹Progetto di Regolamento sulla pianta degli impiegati per l'amministrazione del Giornale Ufficiale di Roma› [sd], in ASRoma: *CGS* fascicolo XIV, f 13.

di quella Città. Fin dal giorno 13 del decorso dicembre in modo veramente vandalico fu abbattuto quel Forte. Ripristinato il Governo Pontificio il Presidente di quella Commissione Municipale volendo provvedere all'ornato pubblico, e rendere libere le vie adiacenti dai molti rottami, con apposito rapporto del 30 agosto ne chiedeva le facoltà da quel Commissario. Siccome quelle rovine e l'area sono di proprietà del Governo, così si faceva a proporre, che nella necessità di sgombrare le vicine strade dalle moltissime macerie, e di dare una qualche sistemazione alle rovine stesse del Forte, non potendo il Governo nell'attuale disesto delle finanze sopportare un dispendio non lieve, il Municipio ne avrebbe assunta la impresa, che a gradi a gradi avrebbe potuta compirla in diversi anni con vantaggio dei Cittadini e dell'ornato pubblico. In compenso di tutto questo si faceva a richiedere di cedersi al Municipio tutta l'area occupata dalla demolita porzione del Forte nello stato in cui ora si trova, riservando pel Governo ad uso del servizio Militare l'altra parte detta la Zenaglia, che non soffrì alcun danno. Fu sollecito Mons. Commissario al rassegnare il tutto alla Commissione Governativa con suo foglio del 3 settembre n° 605, col quale mentre conveniva in genere nella proposta del Municipio, aggiungeva di doversi in questo imporre l'obbligo di costruire e consegnare entro l'anno futuro in luogo conveniente da stabilirsi una Caserma per quattro o cinquecento soldati, ed anche un annuo canone perpetuo di scudi Dieci, in ricognizione dei diritti del Governo. Quindi implorava le facoltà per concludere definitivamente con quel Municipio quanto aveva esternato.

Rimessa la posizione al Sig. Ministro delle Armi, con foglio degli 8 settembre n° 18, perchè esternasse il suo parere, questi con rapporto del 3 ottobre n° 3137 si uniformava pienamente alla proposta di Monsignor Commissario di Perugia, facendo però alcune osservazioni sul luogo e modo da costruirsi l'ideato fabbricato con principî del tutto proprî del suo Ministero. Ciò premesso fu proposto il dubbio: Se e come dovevano accordarsi le facoltà implorate da Mons. Commissario di Perugia.

Considerato che non conoscendosi il vero stato delle rovine del Forte, mancando un rapporto di verifica di persona dell'arte, non si potrebbe calcolare se il corrispettivo promesso dal Municipio colle condizioni aggiunte dal Commissario, sia un proporzionato compenso.

Calcolato, che come proprietà Camerale non se ne potrebbe avventurare la cessione se prima il Governo non sia informato di tutti gli estremi necessarî, potendosi pur verificare di essere in tale condizione da potersene servire.

Veduta la cosa sotto l'aspetto politico, colla proposta cessione, si verrebbe quasi a dare un premio a quella Città del mal fatto invece di castigo: e riconosciuto ancora il bisogno dell'esistenza del detto Forte di Perugia.

Fu risoluto di spedire sul luogo due Ingegneri uno Militare, ed altro Civile, e che i due Ministri delle Armi e delle Finanze prendano i dovuti concerti per le istruzioni a darsi ai detti periti.

2°. In secondo luogo il Sig.r Ministro di Grazia e Giustizia sottopose alla discussione dell'adunanza la dimanda dell'Avv.o Bonacci. Era questi Vice-Presidente del Tribunale di Ferrara, e di là fu chiamato a far parte del Consiglio di Stato. Soppravvenuto il Governo illegittimo fu nominato Giudice della Suprema Corte, quale incarico sostenne fino a che ebbe vita la Repubblica. Ripristinato il Governo Pontificio i Consiglieri di Stato fecero istanza alla Commissione Governativa di Stato, con la quale imploravano ancora per loro l'applicazione dell'art. 4° della Notificazione del 3 agosto [34]. Discussa questa dimanda nella terza adunanza fu risoluto di non potersi accogliere per essere cessate le funzioni del Consiglio di Stato. Volendosi poi usare un certo riguardo per coloro, che avevano lasciato altro impiego per far parte del detto Consiglio, fu aggiunto, che sarebbero stati considerati almeno come lo erano per lo innanzi, prima di appartenere al Consiglio. Ora l'Avv.o Bonacci giovandosi di tale risoluzione, implora che sia rimesso al posto di Vice-Presidente, o che almeno gli sia passato il soldo corrispondente attesi i suoi molti bisogni.

Dopo non breve discussione attesa la divergenza dei pareri, calcolato che la eccezione fatta nella citata risoluzione, fu solo per misura equitativa; e considerato che il postulante trovasi ora sottoposto al Consiglio di Censura, che dovrà definitivamente pronunziare su di lui; la Commissione Governativa ritenne escluso ogni suo diritto, per cui non può giovarsi della legge del 3 agosto.

3°. In ultimo fu presa in esame la dimanda di Filippo Baldassarri. Ottenne questi, con contratto, la direzione della Stamperia Camerale, da quale impiego venne espulso per ordine governativo. Dopo varj reclami dal medesimo presentati all'in allora Segretaria per gli affari di Stato interni, la S.M. di Gregorio XVI dispose, che fossero questi esaminati dalla Congregazione di Revisione. Fattane la relativa discussione fu riconosciuto un certo diritto a qualche compenso; e tenutosi proposito in altra adunanza di tale compenso, fu stimato fissarlo a scudi 600 annui. Ne fu rassegnato rapporto alla Santità di N.S. dal Sig.r Cardinal Presidente nell'udienza del 28 novembre 1833, e Sua Santità si degnò per un tratto di Sua Clemenza accordare a Filippo Baldassarri, già Direttore della Stamperia Camerale, scudi 50 mensili fino a che non gli fosse stato conferito un qualche corrispondente impiego; rimanendo così tacitate tutte le di lui pretenzioni. Ora ripetute istanze ha egli umiliate alla Commissione Governativa implorando per diritto, di essere ripristinato al posto di Direttore della Stamperia Camerale, e che quando ciò non piacesse gli sia concesso un indennizzo tanto pel compimento dell'assegno, quanto per l'abitazione. Ciò premesso fu proposto il dubbio: Se e come poteva ammettersi la dimanda di Filippo Baldassarri.

34. La notificazione sugli impiegati cui si riferivano i Consiglieri di Stato, era quella del 2 agosto (doc. 5). La Notificazione del 3 agosto 1849 decretava la riduzione del valore della carta moneta emessa dai governi provvisorio e repubblicano.

Considerato tale affare essere definitivamente risoluto col citato Decreto Sovrano, segnato con piena cognizione di causa, e che perciò non può farsi luogo ad ulteriore dimanda per parte del ricorrente.

Ammesso pure il Contratto invocato dal Baldassarri, questo deve ritenersi risoluto colla susseguita transazione da lui stesso accettata, coll'aver percepito il compenso stabilito: che inutilmente pretende indennizzo pel preteso compimento dell'assegno e per l'abitazione, poichè coll'accennato Decreto Sovrano fu tutto questo calcolato, essendosi esplicitamente detto, che rimanevano in quel modo tacitate tutte le di lui pretenzioni.

Ritenuto priva di ogni fondamento la sua pretesa di essere riammesso al posto di Direttore della Stamperia Camerale, desumendola da quelle parole del Decreto *fino a che non gli fosse stato conferito un qualche corrispondente impiego*; poichè da tali espressioni potrà sempre derivare un diritto al Governo di dargli un impiego col soldo di scudi 50, facendo cessare ogni prestazione, e non mai al Baldassarri.

Fu risoluto di rigettarsi l'istanza.

Milella Segretario

26.

Verbale della nona adunanza generale.

1849, ottobre 17. Roma.

Si esamina un progetto presentato dal Segretario della Commissione, Monsignor Milella, per l'istituzione di una Commissione per l'esame dei titoli dei concorrenti ad impieghi governativi; si decide che i Ministri presentino un progetto di regolamento.

Si discute l'abolizione delle servitù di pascolo.

Per gli stipendi arretrati degli impiegati, si stabilisce che dal mese di novembre siano raddoppiati gli assegni mensili, fino a totale rimborso.

Si decide la pubblicazione di una Notificazione del Ministro delle Finanze sull'imposizione di un bimestre di dativa reale.

La Notificazione sull'imposizione di un bimestre di dativa reale fu emanata dal Ministro delle Finanze il 22 ottobre 1849.

ASRoma: *CGS* fascicolo XIX, f 10. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Copie in AS Roma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato » e ASRoma: *Ministero dell'interno* busta 19, fascicolo 3.

Deliberazioni prese nella nona Adunanza generale del 17 ottobre 1849.

Nella generale adunanza del 17 ottobre 1849 presso la Commissione Governativa di Stato furono discussi e risoluti i seguenti argomenti.

1°. In primo luogo fu preso in esame il progetto per la istituzione di una Commissione per esaminare i titoli dei concorrenti agli impieghi[35]. A tenore del Regolamento provvisorio fatto dalla Commissione Governativa tutti gl'impieghi si dovrebbero conferire nella generale Adunanza dietro proposta di ciascun Ministro. Verificatosi un numero ben forte di concorrenti, e non potendo l'adunanza occuparsi del lavoro materiale dello spoglio delle petizioni, il che avrebbe solo potuto fare rinunziando a buona parte degli altri affari, fu creduto opportuno d'idearsi la istituzione di una Commissione, il di cui scopo fosse di esaminare tutti i titoli degli aspiranti, e riferire alla Commissione Governativa. Su di ciò fu compilato un progetto che determinava come doveva essere composta e le sue attribuzioni. Quale progetto fu sottoposto alla discussione. Mentre in genere fu ammesso il bisogno di un rigoroso esame nell'affluenza di tante dimande; calcolato che il proposto progetto poteva essere una deroga al Moto-Proprio del 29 decembre 1847. Considerato, che col Capo Sesto dell'accennato Moto-proprio viene stabilito il modo di conferirsi gl'impieghi, ed ordinato un regolamento nel senso di quello progettato. E verificato non essersi dato ancora esecuzione a quanto col detto Moto-Proprio è prescritto su tale argomento.

Fu risoluto, che i Sig.ri Ministri il più presto possibile presentino il Regolamento ordinato cogli Art.i 93 e 94 del Capo Sesto del Moto-proprio del 29 decembre 1847 sul Consiglio dei Ministri.

2°. In secondo luogo si passò all'esame del progetto di legge per l'abolizione delle servitù rustiche[36]. Attesi i molti reclami che il Governo continuamente riceveva dai proprietarî dei fondi di varie Provincie, la Santità di N.S. diede ordine che quella Congregazione Cardinalizia che fu destinata a risolvere sulle questioni derivanti dalle pubbliche servitù rustiche nei due territorî di Viterbo e di Nepi si fosse occupata a comporre un progetto di legge per l'abolizione di dette servitù in tutto lo Stato[37]. Compito il lavoro non potè farsene

35. Doc. 48.

36. ‹Progetto di Notificazione sulle servitù di pascolo› [sd]; ‹Sostituzione dell'Articolo 2›; ‹Sostituzione dell'Articolo 7›; tutti in ASRoma: *CGS* fascicolo XV, ff 4, 5, 6.

Il problema fu ripreso nelle sedute del 31 ottobre, 21 novembre e 19 dicembre 1849 (docc. 28, 31 e 35).

37. Vedi ‹Rapporto sulla legge abolitiva dei diritti promiscuo di pascere, di fidare, di falciare, di seminare e di legnare› di Nicola Milella, 5 ottobre 1848, con allegato ‹Idea di una legge generale circa l'abolizione dei diritti promiscui› (a stampa); ‹Sull'abolizione della servitù di pascolo promiscuo› [sd] (rapporto presentato nella nona Adunanza generale, come risulta dal contesto) e ‹Osservazione in aggiunta al Rapporto sul progetto di legge per l'abolizione delle servitù rustiche› 15 ottobre 1849, tutto in ASRoma: *CGS* fascicolo XV, ff 1, 2, 3. Per le servitù di pascolo nel territorio di Corneto, vedasi il ‹Rapporto sull'arte agraria di Corneto›, in AS Roma: *CGS* fascicolo XIX, f 6.

Il Rapporto del Milella del 5 ottobre 1848 è stato pubblicato in L. Acrosso - G. Rizzi *Codice degli usi civici* (Roma 1956) 498-499 nota.

la discussione per le sopravvenute vicende politiche. Ripristinato il Governo Pontificio i detti proprietarî hanno riprodotte le loro istanze alla Commissione Governativa per vedere ultimato un affare di tanto rilievo. Per tutto questo fu ordinato che il detto progetto fosse esaminato e discusso nella generale adunanza. In genere fu da tutti riconosciuto il bisogno di adottarsi un provvedimento generale, e non parziale. Considerato poi che le servitù di pascolo propriamente sono di forte inceppamento al progresso dell'Agricoltura, e che sarebbe cosa opportuna rimettere ad altro tempo la discussione per quelle di seminare e di legnare. Ammesso l'obbligo nel proprietario del terreno di corrispondere un compenso all'utente della servitù, e veduto il bisogno di fissarsi il compenso in natura piuttosto che in Canone per non arrestare in un punto l'esercizio della pastorizia e dell'agricoltura: che nei terreni di poca estensione sia meglio l'imposizione di un Canone. E riconosciuto il bisogno di stabilire i modi come regolare l'applicazione dei detti principî.

Fu risoluto di fissare la massima, che tutte le servitù di pascolo sieno redimibili colle condizioni da stabilirsi in apposito regolamento.

3°. In terzo luogo il Sig.r Ministro di Grazia e Giustizia fece rapporto all'adunanza dei molti reclami, che riceve dagli impiegati pei soldi non percepiti nei mesi passati. Considerato essere ragionevoli i detti reclami e di non potersi più oltre differire una determinazione. Calcolato che per lo stato attuale delle Finanze non possa in una sol volta corrispondersi l'intero a ciascuno dei reclamanti.

Fu risoluto di doversi dare agli impiegati mensilmente a cominciare dal prossimo novembre gli arretrati, raddoppiando l'assegno mensile fino al totale rimborso.

4°. In ultimo fu messo a discussione il progetto del Sig.r Pro-Ministro delle Finanze circa una nuova imposizione. Coerentemente all'invito fatto nella terza adunanza generale il Sig.r Pro-Ministro presentò un progetto di nuova imposizione pei bisogni dello Stato. Prendendo egli argomento dalle sovrimposte fatte nelle Provincie delle Marche proponeva di fare altrettanto nel rimanente dello Stato. Il suo progetto riducevasi a due soli articoli, coi quali intendeva sovraimporre un bimestre di dativa reale e delle relative sopratasse pel corrente esercizio 1849 su tutta la possidenza rustica ed urbana escluse le Marche e Perugia: qual bimestre proponeva doversi pagare la metà unitamente al quinto bimestre, e l'altra unitamente al sesto colle stesse leggi, metodi, e cautele, colle quali si esigge la imposizione ordinaria. Il ricavato presentava la cifra di sc. 228.238,57,3. Quindi fu proposto il dubbio: Se e come poteva ammettersi la proposta del Sig.r Pro-Ministro delle Finanze.

Essendo stati riconosciuti i bisogni dell'Erario, rappresentati dal Sig. Pro-Ministro delle Finanze, e l'assoluto mancanza di mezzi per appianarli.

Considerato essere giuste le ragioni esposte dal Sig. Pro-Ministro per sovrimporre un bimestre di Dativa reale sopra quelle provincie che non l'ebbero e così livellare i pesi sopra tutto lo Stato senza eccezione. E veduto essere ancora ragionevole di ripartire in due rate il pagamento perchè sia più sopportabile.

Fu risoluto di ammettersi la proposta del Sig.r Pro-Ministro delle Finanze[38].

Milella Segretario

38. ‹Notificazione del Ministro delle Finanze sulla imposizione di un bimestre di dativa reale›, 22 ottobre 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) 90-92.

Prima della Restaurazione del governo pontificio l'imposizione di sovraimposte a tutti i proprietari terrieri nelle provincie delle Marche e di Perugia era stata ordinata dall'autorità militare austriaca. Con Notificazione 8 giugno 1849 il Governatore militare e civile «al di qua delle Romagne», Maresciallo conte Francesco di Wimpffen, aveva ordinato che la terza rata bimestrale della dativa reale, scadibile il 5 luglio, fosse anticipatamente pagata entro il 14 giugno in tutto il territorio della Legazione di Urbino e Pesaro e delle Delegazioni delle Marche e dell'Umbria (in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 251).

Essendo risultato insufficiente questo anticipo, il Maresciallo Wimpffen, sette giorni dopo, ordinava una sovraimposta di dativa reale in favore della ‹Giunta generale di approvvigionamento delle truppe austriache›, residente a Jesi, consistente nella metà della rata di un bimestre di prediale su tutti i fondi rustici ed urbani, nelle Provincie di Urbino e Pesaro e in tutte le Marche e l'Umbria (Notificazione 15 giugno 1849, in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 251). Ed ancora, dopo altri sette giorni, la ‹Giunta generale di approvvigionamento delle imperiali reali truppe austriache al di qua delle Romagne› notificava l'attivazione di un riparto generale di tassa sull'estimo rustico in ragione di 54 baiocchi sopra ogni 100 scudi (Notificazione della Giunta, 22 giugno 1849, in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 251).

La dativa era stata imposta con il ‹motu proprio› di Pio VII del 19 marzo 1801 con il quale il sistema della tassazione fu completamente mutato, sostituendo a trentadue imposte gravanti sulle comunità dello Stato, due collette: la dativa reale, imposta sui fondi rustici, e la dativa personale, stabilita con imposizioni sul sale e sul macinato. L'esazione della dativa era stata di competenza della Congregazione del Buon Governo, fino alla soppressione di detto dicastero (Archivio di Stato di Roma, *L'archivio della S. Congregazione del Buon Governo (1592-1847)*. A cura di E. Lodolini, Roma 1956, CLVI ss).

Circa l'esigenza della dativa, la Commissione governativa provvide a regolarla con la Notificazione del 17 novembre 1849 (in *Raccolta delle leggi*: III, 1849, 99-103) che in alcuni punti riecheggiava disposizioni del governo provvisorio (D. Demarco *Una rivoluzione sociale* cit., 355) e che era stata discussa nella seduta del 14 novembre 1849 (doc. 30).

Sulla dativa, vedi anche il doc. 52.

Quanto ai periodi precedenti, la Commissione provvisoria di governo il 23 gennaio 1849 aveva emanato un Decreto che regolava l'esazione della dativa reale (in *Raccolta delle leggi e disposizioni del governo provvisorio pontificio*: 205-219; D. Demarco *Una rivoluzione sociale* cit., 37-38, 211). Nel 1848 era già stato decretato dal governo pontificio un anticipo di tre dodicesimi di dativa, da rimborsarsi negli anni 1849, 1850, e 1851 (Ordinanza ministeriale del 15 aprile 1848, in *Raccolta delle leggi*: II, 1848, 111-112).

Il contributo straordinario decretato con la citata Notificazione del Ministro delle Finanze il 22 ottobre 1849, fu richiesto anche l'anno seguente, con Notificazione dello stesso Ministro del 25 aprile 1850 (in *Raccolta delle leggi*: IV 1, 1850, 260-261).

27.

Verbale della decima adunanza generale.

1849, ottobre 24. Roma.

Si approva la proposta dei Ministri delle Finanze e del Commercio, Belle Arti, Industria, Agricoltura e Lavori Pubblici di stabilire premi di incoraggiamento per le nuove piantagioni.

La Notificazione sul premio di incoraggiamento per le nuove piantagioni di alberi fu emanata dalla Commissione governativa il 21 novembre 1849.

ASRoma: *CGS* fascicolo XX, f 1. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Copie in ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato » e ASRoma: *Ministero dell'interno* busta 19, fascicolo 3.

Deliberazioni prese nella decima Adunanza generale del 24 ottobre 1849.

Nella generale Adunanza del 24 ottobre 1849 presso la Commissione Governativa di Stato fu discusso e risoluto il seguente argomento.

I Sig.ri Ministri delle Finanze e del Commercio ed Agricoltura presentarono un ragionato rapporto[39] col quale sviluppando principii di pubblica economia fecero vedere il bisogno di volgere l'attenzione alla Agricoltura con farla progredire. Dopo avere calcolati i vantaggi che se ne otterrebbero tanto per la parte dell'interesse quanto per la sanitaria; e dopo avere passata a rassegna gli utili provvedimenti, e le cure impiegate per tale oggetto da vari Sommi Pontefici, prendendo ad esempio quanto fu praticato dalla S.M. di Pio VIII con felice risultato, si fecero a proporre un premio d'incoragimento per le nuove piantaggioni. Si dava uno specchio della qualità degli alberi, cui assegnare un premio, e si determinava questo per ogni specie. Si proponevano degli articoli di massima per tale oggetto, ed in fine si prometteva un regolamento nel quale si sarebbero precisati i modi di concedere i permessi di piantare, le regole da attendersi nella piantaggione ed educazione delle piante rispettive, i metodi, per eseguirne le verificazioni e quelli da osservarsi nel pagamento dei premii.

Quindi fu proposto alla discussione per risolversi: Se, e come poteva approvarsi il citato rapporto dei Sig.ri Ministri.

Riconosciuta l'utilità della proposta di vedersi coltivati e vestiti molti terreni col risultato certo di vedere moltiplicati i prodotti, e megliorata l'aria in molti luoghi.

39. ‹Rapporto dei ministri delle finanze e del commercio ed agricoltura sull'opportunità d'incoraggiare le piantagioni› [sd] (a stampa), in ASRoma: *Tesorierato* busta 547.

La questione sarà ripresa nella seduta del 7 novembre (doc. 29).

Considerato essere molto più regolare che colla pubblicazione delle massime, si facesse ancora quella del promesso regolamento, perchè si conoscesse il modo di applicarle, e così ottenere una più sollecita e facile esecuzione.

E veduto essere di competenza del Sig. Ministro del Commercio e di Agricoltura la redazione dell'indicato lavoro, e della Commissione Governativa la pubblicazione.

Fu risoluto di ammettersi in genere la proposta: in specie poi che sia contemporaneamente pubblicato il proposto regolamento da redigersi dal Sig.r Ministro del Commercio ed Agricoltura, e che la pubblicazione della legge dovrà farsi dalla Commissione Governativa di Stato.

Milella Segretario

28.

Verbale della undicesima adunanza generale.

1849, ottobre 31. Roma.

Si esamina una vertenza sui contratti militari.

Si incarica una Commissione formata dai Consiglieri Mertel e Bartoli, e dal Segretario, Milella, di redigere la Notificazione sulle servitù di pascolo.

ASRoma: *CGS* fascicolo XXIII, f 1. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Copie in AS Roma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato » e ASRoma: *Ministero dell'interno* busta 19, fascicolo 3.

Deliberazioni
prese nella undecima Adunanza generale
del 31 ottobre 1849.

Nella generale Adunanza del 31 ottobre 1849 presso la Commissione Governativa di Stato furono discussi e risoluti i seguenti argomenti.

1°. In primo luogo fu presa in esame la vertenza sui contratti militari in seguito delle variazioni fatte sui prezzi dei medesimi. Il cessato illegittimo Governo pressato dalle continue istanze dei fornitori del pane, dei foraggi, dei combustibili, e dei trasporti, colle quali imploravano un aumento al prezzo, ch'era stabilito nei singoli contratti, attese le particolari circostanze dei tempi venne nella determinazione di accordar loro il 20 per cento sui prezzi dei contratti stessi, d'aver principio dal 1° marzo, tranne il fornitore della 1ª Divisione, cui fu concesso di parificare li prezzi statuiti pelle diverse Provincie a quello che vigeva per Roma e Comarca. Venuta la Truppa francese nei primi giorni del luglio decorso, il Sig. Intendente nella veduta di garantire l'interesse del Governo prese ad esame i contratti tutti, e mentre ne diffidava alcuni fatti sotto quel Governo non potè fare a meno di prendere a calcolo quelli fatti fin dal 1847. Ponderate le cause per le quali quel Governo rivoluzionario s'indusse

a decretare il suddetto aumento, e visto, che le cause istesse non erano del tutto cessate, e considerato che gl'intraprendenti militari avrebbero abbandonato il servigio se non veniva loro mantenuto l'aumento in questione, prese la determinazione di ridurre l'aumento in questione al solo 10 per cento a partire dal 1° agosto, eccezionandosi l'intraprendente dei trasporti della 1ª Divisione, che per circostanze particolari si convenne portarlo fino al 15 per cento.

Dopo soppresso il Corpo dei Carabinieri, ed istituito un reggimento di Veliti sotto la dipendenza del Ministero delle Armi, il Sig.r Ministro attesa l'urgenza di far continuare il servigio dei foraggi dallo stesso intraprendente, e sull'esempio ancora di ciò che si era fatto cogli altri credè fare un'aggiunta al contratto preesistente, con cui per effetto retroattivo accordava dal 1° marzo fino al 31 luglio il 20 per cento e dal 1° agosto in poi il 10.

Tratti i relativi mandati sulla contabilità del mese di luglio, ed inviati dal Ministero al Controllo generale per l'approvazione il Capo di questo Ufficio si ricusò di apporvi la sua vidimazione se i prezzi non si fossero calcolati, e ridotti a norma dei rispettivi capitolati.

Su tale stato di cose il Sig. Ministro delle Armi si rivolse alla Commissione Governativa di Stato, e facendo un dettagliato rapporto di tutto, implorava sul fatto stesso la sua adesione per non vedere abbandonato un servigio di prima ed assoluta necessità e che si autorizzasse il Controllo generale ad ammettere i detti mandati.

La Commissione Governativa prendendo il tutto in maturo esame, mentre autorizzava il Sig. Ministro di spedire i Mandati in sospeso, per non arrestare il servigio degli intraprendenti si fece a richiedere i detti contratti per esaminarli, e quindi pronunciare con cognizione di causa. Si rilevò dalla lettura di detti contratti, e relativi capitolati di non essersi contemplato il caso in questione a favore degl'intraprendenti, che anzi in quei dei foraggi per l'arma politica, e per le truppe di linea all'Art. 39 è detto: «Nel caso in cui dovesse per circostanze *straordinarie* aver luogo un servigio diverso da quello occorrente alla truppa di guarnigione, il fornitore sarà tenuto a disimpegnarlo senza potere pretendere alcun compenso». Nel capitolato poi dei contratti dei combustibili all'Art.lo 22 è detto: «Qualora il Governo venisse a sopprimere talune delle somministrazioni contemplate nel presente capitolato sarà in libertà di farlo senza che possa per questo motivo richiedersi dal fornitore alcun compenso, come ancora niun compenso potrà competergli per aumenti o diminuzioni nel numero della Truppa per creazione di nuove guarniggioni, e per traslocamenti di truppa anche da una Provincia all'altra, nè *in fine per qualsiasi avvenimento sia pensato o in pensato, ed imprevedibile*, intendendosi che a tutto abbia rinunziato l'intraprendente, nè possa giammai chiedere ed ottenere compenso alcuno perchè così per patto speciale». Negli altri capitolati, e contratti del pane e dei trasporti non si rinvennero simili articoli.

Tutto ciò premesso fu proposto alla discussione il quesito: Se, e come poteva aderirsi alla richiesta del Sig.r Ministro delle Armi.

Considerato non potersi riconoscere negli intraprendenti militari alcun diritto a compenso tanto per quelli che apertamente vi hanno rinunziato nei contratti, quanto per coloro che non espressero tale rinunzia, perchè per legge s'intende sempre sottintesa.

Considerato che accordandosi l'implorato aumento agl'intraprendenti militari non si potrebbe il Governo ricusare di concederlo a tutti gli altri fornitori ed appaltatori, che per gli stessi motivi il richiedessero, il che oltre all'essere ingiusto sarebbe di forte aggravio all'erario.

Calcolato che gli addotti motivi più non esistono essendo tutti i generi tornati ai soliti prezzi, e forse anche inferiori ad eccezione del solo fieno che fu scarso per la contraria stagione: che ciò non deve prendersi a calcolo perchè il minor prezzo che si verifica in alcuni generi compensa quel di più che si paga per gli altri, e che se si dovesse accogliere tale pretesa il Governo si troverebbe esposto di venire a trattative cogl'intraprendenti ad ogni variazione dei prezzi dei generi.

Avuto in vista quanto dalla stessa Adunanza generale fu risoluto circa una simile dimanda del Ruitz fornitore delle Carceri nuove, cui per gli accennati giusti motivi fu risposto negativamente, e che risolvendo diversamente pei ricorrenti intraprendenti militari, l'adunanza cadrebbe in una manifesta contradizione.

Riconosciuta la difficoltà di ritornare sul passato col togliere agl'intraprendenti militari quello che dalle competenti e legittime Autorità hanno ricevuto.

Fu presa la risoluzione di non potersi accordare alcun compenso agli intraprendenti militari, e di stare fermo ai contratti non facendosi calcolo del passato.

2°. In secondo luogo fu preso in esame il progetto di Notificazione circa l'affrancazione delle servitù di pascolo[40]. A termini della risoluzione presa nella nona Adunanza generale fu redatta la Notificazione contenente le massime e regole per l'affrancazione delle servitù di pascolo. Fattasene la relativa distribuzione fu portata alla discussione della scorsa adunanza per farvi tutte quelle modificazioni si fossero credute necessarie prima di venirne alla pubblicazione.

Colla maggiore accuratezza fu esaminata in ogni articolo, e dopo lunga e ben ponderata discussione furono ammessi gli estremi necessari per ricomporla,

40. ‹Progetto di Notificazione sull'abolizione delle servitù di pascolo›, inviato dal Milella al Pro Ministro delle Finanze il 27 ottobre 1849, in ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato »; *Ibid.*: ‹Progetto di legge proposto e discusso dalla Sacra Congregazione Economica nella sessione del dì 25 gennaio 1802› sulle servitù di pascolo (a stampa).

Altro progetto di Notificazione, in ASRoma: *CGS* fascicolo XIX, f 1.

L'argomento, già discusso nella seduta del 27 ottobre, fu ripreso in quelle del 21 novembre e del 19 dicembre (docc. 26, 31 e 35).

e fu risoluto che una commissione presa dal seno dell'Adunanza composta dei Consiglieri Mons. Mertel, Mons. Bartoli, e del Segretario si occupasse della redazione della detta Notificazione, basandola sugli ammessi principii.

Milella Segretario

29.

Verbale della dodicesima adunanza generale.

1849, novembre 7. Roma.

Si esamina una questione sull'affrancazione del canone della commenda dei Santi Gregorio e Siro, goduta dall'Arcivescovo di Bologna e data in enfiteusi a Lorenzo Giovannini.

Si rigetta una istanza presentata dall'avvocato Aniceto Orsini.

Si discute, e si rinvia ad altra seduta, il Regolamento sulle nuove piantagioni.

ASRoma: *CGS* fascicolo XXIV, f 1. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Copie in AS Roma: *CGS* fascicolo XXIV, f 2 e ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato ».

Deliberazioni prese nella dodicesima Adunanza generale dei 7 novembre 1849.

Nella decima seconda adunanza generale dei 7 novembre 1849 presso la Commissione Governativa di Stato furono discussi e risoluti i seguenti argomenti.

1°. In primo luogo fu presa in esame la questione sull'affrancazione del Canone della Commenda dei SS. Gregorio e Siro goduta dall'E.mo Arcivescovo di Bologna e data in enfiteusi al S.r Lorenzo Giovannini [41]. Il giorno 9 marzo 1848 fu pubblicata la legge, che abilitava tutti gli Enfiteuti dello Stato a potere affrancare i Canoni sotto determinate prescrizioni. Profittando di tale disposizione il Giovannini, Enfiteuta dei fondi spettanti alla Commenda dei SS. Gregorio e Siro, presentò a quella Legazione offerta per affrancare il Canone di scudi 2200 e due Corbe di frumento, gravante quei fondi. L'offerta fu comunicata all'E.mo Arcivescovo qual Direttario, che fece le sue deduzioni in contrario. L'E.mo Legato con suo Dispaccio del 21 giugno 1848 n. 38 senza nulla risolvere rimise l'intiera posizione al Ministero delle finanze perchè ri-

41. ‹Rapporto alla Commissione governativa di Lorenzo Giovannini di Bologna› [sd], in ASRoma: *Tesorierato* busta 549; ‹Rapporto alla Commissione governativa sulla affrancazione del canone dovuto da Lorenzo Giovannini di Bologna all'Abbazia dei Santi Gregorio e Siro› [sd] (a stampa), in ASRoma: *CGS* fascicolo XXI, f 3 (altra copia in ASRoma: *Tesorierato* busta 549).

L'affrancazione del suddetto canone fu esaminata anche nella ventesima adunanza generale.

tenendo la offerta del Giovannini non conforme in gran parte alle norme tracciate dalla notificazione del 9 marzo, dalle quali non si teneva facoltizzato di allontanarsi, o il detto Ministero, o l'intero Consiglio prendesse le convenienti risoluzioni.

In seguito di ciò il Giovannini si rivolse al Consiglio dei Ministri cui presentò le sue deduzioni. Discusse tale affare, prendendo in considerazione tanto le deduzioni dell'E.mo Commendatario Direttario, quanto del Giovannini Enfiteuta, e con suo decreto del 14 luglio 1848 commise l'affrancazione prescrivendone le norme, ed incaricando il Ministro delle finanze dell'esecuzione.

Coerentemente a quel decreto il Ministero delle finanze procede alla redazione del primo verbale a forma di legge che fu firmato il dì 31 agosto 1848 tanto dal Sostituto del Ministro, quanto dal Procuratore del Giovannini assente.

Il primo settembre fu data partecipazione a termini di legge all'E.mo Commendatario di quel verbale fatto in seguito della risoluzione del Consiglio dei Ministri.

Il giorno 2 dello stesso mese fu presentato all'E.mo Presidente del Consiglio dei Ministri istanza di reclamo dell'E.mo Direttario.

Insistevasi intanto dal Giovannini che già aveva fatto gli ordinati e convenuti pagamenti alla Cassa Camerale per procedere alla firma del definitivo processo verbale. Il Ministero delle finanze però sospese gli atti, e rimise la cosa al Consiglio fiscale, il quale col motivato suo voto del 26 settembre detto anno dopo di avere notato i difetti dell'offerta del Giovannini, che non era a termini della legge del 9 marzo opinò che gli atti posteriori alla detta offerta dovevano ritenersi come non avvenuti, e che l'affare doveva inviarsi al Preside della Provincia, affinchè avesse provveduto in conformità dell'indicata legge.

Riportata la questione al Consiglio dei Ministri del giorno 14 ottobre e preso a calcolo quanto era stato considerato col detto opinamento, fu questo pienamente confermato, e quindi il 19 dello stesso mese fu trasmessa la posizione a quell'E.mo Legato per l'esecuzione.

Questi sentite le deduzioni del Giovannini con suo Dispaccio del 30 ottobre ritornò la posizione al Ministero delle finanze perchè fosse da questo compito l'affare intrapreso e proseguito dal Ministero stesso e da Giovannini, in obbedienza ed esecuzione del decreto del Consiglio dei Ministri del 14 luglio. Al che aggiungevasi il fatto dall'E.mo Direttario stesso, il quale, secondo l'esposto del Giovannini, che veniva confermato dal detto Dispaccio dell'E.mo Legato, sembrava aver receduto dall'avanzato reclamo col ricevere dal Giovannini stesso, dopo la firma del verbale ed i versamenti nella Cassa Camerale delle somme per l'affrancazione, e *dictim del Canone*, cosicchè anche per parte sua poteva dirsi il contratto perfezionato.

Dopo ciò l'affrancante tornò a reclamare e ad insistere per l'ultimazione di questo atto da lui già eseguito in buona fede all'appoggio del decreto del

Consiglio dei Ministri, e del verbale redatto dal Ministero delle finanze, e firmato dal Sostituto e dal Procuratore di esso Giovannini. In forza di tali reclami fu riportato l'affare nel Consiglio dei Ministri del 4 novembre 1848, riveduti gli atti e partecipato quanto veniva esposto dall'E.mo Legato col Dispaccio di cui sopra, non potè fare a meno di non riguardare tale pendenza come un fatto compito, intorno a cui non occorreva di procedere ad ulteriore discussione, e deliberazione.

Fu partecipata questa nuova risoluzione all'E.mo Commendatario con Dispaccio del 16 novembre e fu pregato di un cenno di riscontro, che il Ministero delle finanze non ebbe mai.

In fine fu rilevato che nel Consiglio dei Ministri del 20 novembre il Ministro dell'interno parlò di questa faccenda e si convenne nell'ultima deliberazione a favore del Giovannini.

Ripristinato il Governo Pontificio l'E.mo Commendatario si rivolse con suo foglio del 5 settembre alla Commissione Governativa, col quale esponendo le illegalità commesse nell'accennato contratto implorava una definitiva risoluzione, cui dichiarava sottomettersi. La lodata Commissione prima di sottoporre la faccenda all'esame dell'adunanza generale ordinò che ne fosse redatto rapporto di cui ebbe pur cognizione il rappresentante de' Giovannini, il quale con apposita memoria distribuita presentò le sue ragioni in contrario. Tutto ciò premesso si propose alla discussione la questione: Se poteva ritenersi per legale e valido l'atto di affrancazione di cui è parola.

Considerato che l'offerta del Giovannini in alcune parti era in opposizione alla legge, ed egli appunto chiedeva, che a tale legge si derogasse, come pur chiedeva la condonazione dei canoni arretrati, non che la radiazione della ipoteca dei 15123 scudi: quali cose non essendo comprese nella disposizione della legge sulla redenzione dei Canoni indussero l'E.mo Legato di Bologna a rimettere l'affare al Consiglio dei Ministri non vedendosi in facoltà di poterle ammettere.

Considerato che non potevasi per gli espressi motivi definitivamente accettare dai Ministri quell'offerta, che ammessa pure la sua competenza non sarebbe stata la sua risoluzione definitiva fino a che non si fosse acceduta la Romana sanzione pel disposto nell'Art. 73 del Motu proprio del 29 dicembre 1847: quale sanzione tanto più era necessaria perchè trattavasi non solo di derogare ad una espressa disposizione di legge, ma di alterare ancora le norme prescritte dall'autorità ecclesiastica sull'alienazione dei beni della Chiesa.

Visto che ammessa pure efficace la risoluzione del Consiglio dei Ministri ed il verbale del 31 agosto 1848 non può sussistere il definitivo verbale del 2 del successivo dicembre perchè in opposizione agli atti precedenti rilevandosi che nel primo era stato convenuto che lo sconto del 2 ½ per cento si accordava sulla sola rata di scudi 11812, e baiocchi 46 quando a forma dell'Art. 27 della notificazione non era dovuta tale somma per la prima quarta parte del prezzo;

Il cardinale Ludovico Altieri,
membro della Commissione governativa di Stato.

(Archivio fotografico del Museo di Roma).

col verbale definitivo poi del 2 dicembre contro l'antecedente convenzione e contro la legge fu accordata sulla sola somma di scudi 22538 e baiocchi 16.

Calcolato non essersi ben stabilito se l'affrancazione doveva farsi al 100 per quattro invece del 100 per cinque trattandosi di enfiteusi a terza generazione su di che ha sempre reclamato l'E.mo Commendatario Direttario.

Osservato che non ostante il Consiglio dei Ministri non avesse in alcuna parte aderito alla condonazione degli arretrati e fosse espressamente pattuito nel verbale di accettazione la esecuzione degli art. 28 e 29 della notificazione pure non si è a tutto questo adempito.

Riconosciuto per gli esposti motivi non potersi dare alcun valore al verbale definitivo del 2 dicembre non potendo le autorità subalterne quale erano quelle dei Ministri, arrogarsi le facoltà Sovrane di derogare alla legge; del qual potere essendo ora rivestita la Commissione Governativa di Stato, questa può risolvere se possa o no convenirsi nelle deroghe richieste.

Ritenuto che senza tale dichiarazione il contratto non può dirsi ultimato, ma solo deve considerarsi come semplice trattativa, e non avendo la lodata Commissione annuito alle deroghe di cui sopra.

Per queste ed altre ragioni fu risoluto di non esser luogo ad approvarsi quanto è stato fatto sull'atto di affrancazione della Commenda dei SS. Gregorio e Siro di Bologna.

In secondo luogo fu presa in esame la dimanda dell'Avvocato Aniceto Orsini.

Con notificazione del 14 luglio 1817, il Governo invitò il pubblico a denunciare alla Tesoreria le illecite occupazioni dei beni ecclesiastici avvenute all'epoca dei governi invasori con promessa ai respettivi denuncianti della quarta parte dei beni stessi che si fossero ricuperati. In seguito di tale invito un tal Giacomo Provasi esibì varie note di beni da rivendicarsi di somme ben rilevanti: ed avendo la Reverenda Camera ritratto un utile dalle sue denuncie corrispose al medesimo delle somme per l'accennata posizione.

Nell'anno 1831 dopo le accadute vicende politiche il Governo credette per sollievo di tutti i Sudditi di desistere da tali giudizii. Questa Sovrana disposizione tolse al Provasi ogni speranza di conseguire il premio delle sue denuncie, e perciò si fece ad affacciare delle pretese, quali seguitarono a sostenersi dopo la sua morte dalla moglie, e figli. Portato il tutto a cognizione della S.M. di Gregorio XVI nell'udienza del giorno 11 settembre 1844 fu risoluto di accordare alla Vedova Provasi un mensile assegno di scudi dodici previa formale rinuncia della stessa e dei figli a qualunque pretesa in avvenire. La cosa ebbe effetto, e perciò fin da quell'anno fu tale affare compito.

In tutto questo tempo non si presentò altra pretesa, solo nel giorno 10 maggio 1848 l'Avv.o Aniceto Orsini si fece a richiedere con apposita istanza al Ministro delle finanze il compenso di molti migliaja di scudi, ovvero *un onorevole e luminoso impiego* per aver prestato a suo dire l'opera

sua per otto anni nei detti affari come Avvocato della Reverenda Camera, asserendo di averne ricevuto ordine diretto da Mons. Presidente di quella Commissione, il che non risulta dagli atti. Fu sollecito il S.r Ministro rimettere detta istanza con rescritto del 7 successivo Luglio al Consiglio fiscale, il quale nell'adunanza del 28 dello stesso mese opinò che si servisse delle sue ragioni. Non contento di questo l'Orsini fece ricorso nell'Agosto al Consiglio dei Ministri, che discusse l'affare senza nulla risolvere nella tornata del 15 settembre 1848. Ripetè altra istanza alla quale trovasi segnato il seguente rescritto del Sostituto dell'interno in data dei novembre: Si trasmetta all'ufficio del Ministero delle finanze, onde possa il S.r Ministro farne soggetto di proposta al Consiglio dei Ministri per la ultimazione di quanto già era stato concertato per commissione dello stesso Consiglio con il Sig.r Avvocato De Witten. Sopravvenuto il Governo illegittimo l'Orsini affacciò la stessa dimanda, e di più chiese che si fossero pagati scudi 1000 in conto dei 2000 di spesa che diceva di aver sopportato. Il Triumvirato gliene concesse 321 che effettivamente incassò senza nulla risolvere in merito della cosa. Ripristinato il Governo Pontificio è tornato a ripetere alla Commissione Governativa la richiesta fatta al Consiglio dei Ministri, e la esecuzione del rescritto del 12 novembre di sopra citato. Rimessa l'istanza a M. Ministro dell'interno, e da questo al Pro-Ministro delle finanze per sentirsi il parere del Consiglio fiscale, questo nella riunione del 27 settembre decorso opinò negativamente alla richiesta. Contro tale risoluzione si appellò alla Commissione governativa implorando che fosse data esecuzione alla risoluzione del Consiglio dei Ministri. Riassunti gli atti antecedenti fu ordinato di portar l'affare in adunanza generale e perciò fu proposto il dubbio se e come doveva accogliersi la istanza dell'Avvocato Orsini.

Considerato non potersi sostenere la pretesa dell'Avvocato Aniceto Orsini perchè priva di ogni fondamento: difatti si asserisce dallo stesso di averne ricevuto lo incarico da M.r Presidente della Commissione senza esibire il relativo mandato, ciocchè non risulta neppure dagli atti, e fa ragionevolmente inserire molta dubbiezza.

Calcolato ch'egli piuttosto ha figurato in tale affare come agente del Provasi, il quale fu pienamente tacitato dall'Erario ed ogni pretesa fu definita coll'espressa rinunzia della sua Vedova e figli, ch'erano assistiti dallo stesso Orsini e che perciò egli avrebbe avuto diritto di farsi compensare dal Provasi e non dalla Camera.

Non vi ha dubbio che nelle allegazioni redatte per detta rivendicazione si trova firmato oltre il Sostituto Commissario S. Luigi Vasselli anche l'Orsini; ma siccome le allegazioni medesime veggonsi intestate pel fisco e per l'aderente al fisco, ch'era il Provasi, così si ha luogo a ritenere ch'egli prestasse appunto l'opera sua per quest'ultimo di cui era l'Agente.

Riconosciuta ancora vana la pretesa di volere l'esecuzione della risoluzione del Consiglio dei Ministri, poichè questa non fu mai emessa: solo si rileva da

un rescritto del Sostituto dell'Interno, che l'affare al 12 novembre era nel semplice stato di trattativa.

Avuto in vista altresì il lungo silenzio conservato dall'Orsini in proposito che ad ogni modo ingerisce qualche dubbiezza sulla sua azione, ed esigge che 5 sia più concludentemente giustificata.

Fu risoluto non essere ammissibile l'istanza né per la prima né per la 2ª parte.

3°. In ultimo fu presentato alla discussione il regolamento per eseguire le piantagioni con premio[42]. Quando nell'adunanza generale del 24 ottobre fu esaminato il progetto col quale si stabilivano delle massime per le pianta- 10 gioni a farsi con premio, fu risoluto di ammettersi in genere la proposta, e che si fosse al tempo stesso pubblicato un regolamento per l'esecuzione del progetto da ridigersi dal S. Ministro di Agricoltura e commercio. Coerentemente a tale risoluzione il S. Ministro fu sollecito comporre il detto regolamento, che fu sottoposto all'esame e discussione dell'adunanza.

15 Fu accuratamente considerato in ogni suo articolo, e fatte tutte le necessarie modificazioni fu risoluto, che ricomposto nel modo stabilito si tornasse a proporre nell'altra adunanza.

Milella Segretario

30.

20 Verbale della tredicesima adunanza generale.

1849, novembre 14. Roma.

Si approva la Notificazione per migliorare l'esigenza della dativa reale.
Si decide la riattivazione del dazio sul macinato.

La Notificazione sulla esigenza della dativa e sulle norme da osservarsi dai cursori fu pub- 25 blicata dalla ‹Commissione governativa di Stato› il 17 novembre 1849.

ASRoma: *CGS* fascicolo XXV, f 1. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Copia in AS Roma: *CGS* fascicolo XXV, f 2.

42. ‹Regolamento per la formazione delle Commissioni dei miglioramenti agricoli e per 30 eseguire le piantagioni col beneficio del premio› [sd] (a stampa), in ASRoma: *CGS* fascicolo XXI, ff 1, 2; altra copia in ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione Governativa di Stato ».

35 La Notificazione sul premio di incoraggiamento per le nuove piantagioni di alberi, discussa nella seduta del 24 ottobre, fu emanata dalla Commissione governativa il 21 novembre 1849 (in *Raccolta delle leggi*: III, 1849, 104-111). Dovendosi nominare, a seguito di tale Decreto, una Commissione per i miglioramenti agrari in ogni Provincia « composta de' primarii possidenti e di persone pratiche di agricoltura », Monsignor Roberto Roberti, Pro Preside di Roma e Comarca, chiamò a comporre la Commissione per i miglioramenti agrari della provincia di Roma i principi Giulio Cesare Rospigliosi, Antonio Borghese, Cosimo Conti, nonchè Annibale Grossi Nicolai e Gioachino Merolli (in « *Giornale di Roma* » del 14 marzo 1850, n 61).

Deliberazioni prese nella decimaterza Adunanza generale del 14 novembre 1849.

Nella decimaterza Adunanza generale tenuta il giorno 14 novembre presso la Commissione Governativa di Stato furono discussi, e risoluti i seguenti argomenti.

1°. In primo luogo fu presa in esame la Notificazione per megliorare l'esigenza della Dativa reale. La Commissione Governativa di Stato vedendo il bisogno di megliorare l'esigenza della dativa col minore incomodo dei contribuenti, ed a portare un'efficace rimedio ai tanti abusi dei Cursori per la percezione della tassa nell'intimazione ed esecuzione della mano-regia, portando queste ad un saggio più discreto, compilò una Notificazione con la quale provvedere alle due cose al tempo stesso. Quindi, fu sottoposta alla discussione dell'Adunanza generale per quelle modifiche si fossero credute necessarie. Essendo stata riconosciuta ben fondata ed opportuna la disposizione presa dalla Commissione Governativa di Stato, mentre generalmente da più tempo si attendeva un'efficace provvedimento.

Veduto il bisogno di rendere più facile e meno incomodo il pagamento della dativa e che per ciò si vedeva necessario di aumentare il numero degli Esattori, facendoli pure dimorare stabilmente nei capo Luoghi di Governo.

Considerato che non ostante le vigenti disposizioni, che regolano la esigenza coattiva dei debitori morosi, molti sono gli abusi che commettonsi dai Cursori per accrescere i loro profitti a danno per lo più della classe meno agiata; e che a tali abusi bisognava pure efficacemente ripararvi con apposite disposizioni.

Calcolato che la proposta tariffa per la intimazione ed esecuzione della Mano-regia, mentre sarebbe stata di utilità per i debitori morosi abitanti nei Comuni di qualche distanza dai rispettivi Capo Luoghi, per la abolizione della tassa di diaria, per l'opposto sarebbe stata più gravosa dell'attuale per gli abitanti nei Capo Luoghi, e che per ciò vedevasi più opportuno di non alterare la vigente.

Fu risoluto di approvarsi la Notificazione sopprimendo l'Art. 4°, la tabella di tariffa, e le relative avvertenze[43].

2°. In secondo luogo furono presi in esame i rapporti di varie provincie dello Stato rapporto alla ripristinazione del dazio-Macinato, o sostituzione di altra tassa[44]. Nella generale Adunanza del 29 scorso agosto quando fu discusso

43. ‹Notificazione della Commissione governativa di Stato sull'esigenza della dativa e norme da osservarsi dai cursori›, 17 novembre 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) 99-103.

44. Sul problema del dazio macinato, già oggetto di discussione nella seduta del 29 agosto, vedi anche la seduta del 21 novembre (docc. 19 e 31).

il progetto presentato dal Sig. Pro-Ministro delle Finanze sul dazio-consumo in sostituzione di quello del macinato fu risoluto, che posto per base che il Governo non dovesse perdere quella rendita che ricavava dal dazio del Macinato, fossero interpellati i Consigli Comunali e quindi i Provinciali, se avessero creduto di ripristinare il dazio del macinato, o sostituirvi quello di consumo, o qualunque altro dazio si fosse creduto più adatto e meno gravoso, ordinandosi in pari tempo, che Mgr. Ministro dell'Interno prendendo gli opportuni concerti con quello delle Finanze avesse dovuto occuparsi della sollecita esecuzione di quanto fu stabilito. In adempimento dell'incarico affidatogli Mgr. Ministro dell'Interno diresse ai Commissari Straordinari Pontifici, ed ai Capi di ogni Provincia dello Stato una Circolare in data del 5 settembre successivo. Ed essendosi ricevute le risposte da undici dei detti Capi di Provincia fu sollecito il lodato Mgr. Ministro di farne estrarre un ristretto per poter conoscere i rispettivi opinamenti ed ogni altra osservazione in proposito. Fu rilevato dai detti rapporti, che sette Provincie opinavano per la ripristinazione del Macinato [45], quella di Civitavecchia per l'assunzione della cifra da imporsi desumendola da un riparto fra varie Comuni, regolato dal consumo delle farine, e che quella di Orvieto prescelta la sostituzione del dazio consumo nei modi però espressi nel verbale. Le Legazioni poi di Ferrara e di Ravenna furono per la conservazione del dazio consumo nel modo come lo hanno avuto per lo passato.

Tutto ciò premesso si sottoposero alla discussione le seguenti questioni.

1°. Se le risposte avute fossero sufficienti a far prendere una deliberazione.

2°. In caso affermativo se e come poteva convenirsi nell'opinamento della parte maggiore.

Considerato come le Provincie le più interessanti e di maggior Popolazione, che formano la metà di quelle che avevano per lo innanzi il dazio Macinato, hanno risposto alla interpellazione esternando favorevole parere per la ripristinazione del dazio stesso, e che senza attendere le risposte delle altre si riconobbe ragionevolmente essere sufficienti per indurre l'Adunanza a deliberare in proposito.

Riconosciuta la necessità di accelerare tale deliberazione onde non far mancare più a lungo i necessari proventi all'erario negli urgenti bisogni in cui ritrovasi.

45. Vedasi, per esempio, il verbale della ‹Congregazione governativa› di Viterbo, seduta del 4 ottobre 1849 (che vota per il ripristino del dazio macinato), in ASRoma: *Miscellanea di carte politiche e riservate* busta 115, fascicolo 3745. Sul quesito, la Commissione municipale di Spoleto aveva incaricato i parroci di interpellare tutti i capi famiglia (‹Circolare a stampa della Commissione municipale di Spoleto ai parroci›, 18 ottobre 1849, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 112 (1850) fascicolo unico, f 61).

Calcolato che volendosi ripristinare l'appalto nei modi regolari si farebbe ricorrere lungo tempo senza alcun vantaggio per il Governo, e con detrimento dell'appalto stesso, perchè nel tempo indicato tutti si provvederebbero abbondantemente di farine.

Veduto che il mezzo più efficace sarebbe stato che contemporaneamente all'editto di riattivazione del dazio, se ne affidasse provvisoriamente per un dato tempo l'amministrazione alle rispettive Comuni, accollando a queste tutti i pesi, e dando in correspettività il premio del 12 per cento sugl'introiti coll'obbligo al Sig.r Pro-Ministro delle Finanze di fornirle dei relativi bollettari, e farne sorvegliare da appositi ispettori da proporsi alla Commissione Governativa per le relative nomine.

Fu risoluto di riattivarsi il dazio del Macinato, e che provvisoriamente ne sia data l'amministrazione alle Comuni nel modo indicato, per quindi passarsi ai regolari appalti.

Milella Segretario

31.

Verbale della quattordicesima adunanza generale.

1849, novembre 21. Roma.

Si riprende in esame il ripristino del dazio macinato e se ne decreta la riattivazione degli appalti.

Si discute, e si rimanda ad altra seduta per ulteriori osservazioni, il progetto di legge sulle servitù di pascolo.

La Notificazione sulla riattivazione del dazio macinato fu emanata dalla Commissione governativa il 26 novembre 1849.

ASRoma: *CGS* fascicolo XXVI, f 1. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Copia in AS Roma: *CGS* fascicolo XXVI, f 2.

Deliberazioni prese nella decimaquarta Adunanza generale del 21 novembre 1849.

Nella generale Adunanza tenuta il giorno 21 novembre 1849 presso la Commissione Governativa di Stato furono discussi e risoluti i seguenti argomenti.

1°. Per prima cosa fu ripreso in esame l'affare del Dazio-Macinato per rinvenire un modo più adatto, che mentre assicura l'interesse dell'erario, non fosse di forte aggravio per le popolazioni. La Commissione Governativa fece noto all'Adunanza che essendosi occupata di tale argomento, ed avendo pure osservato, che il metodo adottato nella passata Adunanza generale sarebbe stato di difficile esecuzione, e di risultato molto incerto, aveva creduto più oppor-

tuno di dare istruzione al Sig. Pro-Ministro delle Finanze di fare un appello ai passati Appaltatori proponendo loro la riassunzione degli Appalti a termini dei Contratti precedenti.

Il Sig. Pro-Ministro si fece ad esporre che avendo dato esecuzione agli ordini ricevuti era contento di potere annunciare, che gli Appaltatori nel maggior numero, mentre alcuni erano assenti, convenivano nella proposta, ma solo chiedevano, che l'appalto fosse rinnovato per altro novennio scadibile di triennio in triennio, che dovesse cominciare dal prossimo gennaro 1850, e che si dovesse prendere l'assegna degli attuali spacciatori di farine: aggiungeva il Sig. Pro-Ministro, che si sarebbero prestati di prendere l'Amministrazione del dazio in parola per tutto il dicembre per conto del Governo. Riconosciuto da tutti il metodo proposto più utile per l'interesse del Governo, e di sicura riuscita: mentre tornando l'appalto nelle mani dei medesimi individui, che lo avevano per lo passato è cosa assai facile per loro ripristinare le sospese amministrazioni, e così il Governo verrebbe ad ottenere un'incasso certo pel mese di dicembre, maggiore di quello che avrebbe potuto sperare dalle Amministrazioni Comunali.

Considerato che in tal modo si vengono ad impedire dei sconcerti, che sarebbero stati inevitabili nella prima idea di affidarne l'amministrazione alle rispettive Comuni non prattiche, molte di esse, della direzione di tale facenda, e che almeno sarebbe stato d'incerto risultato, e di molto imbarazzo al Governo.

Calcolato che l'erario non può essere defraudato nell'amministrazione del dicembre dagli Appaltatori, cui sarà affidata.

Fu risoluto di riattivarsi gli appalti del dazio-macinato nel modo combinato dal Sig. Pro-Ministro delle Finanze, e da cominciare col gennaro 1850. Per il mese di decembre poi fu convenuto darsi in amministrazione per conto del Governo agli stessi Appaltatori accordandosi al Sig. Pro-Ministro le facoltà, per regolare detta amministrazione nel megliore modo possibile perchè le popolazioni non soffrano aggravio [46].

46. Sul dazio macinato, vedi le sedute del 29 agosto e del 14 novembre (docc. 19 e 30). La Notificazione sulla riattivazione del dazio fu emanata dalla Commissione governativa il 26 novembre 1849 (in *Raccolta delle leggi*: III (1849) 112-113). Essa provocò scontento e gravi disordini (« *Giornale di Roma* » del 19 dicembre 1849, n 138).

Sul ripristino del dazio e i disordini, specie nell'Umbria, AV: *Segreteria di Stato* rubrica 112 (1850) fascicolo unico. Una circolare ed un bando del Commissario pontificio straordinario dell'Umbria e Sabina, sull'argomento, datati 11 dicembre 1849, sono pubblicati dal « *Giornale di Roma* » del 19 dicembre 1849, n 138.

Per i disordini nelle provincie del Patrimonio vedi il Rapporto alla ‹Commissione governativa di Stato› del ‹Commissario pontificio straordinario del Patrimonio› dell'8 marzo 1850 ed il Rapporto e le risultanze processuali della causa per tumulti, ecc., del febbraio 1850, in AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 (1850) fascicolo 8, f 29 ss.

2°. In secondo luogo si passò a discutere la legge sull'affrancazione delle servitù di pascolo. In adempimento delle risoluzioni prese nella generale Adunanza del 31 ottobre decorso furono fatte le variazioni sulla legge per l'affrancazione delle servitù di pascolo nel modo stabilito in quella discussione. A termini dell'accennata deliberazione si tornò a sottoporre all'esame dell'Adunanza ultima la detta legge colle fatte variazioni per venire alla definitiva risoluzione [47]. 5

Fu preso in esame ciascuno articolo di detta legge, e dopo la più diligente discussione furono fatte altre modifiche, e fu ordinato, che ristampata torni a proporsi in altra Adunanza per le ulteriori osservazioni da farsi. 10

N. Milella Segretario

32.

Verbale della quindicesima adunanza generale.

1849, novembre 28. Roma.

Si rimanda ad altra adunanza la discussione dell'atto di affrancazione di canone fatto da Maria Adelaide Iani in Leonori. 15

Si accetta la proposta dei Ministri delle Finanze e del Commercio, Belle Arti, Industria, Agricoltura e Lavori Pubblici sulla limitazione delle franchigie delle quali godono le città di Ancona e Civitavecchia e si incaricano i Ministri riferenti di presentare il relativo progetto di legge. 20

Un rapporto del Pro Ministro delle Finanze su modifiche da introdursi nella Direzione dei lotti viene respinto.

Un altro rapporto del Galli sull'abolizione della privativa delle stampe legali è approvato e si decide di imporre una tassa di bollo sulle stampe legali. Inoltre si stabilisce che tra le disposizioni da emanare sull'abolizione della suddetta privativa sia inserita anche quella sulla proprietà governativa delle stampe. 25

ASRoma: *CGS* fascicolo XXVII, f 9. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Copie in ASRoma: *CGS* fascicolo XXVII, f 10 e ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato ».

Deliberazioni prese nella decimaquinta Adunanza generale del 28 novembre 1849. 30

Nella generale adunanza tenuta il giorno 28 novembre 1849 presso la Commissione Governativa di Stato furono discussi e risoluti i seguenti argomenti.

1°. Fu per primo messo a discussione l'atto di affrancazione di canone fatto da Maria Adelaide Iani in Leonori, contro cui si è presentato reclamo dai 35

47. Progetto di Notificazione sulle servitù di pascolo (a stampa), in ASRoma: *CGS* fascicolo XIX, f 2; vedi anche le sedute del 17 ottobre, 31 ottobre, e 19 dicembre (docc. 26, 28 e 35).

Padri Agostiniani Irlandesi come Padroni dei fondi affrancati. Essendosi veduto il bisogno di esaminare bene l'intera posizione fu risoluto di mettersi in giro e quindi riproporsi alla prossima adunanza generale[48].

2°. In secondo luogo fu preso in esame il rapporto dei SS. Ministri delle finanze, e di agricoltura e commercio circa la limitazione delle franchigie ai Porti di Ancona e Civitavecchia[49]. I Possidenti del Patrimonio Sabina e Comarca umiliarono istanza alla Commissione Governativa di Stato dimostrando il danno che soffrivano per l'incaglio dei generi prodotti dal loro suolo, cioè grano, olio, e vino il che derivava dalla libera consumazione dei generi di estera provenienza nelle Città di Ancona e Civitavecchia. Riconosciute dette istanze meritevoli di considerazione furono rimesse al S. Pro-Ministro delle Finanze e al S. Ministro di Agricoltura e Commercio perchè preso il tutto in esame avessero in proposito esternato il loro parere. In adempimento di tale ingiunzione i SS. Ministri presentarono un esteso rapporto, col quale accogliendo le istanze di cui sopra, cercarono provare, che le franchigie accordate in passato alle due Città di Ancona e Civitavecchia non potevano non riconoscersi insopportabili, sia dal lato dell'ingiustizia che in se contengono, sia da quello del danno al commercio all'agricoltura ed all'industria nazionale, sia dall'altro della sensibile perdita che cagionano alla finanza. Dopo avere sviluppati questi principii fecero vedere il bisogno di riparare a tanti sconcerti col sopprimere le accennate franchigie nelle dette Città limitandole ai soli Porti: né credettero potessero fare il menomo ostacolo le stipolazioni che intervennero nel 1827 fra la finanza e le due Comuni di Civitavecchia ed Ancona. Tanto in genere. In specie poi si facevano a proporre il dubbio se ad un colpo si credesse di toglier loro il privilegio, o almeno pel momento, per provvedere ai reclami dei Possidenti ed Agricoltori di varie Provincie, si dovessero sopprimere rapporto ai tre principali prodotti delle nostre terre cioè vini, olii, e cereali in-

48. L'argomento sarà ripreso in discussione il 9 gennaio 1850 (doc. 37).

49. ‹Rapporto dei ministri delle finanze e del commercio e agricoltura sulla limitazione della franchigia ai porti di Ancona e Civitavecchia› [sd] (a stampa), in ASRoma: *CGS* fascicolo XXVII, f 3 (si dice, tra l'altro, nel citato rapporto: « Nè potrà aver ascolto il principio da alcuni vagheggiato della illimitata libertà di commercio, dietro il quale dimostrasi odiosa la esistenza di qualunque vincolo, che possa limitare il commercio stesso. Noi siamo pronti sempre ad affrontare la questione per assegnare i giusti limiti della libertà commerciale proporzionata alla nostra posizione, e risponderemo a costoro, che un tal principio scaturisce e si spande da quelle nazioni, che portate al grado di eminente prosperità dal principio opposto, oggi più non temono la concorrenza »).

I generi esteri consumati in franchigia in Ancona e Civitavecchia (città che complessivamente raggiungevano i 45.000 abitanti) furono calcolati ammontare al valore di scudi 100.000 annui. Le franchigie avevano provocato nelle campagne di quelle provincie l'abbandono totale di diversi generi di colture ed un vasto contrabbando che lo Stato non era mai riuscito ad estirpare.

Il problema fu ripreso nelle sedute del 5 dicembre 1849 e del 30 gennaio 1850 (docc. 33 e 39).

tendendosi compresi in essi quanto con essi si compone: intanto formare le separazioni del Porto dalla Città respettiva, e provvedere ai comodi di cui necessitano i Porti per quindi estendere la misura a tutto il rimanente che è compreso nella franchigia.

Avendo preso cognizione di tutto la Commissione Governativa dispose che fosse sottoposto all'esame dell'adunanza generale quindi fu proposto alla discussione il dubio se e come poteva approvarsi il citato rapporto dei SS. Ministri.

Essendosi riconosciuto giusto e ragionevole quanto è stato sviluppato nell'indicato rapporto circa l'ingiustizia di tale privilegio che mentre ora è mancante di uno scopo è di danno positivo per le altre Città e per l'industria nazionale. Ritenuti giusti i reclami dei Possidenti di varie Provincie che soffrono un forte incaglio nei prodotti dei loro fondi, specialmente olii e cereali; e che per tal motivo non solo la loro industria va sempre decrescendo, ma molti terreni si tengono ancora in abbandono con reale danno dell'agricoltura e commercio, che invece dal Governo si dovrebbero animare e proteggere.

Veduto non potersi sul momento adottare la prima parte della proposta di SS. Ministri perchè per limitare tutte le franchigie ai soli Porti è necessario, che questi siano forniti dei necessarii magazzeni, ed altri locali di deposito di cui presentemente mancano.

Calcolato che limitando per ora ai Porti le franchigie dei soli generi di produzioni indigene di sopra accennati, mentre si trova di facile esecuzione non essendovi bisogno degl'indicati locali, si viene al tempo stesso a provvedere ai giusti reclami dei Possidenti di varie Provincie.

Si conviene di abbracciarsi in genere la proposta: fu poi risoluto, che sia messa in esecuzione dopo qualche mese per la seconda parte, e che i SS. Ministri delle finanze e dell'agricoltura e commercio presentino il relativo progetto di legge.

3°. In terzo luogo si passò a discutere il rapporto del S. Pro-Ministro delle finanze circa alcune migliorie da introdursi nella direzione dei lotti coll'abolizione della stampa dei pagherò [50]. Occupandosi il S. Pro-Ministro a migliorare l'andamento dell'amministrazione dei lotti togliendo molti abusi nella medesima introdotti si avvidde che gran vantaggio si sarebbe ottenuto nelle operazioni dell'ufficio, e riflessibile utilità al pubblico erario sostituendo ai così

50. ‹Rapporto del pro ministro delle finanze alla Commissione governativa di Stato, sopra alcune migliorie da introdursi nella direzione de' lotti coll'abolizione della stampa de' pagherò› [sd] (a stampa), in ASRoma: *CGS* fascicolo XXVII, ff 5 e 6.

Nel 1847 il Tesoriere generale, Monsignor Morichini, aveva proposto l'abolizione del giuoco del lotto (L. C. FARINI *Lo Stato Romano* cit., I 302). Sul «nuovo sistema del giuoco del lotto» vedi la Notificazione del Ministro delle Finanze del 14 gennaio 1851, in *Raccolta delle leggi*: V (1851) 5-8.

Altro rapporto sul lotto fu discusso nella seduta del 9 gennaio 1850 (doc. 37).

detti pagherò a stampa l'uso di semplice bollettario a madre e figlia. Fu sollecito il S. Pro-Ministro di fare sulla cosa un rapporto alla Commissione Governativa di Stato col quale accennando il sistema attuale veniva a proporre il metodo da sostituirsi. Faceva rilevare quanto fosse complicato l'attuale sistema, il gran numero d'Impiegati di cui ha bisogno, e la ingente spesa per l'erario che si fa ascendere alla somma di scudi 31.730,40 dei quali scudi 17.462,40 per la stampa dei pagherò e scudi 14.268 per soldo agl'impiegati. Al contrario adottando il sistema ricevuto ovunque esiste il giuoco del lotto, di rendere cioè autentiche le cartoline delle giuocate mediante bollettario a madre e figlia la spesa sarebbe stata di scudi 15.896 per cui si sarebbe ottenuto in ogni anno un rinfranco di scudi 15.834,40. Passando poi a calcolare i compensi da doversi dare a tutti gli attuali impiegati di tale ufficio il Governo verrebbe ad assumere il peso temporaneo di scudi 14.608 che andrebbe sempre decrescendo fino alla totale mancanza de' pensionati, per cui fin da ora il Governo avrebbe avuto il reale vantaggio di scudi 1.228.

Ciò premesso fu sottoposto all'esame e discussione dell'adunanza il progetto del S. Pro-Ministro per risolversi se e come poteva adottarsi.

Considerato che mentre dagli altri Governi si è cercato di abolire il giuoco del lotto per la opinione invalsa di essere un giuoco immorale, e perchè ritenuto di danno per la classe più bisognosa, col pubblicare delle disposizioni relative alla migliore amministrazione dello stesso, si farebbe vedere che il Governo Pontificio cerchi invece di consolidarlo.

Riconosciuto che a fronte dell'utilità certa che si otterrebbe col proposto progetto avuto riguardo alle attuali circostanze politiche ed alla condizione dello Stato ecclesiastico non sarebbe opportuno metterlo in esecuzione.

Fu risoluto che nonostante la conosciuta utilità del metodo presentato dal S. Pro-Ministro delle finanze pure non fu creduto conveniente ed opportuno di adottarlo.

4°. In quarto luogo fu messo a discussione il rapporto del S. Pro-Ministro delle finanze circa l'abolizione della privativa delle stampe legali [51]. Non essendo più utile forte al Governo la privativa delle stampe legali tanto civili che criminali ritenendosi per un vincolo odioso ora che la stampa ha fatto tanto progresso, e prendendo a calcolo le richieste che in oggetto vi erano da parte dei litiganti, e degli stampatori, il Pro-Ministro delle finanze presentò nel proposito alla Commissione Governativa un rapporto proponendone l'abolizione. Dopo avere sviluppato i motivi che avrebbero dovuto indurre il Governo a

51. ‹Rapporto del pro ministro delle finanze alla Commissione governativa sulla abolizione della privativa delle stampe legali tanto civili che criminali, e fissazione di una nuova tassa di bollo straordinario› [sd] (a stampa), in ASRoma: *CGS* fascicolo XXXI, ff 1 e 2. L'argomento fu ripreso nella seduta del 2 gennaio 1850 (doc. 36).

cessare da tale privativa passò a proporre il modo come aumentare il reddito che ora da questo si ricava. Ad ottenere ciò egli progettava di surrogare alla privativa una tassa di bollo straordinario di baiocchi 50 per ciascun foglio di stampa in carta palomba comune di baj 65 per la carta più grande così detta Francese e di baj 80 per la carta chiamata di lusso mezzana, e ciò oltre il bollo ordinario attualmente in vigore.

A meglio conoscere i risultati dei suoi calcoli presentava degli specchi dai quali si è rilevato che posto per base che in ogni anno si stampino 20.000 fogli, la rendita che produce all'erario la privativa delle stampe legali in tempi normali secondo i metodi in vigore è di scudi 3685 calcolando gli assegni com'erano prima dell'illegittimo Governo: la rendita poi che si sarebbe ottenuta col progetto della tassa del bollo straordinario nel modo accennato sarebbe stato di scudi 10.300 vale a dire 6615 in più dell'attuale; dopo ciò passava ad analizzare i pesi che contemporaneamente avrebbe dovuto assumere il Governo, onde provvedere in qualche modo agl'inservienti e lavoranti che col progetto stesso sarebbero rimasti inoperosi, e faceva la proposta di due progetti. Il risultato del primo portava al Governo dopo il primo anno un peso di scudi 22349,34 che si sarebbe di anno in anno diminuito fino che nel sesto si sarebbe ridotto a scudi 4587,34.

Il risultato poi del secondo progetto portava un peso fisso dal secondo anno in poi in scudi 9783,34 peso che in entrambi le ipotesi si sarebbe annualmente diminuito per morte dei sussidiati fino alla totale cessazione. Infine proponeva un progetto di legge per la esecuzione di tutto.

Quindi fu sottoposto alla discussione il dubbio: Se e come poteva accogliersi il progetto presentato dal S. Pro-Ministro delle finanze circa l'abolizione della privativa delle stampe legali.

Considerato che non esistendo più quei tali motivi che indussero il Governo nei tempi andati ad adottare la privativa delle stampe legali, la quale ora rendesi molto odiosa avendo fatto tanto progresso la stampa.

Riconosciuti giusti i reclami dei litiganti e stampatori, che gran danno risentono da tale privativa.

Veduto il bisogno di riparare a tanti sconcerti che spesso spesso si veggono succedere nella Tipografia Camerale, derivanti dalle arbitrarie pretese di quella numerosa classe d'inservienti, che sono di sì grave peso al Governo, dal quale è necessità liberarsene a costo di ulteriore sacrificio accordando loro proporzionali compensi.

A rinfrancare il Governo del peso che va ad assumere di riconoscere tutti i detti Individui nel mentre che gli cessano i proventi della privativa fu veduto il bisogno di ricorrere all'idea di una tassa straordinaria di bollo per le stampe legali ed a renderla il men che fosse gravosa e per indurre nel resto dello Stato una certa disciplina fu adottato il partito di estenderla a tutte le Provincie colla denominazione di bollo di verifica.

Fu risoluto di abolirsi la privativa delle stampe legali imponendosi per tutto lo Stato una discreta tassa di bollo di verifica per le stampe medesime.

5°. Per ultimo fu preso in esame il rapporto del S. Pro-Ministro delle finanze sulle proprietà governative delle stampe[52]. Il S. Pro-Ministro dopo di avere accennato l'origine ed istituzione della privativa per la stampa e proprietà di tutte le bolle, Costituzioni, ed ogni atto del Governo a favore della Stamperia Camerale facendola rimontare al tempo della S.M. di Sisto V come rilevasi dalla sua bolla del 1° febbraro 1589, passò a far vedere quanto negli ultimi anni decorsi sia stata pregiudicata questa proprietà Camerale col mezzo di Circolari Governative e coll'Editto del 15 maggio 1847. Da ciò deduceva il bisogno di richiamare in osservanza la citata Bolla della S.M. di Sisto V nonchè i successivi Editti e notificazioni emanate in proposito, compresa l'ultima del 28 febbraro 1843 escludendo le difese e sommarii, che nelle cause civili e criminali si distribuiscono dai Difensori. A raggiungere questo scopo proponeva un progetto d'istruzione Circolare da pubblicarsi col mezzo del Giornale officiale. Qual progetto fu sottoposto all'esame dell'adunanza per risolversi se e come poteva approvarsi.

Riconosciuto il diritto della proprietà Governativa delle stampe accennate ed il bisogno di richiamarlo in vigore, mentre negli ultimi tempi si è di molto abusato a danno dei diritti del Governo.

Considerato che potendo fare parte questa disposizione di quelle relative alla privativa delle stampe, e che perciò sarebbe più opportuno comprendere il tutto in un solo Regolamento senza entrare nel dettaglio di queste stampe.

Fu risoluto di convenirsi nella proposta del S. Pro-Ministro delle finanze, ma che faccia parte delle disposizioni sull'abolizione della privativa delle stampe legali.

N. Milella Segretario

33.

Verbale della sedicesima adunanza generale.

1849, dicembre 5. Roma.

Si riprende in esame il progetto di legge per la soppressione delle franchigie di Ancona e Civitavecchia.

Si discute sulla infelice condizione degli abitanti di Montalto di Castro e si rimette la posizione ai Ministri dell'Interno e delle Finanze.

52. ‹Rapporto del pro ministro delle finanze alla Commissione governativa sulla proprietà letteraria della stamperia camerale› [sd] (a stampa), in ASRoma: *CGS* fascicolo XXXIII, ff 6 e 7; altra copia in ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato ». La discussione fu ripresa nella seduta del 2 gennaio 1850 (doc. 36).

ASRoma: *CGS* fascicolo XXVIII, f I. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Copie in AS Roma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato » e ASRoma: *Ministero dell'interno* busta 19, fascicolo 3.

Deliberazioni prese nella decimasesta Adunanza generale del giorno 5 decembre 1849.

Nella generale adunanza tenuta il 5 dicembre 1849 presso la Commissione Governativa di Stato furono discussi e risoluti i seguenti argomenti.

1°. In primo luogo fu preso in esame il progetto di legge del Sig. Pro-Ministro delle Finanze per la soppressione della franchigia nelle Città franche dei generi d'interna produzione[53]. A termini della risoluzione presa nella generale Adunanza del 29 novembre[e] decorso circa la soppressione della franchigia dei generi d'interna produzione nelle due Città di Ancona e Civitavecchia, il Sig. Pro-Ministro delle Finanze fu sollecito umiliare il relativo progetto di legge alla Commissione Governativa di Stato. Qual progetto fu sottoposto all'esame e discussione dell'Adunanza medesima per risolversi se, e come poteva approvarsi.

Riconosciuto il citato progetto di legge nel suo intrinseco uniforme alle risoluzioni prese nella generale Adunanza dei 29 novembre, mentre nella forma fu creduto meritevole di qualche variazione.

Considerato che la soppressione subitanea della franchigia del vino specialmente per la Città di Civitavecchia avrebbe potuto essere molto gravosa pei Cittadini, e forse cagione di qualche serio sconcerto sui forti interessi comunali.

Fu risoluto di ammettersi il progetto colle fatte modifiche, differendo la soppressione della franchigia del vino fino a tutto decembre 1850.

2°. In secondo luogo furono messe a discussione le questioni del Comune di Montalto di Castro. Fin dal maggio 1848 la Magistratura di Montalto dopo le molte rappresentanze fatte sui bisogni di quella popolazione, si recò in Roma per ripetere in voce le più calde preci al Sovrano onde ottenere un favorevole risultato. La Santità di N.ro Signore si degnò accoglierle, e quindi coll'organo del Ministero dell'Interno deputò una Commissione, perchè si recasse sul luogo ad oggetto d'investigare i bisogni di quella popolazione, e di proporre al Governo i mezzi più acconci per provvedervi. Fu ciò eseguito, e

e) *Errato*: 28 novembre.

53. ‹Progetto di legge per la soppressione della franchigia nelle Città e Fiere franche dei generi d'interna produzione› [sd] (a stampa), in ASRoma: *CGS* fascicolo XXVII, f. 4. La soppressione delle franchigie di Ancona e Civitavecchia, già discussa nella seduta del 28 novembre, fu ripresa in esame in quella del 30 gennaio 1850 (docc. 32 e 39).

ne fu fatta dettagliata relazione a Sua Santità, nella quale dopo avere esposto lo stato delle diverse questioni, ed i bisogni di detta popolazione passò ad esternare il suo parere sui provvedimenti d'adottarsi, e credè rinvenirli nell'applicazione delle massime adottate dalla Sacra Congregazione ad referendum per l'affrancazione delle servitù dei pascoli, senza impegnare il Governo in nuovi sagrifizii. Piacque alla Santità di N.ro Signore il progetto, e con dispaccio del Ministero dell'Interno del 29 settembre del detto anno N° 37883 fu ingiunto al Segretario della citata Congregazione di tornare nel Comune di Montalto, e di procurarne l'esecuzione coll'intervento, e consenso delle parti interessate, sentito pure il Consiglio Comunale. I due Proprietari dell'estese tenute di Campo-Morto, e Campo Scala non potettero impugnare i diritti dei Cittadini, ma non credettero adattarsi a quanto si proponeva. Il Consiglio Comunale al contrario, e la Magistratura in particolare a pieni voti accolsero il progetto indicato, come si rilevò dai suoi atti. Non potè farsi di tutto questo relazione al S.to Padre per le sopravvenute vicende politiche, per cui rimaneva in sospeso l'affare. Essendosi però presentato nuovo reclamo dai Cittadini di Montalto alla Commissione Governativa di Stato fu risoluto di riassumersi la posizione, e farne proposta in adunanza generale. In adempimento di tale ingiunzione si propose alla discussione tale affare per risolversi quale temperamento si sarebbe creduto più opportuno adottare a sollievo di quella infelice popolazione. Riconosciute meritevoli di particolare considerazione le suppliche e querele del Comune di Montalto circa la posizione infelice di quei Cittadini, verificata ancora dalla Commissione a bella posta da Sua Santità spedita sul luogo, come esattamente rilevasi dalla sua relazione. Veduto che in gran parte si sarebbe provveduto ai bisogni di quella popolazione col chiamare in piena osservanza i diversi obblighi, che hanno gli Enfiteuti delle quattro grandi tenute, che formano quasi l'intero territorio di Montalto, obblighi a bella posta dalla Rev. Camera addossati agli Enfiteuti cogli strumenti dei 13 settembre 1752, perchè fosse assicurata l'esistenza di quegli abitanti, come erasi per lo innanzi pratticato, quando la Reverenda Camera era in possesso del detto territorio, e ne fa fede il Moto-proprio degli 8 aprile 1778 della S.M. di Pio VI.

Considerato che gl'indicati Strumenti furono stipolati dalla Reverenda Camera Apostolica cogli Enfiteuti, che avendo il Governo imposto loro dei pesi a vantaggio dei Cittadini di Montalto, sarebbe obbligo del Governo stesso che contrattò di prendere a se la cosa, e come fatto suo ripetere dagli Enfiteuti la piena esecuzione dei patti convenuti: che in tal guisa verrebbe a liberarsi quel Comune dal peso di una forte lite, che nella misera sua condizione non potrebbe affatto sostenere.

Osservato, che a Mgr. Tesoriere che contrattò all'epoca indicata per gl'interessi della Camera, è ora succeduto il Ministro delle Finanze, e per la tutela delle Comuni il Sig. Ministro dell'Interno, fu giustamente detto, che l'affare fosse da entrambi trattato coll'assistenza di Mgr. Avvocato generale del Fisco.

Per queste ed altre ragioni fu risoluto di rimettere la posizione a Mgr. Ministro dell'Interno, perchè assieme al Sig. Pro-Ministro delle Finanze procurino l'adempimento dei contratti fatti nel darsi ad Enfiteusi le quattro tenute del territorio di Montalto di Castro.

N. Milella Segretario

34.

Verbale della diciasettesima adunanza generale.

1849, dicembre 12. Roma.

Si discute del preteso credito della Banca Romana verso il governo e si decide la pubblicazione di una Notificazione sul concambio dei biglietti della Banca, al loro valore nominale, e la nomina di una Commissione per la liquidazione della Banca stessa.

La Notificazione sul concambio dei biglietti della Banca Romana fu pubblicata dalla Commissione governativa il 15 dicembre 1849.

ASRoma: *CGS* fascicolo XXIX, f 1. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Copie in ASRoma: *CGS* fascicolo XXIX, f 2 e ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato ».

Deliberazioni prese nella decimasettima Adunanza generale del 12 decembre 1849.

Nella generale adunanza tenuta il giorno 12 decembre 1849 presso la Commissione Governativa di Stato fu discusso e risoluto il seguente argomento.

Sul preteso credito della Banca Romana verso il Governo Pontificio.

Il cessato governo della Repubblica con decreto del 21 febbraro 1849 invitò la Banca Romana ad emettere un milione e trecento mila scudi in biglietti di corso coattivo; dei quali scudi quattro cento mila furono destinati in sussidio del Commercio di Roma, Bologna ed Ancona con lucro, ossia sconto non maggiore del sei per cento, e li altri novecento mila da somministrarsi al Governo colla garanzia della ipoteca già contratta in favore del Fisco dagli acquirenti dei beni dell'appannaggio. Con altro decreto del 17 aprile del detto anno il Governo stesso autorizzò una nuova emissione di biglietti in scudi duecento mila, aventi pure corso coattivo, per essere egualmente somministrati all'erario, ricevendo in garanzia altrettanta somma in Consolidato al portatore valutato al saggio corrente di scudi ottantuno per cento. Tornato il Potere legittimo al Governo dello Stato, la Commissione Governativa sulle ripetute istanze dei Rappresentanti la Banca suddetta permise con apposita Notificazione del 10 agosto, che continuasse il corso coattivo dei biglietti per tutto il mese di decembre 1849: dichiarando però alla stessa Banca che con que-

sta misura non intendeva di riconoscere in alcuna parte i pretesi crediti che essa vantava per somministrazioni fatte al sedicente Governo Republicano e soggiungendo, che sopra tali pretesi diritti si riservava di statuire, avendo in vista gl'interessi dello Stato ed i motivi di equità, ed i riguardi verso la Banca. Dopo ciò procedendo la Commissione Governativa all'esame delle dette pretese con Dispaccio del 7 del decorso novembre n. 112 ordinava al Consiglio Fiscale di studiare la pendenza e dare il suo avviso sui seguenti quesiti.

1°. Se e fino a qual somma doveva riconoscersi il credito della Banca Romana.

2°. In caso affermativo se gli emessi biglietti dovevano riconoscersi per l'intero valore, ovvero con la diminuzione del 35 per cento, come lo fu per la carta monetata emessa dall'illegittimo governo.

Corrispose il Consiglio Fiscale alla richiesta della Commissione Governativa; discusse i proposti dubbj nella sessione del 27 novembre, e fu di parere, che a stretto diritto non poteva riconoscersi il preteso credito della Banca, come diffusamente provò nel suo rapporto.

Fu sollecita la Commissione Governativa di Stato far noto all'adunanza degli Azionisti della Banca col mezzo del Commissario Pontificio, che il Governo non riconosceva il preteso suo credito, ma per equità ed a contemplazione del Commercio poteva venire a qualche temperamento; che attendeva sopra ciò un progetto della Banca, e che qualora non lo avesse presentato conveniente, il Governo avrebbe preso gli opportuni temperamenti per garantire i possessori dei biglietti a conto della Banca medesima. Trascorsero alcuni giorni, e si ebbe risposta, colla quale non si proponeva alcun progetto conveniente: quindi si sottopose il tutto all'esame e discussione dell'adunanza generale per adottarsi il temperamento più opportuno per la definizione di tale faccenda.

Preso a calcolo quanto è stato considerato nel voto del Consiglio Fiscale, col quale concludentemente provasi non essere tenuto il Governo Pontificio riconoscere il debito contratto dalla sedicente Repubblica verso la Banca per le disposizioni contenute nei Motu-proprii del 27 novembre e 17 dicembre 1848, e nell'Editto del 2 agosto prossimo passato, e perchè il Sovrano legittimo tornando all'esercizio della Sovranità, non vi torna come erede o successore del governo intruso, ma in virtù del diritto suo proprio, che non aveva perduto durante la usurpazione.

Avuto in vista in particolar modo la pubblica tranquillità, che già cominciava sensibilmente ad alterarsi, pel niun credito che davasi ai detti biglietti, attesa la imminente cessazione del corso forzoso a termini della Notificazione del 10 dell'agosto decorso.

Non avendo la Banca presentato al Governo un progetto conveniente, quantunque a bella posta interpellata, per la composizione definitiva degli interessi fra loro esistenti: ed interessando oltre modo al Governo di tutelare l'interesse dei possessori dei biglietti, non trovandosi la Banca in grado di poterli tutti concambiare, come fu rilevato dallo Stato di sua situazione.

Per queste ed altre ragioni, fu risoluto di notificarsi sollecitamente al pubblico, che il Governo avrebbe ricevuti e concambiati nelle sue casse i biglietti della Banca al loro valore nominale con altrettanti biglietti del Tesoro, subentrando il Governo nei diritti dei possessori di quelli, e che un'apposita Commissione sarebbe stata incaricata per sopraintendere col concorso del Pro-Ministro delle Finanze al ritiro e deposito dei biglietti, per sorvegliare alla regolare liquidazione colla Banca, e per assicurare le ragioni ed interessi del Governo [54].

N. Milella Segretario

35.

Verbale della diciottesima adunanza generale.

1849, dicembre 19. Roma.

Si approva la pubblicazione della Notificazione sulle servitù di pascolo.
Si discute su vari quesiti presentati dal Ministro di Grazia e Giustizia circa disposizioni di legge civile emanate dai governi provvisorio e repubblicano.

La Notificazione sull'affrancazione dei fondi soggetti alle servitù di pascere, vendere le erbe e fidare, fu emanata dalla Commissione governativa il 29 dicembre 1849.

ASRoma: *CGS* fascicolo XXX, f 3. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Copie in ASRoma: *CGS* fascicolo XXX, f 4 e ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato ».

Deliberazioni prese nella decima ottava Adunanza generale dei 19 dicembre 1849.

Nella generale adunanza tenuta il giorno 19 dicembre 1849 presso la Commissione Governativa di Stato furono discussi e risoluti i seguenti argomenti.

1°. In primo luogo fu messo a discussione il progetto di legge sull'affrancazioni delle servitù di pascolo [55]. Furono diligentemente esaminati tutti

54. Notificazione della Commissione governativa, 15 dicembre 1849, in *Raccolta delle leggi*: III (1849) 116-118.

55. ‹Progetto di legge sulle servitù di pascolo› [sd] (a stampa), in ASRoma: *CGS* fascicolo XIX, f 3; ‹Progetto di legge sulle servitù di pascolo inviato dalla Commissione governativa al Pro Ministro delle Finanze il 17 dicembre 1849›, in ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato ». L'argomento era stato discusso nelle sedute del 17 ottobre, 31 ottobre e 21

gli articoli, che la componevano, e fatte quelle modificazioni riconosciute necessarie fu ammesso, e quindi risoluto di farsene la pubblicazione.

2°. In secondo luogo fu preso in esame il rapporto del Sig. Ministro di grazia e giustizia, circa vari quesiti sulle disposizioni emanate in tempo del potere illegittimo [56]. Avendo il lodato Sig. Ministro preso in matura considerazione tutte le disposizioni di legge civile fatte dal cessato governo provvisorio, vidde il bisogno per provvedere agli effetti delle medesime, formare sessanta quattro quesiti e rassegnarli alla Commissione Governativa di Stato [57]. Tre opinioni diverse si proponevano dal Sig. Ministro per la condotta di tale affare: la prima essere officio di ogni ben regolato governo prevenire il male delle molte liti con disposizioni transitorie, che seguissero passo passo la legislazione dei tempi trascorsi sotto il potere illegittimo: la seconda di lasciare la risoluzione di tutte le questioni alla giurisprudenza dei Tribunali: la terza, media fra le due prime, di scegliere alcune questioni generali capaci di abbracciare tutte le altre per l'analogia di principii, e risolvere queste con una disposizione, che desse ai Tribunali i canoni e le norme legislative, a cui conformare la loro giurisprudenza nelle altre questioni secondarie. Dopo aver portato il Sig. Ministro la più seria attenzione su ciascuna delle accennate opinioni, esternò il parere di abbandonare affatto tanto la prima, che la terza, e seguire a tutto rigore la seconda, lasciando che i Tribunali nei singoli casi rendano ad ognuno il suo diritto. In fine proponeva di rispondere ai Giudici che lo hanno interpellato in termini generali, e precisamente con la seguente formola.

« Ho riferito nell'Adunanza del giorno ... di questo mese, agli Em.i, e R.mi Sig.i Cardinali componenti la Commissione di Stato vari quesiti sulle disposizioni emanate in tempo del potere illegittimo. Essi Em.i hanno risposto essere officio del Giudice rendere ad ognuno il suo diritto nei singoli casi. Ciò partecipo alla Sig.ia V.ra Ill.ma in riscontro del suo foglio del giorno ... e mi confermo ».

Quindi fu messo a discussione il rapporto del Sig. Ministro per risolvere se e come poteva accogliersi. Considerato che oltre alla grave difficoltà non

novembre (docc. 26, 28, 31). La Notificazione sull'affrancazione dei fondi soggetti alle servitù di pascere, vendere le erbe e fidare, fu emanata dalla Commissione governativa il 29 dicembre 1849 (in *Raccolta della leggi*: III (1849) 145-152); la disposizione riecheggiava quanto in proposito aveva decretato il governo provvisorio il 3 febbraio 1849 (‹Disposizioni di legge civile›, articoli 53-56, in *Raccolta delle leggi e disposizioni del governo provvisorio pontificio*: 321-359; sull'abolizione delle servitù di pascolo decretata dal governo provvisorio, D. Demarco *Una rivoluzione sociale* cit., 43-44).

56. ‹Ministero di grazia e giustizia. Relazione dei varii quesiti sulle disposizioni emanate in tempo del potere illegittimo› [sd] (a stampa), in ASRoma: *CGS* fascicolo XXX, f 1.

57. ‹Disposizioni legislative emanate in tempo del potere illegittimo. Indice delle questioni, che sono insorte, e che potrebbero insorgere sulle disposizioni legislative qui di contro segnate pei fatti, ed atti compiuti dopo la loro pubblicazione› [sd] (a stampa), in ASRoma: *CGS* fascicolo XXX, f 2.

fu creduto necessario passare alla discussione dei proposti quesiti, essendo state abolite le disposizioni e leggi del potere illegittimo colla sua cessazione, e che il Governo si sarebbe fortemente impegnato per gli effetti delle sue deliberazioni.

Calcolato essersi riconosciuto molto giusto e conveniente il secondo dei tre partiti proposti, lasciandosi liberamente alla giurisprudenza dei Tribunali come di diritto nei singoli casi.

Ritenuta coerente ed uniforme agli accennati principii la formola di risposta presentata dal Sig. Ministro.

Fu risoluto di convenirsi pienamente nel parere esternato dal Sig. Ministro di Grazia e Giustizia.

N. Milella Segretario

36.

Verbale della diciannovesima adunanza generale.

1850, gennaio 2. Roma

Si approva il Progetto di legge sull'abolizione della privativa delle stampe legali.

La Notificazione sull'abolizione della privativa delle stampe legali e sulla proprietà letteraria della Stamperia Camerale fu pubblicata dalla Commissione governativa il 5 gennaio 1850.

ASRoma: *CGS* fascicolo XXXI, f 3. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Copie in AS Roma: *CGS* fascicolo XXXI, f 4 e ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato ».

Deliberazione presa nella decima nona Adunanza generale del 2 gennaro 1850.

Nella generale adunanza tenuta il giorno 2 gennaro 1850 presso la Commissione Governativa di Stato fu discusso e risoluto il seguente argomento.

Sul progetto di Legge circa l'abolizione della privativa delle stampe legali [58].

Essendo stata ammessa in genere nell'adunanza del 28 novembre 1849, l'abolizione della privativa delle stampe legali, il Sig.r Pro-Ministro delle Finanze fu sollecito redigere il relativo progetto di legge, il quale fu sottoposto all'esame

58. ‹Progetto di legge sull'abolizione della privativa per le stampe delle difese e sommari nelle cause civili e criminali colla surrogazione di una tassa di bollo straordinario, non che sulla conservazione e plenaria esecuzione della privativa della Stamperia suddetta per la impressione degli atti ecclesiastici, governativi, amministrativi e giudiziali, a forma della Costituzione del Pontefice Sisto V di sa. me.› [sd] (a stampa), in ASRoma: *CGS* fascicolo XXXIII, f 4. Il progetto comprende una ‹ Nota delle stampe riservate con proprietà governativa alla Stamperia Camerale e di lei archivio ›.

e discussione della generale adunanza per risolversi se e come poteva approvarsi.

Riconosciuto nuovamente il bisogno di cessare da tale privativa, e la utilità non solo per la curia, ma pel ceto ancora dei tipografi, pel libero esercizio di tale industria; rimanendo fermo il diritto di privativa in quanto il resto.

Osservata la convenienza di uniformare la Città di Roma e sua Comarca alle disposizioni vigenti in tutto lo Stato, e contenute nella Notificazione del Tesorierato del 21 gennaro 1834, colla quale mentre si aboliva nelle Provincie la privativa delle stampe legali s'imponeva una tassa di bollo straordinario di paoli cinque per un'esemplare di ogni stampa, oltre il bollo ordinario.

Veduto il bisogno di adottare la medesima tassa per Roma, perchè oltre all'essere uniforme a quella delle altre Provincie, l'erario avesse dei mezzi sufficienti da sopportare il peso dei molti lavoranti ed addetti alle citate stampe.

Fu risoluto, che fatte le convenienti variazioni fosse la proposta legge ammessa e pubblicata[59].

N. Milella Segretario

37.

Verbale della ventesima adunanza generale.

1850, gennaio 9. Roma.

Si riprende in esame una questione sorta per affrancazione di canone fatta da Maria Adelaide Iani in Leonori.

A seguito di una memoria presentata da Lorenzo Giovannini, per la definizione di affrancazione di canone, si incarica Monsignor Bartoli di redigere un rapporto da presentare al Pontefice.

Si approva un nuovo progetto del Pro Ministro delle Finanze su modifiche nella Direzione dei lotti.

Si incarica il Pro Ministro delle Finanze di redigere un progetto di legge per l'emissione di buoni del tesoro per il concambio dei biglietti della Banca Romana.

ASRoma: *CGS* fascicolo XXXV, f 1. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Copie in AS Roma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato » e ASRoma: *Ministero dell'interno* busta 19, fascicolo 3.

Nel documento agli atti della *CGS* manca l'ultimo capoverso del § 1.

59. ‹Notificazione della Commissione governativa sull'abolizione della privativa delle stampe legali e sulla proprietà letteraria della Stamperia Camerale›, 5 gennaio 1850, in *Raccolta delle leggi*: IV 1 (1850) 4-6; ad essa seguì la Notificazione del Ministro delle Finanze del 14 gennaio 1850, « colla quale si stabiliscono le dimensioni della carta ed altre regole per l'esigenza della tassa di bollo straordinario sulle stampe legali » (*Raccolta delle leggi*: IV 1, 1850, 7-11).

Deliberazioni prese nella vigesima Adunanza generale del 9 gennaro 1850.

Nella generale Adunanza tenuta il giorno 9 gennaro 1850 presso la Commissione Governativa di Stato furono discussi e risoluti i seguenti argomenti.

1°. In primo luogo fu presa in esame la questione fra i Padri Agostiniani Irlandesi e la Sig.a M. Adelaide Iani circa l'affrancazione di Canone fatta da questa e contradetta dai primi [60].

Il Priore dei detti Padri umiliò istanza alla Commissione Governativa di Stato reclamando contro l'affrancazione fatta dalla Iani di un Canone di Scudi 95 gravanti alcune case loro spettanti. Poggiavano il reclamo sopra tre motivi. 1°. perchè fu fatta dopo il 7 novembre 1848, 2°. perchè fu eseguita sotto l'illegittimo Governo, 3°. perchè a norma dell'istrumento rogato il 26 gennaro 1805 l'enfiteusi era a terza generazione, escluse sempre le femine, ed i maschi discendenti da queste. Riassunti gli atti si rilevò, che la detta Iani volendosi giovare del disposto della Notificazione del 9 marzo 1848 presentò istanza al Ministro delle Finanze il 15 luglio del detto Anno, colla quale chiedeva di venire all'affrancazione del Canone citato, offrendo la somma di sc. 2211,18 cioè al quattro e mezzo per cento e dichiarando di uniformarsi a quanto colla detta legge veniva ingiunto.

Partecipata la dimanda ai Padri suddetti come direttari dei fondi Canonati, esternarono la più manifesta opposizione sostenendo che la Iani non poteva affrancare il Canone perchè esclusa dall'enfiteusi, come cercarono provare coll'istromento di concessione. Era con questo espressamente detto di concedersi in enfiteusi al Sig. Antonio Iani e di lui terza generazione mascolina varie case per l'annuo complessivo Canone di scudi 95, dichiarando, che le tre generazioni s'intendevano principiare dal primo Maschio di detto Antonio, e che non avendo Maschi allora dovrà aver luogo la terza generazione della Sig.a M.a Adelaide figlia del suddetto enfiteuta, ad altro figlio che sarà per nominare esso stesso ma che però non oltrepassi la terza generazione dei figli Maschi delle femine.

Fu rimessa la questione al Consiglio Fiscale perchè emettesse il suo parere. Questo nell'Adunanza del 19 decembre 1849 dopo aver preso in esame le deduzioni delle parti concluse, che quante volte non esisteva una formale sospensione per li Padri Irlandesi allo stesso modo che venne concessa al Collegio Inglese doveva farsi luogo alla redenzione del Canone, capitalizzandolo

60. Vedi la seduta del 28 novembre 1849 (doc. 32).

però a termini del contratto nei modi e nelle forme prescritte dalla citata legge del 9 marzo 1848. Dopo ciò il Ministero delle Finanze stese e firmò il primo Verbale di accettazione il 3 febbraio 1849, e fatti i dovuti pagamenti, nel giorno 7 dello stesso mese si venne alla firma del Verbale definitivo.

Tal'era stato degli atti, e dovevasi su tali elementi emettere una risoluzione ma si differì ad altra Adunanza per sopravvenuta istanza della Iani, colla quale implorava del tempo per presentare le sue deduzioni[61]. Avutele fu nella decorsa Adunanza sottoposta alla discussione la questione per risolversi se poteva o no ritenersi per valida l'affrancazione predetta.

Considerato che benchè l'offerta sia stata fatta in tempo utile, pure i due Verbali di accettazione, e di definitiva affrancazione furon fatti in tempo illegittimo, e da Autorità illegittime: ed in conseguenza non sarebbe riconoscibile a tenore della risoluzione emessa da una Cong.ne Cardinalizia ed approvata dalla Santità di N.S. Calcolato, che l'offerta deve ritenersi per nulla fin dal suo principio perchè a termini del paragrafo 2° dell'Articolo 2° della citata legge del 9 marzo il Canone doveva ragguagliarsi al tre per cento, e non al quattro e mezzo: perchè trovavasi nell'ultima generazione.

Per queste ed altre ragioni fu risoluto di non potersi ritenere per valida la suddetta affrancazione.

2°. In secondo luogo fu data lettura di una memoria presentata alla Commissione Governativa di Stato da Lorenzo Giovannini di Bologna, colla quale implorava la definizione dell'affrancazione del Canone della Commenda dei Santi Gregorio e Siro[62], dichiarando di uniformarsi a quanto colla legge del 9 marzo è disposto. Fu messa a discussione tale dimanda, e considerato, che quantunque irregolare era stata ammessa la detta affrancazione fin dal 31 agosto del 1848: quale irregolarità potevasi solo sanare dal S. Padre, e non dal Consiglio dei Ministri, trattandosi di deroga a diversi articoli di detta legge, per quali motivi fu ritenuto l'atto di niun valore.

Osservato dall'altra parte, che dei pagamenti fatti dal Giovannini il Governo Pontificio si è servito per suoi bisogni della somma di scudi 33 mila e più. Prese a calcolo altre particolari ragioni di convenienza per la esistenza di detta commenda a favore dell'E.mo Arcivescovo di Bologna.

Nella discrepanza delle opinioni, e trattandosi di cosa di molta entità fu risoluto di umiliarsene rapporto al Santo Padre per averne una risoluzione, incaricandosi M. Bartoli della redazione del medesimo.

61. ‹Istanza di M. A. Iani per l'affrancazione del canone del Collegio degli Agostiniani Irlandesi in Santa Maria in Posterula, Roma [sd] (a stampa) con allegati: *A)* Giudizio del ‹Consiglio fiscale›, 19 dicembre 1848; *B)* Ricevuta del canone rilasciata dall'esattore del Collegio degli Agostiniani Irlandesi, 6 febbraio 1849 (a stampa), tutto in ASRoma: *CGS* fascicolo XXVII, ff 1, 2.

62. Vedi la seduta del 7 novembre (doc. 29).

3°. Si passò poi all'esame del rapporto del Sig.r Pro-Ministro delle Finanze sul progetto di abolizione della stampa dei pagherò nella Direzione dei lotti [63]. Dopo di avere rammentato il Sig. Pro-Ministro la contraria risoluzione emessa sopra tale argomento nella generale Adunanza del 28 novembre decorso, nell'impegno di apportare un radicale provvedimento ai molti sconcerti esistenti in tale Direzione si fece nuovamente a proporre l'accennato progetto. I riflessi che ve lo indussero furono 1°. che escluso il progetto occorreva devenire all'acquisto di nuovi caratteri per la stamperia, la cui spesa diceva ascendere a scudi mille; 2°. che nella veduta di tale abolizione per venire diminuendo la turba, e non aumentare l'aggravio temporaneo delle giubilazioni si erano tenuti in sospeso i passaggi e rimpiazzi ai diversi posti divenuti vacanti dal novembre 1848 in poi; 3°. che quando dovesse progredire la stampa dei pagherò si dovrebbe necessariamente continuare a ritenere tutto il locale attualmente occupato, e pagare il relativo affitto; mentre adottandosi il progetto potrebbe trasferirsi la Direzione dei Lotti in uno dei locali del Palazzo Madama, e così ottenere ad un tempo l'economia nelle spese, e la tanto bramata riunione delle Direzioni.

Fu quindi messo a discussione il proposto progetto per risolversi se e come poteva approvarsi. Riconosciuti giusti e meritevoli di ogni considerazione i riflessi presentati dal Sig. Pro-Ministro delle Finanze, e veduto l'assoluto bisogno di portare un radicale provvedimento nella Direzione dei Lotti nelle quali si sono verificati non pochi inconvenienti.

Considerato, che ridotta tale operazione a semplice migliore sistemazione dell'Ufficio, ch'è nelle attribuzioni del Sig. Pro-Ministro, e non dovendosi fare con apposita legge, come fu altra volta proposto, vengono a svanire tutte quelle ragioni di convenienza e di opportunità, che indussero l'Adunanza medesima nel contrario avviso.

Fu risoluto di ammettersi le modificazioni proposte dal Sig. Pro-Ministro non con apposita Legge ma con disposizioni Amministrative del medesimo.

4°. In ultimo essendosi venuto sul proposito del concambio dei Biglietti della Banca Romana, che attesa l'urgenza si va eseguendo con quelli destinati con Notificazione del 24 settembre decorso al concambio dei Boni ridotti, fu incaricato il Sig. Pro-Ministro delle Finanze di proporre un progetto di Legge per l'emissione di tanti biglietti del Tesoro per quanti se ne ritirano di quelli della detta Banca [64].

N. Milella Segretario

63. Vedi la seduta del 28 novembre (documento 32).

64. Vedi la seduta del 5 febbraio 1850 (documento 40).

38.

Verbale della ventunesima adunanza generale.

1850, gennaio 23. Roma.

Si discute sulla richiesta della Provincia di Ferrara perchè il Po sia dichiarato fiume nazio-
5 nale e si rimanda la decisione ad altra seduta.
Si decide la pubblicazione di una Notificazione sulla vendita dei beni già appartenenti al Demanio italico.

La Notificazione sulla vendita dei beni già del Demanio italico fu pubblicata dalla Commissione governativa il 26 gennaio 1850.

10 ASRoma: *CGS* fascicolo XXXVI, f 1. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Copie in ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato » e ASRoma: *Ministero dell'interno* busta 19, fascicolo 3.

Deliberazioni
prese nella vigesima prima Adunanza generale
15 ### del 23 gennaro 1850.

Nella generale Adunanza tenuta il giorno 23 gennaro 1850 presso la Commissione Governativa di Stato furono discussi e risoluti i seguenti argomenti.

1°. In primo fu messo a discussione la dimanda della Provincia di Ferrara, colla quale s'implorava che il fiume Pò fosse dichiarato nazionale. Una
20 delle operazioni fatte dal cessato illegittimo Governo fu di dichiarare Nazionale il fiume Pò. In virtù poi della Notificazione del 2 agosto decorso tale disposizione fu resa di niun valore; per ciò il detto fiume tornò a riguardarsi come Provinciale, ed il ceto dei possidenti fu di bel nuovo obbligato a contribuire direttamente alle spese dell'arginatura destra. Un tal fatto ha prodotto un mal-
25 contento in quella popolazione, e dai rapporti del Delegato del luogo, e di Mgr. Commissario delle Legazioni veniva molto raccomandata la implorata concessione. La Commissione Governativa di Stato prendendo a calcolo le accennate rappresentanze ne commise l'esame al Sig. Ministro dei lavori pubblici. Questi non omise interpellare sull'argomento il Consiglio d'Arte, il quale
30 rispose di avere già in altro tempo esaminata la questione, e non avere cosa alcuna di aggiungere alle ragioni sviluppate nel suo Voto del 29 maggio 1847, al quale disse riportarsi intieramente.

In fine il Sig. Ministro temperando il rigore del diritto coll'equità stimava di non essere ingiusto accordare l'implorata concessione. Quindi fu sottoposto
35 all'Adunanza la questione se poteva il detto fiume dichiararsi Nazionale, e con quali condizioni: ma ne fu differita ad altra Adunanza la risoluzione per meglio esaminare tutti gli atti relativi[65].

65. Vedi la seduta del 30 gennaio 1850 (doc. 39).

2°. In secondo luogo fu preso in esame il progetto di Notificazione circa la vendita della rimanenza dei beni demaniati [66]. Il Sig. Pro-Ministro delle Finanze presentò alla Commissione Governativa di Stato un progetto di regolamento per la vendita dei residuali beni già appartenenti al demanio Italico, e devoluti all'Erario Pontificio in virtù dei trattati del 1° giugno e del 12 dicembre 1816. La sullodata Commissione dopo averlo preso in esame lo rimise al Consiglio fiscale perchè emettesse il suo parere. Avendo questo preso a calcolo le circostanze relative a quei beni, e segnatamente, che la maggiore e migliore parte di essi fu già prescelta per le alienazioni eseguite, e per le dazioni in solutura, e dotazioni in favore dei Luoghi Pii, e delle Parrocchie, che il prodotto degli attuali residui non è proporzionato all'enormi spese per ritenerne l'Amministrazione, ascendendo a circa scudi quindici mila, opinò, che il Regolamento dovesse corrispondere a tali circostanze, e sulle basi di tali elementi passò a ridigere il progetto di Notificazione, che fu proposto all'esame dell'Adunanza per risolversi se, e come poteva approvarsi.

Riconosciute giuste e ben fondate le ragioni esposte dal Consiglio fiscale nel citato suo opinamento.

Calcolato il vantaggio sicuro che ne sarebbe venuto all'Erario, che oltre al realizzare delle somme di qualche entità, si sarebbe spogliato del forte peso dell'amministrazione, che presentemente assorbisce tutta la rendita dei beni in parola.

Esaminato e discusso partitamente ciascun Articolo di detta Notificazione, ed eseguite quelle modifiche riconosciute necessarie.

Fu risoluto di ammettersi, e pubblicarsi colle fatte variazioni [67].

N. Milella Segretario

39.

Verbale della ventiduesima adunanza generale.

1850, gennaio 30. Roma.

Si nega la nazionalità del Po.

Si approva il progetto di Notificazione sulla soppressione delle franchigie di Ancona e Civitavecchia.

66. ‹Progetto di Notificazione circa la vendita di beni già appartenenti al demanio italico› [sd], in ASRoma: *CGS* fascicolo XXXVI, f 2.

67. ‹Notificazione della Commissione governativa sulla vendita all'asta pubblica dei beni, rimasti invenduti, già appartenenti al Demanio italico›, 26 gennaio 1850, in *Raccolta delle leggi*: IV 1 (1850) 11-19. L'operazione e la soluzione di ogni eventuale controversia furono affidate a commissioni la cui composizione era stata indicata dalla citata legge.

Il provvedimento riguardava solo i beni già appartenenti al Demanio italico nelle provincie delle Legazioni; esso fu esteso alcuni mesi dopo alle Provincie di Urbino e Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli e Camerino, con Notificazione del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1850 (*Raccolta delle leggi*: IV 1 (1850) 275-283).

Si rigetta una nuova istanza degli Ajani sulla vertenza per il «*Giornale di Roma*».

La Notificazione sulla soppressione delle franchigie di Ancona e Civitavecchia fu pubblicata dalla Commissione governativa il 1° febbraio 1850.

5 ASRoma: *CGS* fascicolo XXXVII, f 1. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Copie in AS Roma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo «Commissione governativa di Stato» e ASRoma: *Ministero dell'interno* busta 19, fascicolo 3.

Deliberazioni prese nella vigesima seconda Adunanza generale del 30 gennaro 1850.

10 Nella generale Adunanza tenuta il giorno 30 gennaro 1850 presso la Commissione Governativa di Stato furono discussi e risoluti i seguenti argomenti.

1°. In primo luogo fu riproposto alla discussione la dimanda della Provincia di Ferrara, colla quale implorava, che il Fiume Pò fosse dichiarato Nazionale[68]. A ben risolvere la cosa si fece ricorso al Moto-proprio del 23 ottobre 15 1817, che in fatto di acque è la legge organica e fondamentale del nostro Stato.

Avuto in vista quanto è disposto all'articolo 135, cioè che sono lavori idraulici Nazionali quelli che interessano la generalità dello Stato, i quali lavori sono specificati nei paragrafi 2° e 4° vale a dire quelli che servono a mantenere la Navigazione dei 20 fiumi reali, e quelli nei fiumi arcifinii che avessero per solo oggetto la conservazione dell'alveo, e del confine dello Stato.

Per l'opposto l'Articolo 137 di detta legge parlando dei lavori idraulici Provinciali ne stabilisce il carattere nelle arginature dei 25 fiumi reali o loro influenti che servono di difesa per lo meno a gran parte di una Provincia.

Considerato che i lavori del Fiume Pò non interessano la generalità dello Stato, non mirano a mantenere la Navigazione, nè tampoco alla conservazione dell'alveo e confine dello Stato come stabilisce l'Art.o 135, ma servono uni- 30 camente ed esclusivamente alla difesa di una parte della Provincia di Ferrara, quali lavori in senso assoluto e tassativo sono nella categoria di lavori idraulici Provinciali a senso dell'Articolo 137.

Osservato che essendo mancante dei caratteri voluti dalla legge non possono i detti lavori dichiararsi Nazionali senza aggravare ingiustamente tutte 35 le Provincie dello Stato, sulle quali dovrebbe ripartirsi la spesa.

Riconosciuto non potersi il detto fiume ritenere per arcifinio perchè non bagna che una ben limitata parte dello Stato dal lato destro, nè per Nazionale, perchè non ha la sua origine, nè corre per dentro lo Stato.

68. Vedi la seduta precedente (doc. 38).

Considerato che dagli Stati, che nello stesso modo sono bagnati dal medesimo fiume, i lavori sono dichiarati Provinciali, e non Nazionali.

Calcolato che il Governo per l'utile che ne ricava concorre nei lavori di arginatura nella metà della spesa tanto maggiore di quella, che gli dovrebbe toccare. Per queste ed altre ragioni fu risoluto di non potersi accogliere la istanza.

2°. In secondo luogo fu preso in esame il progetto di Notificazione circa la soppressione della franchigia nella Città di Ancona e Civitavecchia pei generi d'interne produzioni [69]. A termini della risoluzione adottata nella generale Adunanza del 5 dello scorso decembre furono eseguite sull'enunciato progetto di Notificazione tutte quelle modifiche credute necessarie. Quindi fu proposto a nuova discussione per risolversi *se poteva in quel modo ammettersi*.

Riconosciuta la giustizia della disposizione per le ragioni espresse nel Verbale dell'indicata Adunanza generale.

Esaminato e discusso separatamente ciascun articolo del citato progetto, e fatte le ulteriori variazioni.

Fu risoluto di ammettersi e di farsene la pubblicazione [70].

3°. In ultimo si passò ad esaminare il progetto di conciliazione presentato dagli Ajani sulla vertenza del Giornale Romano. Fin dal giorno 26 settembre prossimo passato [71] trattandosi della nota questione Ajani fu risoluto non potersi prendere alcun provvedimento perchè doveva avere piena esecuzione l'autografo rescritto del S. Padre del 21 ottobre 1848, col quale si accordava provvisoriamente un soccorso di scudi 60 il mese per ottobre, novembre e decembre, nel qual tempo dovevano far giudicare il merito da chi di ragione. Fu partecipata tale risoluzione agli Ajani, e mentre se ne attendeva la esecuzione fu invece dai medesimi presentata nuova istanza alla Commissione Governativa di Stato, colla quale imploravano una conciliazione atteso il loro stato di estrema miseria. Il progetto umiliato poggiava sul parere emesso dal Consiglio di Stato, e deducevasi ai tre seguenti articoli.

69. ‹Progetto di legge per la soppressione della franchigia nelle città e fiere franche dei generi d'interna produzione› [sd] (a stampa), in ASRoma: *CGS* fascicolo XXXIII, f 1. L'argomento era stato discusso nelle sedute del 28 novembre e 5 dicembre (docc. 32 e 33).

70. ‹Notificazione della Commissione governativa sulla soppressione della franchigia nelle città e fiere franche dei generi d'interna produzione›, 1 febbraio 1850, in *Raccolta delle leggi*: IV 1 (1850) 21-24. Il 26 febbraio 1855 un Editto della Segreteria di Stato abrogava la Notificazione del 1 febbraio 1850 e restituiva «l'intera franchigia alle città e porti di Civitavecchia», in *Raccolta delle leggi*: IX (1855) 45-46.

71. La questione Ajani fu esaminata nella seduta del 19 settembre, non in quella del 26 (doc. 22). Per il «*Giornale di Roma*», vedi anche la seduta del 3 ottobre (doc. 24).

1°. Che la Somma di scudi 60 mensili venisse per quanto potess'essere compatibile coll'interesse del Governo aumentata.

2°. Che fosse conservato agli Ajani il diritto di stampare a pubblicare il libro delle Notizie detto Cracas, come loro venne concesso dallo stesso Ministro Mamiani.

3°. Che agli Ajani venissero somministrate 30 copie di ogni numero del giornale di Roma come fu per lo addietro pratticato. E tutto ciò da ridondare a vantaggio di tutti gli Ajani attualmente viventi, i quali ne dovessero partecipare se e come parteciparono dei proventi del Dazio e Gazzetta di Roma fino a giugno 1848.

La Commissione Governativa di Stato ordinò che tale progetto fosse sottoposto alla discussione dell'adunanza generale per risolversi *se e come poteva accogliersi*. Considerato non essere sopravvenuta alcuna circostanza che avesse variata la condizione della questione a come trovavasi il 26 settembre decorso.

Veduto non potersi recedere da quanto fu altra volta risoluto per le ragioni sviluppate nel Verbale di quell'adunanza.

Fu risoluto di confermarsi la precedente deliberazione e perciò non farsi luogo all'istanza presentata dagli Ajani.

N. Milella Segretario

40.

Verbale della ventitreesima adunanza generale.

1850, febbraio 6. Roma.

Si accetta una proposta del Ministro delle Armi sulla destinazione dei veterani come portieri presso i dicasteri.

Si rimanda ad altro momento l'approvazione di un progetto di notificazione del Ministro delle Finanze sulla emissione di nuovi buoni del tesoro.

ASRoma: *CGS* fascicolo XXXIX, f 2. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Copie in AS Roma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa » e ASRoma: *Ministero dell'interno* busta 19, fascicolo 3.

Deliberazioni prese nella vigesima terza Adunanza generale del 6 febbraro 1850.

Nella generale adunanza tenuta il giorno 6 febbraro 1850 presso la Commissione Governativa di Stato furono discussi e risoluti i seguenti argomenti.

1°. In primo luogo fu preso in esame il rapporto del Sig. Ministro delle Armi circa la destinazione dei Veterani per l'ufficio di Portieri [72]. Dietro ordine ricevuto dalla Commissione Governativa di Stato il Sig. Ministro delle Armi fu sollecito presentare il suo progetto per la destinazione dei Veterani all'officio di Portieri presso i Ministeri e Dicasteri Superiori. Si componeva tale progetto di cinque articoli, facendo infine il Sig. Ministro rilevare, che oltre al vantaggio economico si anderebbe ad aprire una via per premiare quei soldati che per lungo servizio e buona condotta si fossero resi meritevoli della Superiore considerazione. Quindi fu proposto alla discussione per risolversi se e come doveva approvarsi.

Riconosciuto il vero scopo del progetto, che non mirava ad obbligare i Sig.i Ministri di adottare i Veterani per l'ufficio di Portieri, ma di essere in loro facoltà chiederli al Sig. Ministro delle Armi, che sarebbe sempre pronto a concederli colle condizioni espresse nel suo rapporto.

Ritenuti giusti e ben fondati gli Articoli componenti l'indicato progetto ad eccezione del quarto, mentre fu veduto più regolare che i Veterani continuassero ad avere il loro soldo dal Ministero delle Armi e che dovessero solo ricevere scudi tre Mensili dal Ministero cui saranno destinati, vale a dire scudo uno e bajocchi cinquanta per soprassoldo ed altrettanto a titolo di pane.

Veduto il bisogno che tali portieri facciano parte della pianta stabile per regolarizzare i fondi da assegnarsi a ciascun Ministero.

Calcolato il vantaggio economico che realmente verrebbe a risentirne l'Erario.

Fu risoluto di ammettersi la proposta del Sig. Ministro delle Armi colle accennate variazioni e di comunicarsi con apposita Circolare ai Sig.i Ministri [73].

2°. Si passò quindi all'esame del progetto di Notificazione del Sig. Pro-Ministro delle Finanze circa l'emissione dei nuovi boni in rimpiazzo di quelli impiegati per ritirare i biglietti della Banca Romana [74]. Con notificazione del 24 settembre decorso fu autorizzata la emissione di nuovi boni del Tesoro in sostituzione di quelli emessi dall'illegittimo governo. Essendo sopravvenuto il bisogno di ritirare i biglietti della Banca Romana nella somma di un milione e mezzo di scudi fu autorizzato il Sig. Pro-Ministro di prevalersi di alcune serie degli indicati boni per eseguirne la operazione. Essendo questa prossima al suo compimento il Sig. Pro-Ministro si è fatto sollecito presentare alla Commis-

72. ‹Relazione del Ministro delle armi alla Commissione governativa sulla destinazione dei soldati veterani ai vari dicasteri come portieri› [sd] (copia), in ASRoma: *CGS* fascicolo XXXIX, f 1; altra copia in ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato ».

73. ‹Circolare sulla destinazione dei soldati veterani ai vari dicasteri come portieri›, 27 febbraio 1850, in ASRoma: *Tesorierato* busta 553.

74. Nella seduta del 9 gennaio 1850 (doc. 37) il Ministro delle Finanze era stato incaricato di redigere il progetto.

sione Governativa un progetto di Notificazione per la emissione di nuovi boni nell'indicata somma, onde appianare il vuoto delle accennate serie, ed aumentarle con le medesime proporzioni.

Quindi fu proposto alla discussione un tale progetto per risolversi se e come poteva approvarsi.

Fu riconosciuto giusto e regolare il progetto indicato perchè coerente a quanto fu disposto colla Notificazione del 15 decembre prossimo passato.

Calcolato poi non essere per varj motivi opportuno l'adottare per ora un tal provvedimento, avuto anche in mira di non verificarsi un forte bisogno.

Fu risoluto di differirsi l'approvazione e pubblicazione dell'accennato progetto a tempo più opportuno.

N. Milella Segretario

41.

Verbale della ventiquattresima adunanza generale.

1850, febbraio 13. Roma.

Si discute il progetto di regolamento per gli impiegati dei Ministeri.

ASRoma: *CGS* fascicolo XL, f 1. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Copie in ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato » e ASRoma: *Ministero dell'interno* busta 19, fascicolo 3.

Deliberazione presa nella vigesima quarta Adunanza generale del 13 febbraro 1850.

Nella generale adunanza tenuta il giorno 13 febbraro 1850 presso la Commissione Governativa di Stato fu discusso e risoluto il seguente argomento.

Sul progetto di regolamento applicabile a tutti gl'impiegati dei diversi Ministeri.

Nell'Adunanza del 17 ottobre prossimo passato discutendosi il modo da tenersi per l'ammissione di nuovi impiegati fu osservato che il Moto-proprio del 29 dicembre 1847 ne aveva non solo dato le traccie, ma disposto ancora, che si fosse sulle medesime formato un regolamento dei Sig.i Ministri da sottoporsi alla discussione del Consiglio, e quindi all'approvazione del S.to Padre. Riconosciuto il bisogno di tale regolamento pel megliore andamento degli Officii fu risoluto che i Signori Ministri se ne fossero occupati sollecitamente nei termini prescritti negli art.li 93 e 94 del citato Moto-proprio.

In adempimento di tale disposizione i Sig.i Ministri composero il regolamento di cui è parola, e con officio di Mgr. Ministro dell'Interno del 23 gennaro decorso fu rassegnato alla Commissione Governativa di Stato.

Esaminato particolarmente dalla sullodata Commissione, e fatte quelle osservazioni e variazioni credute necessarie fu ritornato a Mgr. Ministro dell'Interno con intelligenza di comunicare il tutto ai suoi Colleghi prima della discussione.

Essendo stata eseguita tale superiore deliberazione fu sottoposto l'indicato regolamento all'esame dell'Adunanza per risolversi se e come poteva approvarsi. 5

Riconosciuto il bisogno di fissare gli estremi necessari per l'ammissione dei nuovi impiegati, e per l'avanzamento di quelli che attualmente vi sono, avuto anche riguardo alle molte petizioni che nelle attuali circostanze sono state presentate al Governo. 10

Considerato che tutto questo era già ordinato cogli Articoli 93 e 94 del Moto-proprio del 29 dicembre 1847, e che non erasi mai eseguito.

Essendo state riconosciute giuste le osservazioni, e variazioni proposte dalla Commissione Governativa di Stato. 15

Fu risoluto di ammettersi colle fatte modificazioni [75].

N. Milella Segretario

42.

Verbale della venticinquesima adunanza generale.

1850, febbraio 20. Roma. 20

Si respingono le istanze presentate da Angelo Ferlini e dai principi Altieri e Conti per la concessione di alcune linee ferrate.

ASRoma: *CGS* fascicolo XL, f 2. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Copie in ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato » e ASRoma: *Ministero dell'interno* busta 19, fascicolo 3. 25

Deliberazioni prese nella vigesima quinta Adunanza generale del 20 febbraro 1850.

Nella generale Adunanza tenuta il giorno 20 febbraro 1850 presso la Commissione Governativa di Stato fu discusso e risoluto il seguente argomento. 30

Sul rapporto del Sig.r Ministro dei Lavori pubblici circa le dimande del Sig.r Angelo Ferlini, e dei Sig.i Principi Altieri e Conti per una preliminare concessione di via ferrata.

Il Sig.r Angelo Ferlini con sua istanza presentata il 28 gennaro prossimo passato alla Commissione Governativa di Stato si faceva a richiedere la pre- 35

75. Il progetto fu approvato nella seduta del 27 marzo 1850 (doc. 47).

liminare concessione per una società anonima da istituirsi della linea ferrata da Bologna per Ancona colle seguenti condizioni.

1°. Che la detta concessione abbia per base fondamentale il Capitolato dell'altra società Pia Latina colle varianti a seconda della minuta che lo stesso Sig.r Ferlini esibisce proponendosi di fare altrettanto per il progetto dello statuto fondamentale.

2°. Che se entro mesi sei dalla data della Concessione preliminare il Ferlini non avrà provato al Governo di avere assicurata la vendita di 20 mila azioni costituenti un capitale di scudi 3.200 mila s'intenderà decaduto dal diritto di concessione.

3°. Che entro anni dieci la società Concessionaria debba aver messa in esercizio l'intera linea da Bologna ad Ancona.

4°. Che alla società medesima venga data la prelazione per l'altro tronco di Via Ferrata dal Pò a Bologna con protendimento ai dominj Toscani ed Estensi.

5°, 6°. Che tanto le Provincie, quanto le Comuni comprese nel Territorio da attraversarsi colla via ferrata vengano dal Governo caldamente esortate sia a convertire in azioni per la nuova impresa i fondi destinati per le strade ordinarie, sia ad assumere per contratti di cottimo i lavori della ferrata nelle rispettive giurisdizioni, ricevendone in pagamento tante cartelle della società.

Eguale dimanda fu presentata dai Sig.i Principi Altieri e Conti per la linea ferrata da Roma a Porto D'Anzio con diramazione per Genzano e Velletri, quella che da Roma mette ai piedi dell'Appennino fra Perugia e Fuligno, colla diramazione fino all'incontro della via ferrata centrale Toscana, l'altra da Ancona fino al Castel Recimonto per la Valle di Potenza, ed infine il passaggio dell'Appennino per il congiungimento definitivo della seconda e terza linea. Le condizioni poi offerte non differivano affatto da quelle presentate da quelle del Sig.r Ferlini e superiormente espresse.

La Commissione Governativa di Stato rimise le dette istanze al Sig.r Ministro dei Lavori Pubblici perchè le avesse presse in esame e quindi riferito. Fu sollecito il Sig.r Ministro eseguire tale Superiore ingiunzione e rassegnò la sua relazione, colla quale, dopo varie riflessioni in proposito passava ad esternare il Suo favorevole parere.

Fu quindi sottoposto il detto rapporto all'esame e discussione della generale adunanza per risolversi se e come poteva convenirsi nella proposta del Sig.r Ministro de' Lavori pubblici.

Considerato trovarsi le dette istanze in difetto di quelle principali informazioni artistiche ed economiche che furono prescritte dall'Articolo 2 della Notificazione del 7 novembre 1846 e senza delle quali non potrebbe procedersi ad una concessione comunque preliminare.

Calcolato che mentre il Governo colle accennate richieste resterebbe vincolato per sei mesi di non potere accettare altre dimande non viene a ricevere alcun corrispettivo da parte dei postulanti.

Ritenuto non potersi accettare la condizione proposta coll'Articolo 5° di esortare cioè le Provincie e Comuni di convertire in azioni per la detta impresa i fondi destinati per le strade ferrate, o di assumere per contratti di cottimo i lavori delle ferrate ricevendone in pagamento tante cartelle della società, poichè il Governo non può prendere alcuna parte nè diretta nè indiretta negli interessi di tale impresa, nè tampoco vincolare le Amministrazioni Provinciali e Comunali.

Osservato non potersi convenire nella diramazione proposta nella 2ª delle linee ferrate implorate dai Sig.i Principi Alteri[f] e Conti, perchè contro il disposto dell'Articolo 4° della citata notificazione.

Veduto infine che le proposte fatte non presentano una sicurezza e garanzia tale da indurre il governo all'implorata concessione.

Fu risoluto di non potersi accogliere le preaccennate istanze[76].

N. Milella Segretario

43.

Verbale della ventiseiesima adunanza generale.

1850, febbraio 27. Roma.

Si accoglie un'altra istanza di Angelo Ferlini e dei principi Altieri e Conti.

ASRoma: *CGS* fascicolo XL, f 3. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Copie in ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo «Commissione governativa di Stato» e ASRoma: *Ministero dell'interno* busta 19, fascicolo 3.

Deliberazione presa nella vigesima sesta Adunanza generale del 27 febbraro 1850.

Nella generale Adunanza tenuta il giorno 27 febbraro 1850 presso la Commissione Governativa di Stato fu discusso e risoluto il seguente argomento.

Sulla nuova dimanda presentata per ottenere la preliminare concessione di varie linee ferrate.

f) *Leggi* Altieri.

76. Vedi le sedute del 27 febbraio e del 6 marzo 1850 (docc. 43 e 44); ‹Spiegazioni delle basi economiche della impresa della gran congiunzione› delle strade ferrate [sd, ma anteriore al 13 febbraio 1850], in ASRoma: *CGS* fascicolo XIV, f 2.

Essendo giunto a cognizione dei Sig.ri Principi Altieri e Conti e del Sig. Angelo Ferlini l'esito sfavorevole delle loro istanze dirette ad ottenere una preliminare concessione di vie ferrate, si affrettarono a rassegnare alla Commissione Governativa nuova dimanda, colla quale si cercava per quanto era possibile riparare ai difetti delle prime. In vero colla seconda istanza lasciavano in piena libertà il Governo di potere accettare ogni altra offerta che presentasse megliori condizioni, e maggiori garanzie, e che non si accettassero dai Postulanti: rinunziavano ancora alla condizione di esortare efficacemente le Provincie e Comuni perchè prendessero parte in tale intrapresa.

La Commissione Governativa di Stato ricevendo la predetta istanza la rimise al Sig. Ministro dei Lavori pubblici per le sue osservazioni: e questi non mancò presentare il suo rapporto sull'argomento esternando il suo favorevole parere. Dopo ciò se ne fece proposta nella generale Adunanza per risolversi se e come poteva accogliersi.

Considerato che colla nuova istanza venivano a cessare quelle ragioni, per le quali la generale Adunanza stimò non potere accogliere le dimande presentate dai Sig.ri Principi Altieri, e Conti, e del Sig. Angelo Ferlini.

Calcolato che concedendosi il semplice permesso di potere istituire una Società anonima, onde raccogliere i mezzi necessarii e preparare tutti gli elementi voluti dalla Notificazione del 7 novembre 1846, per quindi essere in grado di ottenere la definitiva concessione, mentre si fa un vantaggio alla cosa stessa, niun pregiudizio ne viene al Governo, che resta sempre nella sua piena libertà.

Avuto in vista il bisogno di ben calcolare i termini di tale permissione.

Fu risoluto di accogliersi l'istanza e fu incaricato il Sig. Ministro dei Lavori pubblici a formulare i termini del decreto, per quindi sottoporlo all'approvazione dell'Adunanza medesima[77].

Milella Segretario

44.

Verbale della ventisettesima adunanza generale.

1850, marzo 6.

Roma.

Si approva un decreto del Ministro dei Lavori Pubblici sulla formazione di una società anonima per la concessione di strade ferrate.

Si discute dell'abilitazione degli inquisiti a difendersi fuori del carcere e si decide di lasciare ai presidenti dei tribunali la facoltà di abilitare.

ASRoma: *CGS* fascicolo XL, f 4. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Copie in ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato » e ASRoma: *Ministero dell'interno* busta 19, fascicolo 3.

77. Vedi le sedute del 20 febbraio e del 6 marzo 1850 (docc. 42 e 44).

Deliberazioni
prese nella vigesima settima Adunanza generale
dei 6 marzo 1850.

Nella generale Adunanza tenuta il giorno 6 marzo 1850 presso la Commissione Governativa di Stato furono discussi e risoluti i seguenti argomenti.

1°. Sul decreto formato dal Sig. Ministro dei Lavori pubblici circa il permesso da concedersi per la formazione di una Società anonima ad oggetto di preparare i lavori per quindi ottenere la concessione di varie linee ferrate [78].

Essendo state ammesse nella precedente Adunanza Gen.le la istanza dei Sig.i Principi Altieri e Compagni, colla quale s'implorava il permesso di poter istituire una o più Società anonime per raccogliere i mezzi e preparare i lavori per quindi ottenere la definitiva concessione di varie linee ferrate, fu risoluto che il Sig. Ministro dei Lavori pubblici formulasse i termini del decreto, e quindi lo avesse presentato nella successiva Adunanza per la relativa approvazione. Eseguita pienamente tale deliberazione fu sottoposto all'esame dell'Adunanza l'accennato Decreto per risolversi se e come poteva approvarsi.

Essendo stata riconosciuta la estensione del decreto uniforme alla mente espressa nella precedente Adunanza.

Fatte alcune variazioni per renderlo più preciso ond'evitare qualsiasi contraria interpellazione o pretesa in avvenire.

Fu risoluto di approvarsi e fu incaricato il Sig. Ministro di comunicarlo ai postulanti.

2°. In secondo luogo fu preso in esame il progetto di Notificazione del Sig. Ministro di Grazia e Giustizia ad oggetto di facilitare l'abilitazione degl'inquisiti. La Commissione Governativa di Stato volendo facilitare agl'inquisiti l'abilitazione a difendersi fuori del Carcere, avuto riguardo alle molte petizioni che in tutti i giorni le vengono dirette, invitò il Sig. Ministro di Grazia e Giustizia con foglio del 7 febbraro decorso a presentare il relativo progetto di Notificazione. Fu sollecito il Sig. Ministro eseguire tale Superiore ingiunzione, e rassegnò alla Commissione Governativa il richiesto lavoro. Prima però di venire alla pubblicazione fu sottoposto all'esame e discussione della generale adunanza per risolversi se e come poteva approvarsi.

Calcolate le conseguenze disgustose dell'Articolo 3° della predetta Notificazione rapporto al voluto consenso della parte lesa ed alla preterizione dello stesso qualora fosse stato ricusato senza giusta causa.

Considerato che tutto questo sarebbe stato meglio lasciarlo alla prudenza dei Presidenti dei Tribunali, i quali conoscendo da vicino le persone e lo stato

78. Vedi le sedute del 20 e del 27 febbraio 1850 (docc. 42 e 43).

vero delle cose potrebbero meglio regolare le abilitazioni senza il timore di conseguenze dispiacenti.

Veduto che coll'Articolo 1° si sarebbe estesa l'abilitazione anche agl'inquisiti responsabili di Omicidio, sebbene commesso a provocazione gravissima, il che forse avrebbe prodotto una svantaggiosa impressione negli animi di tutti.

Riconosciuto il bisogno di provvedere alla cosa evitando gli accennati inconvenienti.

Fu risoluto, che invece della Notificazione si concedesse ai respettivi Presidenti dei Tribunali la facoltà di abilitare con semplice ordine circolare: che nelle istruzioni a darsi si tracciasse una linea sicura onde impedire l'arbitrio, lasciando il tutto alla prudenza dei Presidenti medesimi: e fu incaricato il Sig. Ministro di Grazia e Giustizia dell'estensione di dette circolari [79].

N. Milella Segretario

45.

Verbale della ventottesima adunanza generale.

1850, marzo 13. Roma.

Si discute sulla Circolare preparata dal Ministro di Grazia e Giustizia per l'abilitazione degli inquisiti.

Si respinge una proposta del Ministro dell'Interno circa disposizioni riguardanti i sequestri a carico di fornitori e appaltatori di imprese pubbliche.

ASRoma: *CGS* fascicolo XL, f 5. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Altre copie in ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato » e ASRoma: *Ministero dell'interno* busta 19, fascicolo 3.

Deliberazioni prese nella vigesima ottava Adunanza generale del 13 marzo 1850.

Nella generale Adunanza tenuta il giorno 13 marzo 1850 presso la Commissione Governativa di Stato furono proposti e risoluti i seguenti argomenti.

1°. Sulla Circolare progettata dal Sig. Ministro di Grazia e Giustizia per facilitare l'abilitazione degli inquisiti.

In adempimento della risoluzione adottata nella precedente Adunanza generale fu dal Sig. Ministro di Grazia e Giustizia redatto il progettato ordine Circolare pei Presidenti dei Tribunali ad oggetto di facilitare l'abilitazione

79. ‹Progetto di Notificazione del Ministro di Grazia e Giustizia sull'abilitazione degli inquisiti a difendersi fuori del carcere›, marzo 1850, in ASRoma: *CGS* fascicolo XII, f 5. Vedi anche la seduta del 13 marzo 1850 (doc. 45).

degl'inquisiti [80]. Fu basato il medesimo sulle istruzioni contenute nella circolare della Segretaria per gli affari di Stato interni del 10 luglio 1841, N. 16995 [81], dando una maggiore latitudine. Quindi fu sottoposto all'esame e discussione dell'adunanza per risolversi se e come poteva approvarsi.

Considerato che i Presidenti dei Tribunali hanno le facoltà di abilitare gl'inquisiti, facoltà conferitegli dall'Ordine Circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni del 10 luglio N. 16995 e basterebbe richiamarla in vigore.

Veduto che le dette facoltà sono limitate per i soli delitti, la pena dei quali non supera la detenzione per tre anni con tutte le condizioni contemplate nell'art.o 4° della Circolare medesima specialmente del consenso della parte lesa e dell'idonea cauzione.

Riconosciuto il bisogno di ampliare le dette facoltà portandole fino ai delitti la di cui pena non superi l'opera pubblica per cinque anni, ma con la piena osservanza di tutte le condizioni notate nel citato Articolo 4° della Circolare: che a facilitare sempre più le abilitazioni per i delitti minori si vedeva opportuno esonerare l'inquisito dall'obbligo del consenso della parte lesa, o dal dare la cauzione.

Fu risoluto di diramarsi un ordine Circolare ai Presidenti dei Tribunali, col quale nel richiamare la piena osservanza della circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni del 10 luglio 1841, N. 16995, si accordi una maggiore latitudine portando la facoltà di abilitare gl'inquisiti anche ai titoli di delitti, la pena dei quali non superi per disposizione di legge i cinque anni di opera pubblica, nel qual caso si richiederà l'esatto adempimento di tutte le condizioni contemplate nell'Art.lo 4° della predetta circolare. Rapporto poi agli inquisiti di delitti la di cui pena non supera la detenzione per tre anni, a facilitarne l'abilitazione potranno i Presidenti esonerarli dall'obbligo del consenso o della cauzione voluti dal citato Articolo 4°. Fu poi incaricato il Sig. Ministro di Grazia e Giustizia della sua piena esecuzione [82].

2°. Fu di poi presa in esame la proposta di Mgr. Ministro dell'interno rapporto ai provvedimenti invocati circa i sequestri che dai particolari creditori si fanno a carico degli Appaltatori, Fornitori, ecc.

Mgr. Ministro dell'interno calcolate le serie conseguenze che verrebbero in pregiudizio del pubblico servizio dai sequestri che si fanno dai particolari creditori agli Appaltatori di pubbliche intraprese si diede tutta la premura di farne rapporto alla Commissione Governativa di Stato. Fece rilevare come il Governo ha saggiamente provveduto rapporto agli Appaltatori di lavori di

80. ‹Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia ai presidenti dei tribunali, sulle facoltà circa le abilitazioni degli inquisiti›, marzo 1850, in ASRoma: *CGS* fascicolo XII, f 6.

81. In ASRoma: *CGS* fascicolo XII, f 1 (a stampa).

82. ‹Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia del 18 marzo 1850›, n. 28067, in ASRoma: Collezione *Bandi* busta 253.

Acque e Strade colle istruzioni emanate il 30 aprile 1819, e non avendo rinvenuta alcuna disposizione per le altre forniture si fece ad implorare ancora per queste l'applicazione delle accennate istruzioni con quelle modifiche, che si fossero credute necessarie. La Commissione Governativa prima di emettere
5 in proposito qualsiasi deliberazione ordinò di sentirsi il parere dell'Adunanza alla di cui discussione fu sottomessa la proposta di Mgr. Ministro per risolversi se e come poteva accogliersi.

Considerato che le accennate istruzioni rapporto agli appaltatori dei lavori di Acque e Strade sono una eccezione alla regola comune, e che per ciò esten-
10 dendole a tutti gli altri Appaltatori e Fornitori sarebbe una forte innovazione in diritto.

Calcolata la notabile differenza che passa fra gli Appaltatori di lavori di Acque e strade, e gli altri Fornitori, mentre a favore dei primi milita la ragione dell'esistenza dei lavori, di cui non ricevono il rimborso che dopo il relativo
15 collaudo, e questo neppure per lo intero, perchè il Governo ritiene sempre il decimo a sua garanzia finchè i lavori non sono pienamente compiuti e collaudati.

Osservato che sarebbe stato ragionevole l'impedire ai particolari creditori se si fosse trattato di mercedi e che per ogni altro titolo sarebbe contro il buon
20 diritto, e si violerebbe l'azione privata.

Riconosciuto che i depositi esistenti presso le forniture a forma dei Capitolati rimangono sempre liberi senza che possano cadere sotto sequestro per opera dei particolari creditori, come pure tutte le somme destinate per opere murarie, per le quali vi è sempre l'applicazione del citato regolamento sopra i
25 lavori di Acque e Strade.

Per queste ed altre ragioni, fu risoluto di non potersi far luogo ad alcuna innovazione.

Milella Segretario

46.

30 Verbale della ventinovesima adunanza generale.

1850, marzo 20. Roma.

Si prendono in esame disposizioni speciali proposte dal Ministro delle Armi per il suo Dicastero, da inserire nel Regolamento sugli impiegati.

Si discute sulle forniture delle Carceri Nuove e succursali di Roma.

35 Si rigetta una istanza dei fratelli Giorgi e si stabilisce la massima di non concedere agli eredi degli impiegati defunti « la mensualità pro funere ».

Si esamina una proposta del Ministro dell'Interno sul soldo dei custodi e secondini delle carceri.

Si rimanda la discussione sul progetto di regolamento degli uffici dipendenti dal Ministero
40 dell'Interno.

Si respinge una istanza di Monsignor Ludovico Conventati, già Preside di Roma e Comarca.

ASRoma: *CGS* fascicolo XLI, f 1. Il documento è firmato dal Segretario Milella. Altre copie in AS Roma: *CGS* fascicolo XLI, f 2 e ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato » e ASRoma: *Ministero dell'interno* busta 19, fascicolo 3.

Deliberazioni prese nella vigesima nona Adunanza generale del 20 marzo 1850.

Nella generale Adunanza tenuta il giorno 20 marzo 1850 presso la Commissione Governativa di Stato furono discussi e risoluti i seguenti argomenti.

1°. Sulle disposizioni speciali proposte dal Sig. Pro-Ministro delle Armi pel Suo Ministero.

Nell'esaminarsi il regolamento sull'ammissione ed avanzamenti degli impiegati il Sig. Pro-Ministro delle Armi non credette convenire negli articoli che riguardavano il Suo Ministero. Al tempo stesso si diede tutta la premura di ridigerne i nuovi, che furono sottoposti alla discussione dell'Adunanza generale per risolversi se e come potevano accogliersi.

Esaminati partitamente i proposti Articoli e riconosciuto che alcuni di essi o erano già contemplati nel Regolamento generale o devono far parte di quello interno, furono ridotti e modificati nel modo creduto il più conveniente.

2°. In secondo luogo fu preso in esame il rapporto di M. Ministro dell'Interno sulla cessione delle forniture delle Carceri Nuove e succursali implorata da Luigi Ruitz a favore dei suoi figli Cesare e Francesco[83]. Non avendo potuto ottenere Luigi Ruitz la rescissione del Contratto di forniture delle Carceri Nuove e succursali di Roma avanzò istanza a Monsig.r Ministro dell'Interno e Polizia implorando di cedere la continuazione degli appalti suddetti ai propri figli Cesare e Francesco, ai quali appartengono i fondi dati per garanzia al Governo. Fu interpellato in proposito M.r Commissario della Reverenda Camera Apostolica ed il suo voto fù favorevole, quante volte rimanessero ferme ed intatte tutte le sicurezze e convenzioni stabilite nei detti contratti, e che i figli Ruitz fossero sciolti dalla patria potestà. Non vi conveniva M.r Segretario della Sacra Consulta il quale incontrando spesso delle difficoltà nell'adempimento degli obblighi assunti da Luigi Ruitz, temeva che sarebbero cresciute con due amministratori; ma dopo la replica fatta da M.r Commissario che ammettendosi la cessione avrebbero dovuto i cessionarii essere obbligati solidalmente, M.r Segretario della Sacra Consulta vi aderì.

Intanto i fratelli Cesare e Francesco Ruitz dedussero legalmente a notizia di M.r Commissario di essere divenuti cessionarii delle dette forniture, e che perciò i mandati fossero a loro favore unicamente rilasciati. Osservato però

83. Vedi anche la seduta del 3 ottobre 1849 (doc. 24).

che senza il Superiore beneplacito non sarebbero stati attendibili per parte del Governo, si fecero a supplicare perchè fosse loro concessa tale Superiore approvazione. Fu quindi proposta all'esame dell'Adunanza generale l'accennata richiesta per risolversi se e come poteva accogliersi.

Osservato non potersi condiscendere alla richiesta cessione dei Contratti di Forniture, poichè verificandosi l'inadempimento d'impegni contratti da Luigi Ruitz, dei quali non sarebbero responsabili i figli, si verrebbe ad arrecare grave danno ai suoi creditori, che non potrebbero più eseguire alcun sequestro, e che convenendosi nella detta cessione il Governo verrebbe a dare tutta la sua mano agli accennati inconvenienti.

Riconosciuto ritrovarsi il detto Ruitz soggetto a diversi giudizj coi suoi creditori, qual cosa rende più accorto il Governo a tenersi ben lontano dal concedergli quanto si è fatto a richiedere.

Considerato non essere necessario l'autorizzazione del Governo perchè i suoi figli ritirino i mandati in vece sua bastando solo una sua procura.

Da queste ed altre raggioni fu risoluto di non farsi luogo ad alcuna innovazione.

3°. In terzo luogo fu messo a discussione l'istanza dei fratelli Giorgi. Essendo morto l'ingegnere in capo Fabrizio Giorgi, i di lui figli umiliarono istanza alla Commissione Governativa di Stato implorando che fosse loro corrisposta una mesata per supplire alle spese del funere. Poggiavano la loro dimanda sull'asserta costante consuetudine di tutti i Ministeri. Quindi fu proposta l'accennata richiesta all'Adunanza per risolversi se e come poteva accogliersi.

Riconosciuto non sussistere del tutto l'addotta costante consuetudine. Ma che alcune volte si è concessa l'implorata mensualità pel funere, e che per non aggravar l'erario si è costumato di tener vacante il posto per un mese.

Osservato essere una tale prattica di pregiudizio al servizio pubblico: fu risoluto di rigettarsi l'istanza, e di stabilirsi la massima da comunicarsi con apposita circolare ai SS. Ministri di non concedersi agli eredi dell'impiegato la mensualità del funere[84].

4°. Si passò di poi all'esame della proposta di Monsig. Ministro dell'Interno di portare a scudi otto mensili il soldo dei Custodi e Secondini Carcerari, togliendo però ai Secondini l'indennizzo per l'alloggio.

Monsignor Segretario della Sacra Consulta aveva più volte rappresentato a M. Ministro dell'Interno il bisogno di provvedere ai soldi di quei Custodi e Secondini Carcerari che ora percepiscono in soli scudi 6, esclusi quei Custodi

84. Circolare della Commissione governativa del 5 aprile 1850 sulla abolizione della mensilità a titolo di funere agli eredi degli impiegati defunti, in ASRoma: *Tesorierato* busta 553.

delle carceri dello Stato chiamate di transito interno ai quali viene corrisposto l'assegno di scudi 3 mensili. Le principali ragioni di questa sua richiesta sono, primo il non esser sufficiente il detto assegno per vivere, specialmente per coloro che hanno famiglia, secondo che avendo alcuni Secondini delle Legazioni un assegno maggiore avviene, che nel bisogno di traslocarsi s'incontrano sempre delle difficoltà per la differenza dei soldi.

Nell'implorare Monsig. Ministro dalla Commissione Governativa l'accennato provvedimento si fece a proporre che dovesse cessare a favore dei Secondini l'indennizzo di alloggio, caggione di ulteriore difficoltà nei traslocamenti. Quindi fu messa a discussione la proposta di Mons. Ministro per risolversi *se e come poteva accettarsi.*

Considerato meritare la cosa maggiore e più accurata considerazione anche per non dare un motivo ad altra classe d'impiegati d'implorare per le medesime ragioni lo stesso provvedimento.

Veduto il bisogno di avere sott'occhio un quadro preciso di tutti i custodi e Secondini coi rispettivi loro soldi fu risoluto di sospendersi per ora qualsiasi deliberazione.

5°. Fù in quinto luogo proposto il regolamento degli Uffici dipendenti dal Ministero dell'Interno, e le piante stabili degl'impiegati addetti agli Uffici stessi.

In esecuzione di quanto è disposto all'Art.o 91 del Sovrano Moto-Proprio del 29 decembre 1847, Mons. Ministro dell'Interno credette opportuno di non ritardare più a lungo la compilazione dei progetti di regolamenti riferibili agli Ufficii dipendenti dal suo Ministero. Non mancò pure di unirvi *le piante stabili* portanti le qualifiche e gli assegni mensili rispetto ad ognuno degl'Impiegati degli Uffici, esclusi quelli addetti all'Uffizio della Direzione del Giornale Romano, essendo provvisorj. Quali progetti furono rassegnati alla Commissione Governativa di Stato, che ordinò fossero esaminati in Adunanza Generale. Quindi furono proposti alla discussione per risolversi *se e come potevano approvarsi.*

Considerato il bisogno di portare per quanto è possibile una regola uniforme in tutti gli Ufficii tanto per la disciplina quanto per i soldi.

Fu risoluto di attendere che dagli altri Ministri fossero rimessi i rispettivi regolamenti e piante stabili, per quindi esaminarli in una volta ed emettere una risoluzione uniforme per tutti i ministeri.

6°. In ultimo fu presa in esame l'istanza di Mons.r Lodovico Conventati, colla quale implorava un indennizzo pel negato esercizio di alcuni pretesi diritti.

A Monsignor Lodovico Conventati nel cessare dall'incarico di Presidente della Comarca furono conservati intatti per sovrana degnazione tanto l'appuntamento che percepiva, quanto i diritti che la carica esercitata poteva dargli.

Il detto prelato ritenendo che fra questi diritti vi fosse l'uso della stalla e Rimessa nel palazzo della Comarca, e più la franchigia delle lettere provenientegli dalla posta, e venendogliene inibito l'esercizio, si è rivolto alla Commissione Governativa di Stato con apposita istanza implorando, che invece gli venga
5 assegnato un fisso ed adeguato compenso. Prima di emettere una risoluzione in proposito la sullodata Commissione Governativa ordinò che si portasse l'affare a cognizione dell'Adunanza generale. Perciò fu proposta alla discussione la detta istanza per risolversi se e come poteva accogliersi.

Considerato che l'unico diritto che poteva dirsi annesso alla carica di pre-
10 sidente della Comarca si era l'uso della casa di cui M.r Commentati [g] riceve il relativo compenso.

Osservato doversi ritenere compreso nel detto compenso l'uso della stalla e Rimessa che formano parte dell'abitazione.

Ritenuto non competere ai Capi di Dicasteri alcuna franchigia per le let-
15 tere particolari, ma soltanto per quelle di Ufficio, e che ogni prattica in contrario deve ritenersi per abuso da non potersi riconoscere.

Fu risoluto di non farsi luogo all'istanza.

N. Milella Segretario

47.

20 Verbale della trentesima adunanza generale.

1850, marzo 27. Roma.

Si discute sull'appalto delle diligenze.
Si approva il Regolamento sugli impiegati e se ne ordina la pubblicazione.

Il Regolamento per gli impiegati e funzionari dei Ministeri dello Stato Pontificio fu pub-
25 blicato dalla ‹Commissione governativa di Stato› il 6 aprile 1850.

ASRoma: *CGS* fascicolo XLII, f 1. Il documento è firmato dal Milella. Copie in ASRoma: *Tesorierato* busta 551, fascicolo « Commissione governativa di Stato » e ASRoma: *Ministero dell'interno* busta 19, fascicolo 3.

Deliberazioni
30 ### prese nella trigesima Adunanza generale del 27 marzo 1850.

Nella generale adunanza tenuta il giorno 27 marzo 1850 presso la Commissione Governativa di Stato furono discussi e risoluti i seguenti argomenti:

1°. In primo luogo fu messo a discussione il rapporto del Sig. Pro-Mi-
35 nistro delle Finanze circa la rinnovazione dell'affitto delle Diligenze.

g) *Leggi* Conventati.

Invitato il pubblico per due volte con appositi avvisi al nuovo appalto delle Diligenze non vi fu che una sola offerta di scudi 1000 all'anno oltre il decimo degli utili. Il Sig.r Pro-Ministro riconobbe che la differenza fra questa offerta e quella di scudi 8400 oltre il venticinque, che si ritraeva dall'ultimo affitto, veniva principalmente da due partite, una di scudi 4000 per la diminuzione del prodotto dei gruppi occasionata dall'introduzione della carta monetata e l'altra di scudi 3000 che l'offerente diceva dover pagare ai Maestri di posta per la condotta delle Diligenze in confronto di quello che si dava loro in prima pel transito della medesima. 5

Non mancò il Sig.r Pro-Ministro rassegnare alla Commissione Governativa di Stato un esatto rapporto e mentre trovava in certo modo giustificate le osservazioni dell'offerente si fece a proporre due progetti per portare a termine il detto appalto. 10

Il primo consisteva nell'accettare la indicata offerta con la condizione che si dovesse aumentare di quel tanto che nella rinnovazione dei contratti coi postieri si potesse diminuire ai medesimi pel transito dei legni, e che stabilendosi a scudi 7000 il prodotto dei gruppi in favore dell'offerente dovesse il di più andare a beneficio del governo. 15

Col secondo si proponeva una impresa cointeressata da basarsi colla riserva al Governo del di più di scudi 7000 del vigente prodotto dei gruppi, e del vantaggio della diminuzione del transito delle diligenze per parte dei Maestri di Posta, non che sull'obbligo all'appaltatore di sostenere tutte le spese di condotta, salvo un premio pel transito dei gruppi con competenza del diritto di porto al Governo, per quindi dividersi il di più dell'introito fra il Governo e l'Appaltatore. 20 25

Quindi fu messa a discussione la proposta del Sig.r Ministro per risolversi se e come poteva accogliersi.

Considerato che il nuovo appalto delle diligenze si farebbe in tempo poco favorevole per l'interesse del Governo attesa la mancanza dei gruppi per la carta monetata sostituita al numerario effettivo e la poca concorrenza di forastieri. 30

Calcolato che concludendosi il Contratto di privativa a tenore dell'unica offerta ricevuta colla corrisposta di soli scudi 1000 all'anno oltre il decimo sugli utili sarebbe assai poca cosa da indurre il Governo a convenirvi.

Veduto che sarebbe più opportuno dilazionare l'appalto per altri mesi onde ottenere migliori e più sicuri vantaggi, e che meglio sarebbe il perdere per qualche tempo limitato, che vincolarsi per varj anni con un contratto dannoso al Governo. 35

Riconosciuto che il secondo progetto di una Impresa Cointeressata comprometterebbe la dignità del Governo. 40

Osservato che nella mancanza di altri concorrenti statisti per ottenere una gara che fosse di vantaggio al Governo si potrebbero invitare anche gl'intra-

prendenti esteri degli Stati vicini, che non sarebbero esposti alla rilevante spesa del primo impianto perchè forniti di tutto l'occorrente.

Fu risoluto, che senza rinnovare per ora alcun contratto si stabilissero prima le massime per disciplinare la intrapresa delle diligenze per quindi invitare alla concorrenza anche gl'intraprendenti esteri degli Stati vicini.

2°. Si passò in secondo luogo all'esame del Regolamento sull'Ammissione e passaggi degli impiegati.

Essendo stato riformato a termini delle precedenti risoluzioni il Regolamento sull'Ammissione e passaggi degli impiegati e loro disciplina nell'interno degli ufficj fu riproposto alla discussione dell'Adunanza per risolversi se poteva in quel modo approvarsi.

Esaminato e discusso separatamente ciascun articolo del detto Regolamento e fatte delle ulteriori modificazioni, che furono credute necessarie.

Fu risoluto di approvarsi, ed ordinata la sua pubblicazione[85].

N. Milella Segretario

85. Il ‹regolamento interno della Commissione governativa di Stato per gli impiegati e funzionari dipendenti dai ministeri dello Stato pontificio›, pubblicato in data 6 aprile 1850, è compreso nella *Raccolta delle leggi*: IV 1 (1850) 214-225.

PARTE TERZA

RAPPORTI PRESENTATI ALLE ADUNANZE

Il cardinale Luigi Vannicelli Casoni,
membro della Commissione governativa di Stato.

(Archivio fotografico del Museo di Roma).

SUL PUBBLICO IMPIEGO

48.

1849, ottobre 13. Roma.

Rapporto presentato alla ‹Commissione governativa di Stato› dal Segretario, Monsignor Nicola Milella, che propone la istituzione di una Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti agli impieghi governativi.

Il rapporto fu discusso nella nona adunanza generale del 17 ottobre 1849 e respinto (doc. 26).

ASRoma: *CGS* fascicolo XVIII, f 2. Copia in ASRoma: *Tesorierato* busta 553.
Il documento è in copia, su carta intestata a mano « Commissione governativa di Stato »; segue la data.

Rapporto
circa la Commissione da nominarsi per l'esame dei titoli dei concorrenti agli impieghi.

Dovendo il Governo procedere alla nomina di non pochi impiegati è necessità, che nell'affluenza delle petizioni prenda dei provvedimenti, acciò la scelta cada sopra persone le più meritevoli e capaci, e perchè al tempo istesso il pubblico sia persuaso della imparzialità, e rettitudine del giudizio da emettersi.

A tenore del Regolamento provvisorio fatto dalla Commissione Governativa di Stato tutti gl'impieghi si dovrebbero conferire nell'Adunanza generale dietro proposta di ciascun Ministro. Quale disposizione è quasi uniforme a quelle contenute nel capitolo terzo del Moto-Proprio del 29 decembre 1847 sul Consiglio dei Ministri, sebbene limitate ad un certo numero d'impiegati.

Ad evitare ogni sospetto di spirito di parte, assai facile a concepirsi nei giorni attuali, e per minorare la responsabilità ed odiosità a ciascuno dei Ministri sarebbe molto opportuno, che l'Adunanza generale nominasse pure gran parte di quegl'impiegati, che a tenore del citato Moto-Proprio fosse di loro competenza.

Essendosi dunque stabilita la massima dalla Commissione Governativa, contenuta nel Regolamento comunicato a tutti i Ministri, dovrebbe questa mantenersi anche per decoro della Commissione medesima, che non l'ha mai revocata. Siccome però la sua applicazione sarebbe di qualche imbarazzo, richie-

dendo lungo tempo, e molto lavoro, così dovrebbe essere pensiero della stessa Commissione di trovare il modo per riuscirvi senza spogliarsi di una incombenza sì grave e che potrebbe partorire conseguenze ben rilevanti per lo Stato. Come poter sperare che nelle adunanze generali si possano prendere in esame le posizioni dei concorrenti, e ciò in quasi tutti gl'impieghi? Bisognerebbe rinunziare a gran parte degli altri affari, e sarebbe di grave incomodo per tutti dell'adunanza.

A conciliare tali estremi si opinerebbe, che la Commissione Governativa si facesse coadjuvare pel lavoro materiale dell'esame, e dello spoglio di tutte le petizioni, e per tutte le notizie da chiedersi da una Commissione, la quale dovrebbe essere istituita e regolata colle seguenti norme.

1°. La Commissione dovrebbe comporsi di nove individui, dei quali cinque si prenderebbero dai Ministri e quattro che non appartenessero ai detti uffici, da nominarsi dalla Commissione Governativa.

2°. Ciascuno dei cinque Ministri dovrebbe presentare una terna alla Commissione Governativa, la quale sceglierebbe il soggetto da far parte della detta Commissione.

3°. Ogni quadrimestre dovrebbero variarsi i soggetti, per cui ogni Ministro allo spirare del detto termine dovrebbe presentare una nuova terna, nella quale potrebbe pure far parte la persona che n'escirebbe.

4°. Tale Commissione dovrebbe avere un Presidente stabile, ma da variarsi a volontà della Commissione Governativa. Questo Presidente dovrebbe essere persona estranea ai Ministri.

5°. Dovrebbe avere un Segretario da scegliersi dalla Commissione stessa fra i suoi membri, e da variarsi ogni quadrimestre.

6°. La Commissione dovrebbe occuparsi per prima cosa della compilazione di un Regolamento per stabilire gli estremi per la scelta degli impiegati.

7°. Riportata dalla Superiorità l'approvazione del detto Regolamento, che dovrebbe basare sulle massime stabilite nel citato Moto-Proprio del 29 dicembre 1847, passerebbe all'esame dei titoli dei concorrenti, e quindi alla formazione dei quadri relativi da presentarsi alla generale adunanza.

8°. Il Segretario dovrebbe stendere i verbali di ciascuna adunanza.

Tanto stima il sottoscritto proporre alle EE. LL. R.me in esecuzione di quanto fu discusso nelle due adunanze particolari dei giorni 8 e 12 ottobre. Sarà poi della saviezza delle EE. LL. di prendere quelle deliberazioni che crederanno più opportune pel migliore andamento di tale faccenda.

N. Milella Segretario

SUL MINISTERO DELLE FINANZE ED IL CONTROLLO GENERALE

49.

1849, agosto 29. Roma.

Rapporto presentato dal Pro Ministro delle Finanze, Angelo Galli, alla ‹Commissione governativa di Stato›, sulla riorganizzazione degli uffici del suo Dicastero, ponendo alle dipendenze del Ministero delle Finanze il ‹Controllo generale› [86].

L'argomento fu discusso nella sesta adunanza generale del 26 settembre 1849; la proposta fu respinta (doc. 23).

ASRoma: *CGS* fascicolo XIV, f 4.
Il documento è in copia. Reca l'intestazione « Ministero delle finanze » e l'indirizzo « Alla Commissione governativa di Stato ».

Sull'organizzazione degli Offici del Ministero.
Li 29 agosto 1849.

L'onore compartito al Sottoscritto di esser nominato Pro-Ministro di Finanze lo induce a provvedere ad una regolare sistemazione degli Offici del Ministero.

Si giova di questo incontro il Pro-Ministro di proporre alla Commissione Governativa di Stato un temperamento che porterebbe il duplice interessante scopo, di ottenere un significante risparmio di operazioni contabili, con economia nel personale, e di avere il soggetto idoneo alla direzione degli Offici contabili, senza farne particolare ricerca.

Col gennaro 1848 fu istituito l'Officio del Controllo generale, indipendente dai Ministeri, e fu al medesimo affidato l'incarico di tener conto ai Ministri, ed alle Direzioni degli assegni della Tabella preventiva imputandovi le tratte, e di esaminare i mandati, che si emettono dai diversi Ministeri e Direzioni, sia per la parte materiale, sia per la parte sostanziale, per quindi munire i mandati stessi rinvenuti regolari, del visto che ne autorizza il pagamento.

Non v'ha dubbio che di molta utilità si è riconosciuta tale istituzione, mentre impedisce il male prima che si verifichi, sia col rifiutare, o modificare i mandati irregolarmente tratti, sia coll'incutere maggiore esattezza negli Offici traenti nella sicurezza che i Mandati non passano, se tratti irregolarmente.

86. L'‹Ufficio del Controllo›, poi ‹Controllo generale› era stato istituito il 1 gennaio 1835 ed era un ufficio dipendente dal ‹Tesorierato generale›. Dal 1 gennaio 1848 ebbe piena autonomia. E. Lodolini *Il Controllo generale nello Stato pontificio (1835-1870)*, in « *La Scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione* » 9 (1963)386-412, 558-600.

Fu detto che doveva essere l'Officio stesso indipendente, perchè con tutta libertà, e senza vincolo di soggezione potesse esercitare le proprie attribuzioni indistintamente su tutti i Mandati tratti da qualunque Ministero.

Ora il Pro-Ministro delle Finanze sottopone alla Commissione Governativa di Stato, che senza punto pregiudicare il libero esercizio della Controlleria, potrebbe più propriamente questa unirsi al Ministero delle Finanze in apposito Compartimento.

Se si rifletta che il Ministero di Finanza per la parte esecutiva non ha amministrazione alcuna, trovandosi questa esercitata dai diversi Ministeri, e Direzioni, che per le rispettive materie traggono i relativi mandati di pagamento, facile sarà dedurne, che la Controlleria potrà continuare nel libero esercizio delle sue attribuzioni, anche unita al Ministero della Finanza, mentre non si verificherà il caso di portar rilievo su Mandati che il Ministero, in cui si anderebbe a compenetrare, non trae direttamente.

Quando l'Officio del Controllo generale unir si possa in apposito compartimento al Ministero delle Finanze, sarebbe posto nella sua vera posizione, ed il Ministero otterrebbe il pieno dei suoi attributi, imperocchè vigilerebbe ad un tempo alla legittimità, ed alla regolarità di tutte le operazioni amministrative. In specie poi ne deriverebbe:

Che tutte le operazioni di registrazione, che ora si devono necessariamente fare duplicatamente, cioè e dalla Computisteria generale del Ministero di Finanza, e dal Controllo, si farebbero una sol volta,

Che il Controllo anderebbe ad assumere le attribuzioni anche sull'importante ramo del'introiti, attribuzione che non ha ancora assunta, sebbene si avesse animo di affidargli, e che assumendola porterebbe una nuova duplicazione di lavori,

Che in fine riunito il Controllo alla Finanza, rilevante risparmio si avrebbe nel personale, risparmio che ora si verificherebbe in tutta la sua estensione, non trovandosi ancora mandata ad effetto la pianta stabile della Controlleria generale già proposta alla Commissione destinata da Sua Santità nel 1848 per redigere il regolamento di detto Officio; pianta che in caso negativo occorrerebbe approvare, completandone il personale, mentre ora in gran parte cammina in via provvisoria.

Se la Commissione Governativa di Stato convenisse nella suddetta proposta il ministero di Finanza resterebbe formato di tre Compartimenti; cioè

1°. Segreteria generale

2°. Computisteria generale

3°. Controllo generale.

Alla direzione del primo compartimento resterebbe il Segretario generale.

Alla direzione del 2° e 3° compartimento potrebbe destinarsi l'attuale capo di Officio del Controllo Sig. Niccola Penati, persona che per le sue cognizioni, e condotta il Pro-Ministro delle Finanze ritiene del tutto idonea, ed in tal guisa si provvederebbe al regolare andamento del servizio assicurando una sensibile economia.

Attenderà dalla profonda sapienza dell'EE. LL. l'implorata autorizzazione.

Il Pro-Ministro A. Galli

50.

[1849, agosto 29 post - 1849, settembre 26 ante]. Roma.

Rapporto presentato alla ‹Commissione governativa di Stato› con osservazioni contrarie alla proposta avanzata dal Pro Ministro delle Finanze di porre il ‹Controllo generale› alle dipendenze del Ministero delle Finanze (vedi il documento precedente).

ASRoma: *CGS* fascicolo XIV, f 6.

Il documento reca l'indicazione della originaria collocazione archivistica nel ‹Protocollo segreto› o ‹riservato› del Ministero dei Lavori Pubblici: «Posiz. XIV. N. 27».

Il documento, privo di data e di firma, è databile tra il 29 agosto 1849, data del rapporto del Ministro delle Finanze, ed il 26 settembre 1849, giorno in cui la ‹Commissione governativa di Stato›, riunita in adunanza generale, respinse la proposta del Galli [87].

Osservazioni sulla proposizione fatta alla Commissione Governativa di Stato sulla organizzazione degli Ufficj del Ministero delle Finanze.

La istituzione dell'attuale Controlleria partì da una disposizione Sovrana (29 decembre 1847) ed il Controllore Generale Sig.re Principe di Roviano fu nominato da Sua Santità in tempo non soggetto ad eccezzioni: sembra quindi illegale la proposizione di cui si tratta, datata 29 agosto prossimo passato, non facendosi in essa neppur menzione di dette circostanze, ad onta che vi si faccia la essenzialissima variazione, che possa, dall'essere la detta Controlleria indipendente da ogni Ministero, a renderla dipendente dal Ministero delle Finanze; ed anzi immedesimandola nell'Ufficio del Ministero medesimo; quanto dire rendendola nulla rispetto alle operazioni dello stesso Ministero, e conservandola rigorosamente rispetto a quelle degli altri Ministeri: Che anzi ponendo alla testa della Controlleria quello stesso Funzionario, che sarebbe contestualmente destinato alla testa della Contabilità Generale si farebbe scomparire ogni

87. Seduta del 26 settembre 1849 (doc. 23).

mezzo da poter ravvisare, non si dirà le frodi o mancanze, ma sibbene ogni e qualunque equivoco, nel quale fosse per incorrersi presso il Ministero delle Finanze, cui non potrebbero applicarsi che Uomini capaci di errori, e non Angeli del Paradiso, che sono infallibili.

A tuttociò si aggiunge (come si trova annotato nel Regolamento sulla Controlleria discusso nel febbrajo e marzo 1848, di cui si fa menzione nella proposizione anzidetta) che la istruzione di questo Dicastero dovrebbe armonizzare colla organizzazione del Ministero delle Finanze; e non può supporsi che questa organizzazione non debba armonizzare con quella degli altri Ministeri. In vece nella proposizione di cui si tratta si dà una semplice idea del compartimento degli Ufficii del Ministero delle Finanze, fra i quali si annovera quello della Controlleria suddetta confuso (almeno quanto alla persona) coll'altro della Contabilità Generale quindi, come si è detto di sopra, cessa ogni Controlleria sulle operazioni del Ministero delle Finanze e si conserva soltanto su quelle degli altri Ministeri.

Per rendere compatibile la ripetuta proposizione (destinando sempre Capi diversi alli due Compartimenti suddetti: Controlleria Generale e Contabilità Generale) sarebbe per lo meno di mestieri, che la trattazione degli affari del del Ministero delle Finanze, fosse commessa ad un Ufficio distinto dalli sudetti due Compartimenti; al quale Ufficio potrebbesi opportunamente attribuire la diretta sorveglianza sulle operazioni delle Direzioni ed Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle Finanze; non menochè la Concentrazione de' Conti e degli Atti delle Direzioni ed Amministrazioni medesime.

In tal modo, sebbene tanto il detto Ufficio, quanto li due Compartimenti sudetti si trovino attaccato allo stesso Ministero, pur tuttavia, le operazioni del primo sarebbero controllate dal Compartimento della Controllera Generale e sarebbero inoltre riassunte e confrontate ne' relativi risultamenti dall'altro Compartimento della Scrittura Generale sui proprj Registri: potrebbesi così conoscere con vera legalità se giuste e regolari sieno riuscite le operazioni del Ministero suddetto, lo che al certo non si otterrebbe, qualora diversamente fossero impiantati gli ufficii dello stesso Ministero.

Si ripete però, che ad ogni modo, perchè l'impianto degli Ufficii del Ministero delle Finanze riesca realmente utile, e produttivo di buoni effetti, è del tutto indispensabile ch'esso si trovi in armonia coll'organizzazione degli altri Ministeri nella parte relativa alla Contabilità, onde questi, sebbene sottoposti ad una Controlleria sulla regolare realizzazione degli Introiti, e sul pronto versamento di essi nelle Casse Camerali; non menochè sulla giustificata esecuzione delle spese, non rendansi poi vincolati a segno da non poter soddisfare ne' debiti tempi e ne' modi proficui alle rispettive Aziende, le spese di che sono incaricati, discusse ed approvate nelle corrispondenti Tabelle preventive.

SULLE FINANZE PUBBLICHE

51.

[1849, luglio 31 post - 1849, agosto 4 ante]. Roma.

Rapporto del Pro Ministro delle Finanze alla ‹Commissione governativa di Stato› sullo
5 stato delle finanze al 30 giugno 1849.

La Commissione governativa accolse la proposta del Ministro delle Finanze, contenuta nel presente rapporto, sulla separazione dei conti del primo semestre 1849 da quelli del secondo; la Notificazione «sullo stacco de' conti a tutto giugno prossimo passato tanto per l'attivo che pel passivo, prefigendo il termine di tre mesi per l'insinuazione de' crediti» fu pubblicata il 13
10 agosto 1849 dal Ministero delle Finanze. Ad essa fece seguito, il 21 agosto, il relativo Regolamento [88].

ASRoma: *Tesorierato* busta 547. Il documento, privo di data, reca il numero di protocollo del Ministero delle Finanze, Segreteria generale (n. 1013). Previa accurata indagine nel registro di protocollo corrispondente (ASRoma: *Tesorierato. Protocolli* registro n. 79) possiamo osservare che il documento era
15 partito senza essere stato protocollato. Fu protocollato in data 9 agosto 1849, con il numero 1013, quando ritornò al Ministero delle Finanze dopo essere stato approvato dalla ‹Commissione governativa di Stato›. Poichè però il protocollista, nel numerare le registrazioni, aveva saltato cento numeri, la posizione 1013 è stata successivamente corretta in 913 sul registro di protocollo.
A margine, una annotazione, di mano dello stesso Ministro Galli, sulla approvazione del rapporto
20 da parte della Commissione governativa, nell'adunanza particolare del 4 agosto 1849:
«Li 4 Agosto 1849.
Approvato in massima nel Congresso degli E.mi, si è ordinato il progetto della legge e del Regolamento.
Angelo Galli PmF».
25 Il testo del rapporto presenta cancellature e correzioni anch'esse di mano del Galli, molto probabilmente effettuate durante la discussione nella seduta particolare del 4 agosto.

Rapporto agli E.mi e R.mi Sig.i Cardinali componenti la Commissione Governativa di Stato. Sullo stato della finanza al 30 giugno 1849.

30 L'effetto delle vicende politiche di Europa, fecesi immediatamente sentire nello Stato Pontificio e nell'anno 1831 sviluppò quella rivoluzione che sconvolse l'ordine della maggior parte di esso. Conseguenza di tali avvenimenti fu un disquilibrio notabile della Finanza, ed a provvedere al vuoto che si manifestava sempre crescente, fu mestieri ricorrere a ragguardevoli prestiti, che lungi
35 dal rimediare al detto squilibrio, per sopravvenienza di nuove vicende ed in particolare del Cholera Asiatico si dovette procedere per la quarta volta ad ulteriori prestiti che furono assai gravosi in principio a cagione dello scemamento del credito.

88 *Raccolta delle leggi*: III (1849) 33-35, 44-47.

Proseguendo però la deficienza a farsi sempre più forte per le spese che aveano aumentate fuor di misura, e per le maggior soldatesche e per gl'interessi e per l'ammortizzazione de' prestiti e per opere publiche, e per danni cagionati dalle rotte de' torrenti e di fiumi in alcune provincie, vi fù in parte provveduto coll'altro prestito di Genova nel 1846. 5

Le circostanze che intercedettero fra quest'epoca e l'ultima catastrofe del 1849 sempre cospirarono a danno della Finanza per le rigenerazioni d'ogni ramo della publica Amministrazione che si andava portando sotto nuove forme, e molto più per la sempre crescente forza militare che sognavasi con sforzi sproporzionati far raggiungere in numero quella di grandi Stati col fantastico 10 scopo di conseguire la indipendenza italiana.

Con un cumulo di debiti così importante non facevasi certamente luogo a sperare che lo stato della Finanza, ponendo a confronto l'esito cogl'introiti, desse de' soddisfacenti risultamenti, ma fù invece forza il convincersi che l'aspetto della Finanza pel 1848 presentava una enormissima deficienza. 15

A tale pertanto trovavasi ridotta la condizione finanziera del nostro Stato, quando per colmo di disastro irrompendo la fazione republicana, la quale aumentando sempre la forza armata che pose in istato di vera ed effettiva guerra sconvolgendo l'ordine interno nella vista sola di far proseliti crescendo a dismisura ogni spesa, procedendo a requisizioni di generi ed effetti di tutte le 20 specie, in fine devastando cose publiche e private portò essa alla Finanza medesima tutto il maggior danno possibile, dilaniandola in ogni maniera con toglierle ancora, come è a tutti noto, i migliori e più copiosi sicurissimi proventi.

Questo è lo stato rovinoso della Finanza al finire del 1° semestre 1849 che felicemente ricordiamo come termine di tanti deplorabili avvenimenti, ed a 25 quest'epoca vediamo uno spaventevole numero di passività che vuò essere maggiore o minore secondo che il superiore Governo crede di riconoscere o nò alcuni dei rami che potrebbero esser capaci di maggiore o minor latitudine in rapporto alle passività medesime.

Restaurato felicemente il legittimo Governo Pontificio col principiare del 30 2° semestre 1849, vediamo senza illuderci un'assai imponente aspetto di cose. Alcuni rami di rendita come il Macinato principalmente si trova soppresso nelle Provincie. I proventi Doganali, del Bollo e Registro sono sommamente depressi per le vicende commerciali, e tutti gli altri minuti proventi soffrono in proporzione di quei principali. Le spese sono ampliate in tutti i rami, e quello 35 militare unicamente fa lusingare di un alleviamento. Ognuno si persuaderà che le rendite debbano essere rialzate, e le spese ridotte al puro ed effettivo bisogno in guisa di trovarsi a livello colle rendite stesse, ma ognuno egualmente sarà convinto che per giungere a tanto sia duopo di grandi e forti operazioni, e di un tempo proporzionato all'attuazione e buon termine di esse. 40

Intanto è certo che l'Amministrazione Corrente proverà strettissime angustie nel suo andamento in guisa che è impossibile lo sperare che da questa

possa somministrarsi delle somme per accorrere alla soddisfazione di debiti arretrati derivanti dall'epoca precedente. E qualora questo passo che sembra inconsiderato si facesse, avverrebbe ad un tempo l'arrenamento dell'Amministrazione relativa all'una, ed all'altra epoca; imperocchè qualunque leggiera
5 somma si distraesse dal corrente ne polarizzerebbe la marcia, mentre punto non solleverebbe la sorte dell'arretrato attesa la sua imponente entità.

In questo stato di cose il Ministero della Finanza persuaso di non potere con regolarità procedere nel suo andamento senza la cognizione degli impegni che lo sovrastano supplica l'Eminenze Vostre R.me a voler adottare il principio
10 della separazione degli interessi a tutto giugno 1849 da quei correnti, e per l'epoca a tutto giugno 1849 sudetto sospenderne il pagamento ed ordinarne la liquidazione col mezzo di un'apposita Commissione; in guisa che conosciutone l'importo, il superiore Governo possa adottare i provvedimenti adeguati al bisogno della sua soddisfazione.

15 Ove l'Eminenze Vostre R.me nella profondità de' loro lumi convengano nella massima sarebbero umiliate le misure di dettaglio colle quali venissero prescritti i principii e le norme da osservarsi.

52.

1849, agosto 22. Roma.

20 Rapporto del Pro Ministro delle Finanze alla Commissione governativa sullo stato delle finanze nel 2° semestre del 1849, con un prospetto delle rendite e spese della Reverenda Camera Apostolica.

Il rapporto fu presentato e discusso nella seconda adunanza generale della Commissione, tenuta il 29 agosto 1849 (doc. 19; vedi anche il doc. 53).

25 ASRoma: *CGS* fascicolo IV, f 5. Il documento reca, in alto a sinistra, un timbro a secco con la scritta « W Pio IX » contornata di alloro. Accanto, il numero 5666 del protocollo.

Rapporto del Ministero delle Finanze alla Commissione governativa di Stato sullo stato delle finanze nel 2° semestre 1849.

30 Lì 22 agosto 1849.

Era ben prevedibile che al ripristinamento del Governo Pontificio l'amministrazione finanziera sarebbesi trovata oberata d'impegni, esausta di mezzi per farvi fronte, e priva affatto o notabilmente diminuita di alcuni cespiti di rendite che avrebbero potuto equilibrare almeno la nuova gestione.

35 Fu pertanto una delle prime cure del Ministero delle finanze l'ordinare che l'esercizio 1849 venisse suddiviso in due periodi corrispondenti ai due semestri dell'anno, il primo de' quali comprendesse la gestione dei cessati governi provvisorio, e repubblicano, l'altro riguardante l'epoca della restaurazione Ponti-

ficia; ed abbenchè questa in alcune parti dello Stato fosse seguita prima che si verificasse nella Capitale, si trovò opportuno di stabilirne il punto dal principio del secondo semestre, sì perchè fu questa l'epoca del ripristinamento nella Capitale, cui è indispensabile, che formino centro tutte le parti della macchina amministrativa, e sì ancora perchè il dividere l'esercizio in due periodi semestrali si presta molto meglio alla liquidazione ed all'andamento delle varie contabilità; quali viceversa oltre la difformità che avrebbero presentata, avrebbero incontrate inoltre difficoltà infinite di esecuzione, se si fosse stabilito per termine di separazione il giorno nel quale in ciascuna delle diverse provincie erasi ripristinato il Pontificio regime.

Questa misura immediatamente ordinata dal Ministero delle Finanze ha ricevuto in quanto agl'impegni a tutto il primo semestre un pieno sviluppo colla notificazione 13 agosto corrente emessa dal Ministero stesso dopo averne riportata la speciale approvazione dalla Commissione governativa di Stato, di maniera che spetterà alla Commissione che va a nominarsi la liquidazione, e classificazione de' debiti arretrati, e d'appresso ciò il superiore governo provvederà con mezzi appositi.

Non isfuggì del pari al Ministero delle Finanze ch'era necessario di riunire con tutta la sollecitudine gli elementi onde conoscere la propria situazione per l'andamento corrente, cioè nel secondo semestre di quest'anno. Ordinò quindi alle diverse Direzioni che tutelano i rami attivi del suo Ministero, e richiese contemporaneamente a tutti i Ministeri la pronta compilazione del preventivo del secondo semestre, basato sullo stretto bisogno in quanto alle spese, ed inculcando di prescindere nella redazione del medesimo da tutte quelle formalità che richiedevano un tempo, di cui per lo scopo del lavoro conveniva fare tutta l'economia.

Quanto però il Ministero delle Finanze ha potuto essere corrisposto dalle proprie Direzioni, altrettanto ha dovuto convincersi che dai diversi Ministeri non potrebbe ottenere il richiesto preventivo con quella celerità che corrisponda all'oggetto cui deve servire. Può invero essere plausibile la ragione dai medesimi addotta pel ritardo, di non essere ancora completamente riordinate le comunicazioni amministrative colle diverse provincie dello Stato; ma se una tale circostanza può impedire di conoscere più da vicino e nel maggior dettaglio l'importare delle spese, cui nel piede attuale deve supplire ciascun Ministero, non per questo deve conseguirne che abbiasi a rimanere nella totale oscurità tanto più dannosa, quanto più ristrette possono presagirsi le risorse della Finanza.

Nella necessità pertanto in cui trovasi il Ministero delle finanze di orizzontarsi, e sollecitamente, ha riflettuto che la Tabella che trovavasi in corso per l'anno 1849 include in quasi tutti i Ministeri variazioni troppo sensibili, di maniera che riordinandosi la cosa pubblica sul piede in cui trovavasi al 16 novembre 1848 non potrebbe l'enunciata Tabella 1849 somministrare alcuna

guida, e lunghissimo lavoro ed incerto sarebbe quello di operarvi le rettificazioni per dedurne i resultati, da servire di norma pel secondo semestre dell'indicato anno. Ha quindi il Ministero delle Finanze stimato opportuno di rivolgersi alla tabella a stampa dell'esercizio 1848 compilata per diramarsi alla
5 Consulta di Stato vigente in quell'epoca, e basata sulla Tabella del 1847 che fu l'ultima approvata, colle variazioni che si erano verificate a tutto marzo 1848, nel qual tempo venne impressa la tabella medesima. Egli è vero che dal marzo al 16 novembre altre variazioni erano pur seguite ne' singoli Ministeri, ma se si eccettui il Ministero delle Armi, quelle verificatesi negli altri Ministeri
10 non furono di gran momento, e possono essere compensate da talune spese che in oggi non hanno luogo.

Avendo dunque a base la Tabella a stampa del 1848, e colla scorta de' preventivi formati pel secondo semestre 1849 dalle proprie Direzioni, il Ministero delle Finanze ha compilato il prospetto delle rendite, delle spese relative
15 alle medesime, e delle spese generali per l'enunciato secondo semestre.

Le risultanze del prospetto pel secondo semestre 1849 sono le seguenti

Rendite	4.099.077	14	6
Spese relative alle rendite . . .	971.554	86	1
Rendite nette . . .	3.127.522	28	5
Spese generali	3.961.278	27	3
Deficit	833.755	98	8

La sensibile diminuzione d'introiti pei dazi indiretti a confronto della Tabella 1848 segnatamente nelle Dogane per le attuali circostanze del Commercio, e nel Bollo e Registro pel movimento tenuissimo degli affari sì nel giudi-
20 ziario che nel civile, avrebbe a maggior somma elevato il disavanzo se il Ministero delle Finanze per l'esperienza e cognizioni sue proprie in difetto de' preventivi de' singoli Ministeri, non avesse potuto con sicurezza operare alcune limitazioni sulle spese contemplate nell'anzidetta Tabella del 1848, e su que' rami ed articoli che potevano ragionevolmente essere suscettibili di una ri-
25 duzione.

Difatti le spese pel Militare nella tabella del 1848 giungevano a circa due milioni, e la quota da imputarsene al secondo semestre 1849 sarebbe stata di

scudi 990.719,06,5; invece il Ministero delle Finanze ha creduto di limitarne la somma pel corrente semestre a scudi 600.mila nella vista che profittando della presenza delle truppe estere, potrà una tal somma essere sufficiente al bisogno, e così ha considerato in meno per le spese di questo ramo scudi 390.719,06,5.

Altre riduzioni ammontanti complessivamente a scudi 87.500 ha pure operate sulle spese della Tabella 1848 nelle seguenti Tabelle

Spese dirette delle Finanze

Erano considerati scudi 45.000 per le spese d'impianto della Guardia Civica, essendo cessato questo titolo sonosi tolti pel semestre	22.500

Interno

Pei lavori alle Carceri ed ai fabbricati per uso di Governo erano considerati scudi 66.572,08,8 ma nello stato presente delle cose, avuto riguardo che gli atti corrispondenti per molti di tali lavori non sono stati fin qui preordinati, non si è dubitato di escludere pel semestre	15.000

Lavori pubblici

L'importo delle spese pei lavori considerati nel rango di quelli straordinari ascendeva a scudi 298.754,82,8 per l'intero anno di cui la metà per un semestre avrebbe importato scudi 149.377,41,4; ora su questa somma per le ragioni accennate nella partita precedente, e molto più per l'indole dei lavori contemplati nell'enunciata cifra sonosi esclusi . . .	50.000
scudi	87.500

Queste ultime riduzioni peraltro in scudi 87.500 vengono assorbite da una consimile somma cui ascendono a fronte della Tabella 1848 gli aumenti pel corrente semestre nelle spese della Direzione del Debito pubblico, derivati principalmente dagli assegni di giubilazione liquidati per effetto di riforme pratticate in vari Ministeri dopo la compilazione della Tabella 1848 ed anteriormente al 16 novembre cosichè la minorazione sulle spese generali complessivamente riguardate, viene a ridursi a quella operata sul militare in scudi 390.719,06,5.

Richiamando pertanto l'entità della deficenza di sopra dimostrata pel corrente secondo semestre in scudi 833.755,98,8 che quasi tutta è originata dalla mancanza attuale d'introiti, conseguenza delle passate vicende, c'incombe di

aggiungere che se la Tabella del 1848 può presentare una giusta norma circa l'ammontare delle spese generali, ricondotte che desse siano ne' limiti stabiliti nella tabella medesima, deve in quanto al corrente semestre aversi a calcolo per ulteriore conseguenza delle passate vicende, che le spese nel Mese di luglio tanto in Roma quanto nelle Provincie sono state nella generalità regolate sulle norme in corso a tutto giugno, e che per necessità non poche di esse han dovuto continuare sullo stesso piede anche in agosto, dimodochè è forza concludere che il bimestre di luglio, ed agosto ha risentito ben poco di quelle economie sulle spese che possono ritenersi pel quadrimestre avvenire, mediante il ripristinamento delle cose allo stato nel quale trovavansi al 16 novembre.

Altro pur valutabile riflesso non possiamo preterire onde presentare il quadro della situazione nello stretto aspetto di verità: consiste questo nel non potersi totalmente ricusare il Governo di prendere in considerazione lo stato economico del Municipio di Roma il quale ha rappresentato che le sue spese in quest'anno, comprensivamente agli alloggi per le Truppe Estere, sono maggiori de' redditi comunali in scudi 473 mila circa; se dunque il Governo dovrà in qualche maniera sovvenire con prestanze, o altro, necessita anche per questo titolo avere a calcolo una somma negl'impegni del secondo semestre.

Crediamo quindi di non ingannarci e di presagire il più verosimilmente se dalle premesse cose verremo a concludere che per far fronte a tutti gl'impegni del corrente semestre, stante la mancanza degl'introiti, l'amministrazione finanziera avrà bisogno di essere sussidiata nella somma di scudi 1.200.000.

Questa conclusione non deve sorprendere il Superiore governo, ne' sgomentarlo pel tratto avvenire, mentre se è nostro debito di porre in chiaro e rappresentare nel vero punto di vista lo stato delle cose per que' provvedimenti che la Superiorità stimi opportuno di adottare, non dobbiamo del pari tralasciare di far riflettere che lo stato attuale è del tutto eccezionale, e risente tutte le conseguenze de' passati disordini, per cui non può recar meraviglia lo straordinario bisogno in cui va a trovarsi l'amministrazione finanziera pel corrente semestre.

Non così è da presagirsi per l'anno veniente quando l'andamento delle cose abbia ripreso lo stato normale, ed il commercio siasi riattivato; è dato anzi di presagire con qualche fondamento che il preventivo del 1850 per la di cui sollecita compilazione si esibisce contemporaneamente separato rapporto potrà presentare il pareggio delle rendite colle spese, semprechè oltre il risalire de' prodotti doganali, venga riattivato il dazio sul Macinato nelle Provincie, o gli venga sostituita una contribuzione corrispondente, e vengano dal Governo adottati que' temperamenti che di mano in mano gli si anderanno a proporre, o altri che nella Sua saviezza stimi di preferire, allo scopo di migliorare possibilmente lo Stato de' redditi della Finanza e di ottenere quelle giuste, ragionevoli, ed opportune limitazioni sulle spese, che siano conciliabili senza compromettere il pubblico servizio.

Dopo di aver rappresentato il bisogno della Finanza nel corrente semestre, conviene tener proposito de' mezzi co' quali potervi supplire. Non intende il Ministero delle Finanze di porre in angustia il superiore Governo facendoglisi a dimandare un provvedimento per l'intera somma di scudi 1.200.000; ma comunque possa calcolare che non tutte le spese riguardanti il semestre corrente cadono a pagamento nel periodo del semestre stesso, deve anche avere in vista, che pure degl'introiti ve ne ha una buona parte che si realizza dopo scaduto l'anno; e quelle misure che il Ministro potrà adottare per regolare gl'impegni delle Casse erariali in corrispondenza delle forze di esse, gli permetteranno tutt'al più di limitare pel momento la somma cui provvedere, ma non può egli esimersi dall'invocare per l'andamento del servigio un sussidio straordinario non minore di scudi 600.000.

Per una metà di questa somma, cioè per scudi 300 mila il mezzo più agevole che le attuali circostanze rendono indispensabile, si è quello di un anticipo a carico de' contribuenti della Fondiaria. Con legge del 15 aprile 1848 venne imposta una anticipazione di tre dodicesimi della dativa di un anno da esserne indennizzati i contribuenti stessi in ragione di un dodicesimo per anno sulla seconda rata degli anni 1849, 50, e 51. La rata, cioè il dodicesimo di quest'anno è stata esattamente reintegrato sulla quota del secondo bimestre analogamente all'accennata legge, per cui la richiesta di un nuovo moderato anticipo, sembra che potrebbe riuscire meno grave ai Contribuenti.

Converrebbe da tale anticipo escludere le Marche come quelle che oltre il peso generale delle conseguenze dei passati disordini, son a di più colpite da un sopracarico per la presenza delle Truppe austriache, sopracarico che si ha luogo di ritenere che non si estenda nè alle Legazioni, nè all'Umbria. Ora l'enunciata somma di scudi 300 mila corrisponderebbe ad un incirca a due dodicesimi ossia ad un bimestre della Dativa, ripartibile ai contribuenti tutti dello Stato, esclusi quelli delle Marche per la ragione indicata. Potrebbe quest'anticipo essere versato insieme alla quarta, e quinta rata del corrente anno, una metà per bimestre, e reintegrabile in due Rate nell'anno 1852.

In quanto agli altri scudi 300 mila cui si rende necessario di provvedere sarebbe stato facilissimo il rimedio facendo somministrare dalla Banca Romana, la quale anzi aveva esibito nel passato Mese quel soccorso che per Lei si potesse somministrare. Oggi però le ultime combinazioni l'hanno posta in qualche oscillazione, ma pur tuttavia non sembrerebbe assolutamente impossibile di potere istradare una trattativa, mercè la quale non alterando punto lo Stato degl'interessi in discussione, potesse il Governo senza scapito alcuno, e conseguentemente senza aggravare di più la condizione della pubblica amministrazione, ottenere quei soccorsi che gli sono nel momento indispensabilmente necessarj.

Il Pro-Ministro delle Finanze
Angelo Galli

PROSPETTO DELLE RENDITE E SPESE DELLA REVERENDA CAMERA APOSTOLICA
presumibili nel 2° Semestre 1849.

Rendite / Spese relative alle rendite

		Rendite – Quota della Tabella 1848			Rendite – Presumibili pel 2° Semestre 1849			Spese relative alle rendite – Quota della Tabella 1848			Spese relative alle rendite – Presumibili pel 2° Semestre 1849		
Finanze – Direzioni	Dazi diretti e proprietà, ecc.	1,412,150	47	7	1,416,147	34	3	192,477	14	–	196,013	37	1
	Censo	2,600	—	–	2,600	—	–	42,843	84	2	45,913	84	2
	Dogane	2,291,319	07	5	1,861,626	85	3	287,037	33	2	280,649	71	5
	Bollo, e Registro	345,067	53	–	268,822	45	–	52,553	82	–	47,756	79	–
	Poste	161,211	30	–	165,943	50	–	89,385	53	9	113,035	06	5
	Lotti	495,777	20	2	375,595	—	–	347,374	04	3	274,671	27	8
	Zecche, e bollo degli ori, ed argenti	8,342	—	–	8,342	—	–	13,514	80	–	13,514	80	–
		4,716,467	58	4	4,099,077	14	6	1,025,186	51	6	971,554	86	1

Spese generali

		Quota della Tabella 1848			Presumibili pel 2° Semestre 1849		
Finanze – Direzioni	Debito pubblico	1,580,212	24	6	1,677,650	65	–
Finanze	Spese dirette del Ministero	623,749	60	5	601,249	60	5
Estero		41,711	77	5	41,711	77	5
Interno		439,422	60	1	424,422	60	1
Istruzione pubblica		51,570	40	5	51,570	40	5
Grazia, e Giustizia		207,506	24	6	207,506	24	6
Commercio, Belle arti, Industria, ed Agricoltura		54,077	86	7	54,077	86	7
Lavori pubblici		272,380	34	7	222,380	34	7
Armi		990,719	06	5	600,000	—	–
Polizia		80,708	77	7	80,708	77	7
		4,342,058	93	4	3,961,278	27	3

RISTRETTO

	Quota della Tabella 1848			Presumibili pel 2° Semestre 1849		
Rendite	4,716,467	58	4	4,099,077	14	6
Spese relative alle rendite .	1,025,186	51	6	971,554	86	1
Rendite nette .	3,691,281	06	8	3,127,522	28	5
Spese generali	4,342,058	93	4	3,961,278	27	3
Deficenza . . .	650,777	86	6	833,755	98	7

53.

[senza data]. Roma.

Osservazioni sul documento precedente.

ASRoma: *CGS* fascicolo IV, f 6. Il documento, privo di firma e di data, manca anche del numero di protocollo e di qualsiasi indicazione utile per riconoscerne l'autore. Presenta alcune cancellature. 5

Osservazioni sul Rapporto relativo allo stato delle finanze del 2° semestre 1849.

Nel controcitato rapporto si è avuto in mira soltanto di provvedere all'andamento del Servizio, ossia della gestione del corrente secondo semestre 1849, 10 piuttostochè a rilevare il risultamento dell'attivo e del passivo dello stesso semestre.

Di fatti dopo avere accennato, sulla base del preventivo redatto in Marzo 1848 per l'esercizio di quell'anno, che il deficit del semestre predetto, fatte talune falcidie nelle spese[h] e sottratti taluni introiti soppressi, può calcolarsi nella 15 somma di circa scudi 1.200.000; si limita a ragionare sul bisogno per l'andamento del servigio; e per esso si domanda un sussidio straordinario di scudi 600 mila.

h) *Nota del testo*: Sui Lavori Pubblici si è falcidiata la somma di scudi 65 mila calcolando che per molti di detti lavori, non siano stati fin qui preordinati gli atti corrispondenti. 20

Questo provvedimento, come può ritenersi giustificato dalle circostanze attuali, che non presentano risorse pronte ed efficaci, così non può riconoscersi plausibile nell'ordine delle cose Amministrative; perchè in fatti allo sbilancio maggiore dovrà provvedersi coll'aggravarne gli Esercizi successivi.

E poichè gli scudi 600 mila, che si richieggono, come sussidio straordinario si propone ricavabile da anticipazioni ed impronti temporanei, è chiaro che il detto aggravio andrà a ferire gli esercizi venturi per l'intera somma dei suddetti circa scudi 1.200.000.

Di fatti gli scudi 300.000 che si vorrebbero trarre dall'anticipazione di un bimestre della dativa reale, sebbene non s'indichi il tempo in cui sarebbe compensata l'anticipazione stessa, pure è certo che dovrebbe esser sottratta dagl'introiti di quell'anni, ne' quali andrebbe ad effettuarsi la compensazione verso i contribuenti.

Del pari è a dirsi sugli altri scudi 300 mila che vorrebbero prendersi in prestito dalla Banca Romana, e che si spera aversi, ad onta delle contrarie combinazioni datesi con essa, che hanno prodotto una qualche oscillazione; mentre questo prestito o presto o tardi dovrebbe essere restituito.

Si teme poi, che per l'andamento del servigio, durante l'accennato semestre, non siasi ben calcolata la somma, che sarà per occorrere per talune partite, che saranno per aumentare l'esito della cassa, non che le spese considerate. Vuolsi accennare, quanto al maggior esito della Cassa, alla probabilità di dover sborzare prima del cadere dell'anno, tanto il secondo, quanto il primo semestre de' prestiti di Parigi, e di Genova; e quanto alle maggiori spese vuolsi accennare quella che probabilmente insorgerà per la presenza nello Stato delle Truppe Straniere, sia direttamente a carico dell'Erario, sia per le Sovvenzioni, che sarà di mestieri accordare alle Provincie e Comuni dello Stato.

Quindi è che il provvedimento proposto si crede anche insufficiente; e perciò sarebbe desiderabile, che compatibilmente alle circostanze attuali, si proponesse altro prestito, per mezzo del quale si ritrovasse un mezzo non solo sufficiente ai bisogni del ripetuto semestre, compresa una scorta per quelli non considerati; ma bene anche tale da non impegnarsi a sottrarre somme vistose dagl'introiti degli Esercizi successivi.

54.

[senza data]. Roma.

Progetto del Pro Ministro delle Finanze sul modo di ottenere un soccorso finanziario.

Il progetto fu presentato e discusso nella settima adunanza generale della Commissione governativa, tenutasi il 3 ottobre 1849 (doc. 24; vedi anche il doc. 55).

ASRoma: *CGS* fascicolo IX, f 1. Il documento è privo di data, di firma e di numero di protocollo. È attribuibile al Galli dal verbale della settima adunanza generale.

Progetto
sul modo di ottenere un soccorso alle finanze
per la somma di scudi 300mila.

Allorchè le circostanze obblighino il Governo di ricorrere a mezzi straordinari per sopperire alle proprie spese, è della saggezza di chi governa di prescegliere quei modi che il meno possibile siano di aggravio ai sudditi, e d'inceppamento alle operazioni del Commercio. 5

Il primo esame dev'esser quello se in se medesimo il Governo possa rintracciare mezzi, e se siano, e se, come si possano rendere di facile realizzazione, onde ottenere l'intento di giovarsene come richiede l'urgenza. L'avere ricorso alla creazione di nuovo rappresentativo non è il meglior partito, allorchè trattasi di necessità limitata, e di non ingentissima somma, come sarebbero ora li sc. 300 mila che occorrono per rafforzare la cassa nel resto dell'anno. 10

Il ricorrere alla creazione di consolidato per limitate somme occorrenti per l'andamento ordinario, benchè gravato di spese straordinarie sarebbe pregiudicare il credito pubblico, ed un dare l'idea di arbitrio nei Governanti di ampliare a volontà la cifra del medesimo, e di poterlo ripetere ad ogni qualsiasi occorrenza, circostanze che non solo influirebbero sulle contrattazioni di esso, ma benanche su gli altri valori in circolazione. Al contrario giovarsi del Consolidato già esistente per le circostanze accennate di sopra, non apporta le conseguenze indicate, perchè ognuno si fa ragione della necessità, e dell'utile, essendo notorie le circostanze, e se per un momento possano risentirsene le contrattazioni, si livellano per quando la puntualità del Governo, ed una retta amministrazione stabiliscano la fiducia. 15 20

Esaminando se in se stesso il Governo possa avere i mezzi di supplire agli sc. 300.000 occorrenti, sembra possa affermarsi, senza tema d'ingannarsi, che i mezzi sussistono, ed anche in maggior somma, e che la sola difficoltà che si affaccia si è quella di una pronta realizzazione, difficoltà che può superarsi adottando misure, che senza essere di molto peso chiamino il concorso di tutte le classi. 25 30

Gli Acquirenti dell'Appannaggio pagati gli scudi 1.200.000 in contante per le quattro rate già scadute al 31 dicembre 1848, hanno per contratto di poter pagare la vistosa residuale somma in otto anni a piacimento a loro arbitrio in contanti, o in consolidato. Dipendeva dalle circostanze commerciali, e dalle crisi politiche la loro scelta, ed avevano otto anni di tempo per attendere la favorevole circostanza, ed è del loro interesse il rassegnare del consolidato, come già hanno fatto per ingente somma ed hanno altre somme disposte per cedere. 35

Questo capitale è disponibile a piacimento formando parte del consolidato già esistente, ed in Commercio, nè il Governo ha alcun obbligo di estinguerlo, ma è in arbitrio di giovarsene, come si sarebbe prevalso e si prevalerebbe del contante, se in vece di quello fosse stato versato e si versasse. 40

Disponendo quindi per ora della sola somma di scudi 300.000 si avrà il pieno dell'occorrente per far fronte all'urgente bisogno. Solo sarà a vedersi in che modo sia possibile di realizzare la somma, collocando le cartelle senza perdita. Il tentare la vendita alla borsa produrrebbe una certa perdita, e tanto maggiore in quanto che aumentandosi le offerte non si troverebbero corrispondenti alle richieste, e non solo ribasserebbe il prezzo degli effetti pubblici con danno della Finanza venditrice, ma con danno dei privati, e del credito pubblico. Rendesi necessario dunque il rivolgere il pensiero ad altro mezzo. Giovandosi il Sottoscritto dell'idea esternata con molta avvedutezza da uno dei rispettabili Membri della Commissione di chiamare cioè al concorso le diverse classi dei sudditi senza loro scapito, ma con lieve sagrifizio d'impronto, che ripartito regolarmente su di un vistoso numero d'individui, si rende quasi indispensabile, rassegna il seguente progetto.

1°. Per la somma di scudi 300.000 di consolidati rassegnati in pagamento dagli Acquirenti dei beni dell'Appannaggio, effettuarne la versione in cartelle al portatore di scudi venti ciascuna dante un frutto annuo di scudo uno.

2°. Chiamare a concorso per l'acquisto di esse i tre ceti dei possidenti, de' commercianti, e degl'impiegati funzionari dignitari, che ricevono soldo, od assegno qualunque dal Governo.

3°. Che in quanto ai Possidenti debbano essere invitati tutti quelli, la di cui cifra d'estimo superi li scudi 2 mila, ed ai Commercianti, esclusi quelli del minutissimo commercio, tutti coloro, che dalle Camere di commercio verranno giudicati tali da poter sostenere l'impronto. Finalmente in quanto agl'Impiegati funzionari ecc. si chiameranno a concorrere proporzionalmente quelli, il di cui soldo, onorario, ed assegno superi la mensualità di scudi 40. Ciascuno nella rispettiva classe potrebbe esser tassato dell'acquisto di un numero proporzionato alla propria condizione.

4°. La somma di scudi 300 mila verrà divisa fra le tre suindicate classi nella proporzione di scudi 120 mila ai possidenti, scudi 120 mila ai commercianti, e scudi 60 mila sugli impiegati funzionari e dignitari.

5°. La Presidenza del Censo resterà incaricata per la parte dei possidenti, giovandosi anche occorrendo dell'opera dei Presidi delle Provincie. Le Camere di Commercio dello Stato, fra' quali si divideranno i Certificati in proporzione delle popolazioni, ed avuto a calcolo la maggiore attività commerciale di alcune Provincie, s'incaricheranno della distribuzione.

6°. In quanto agl'Impiegati funzionari, o dignitari, i Ministri rispettivi ed i capi delle diverse gerarchie, s'incaricheranno della chiamata a concorso, e per la quota che da essi verrà giudicata potersi sostenere dagl'individui.

7°. I Pagamenti saranno da ciascuno effettuati nella Cassa Camerale di Roma, e delle Provincie.

8°. Il Presidente del Censo, la Camera di Commercio, i Ministri, ed i Capi dei diversi ordini faranno giungere al Ministero delle Finanze nel più breve termine possibile le note delle persone, fra le quali restano distribuiti i Certificati, onde poter provvedere di corrispondente numero dei medesimi le Casse Camerali.

9°. Nell'atto del versamento nelle Casse Camerali, l'Amministratore consegnerà a ciascuno il Certificato, o Certificati corrispondenti alla somma versata.

55.

[senza data]. Roma.

Osservazioni sul progetto precedente.

ASRoma: *CGS* fascicolo IX, f 2. Il documento è privo di data, di firma e di numero di protocollo. La scrittura è della stessa mano delle « Osservazioni sul rapporto relativo allo stato delle finanze nel secondo semestre 1849 » (doc. 53).

In alto, a destra, l'indicazione della originaria collocazione archivistica del documento nel ‹Protocollo segreto› o ‹riservato› del Ministero dei Lavori Pubblici: « P. R. N. 9. Posiz. IX ».

Osservazioni sul progetto per la emissione di scudi 300mila di Capitale in Certificati di rendita consolidata pagabile al Portatore desunta dal residuo prezzo dei Beni già del così detto Appannaggio.

Lodevolissimo è il pensiero di ricorrere nei bisogni dello Stato agli averi de' sudditi, esigendo da essi un impronto; e certamente di questo carattere è la vendita che si propone di fare di una parte della Rendita Consolidata, che si ha o è per aversi dagli Acquirenti de' Beni già del così detto Appannaggio in conto del residuo prezzo.

Non è però da tacersi che il fare detta vendita per una somma limitata riesce di poca convenienza pel Governo; e tanto meno se per realizzarla si voglia ricorrere ad un numero vistoso di Contribuenti [i]: quindi meglio sarebbe che la somma da ricavarsi da detta vendita fosse per lo meno portata a scudi 600.000 ossia a scudi 30 mila di rendita [l]: e che i certificati di essa pagabili al Portatore

i) Nota del testo: Per realizzare gli scudi 300 mila come si è proposto, occorrerebbero n. 15.000 Certificati: ben scabroso sarebbe trovare questo numero di Contribuenti, e se si trovasse, potrebbe riuscire di poca convenienza pel Governo, per il troppo diffuso appello dei medesimi: d'altronde la moltiplicità di carte di credito in circolazione, nuoce sempre al Credito pubblico: nè devesi altresì omettere di annotare, che la redazione de' suddetti certificati richiederebbe al certo un tempo non breve, dovendovisi annettere li Cupponi pel pagamento della rendita da essi rappresentata.

l) Nota del testo: È stato altra volta osservato, che il bisogno della Cassa Erariale è molto maggiore delle risorse straordinarie proposte, e che detto bisogno è suscettibile di aumento e non di decremento.

non fosser minori degli annui scudi 5 conservando così il minimum della Rendita Consolidata stabilito dalla Legge Pontificia del 19 agosto 1822.

Se questo minimum (che porta il Capitale sborsabile di scudi 100) si trovasse gravoso per i piccoli Possidenti, e per gl'Impiegati che abbiano una provvigione di scudi 40 mensuali, li certificati potrebbero frazionarsi, come si praticò nel 1831 pel Consolidato Mattei; quanto dire un certificato medesimo potrebbe essere rilasciato a più Contribuenti, salvo ad intendersi fra di loro per la ripartizione della rendita, ovvero per la intestazione nominativa di essa.

A sfuggire il preindicato esorbitante numero di certificati al Portatore potrebbero essi formarsi di più serie: ex. gr. di scudi 5, di scudi 10 e di scudi 12 di Rendita, differenziandoli così da quelli in corso.

Se poi, come sembra consigliato dalle circostanze, la vendita proposta si raddoppiasse, si portasse cioè alla somma di scudi 600 mila, tanto più opportuna sarebbe per riuscire la istituzione di dette tre serie di certificati, e forse della quarta di annui scudi 18.

Si da qui a lato un'idea del risultamento della detta suddivisione.

Serie	Per scudi 15 mila di Rendita ossia pel Capitale di scudi 300.000		Per scudi 30 mila di Rendita ossia pel Capitale di scudi 600.000	
	N.	Importo	N.	Importo
1ª. da scudi 5 . .	N. 1.200	scudi 6.000	N. 2.320	scudi 11.600
2ª. da scudi 10 . .	600	6.000	1.000	10.000
3ª. da scudi 12 . .	250	3.000	400	4.800
4ª. da scudi 18 . .	—	—	200	3.600
Totali . .	N. 2.050	scudi 15.000	N. 3.920	scudi 30.000

Converrebbe in genere accordare la facoltà ai Contribuenti di tradurre li certificati al Portatore in certificati nominativi; lo che faciliterebbe le contrattazioni e la riunione di Versamenti, che si facessero dai Contribuenti per un Capitale inferiore a scudi 100.

Nulla si dice nel progetto intorno alla specie della moneta che si dovrebbe versare dai contribuenti; sarebbe opportuno il dichiararlo; e si crede che abbia ad essere ammessa la carta, che trovasi in circolazione col corso coattivo.

Dovrebbesi pur far sentire nella Legge, che prima della emissione de' Certificati al Portatore, dagli Acquirenti de' Beni già del così detto Appannaggio, si farà la rassegna della Rendita Consolidata, e che su questa sarà per aver luogo la legale emissione di detti Certificati. Ciò è indispensabile se vuolsi evitare ogni dubbiezza che potrebbe nascere di una nuova creazione di Rendita Consolidata. 5

Sembra del pari espediente, che nella Legge medesima venga incaricato il Ministro delle Finanze e la Direzione Generale del Debito pubblico della esecuzione della emissione de' ridetti Certificati al Portatore, con quelle cautele, che rendonsi espedienti e che potrebbero essere designate in un apposito 10 regolamento.

56.

[senza data]. Roma.

Relazione del Pro Ministro delle Finanze sullo stato delle finanze nel 1849 e suggerimenti.

ASRoma: *Tesorierato* busta 547. Il documento è privo di data, di firma e di numero di protocollo. 15 L'attribuzione al Galli è desumibile dal contesto.

Relazione sullo stato delle finanze pontificie nell'anno 1849 e suggerimenti per provvedervi.

Procedeva con perfetto andamento, anzi a meglio dire prosperava, l'Amministrazione delle Finanze Pontificie presentando annualmente cospicui avanzi, 20 che somministravano il modo di eseguire importanti miglioramenti nelle opere publiche e negli stabilimenti governativi, quando sopravvennero i politici sconvolgimenti sul principio dell'anno 1831, e come meteora di calamitose circostanze, aprirono l'adito ad un avvenire del tutto diverso.

Le prime conseguenze di tale deplorabile accaduto, furono la creazione 25 di prestiti coll'estero, i primi de' quali ad onerosissime condizioni, e siccome ad eliminare quelle cause che si riputavano il fomite del partito rivoluzionario, si fecero molte ed importanti variazioni sui sistemi Giudiziario, Governativo ed Amministrativo, produttive tutte di aumenti considerevoli di spese, alle quali uniti gl'interessi relativi de' prestiti contratti, si vide apparire la spiace- 30 vole Metamorfosi che gli avanzi annuali dell'Erario, si convertissero in assolute e perfette deficienze, in guisa che il bisogno sorse di andare progressivamente espiscando nuovi soccorsi, che in gran parte con nuovi prestiti furono procurati, e per conseguenza di ciò e di altre terribili circostanze consistenti nella disgraziata invasione del Cholera, e delle rotte dei fiumi nelle Ro- 35 magne che di tanto aggravarono la publica e le private condizioni, ai primi dell'anno 1846, il Governo si trovò sopraggravato dei debiti contratti coll'estero per la somma ingente di scudi 15.800.650.

Passando da questo primo stadio al secondo, è a tutti noto lo spirito di sovversione che incominciò tantosto a manifestarsi prima che l'anno stesso 1846 vergesse alla fine. È del pari a comune cognizione come andasse aumentando lo spirito stesso nel successivo anno 1847, come egli ingigantisse nell'anno 1848, e come giungesse all'apice nei primi periodi dell'anno 1849, fino a che distrutta ogni idea d'ordine giunse allo stato di piena anarchia e delapidazione, che mercè la divina providenza col finire del primo semestre di quest'ultimo ricordevole anno cessò.

Al nuovo apparire pertanto del legittimo Governo, si trovano le finanze nel più deplorabile stato costituite. Immensi sono i bisogni dell'erario, del commercio, e del publico anche individualmente considerato. Molte sono le opinioni che si agitano in proposito, ma egli è certo che prima di pensare ai rimedii, conviene acquistare la vera cognizione del male, e di tutte le circostanze che l'accompagnano.

Stabilito il primo estremo della quantità di debito che il Governo Pontificio fù necessitato contrarre per le cause che ebbero origine dal 1831 e proseguirono fino al 1845, il qual debito cumulato a quello antico, fà risentire i suoi effetti coll'aggravio della tabella del Debito publico per l'ingente somma degl'interessi annuali e della rata d'ammortizzazione, sorge l'impegno molto serio di stabilire la giusta idea della massa imponente del debito posteriormente cagionato dagli avvenimenti che si suscitarono nel 1846 ed ebbero fine col 1° Semestre 1849; in fine è mestieri di orizontarsi sull'avvenire del 1850 in appresso, onde poter trattare distintamente le diverse materie.

Parleremo in primo luogo della massa imponente del debito che deriva dagli ultimi ricordati fatti, e qui sebbene manchi moltissimo per istabilirne l'importo, pure osservando la quantità de' boni delle diverse provenienze; il cumulo imponentissimo de' creditori che da tutti i rami scaturiscono; il cospicuo ammontare dei danni e delle rovine, non potrebbe prevedersi in meno che l'ingente somma di quindici millioni; ma sia pure che non tutti meritino di esser riconosciuti e non tutti sieno degni di eguale riguardo, adotteremo l'ipotesi di dodici millioni. Questa somma è certo che deve trattarsi così isolatamente dall'ammissione futura, che non debba alterarne menomamente il suo andamento.

E per riuscire in questo assunto altro provvedimento non si ravvisa conducente allo scopo, che quello di lasciar operare la Commissione istituita con la Notificazione dei 13 agosto 1849, e le passività che saranno per risultarne, consolidarle con metodi speciali, attribuendogli p. es. gl'interessi del tre per cento, più un centesimo per l'ammortizzazione, caricando i preventivi dal 1850 in appresso dell'annualità corrispondente. Fatta però una simile operazione, oltre che sotto ogni rapporto è grande e seria, non è a tutto provveduto; imperocchè avrebbe essa grand'influenza sul movimento commerciale, che merita riguardo al pari e forse anche maggiormente della Finanza stessa, perchè

in gran parte la sua prosperità dipende dallo stato del Commercio; ma però di questo argomento ne terremo qui appresso proposito, dopo aver esaurita la materia puramente finanziera.

Emancipate così l'Amministrazione corrente da ogni influenza dei debiti arretrati, non sembra difficile ove si voglia, e veramente si voglia, e non può non volersi, per non ridurre il disordine irreparabile, di livellare le spese alle rendite. Dicemmo non sembra difficile, imperocchè si osserva che le passate tabelle furono rovesciate per una parte dai continui aumenti cagionati dalla instabilità de' sistemi in tutti gli ordini che costituiscono la machina governativa, dal continuo aumento delle pensioni e soldi in ritiro, ed in fine dal sempre crescente importare delle spese militari che sono poi riuscite così perniciose al Governo; e per l'altra da una quasi continua diminuzione sui rami attivi per troppo debole e meno ben intesa direzione e sorveglianza. Tantochè passato tutto a giusto e rigoroso esame, provveduto ai gravi difetti che paralizzano il buon andamento delle direzioni, richiamati in vigore i cespiti di rendite dal caduto Governo aboliti ovvero adequatamente rimpiazzati, si porta luginga di poter mostrare equilibrati gli estremi delle rendite e delle spese, ma fosse pure che non si raggiungesse pienamente lo scopo, in ispecie fino a tanto che il movimento degli affari da cui dipendono i dazi indiretti, non prendesse il suo pieno vigore, indispensabile sarebbe soccorrere l'erario con qualche sopratassa o nuova imposizione, che, ove fosse con giusti principii immaginata e condotta, potrebbe forse anche vergere a publica utilità. Ma comunque più o meno rilevante, più o meno sensibile tutto dovrebbe obedire al principio, che la Tabella presentasse il pareggio, altrimenti converrebbe rinunziare al riordinamento delle Finanze.

Due grandi e dominanti principii sarebbero pertanto stabiliti, quelli cioè di circoscrivere i debiti arretrati entro i confini e gli effetti della liquidazione, e di regolare l'andamento della Finanza, sopra una Tabella che non presenti mai il menomo sbilancio. Ma questi principii mentre assicurerebbero l'andamento della Finanza distruggerebbero la circolazione; imperocchè l'effettivo è scomparso per conseguenza delle vicende e la carta monetata si ritirerebbe mediante la consolidazzione, di modo che mancando gl'istromenti della circolazione tutto rimarebbe paralizzato e così accadendo, fermo resterebbe il Commercio, esinanite le produzioni, la popolazione nella miseria, i rami produttivi delle Finanze in continua decrescenza, quindi il deficit aumentando sempre diverrebbe insuscettibile di riparo.

Se come cogli accennati metodi potrebbero garantirsi le Finanze da ulteriore decadimento si trovasse il modo di animare la circolazione commerciale in tutti i suoi multiplici e vasti rapporti, potrebbe nutrirsi lusinga di un avvenire in qualche modo tranquillizzante; ma il richiedere all'estero soccorso pel commercio, violentando l'immissione del numerario, a noi sembra che sarebbe battere l'opposta via perchè in Commercio vale sempre caro prezzo l'oggetto

che si ricerca, e nelle attuali circostanze il denaro andrebbe ad un saggio sì alto, che del suo ajuto ci formerebbe oppressione, in conseguenza di che il nostro parere sarebbe di doversi animare la circolazione con mezzi interni, ricorrendo alla mobilizzazione dei Capitali, il quale assunto si trova sviluppato nel pro-
5 getto dell'Istituzione di una Banca Nazionale che qui inseriamo.

Recapitoliamo pertanto le fatte preposizioni.

I°. Tutti i creditori arretrati fino alla cessazione del disordine, i quali si credessero meritevoli di essere riconosciuti, conseguirebbero i loro averi mediante la liquidazione e la iscrizione, sul qual credito conseguirebbero pure
10 gl'interessi con una rata di ammortizzazione, in guisa che l'unico disappunto che questi soffrirebbero, non sarebbe che il fermo che avrebbero de' loro capitali.

Una parte di tali creditori non sarebbe possibile vincolarli a questa condizione per la natura intangibile de' loro averi dal che generalmente si deduce
15 la necessità di un prestito, e per i medesimi potrebbe farsi eccezzione estinguendoli nell'atto. In luogo però del prestito che dovrebbe contrarsi all'estero, Dio sà a quali condizioni, potrebbe supplirsi colla somma che il Governo avrebbe diritto di ricevere dalla Banca Nazionale senza neppure interessi di correspettività del privilegio, per cui sarebbero i creditori pagati senza alcun sacrificio
20 delle Finanze. Quando all'incontro procedendo alla creazione di nuovi debiti coll'estero che aumentassero l'importo di quelli preesistenti, si condannerebbe lo Stato all'estrema consunzione.

II°. L'importo dei Boni che sono in circolazione sotto il nome del Governo e che mediante la consolidazzione anderebbero a distruggersi verrebbero
25 rimpiazzati nel giro commerciale coi biglietti della Banca Nazionale, la quale somministrerebbe ancora sopra i titoli che i creditori ritirassero dal Governo in guisa che i creditori avrebbero il modo di riaversi da quell'arresto di circolazione che gli cagionerebbe la liquidazione Governativa.

E qui fà mestieri fermarsi un momento, perchè non prevalga il timore che
30 basando la circolazione sulla carta monetata, potesse questa arrenare. A diluire il qual timore diremo, che il Commercio ha in se stesso l'impulso di agire, e non si arresta normalmente (giacchè le momentanee perturbazioni non meritano peso) se non quando insormontabili motivi gli si oppongono, e potente motivo sarebbe solo quello che la carta non ispirasse fiducia. In guisa che po-
35 nendo studio nel rivestire la carta di tutti quei caratteri capaci d'ispirare la fiducia, cui sembra di provvedere il progetto della Banca Nazionale, o altra che potesse meglio imaginarsi, in modo che la sua carta non ingerisse timori, si vedrebbe accogliere nelle contrattazioni, ed è un principio immancabile che in proporzione che accresce la fiducia della carta scema la differenza di prezzo
40 frà questa e l'effettivo, per cui questo gradatamente si vedrebbe ricomparire,

e se l'incontro della carta fosse felice, potrebbe scomparire ogni differenza di valori, come abbiamo veduto qualche volta verificarsi il caso inverso.

III°. Ampliandosi la circolazione dei biglietti della Banca, il commercio interno aumenterebbe la sfera delle sue operazioni, accrescerebbero le produzioni, dal che ne verrebbe l'incremento dell'esportazioni tirando in correspettività l'effettivo per noi tanto necessario.

IV°. L'aumento stesso della circolazione porgerebbe il modo ai capitalisti per procedere al miglioramento dei loro fondi, ed agli industriosi per animare le loro speculazioni, dal che ne diverrebbe l'impegno di ogni classe della popolazione.

Sembrerà che questo progetto basi tutto sopra la circolazione del rappresentativo senza curare affatto l'effettivo che è il primo e sostanziale elemento della circolazione, ma protestiamo di aver così operato, primieramente nella vista di soddisfare al principio che gli oggetti scemano di pregio quanto più ne diminuisce il bisogno, avvegnachè supplito all'interno movimento mediante rappresentativo, scema in proporzione il bisogno dell'effettivo, e quindi più facile diviene il reperimento del medesimo; secondariamente perchè concepiamo la fondata lusinga, che il miglioramento del commercio interno mercè il moto che potressimo comunicargli ci recasse a portata di poter conseguire qualche introduzione di numerario dall'Estero contro nostri valori e perciò con effetto ben diverso da quello di tirarlo mediante la creazione di debiti o con altre onerose condizioni, in terzo luogo appena che riapparirà la pace in Europa siam certi del risorgimento della fiducia, ed in conseguenza della trasmissione del numerario estero per la conservazione delle corrispondenze colle case commerciali ed accomandite, che avevano gli Esteri nello Stato Pontificio prima delle ultime deplorabili vicende che dettero luogo al ritiro dei capitali e cagionarono l'esaurimento della circolazione; in fine l'effetto immancabile della pace medesima ripristinerà il movimento degli Esteri nelle amene contrade d'Italia e principalmente in Roma, dal qual fonte abbiamo sempre lambite significanti risorse.

Se queste proposizioni fossero coronate di felice incontro, pare che potrebbe dirsi chiuso l'adito al depauperamento dello Stato, e tutto ridotto a circolare fra noi, nella quale situazione si neutralizza l'effetto di qualunque gravezza che il Governo si trovi nella necessità d'imporre; imperocchè fondandosi tutto nell'interna circolazione, torna donde è sortito, fà sorgere nuove risorse ed anima il movimento. E tutto questo ce lo rappresenta immancabile la condizione d'Inghilterra, la quale se la centesima parte del suo debito lo avesse verso l'estero, non sarebbe certamente quella colossale nazione che essa è in materia di ricchezze.

Resta pure a chiarirsi l'altro dubbio che può rimanere a chi immagini la difficoltà della circolazione della carta fino a tanto che per il ritardo e la ve-

rificazione delle circostanze suesposte, il numerario ritardasse a comparire, e perciò segnatamente il piccolo commercio soffrisse incaglio; ma su questo proposito possiamo azzardare la proposizione di non esser difficile il rimedio rinforzando la coniazione della moneta di rame oramai anche negli stati limitrofi in grandissimo uso: provvedimento facile ad attuarsi soddisfacente al piccolo commercio e di utilità delle Finanze.

Lo stato delle cose sotto il rapporto economico è imponentissimo tanto se si riguarda come dicemmo a principio sotto il rapporto finanziero, quanto sotto quello commerciale, non meno che sotto quello individuale, ma ci sembra tutt'altro che tendente al suo miglioramento il mezzo della creazione di debiti verso l'Estero sieno pubblici, sieno privati e perciò la nostra debole opinione è quella che dobbiamo procurare nell'interno e fra noi le risorse che ci giovino ad ampliare e rianimare la circolazione in tutti i sensi e sotto tutti i rapporti in che solo vediamo la speranza del risorgimento; ma ove si credessero queste misure adottabili, sarebbe indispensabile l'intensità della cooperazione di tutti per vincere quelle contrarietà ispirate a principio dai difetti sostanziali che contiene la carta posta in circolazione dall'illegittimo Governo, e quindi coltivata dai pusillanimi e dagli istigatori della publica inquietezza.

57.

[senza data]. Roma.

Rapporto del Pro Ministro delle Finanze alla Commissione governativa sullo stato delle finanze.

ASRoma: *Tesorierato* busta 555. Il documento è privo di data. In alto a destra il numero di protocollo 15008. Lo stesso numero appare sul retro, nel timbro del « Ministero delle finanze, Segreteria generale ». Previa laboriosa indagine nei registri di protocollo del Ministero delle Finanze, abbiamo appurato che il documento era stato inviato al Ministero dell'Interno senza essere prima protocollato. Il numero 15008 corrisponde alla registrazione dell'atto al suo ritorno nell'archivio del Ministero delle Finanze, dopo essere stato esaminato dalla Commissione governativa, e corrisponde alla data del 14 marzo 1850 (ASRoma: *Tesorierato. Protocolli* registro 86).

Sul retro, anche il timbro del Ministero dell'Interno e il numero di questo protocollo: 10678. Tale numero, nei protocolli dell'archivio del Ministero dell'Interno, reca la data del 15 dicembre 1849. Si tratta dunque del protocollo di arrivo del documento, che era stato inviato dal Ministero delle Finanze (ASRoma: *Ministero dell'interno. Protocolli* registro 126).

Ugualmente sul retro, alcuni appunti che dimostrano l'‹iter› del documento: come tutti i rapporti che venivano presentati alle Adunanze generali della Commissione governativa, anch'esso, prima della discussione, fu inviato in visione ai Ministri e precisamente:

« 15 dicembre 1849. Si passa al Sig.r Ministro di Grazia e Giustizia, per passarlo poi agli altri Signori Colleghi. D. Savelli.

17 dicembre detto. A S.E. il Sig. Ministro delle Armi per esaminarlo, e passarlo agli altri Colleghi. A. Giansanti.

19 dicembre 1849. Al Sig. Ministro del Commercio ed Agricoltura. Denini.

Si ritorna al Sig. Pro Ministro delle Finanze. C. Iacobini ».

Rapporto del Pro-Ministro delle Finanze alla Commissione Governativa di Stato sullo stato odierno delle finanze.

Col principiare del secondo semestre di quest'anno 1849, fu abbattuto l'infausto Governo prima Provvisorio e poi Republicano; e dopo appena la metà del mese che sotto gli auspicii del Generale Comandante in Capo l'armata Francese il Governo avea proceduto senza un carattere deciso, fù proclamato per la Dio mercè il Governo Pontificio, e dopo altro spazio di tempo eguale potemmo avere fra noi la bramata Commissione Governativa di Stato composta dei tre rispettabilissimi Signori Cardinali che in nome della Santità di N.S. Pio Papa IX felicemente regnante tuttora ci governa.

Noi che ora immeritamente ci troviamo rivestiti della carica di Pro-Ministro delle Finanze, fin dalla proclamazione del legittimo Governo eravamo a capo delle medesime colla qualifica di Commissario Generale conferitaci dal Sig. Generale Oudinot, conoscendo la somma influenza della finanza nel retto andamento di tutte le operazioni governative non potendoci illudere sull'imponenza delle circostanze che ci sovrastavano non tardammo un istante a dimostrare all'Em.nze LL. R.me lo stato critico in cui le Finanze stesse si trovavano dopo la terribile precorsa catastrofe. Operammo continuamente sopra basi semplici quanto immancabili, ma però intendemmo di soddisfare ai soli bisogni del giorno, essendo ben incongruo quel momento, in cui ancora tutto palpitava nel trambusto, per concretare dati positivi ed estensivi all'adozione di misure capaci di servire per scorta delle determinazioni necessarie per l'andamento normale della machina governativa.

Dovevamo a raggiungere lo scopo esaminare tanto le rendite, quanto le spese prevedibili nel secondo semestre, per desumerne quanto il semplice andamento giornaliero poteva indilazionabilmente richiedere. Sulle spese ci si presentava la continuazione delle enormità introdottesi nei caduti Governi le quali nei primi mesi del secondo semestre avrebbero continuato ancora come in fatti quando noi così raggionavamo, andavamo sperimentando molto lenta la loro restrizione a fronte della speranza che dopo cessato tutto ciò che sentiva di disordine si sarebbe ottenuta una qualche economia in rapporto dello stato ordinario delle medesime. Ma tuttochè la continuazione degli aumenti presentasse imponenza maggiore della lusinga delle economie, noi volemmo credere che nel complesso le spese del semestre si verificassero nell'importo ordinario.

Le rendite però non ammettevano dubbiezze: il Macinato soppresso, le Dogane sconcertate, il Registro annientato erano altrettante cause di minorazione di rendite incontrastabili, che valutate con tutta la moderazione non potevano valutarsi a scapito del secondo semestre per una somma minore di scudi 900 mila.

Riunendo conseguentemente la diminuzione delle rendite in scudi 900 mila alla tangente della deficienza referibile al secondo semestre che dal preventivo ordinario da noi ritenuto a scorta di quella operazione, ci appariva fatta ancora qualche detrazione nella parte passiva che riconoscevamo sperabile, fummo inclinati a limitare lo smanco effettivo ad un millione e duecento mila scudi.

Fu allora che noi dirigemmo all'Em.nze LL. R.me ed all'Adunanza Generale le nostre dimostranze per ottenere un sussidio indispensabile alla condotta del secondo semestre suddetto, e lo ragionammo in questa guisa sempre però limitandosi ai bisogni del giorno. Ove voglia assicurarsi l'andamento di fatto del secondo semestre 1849 prescindendo da qualunque passività che gravi l'epoca anteriore, basterà che fosse accordato un soccorso di scudi 600 mila avuto riguardo che altrettanta somma riconosciuta necessaria alla condotta del medesimo potevamo differirla a primi mesi dell'anno 1850. Ma sebbene la richiesta fosse riconosciuta giusta come di fatti da qualunque lato considerata non poteva altrimenti ritenersi che estremamente limitata e soggetta per conseguenza a qualche ampliazione, non ottenemmo in fatto l'adempimento se non per soli scudi 300 mila ai quali vuolsi unire qualche altro lieve ricupero per scudi 100 mila, portando così la sovvenzione ottenuta a scudi 400 mila motivo per cui e per questo smanco e per le altre importantissime circostanze che qui appresso ci proponiamo di enumerare, l'esercizio della Finanza si trova ridotto allo stato il più deplorabile, e compromesso a mancare ai suoi più urgenti impegni, e quindi a dover temere da un momento all'altro l'arresto del publico servizio: Eccone i fatti.

Soli scudi 300 mila cui aggiunti anche gli altri scudi 100 mila summenzionati si eleveranno a scudi 400 mila sono i soccorsi che si ebbero in vece dei scudi 600 mila richiesti come metà di quella deficienza che nel secondo semestre non poteva reputarsi maggiore. In ordine poi alle passività relative all'epoca precedente che non cadevano nel calcolo della deficienza prevedibile nel secondo semestre isolatamente preso, hanno assorbito finora da sei a settecento mila scudi, in guisa che tal somma unita agli scudi 200 mila mancanti ai bisogni del secondo semestre isolato, è innegabile lo spunto da otto a nove cento mila scudi a raggiungere lo scopo che ci eravamo prefissi di soddisfare, cioè i bisogni del secondo semestre indipendentemente da quanto fosse stato necessario di apprestare al soddisfacimento di passività anteriori.

Ci occorre narrare che in tanto ci accingemmo al soddisfacimento degli interessi del Consolidato relativi al primo semestre di quest'anno, che formano la maggior parte della somma improntata riferibile alle passività anteriori, in quanto che ci fù assicurato l'incasso di due partite che nel complesso costituivano la somma di poco inferiore a 300 mila scudi, delle quali però ne restiamo fino ad ora totalmente privi.

Qui fermeremmo il nostro discorso se ci dovessimo contentare di rappresentare il bisogno del giorno, per soddisfare unicamente le passività relative

al secondo semestre isolatamente preso, se non si fossero avverate altrettante circostanze del tutto estranee all'ordinario andamento, le quali ne hanno sempre più deteriorata la condizione. Queste sono principalmente il ribasso del valore dei boni emessi dagli illegittimi Governi, che ha fatto scomparire dalle Casse publiche ingente somma; il ritiro della moneta erosa che non ostante la brillante operazione fatta sulla medesima mediante la trasmissione a Genova mercè la quale compensate tutte le spese di porto e di affinazione ci ricaviamo sopra il valore dell'intrinseco che ci fù posto; l'utile bensì del 3 per cento circa oltre il significante risparmio che ci produce di quanto avressimo dovuto perdere nell'acquisto de' fondi necessarii per il pagamento degli interessi sul prestito di Genova, ha cagionato la diminuzione di scudi 100 mila di valore, in guisa che queste ed altre perdite derivanti da alcune altre diminuzioni, unite alla deficienza di sopra ristretta a scudi 900 mila ben raggiungono ed oltrepassano ancora il bisogno di circa un millione e trecento mila scudi.

Rattempra la dispiacenza che proviamo nel fare esposizione di questo ingente bisogno il poter dimostrare che i nostri primi presagimenti si sono perfettamente verificati, imperocchè quel millione e trecento mila scudi che oggi presentiamo indispensabile, sta in diretta ragione con quanto altra volta antivedemmo. E volgendosi altronde a riassumere quanto dovremmo pagare per saldare le passività dell'anno cadente, tenute a calcolo le rendite che ci rimangono ad incassare; ci ritroviamo nel pieno della complessività dei bisogni.

Ora però che tocchiamo la fine del semestre, di quel semestre che è stato l'oggetto di tante scabrose relazioni e difficili discussioni, crediamo nostro dovere non già di presentare un conto di dritto, nè preciso, ma di approssimarci bensì a ciò che vedremo a suo tempo e luogo sorgere immancabilmente. Le spese degli ordini Governativo, Giudiziario ed Amministrativo dello Stato anche dopo rese scevre dagli inconsiderati aumenti non presentano economia, e perciò tutti quegli aggravii che nei primi mesi del semestre dominarono, non trovano compenso in quelle successive. Il militare in questi ultimi mesi presenta diminuzione, ma la fornitura delle truppe Austriache sostenuta nelle Legazioni dal mese di Maggio in poi, a carico dei fondi erariali non essendo ivi stata imposta alcuna sopratassa, ed in tutte le Marche e l'Umbria dal mese di ottobre in appresso, giacchè a tutto settembre si sostennero con fondi speciali, assorbiscono al di là l'economia ben limitata che si sarebbe ottenuta sulle truppe indigene. In fine tante altre spese che si sono verificate nell'atto e per conseguenza del ricuperamento della Capitale e delle diverse Provincie, concorrono a farle salire ad una cifra ben più alta della ordinaria.

Sulle rendite poi tenui sono gli aumenti che si presentano da quel limite in cui apparivano al principio del semestre. La dativa reale ci da l'aumento di duecento e poche più migliaja di scudi per il bimestre ultimamente sovraimposto. Le Dogane mercè gli energici provvedimenti che la profonda cognizione di quella azienda insegnava, ed una vigorosa vigilanza introdotta a tra-

verso di pressochè insormontabili difficoltà dal mese di settembre, soltanto hanno incominciato a migliorare i prodotti, il qual miglioramento però mentre ci consoliamo di vederlo progredire, dobbiamo sempre aver presente che il pieno sviluppo sarà contrariato dal languore del Commercio, e della difficoltà di vincere i gravi disordini che vi hanno potentemente barbicato. Il Registro per nulla migliora essendo questo Dazio il vero termometro del movimento degli affari, i quali giacendo generalmente nel sopore, non concorrono al suo alimento.

Tutte queste riflessioni che ora basano sui fatti ci fanno persuadere che il deficit reale, allorchè saranno liquidati i conti del secondo semestre, ammonterà ad una somma superiore a quella ch'è in linea del puro bisogno dei mezzi per soddisfare le spese di assoluta ed urgente necessità.

Tornando però sul nostro sentiero, che è quello di pensare per ora ai bisogni del giorno, non possiamo astenerci dal supplicare l'Em.nze V.re R.me che vengano al Ministero accordati i mezzi proporzionati ai bisogni, e ciò tanto per evitare qualunque sconcerto che fin qui più per prodigio che per istudio si è fortunatamente evitato, quanto per conservare il decoro del Governo che ben lontano dai modi che a questo scopo si usano, l'esperienza ci ha persuaso che tutto dipende dal puro fatto di pagare o no.

Non entriamo nell'impegno della proposizione dei mezzi, essendoci su questo proposito anche troppo pronunciati ed il poco plauso che hanno ottenuto i nostri suggerimenti ci persuadono della loro inammissibilità. Ci permettiamo ciò non ostante di ricordare essere così debole la speranza di esitare del Consolidato se non per frazioni insignificanti, e di essere impossibile procurarsi sovvenzioni od anticipazioni quasi potrebbe dirsi anche per le più tenui somme [89].

89. Il rapporto del Ministro delle Finanze sul conto consuntivo della pubblica amministrazione durante il secondo semestre del 1849 fu pubblicato dal « *Giornale di Roma* » nei numeri 62, 63 e 64 del 16, 17 e 18 marzo 1854; il rapporto sul conto consuntivo per l'esercizio 1850 e sul bilancio generale al 31 dicembre 1850 fu pubblicato dal « *Giornale di Roma* » nei numeri 66 e 68 del 21 e 23 marzo 1854. Inoltre, vedasi la pubblicazione di A. Galli *Relazione del Pro Ministro delle finanze alla Santità di N.S. Papa Pio IX sullo stato delle finanze e sui provvedimenti adottati nei primordi della gloriosa restaurazione* (Roma 1851).

IL RITORNO DI PIO IX

58.

1850, aprile 9. Roma.

Notificazione della ‹Commissione governativa di Stato› che annuncia il ritorno del Pontefice nella Capitale.

Raccolta delle leggi: IV-I (1850) 229-230.

La provvidenza divina dopo aver ridonato agli stati della S. Sede, col mezzo delle valorose armate cattoliche, l'ordine che n'era stato turbato e sconvolto dai deplorabili eccessi di una insurrezione funesta, oggi si degna compiere l'opera dell'alto suo favore con rendere il Sommo Pontefice alla generale espettazione dei divoti sudditi suoi, i quali vedeano con dolore prolungarsi gli amari giorni della violenta separazione: mentre era non meno a lui di vivo cordoglio il rimanere sì lungo tempo diviso dagli amati suoi figli. Tra le cure della fin qui sostenuta rappresentanza si è per noi la più gradita quella che ora ci si offre di recare alle popolazioni dello Stato Pontificio l'annunzio di un tanto bramato ritorno; col quale va a colmarsi di effetto il generoso concorso delle potenze amiche nel restituire l'augusto capo della Chiesa Cattolica nei suoi temporali dominii. Abbiamo poi ragione di riprometterci, che assai più delle festevoli esteriori dimostrazioni saranno generalmente a cuore le durevoli prove di fedeltà e di attaccamento verso l'ottimo P a d r e e S o v r a n o, risultanti dalla osservanza di quei doveri che a ciascuno incombono per obbligo di giustizia e per sentimento di gratitudine. Sarà in tal modo appagata la fiducia ch'egli ripone nell'amore de' buoni, e vedrà pienamente ricambiate le Sue Paterne sollecitudini pel vero e costante loro benessere.

L'ingresso pertanto di Sua Santità in questa capitale, per la porta S. Giovanni, avrà luogo, secondo il predisposto ordine di cose, nel prossimo venerdì 12 corrente circa le ore 4 pomeridiane. Dopo avere la Santità Sua visitato la patriarcale basilica lateranense, s'incamminerà con apposito distinto corteggio per la via del Colosseo, e dalla piazza de' Ss. Apostoli proseguendo per la via papale si recherà alla patriarcale basilica vaticana; donde, terminata la visita, ascenderà al contiguo palazzo apostolico.

Data dalla nostra residenza al Quirinale li 9 aprile 1850.

G. Card. Della Genga Sermattei
L. Card. Vannicelli Casoni
L. Card. Altieri

COMPLEMENTI

ATTI SOVRANI

59.

1848, novembre 27. Gaeta.

‹Motu proprio› di Pio IX che dichiara la nullità di tutti gli atti promulgati in Roma dal 16
5 novembre in poi ed istituisce una Commissione Governativa, quale unica legittima sua rappresentanza.

ASRoma: Collezione *Bandi* busta 244.
Edizioni in: L. C. FARINI *Lo Stato Romano* cit., III 10-12; G. GABUSSI *Memorie per servire alla storia della rivoluzione degli Stati Romani dall'elevazione di Pio IX al pontificato sino alla caduta della Repubblica* (Ge-
10 nova 1851-1852) II 253-254; *Le Assemblee del Risorgimento, Roma* II (Roma 1911) 141; C. SPELLANZON *Storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia* V (Milano 1950) 976-977.

PIUS PAPA IX
AI SUOI DILETTISSIMI SUDDITI

15 Le violenze usate contro di Noi nei scorsi giorni e le manifestate volontà di prorompere in altre (che I d d i o tenga lontane, ispirando sensi di umanità e moderazione negli animi) Ci hanno costretto a separarci temporaneamente dai Nostri sudditi e figli, che abbiamo sempre amato e amiamo.

Fra le cause che Ci hanno indotto a questo passo, D i o sa quanto doloroso
20 al Nostro Cuore, una di grandissima importanza è quella di aver la piena libertà nell'esercizio della suprema potestà della Santa Sede, quale esercizio potrebbe con fondamento dubitare l'Orbe Cattolico, che nelle attuali circostanze Ci venisse impedito. Che se una tale violenza è oggetto per Noi di grande amarezza, questa si accresce a dismisura ripensando alla macchia d'ingratitudine
25 contratta da una classe di uomini perversi al cospetto dell'Europa e del mondo, e molto più a quella, che nelle anime loro ha impressa lo sdegno di D i o , che presto o tardi rende efficaci le pene stabilite dalla sua Chiesa.

Nella ingratitudine dei figli riconosciamo la mano del Signore che Ci percuote, il quale vuol soddisfazione dei Nostri peccati e di quelli dei popoli; ma
30 senza tradire i Nostri doveri, Noi non Ci possiamo astenere dal protestare solennemente al cospetto di tutti (come nella stessa sera funesta dei sedici Novembre e nella mattina del dicessette protestammo verbalmente avanti al Corpo Diplomatico, che ci faceva onorevole corona e tanto giovò a confortare il Nostro Cuore) che Noi avevamo ricevuto una violenza inaudita e sagrilega. La
35 quale protesta intendiamo di ripetere solennemente in questa circostanza, di aver cioè soggiaciuto alla violenza, e perciò dichiariamo tutti gli atti, che sono da quella derivati di nessun vigore e di nessuna legalità.

Le dure verità e le proteste ora esposte Ci sono state strappate dal labbro

dalla malizia degli uomini e dalla Nostra Coscienza, la quale nelle circostanze presenti Ci ha con forza stimolati all'esercizio dei Nostri doveri. Tuttavia Noi confidiamo, che non Ci sarà vietato innanzi al cospetto di Dio, mentre lo invitiamo e supplichiamo a placar il suo sdegno, di cominciare la Nostra preghiera colle parole di un santo Re e Profeta: Memento Domine David et omnis mansuetudinis ejus.

Intanto avendo a cuore di non lasciare acefalo in Roma il governo del Nostro Stato, nominiamo una Commissione Governativa composta dei seguenti soggetti:

Il Cardinal Castracane
Monsignor Roberto Roberti
Principe di Roviano
Principe Barberini
Marchese Bevilacqua di Bologna
Marchese Ricci di Macerata
Tenente Generale Zucchi.

Nell'affidare alla detta Commissione Governativa la temporanea direzione dei pubblici affari, raccomandiamo a tutti i nostri sudditi e figli la quiete e la conservazione dell'ordine.

Finalmente vogliamo e comandiamo che a Dio s'innalzino quotidiane e fervide preghiere per l'umile Nostra Persona, e perchè sia resa la pace al mondo e specialmente al Nostro Stato e a Roma, ove sarà sempre il Cuor Nostro, qualunque parte Ci alberghi dell'Ovile di Cristo. E Noi, come è debito del Supremo Sacerdozio, a tutti precedendo, devotissimamente invochiamo la gran Madre di Misericordia e Vergine Immacolata, ed i Santi Apostoli Pietro e Paolo, affinchè, come Noi ardentemente desideriamo, sia allontanata dalla Città di Roma, e da tutto lo Stato l'indignazione di Dio Onnipotente.

Datum Cajetae die XXVII Novembris MDCCCXLVIII.

Pius Papa IX

60.

1848, dicembre 17. Gaeta.

‹Motu proprio› di Pio IX contro l'istituzione in Roma della Giunta di Stato, nel quale viene ripetuta la dichiarazione di nullità degli atti emanati dal 16 novembre 1848.

ASRoma: Collezione *Bandi* busta 244.
Edizione in G. Gabussi *Memorie* cit., II 284-285.

PIUS PAPA IX

Per divina disposizione ed in un modo quasi mirabile assunti Noi, sebbene immeritevoli, al Sommo Pontificato, una delle Nostre prime cure fu quella di promuovere l'unione fra i sudditi dello Stato temporale della Chiesa, di ras-

sodare la pace tra le famiglie, di beneficarle in ogni maniera possibile, e di rendere lo Stato florido e tranquillo per quanto da Noi si potesse. Ma i beneficii che procurammo d'impartire ai Nostri sudditi, e le più larghe istituzioni, con le quali fu da Noi condisceso alle loro brame, pur troppo lo diciamo francamente, anzi che procurarci quella gratitudine e riconoscenza, che avevamo tutto il diritto di aspettarci, hanno prodotto invece replicate amarezze e dispiaceri al Nostro cuore per parte degli ingrati, qualunque sia il loro numero, che il Nostro occhio paterno vorrebbe sempre vedere ristretto. Ormai tutto il Mondo conosce in qual guisa siamo stati Noi contraccambiati, quale abuso siasi fatto delle Nostre concessioni, sovvertendone l'indole, e travisando il senso delle Nostre parole per ingannare la moltitudine, e come di quegli stessi beneficii ed istituzioni siansi taluni fatto un'arma ai più violenti eccessi contro la Nostra Sovrana autorità e contro i diritti temporali della Santa Sede.

Rifugge il Nostro animo dal dover qui lamentare particolarmente gli ultimi avvenimenti incominciando dal giorno 15 del passato novembre, in cui un Ministro di Nostra fiducia fu barbaramente ucciso in pieno meriggio dalla mano dell'assassino, e più barbaramente ancora venne quella mano applaudita da una classe di forsennati, nemici di Dio e degli uomini, della Chiesa non meno che di ogni onesta politica instituzione. Questo primo delitto aprì la serie degli altri che con sagrilega sfrontatezza si commissero nel giorno seguente: e poichè questi hanno già incontrato l'esecrazione di quanti sono gli animi onesti nel Nostro Stato, nell'Italia, nell'Europa, e la incontreranno nelle altre parti del Mondo; così Noi risparmiamo al Nostro cuore l'enorme dolore di qui ripeterli. Fummo costretti di sottrarci dal luogo ove furono commessi, da quel luogo ove la violenza C'impediva di arrecarvi il rimedio, ridotti solo a lagrimar coi buoni e a deplorare con loro i tristi casi, ai quali il più tristo ancora si aggiungeva di vedere isterilito ogni atto di giustizia contro gli autori degli abbominevoli delitti. La Provvidenza Ci condusse in questa città di Gaeta, ove trovandoci nella Nostra piena libertà, furono da Noi contro i suddetti violenti attentati solennemente ripetute le proteste, che in Roma stessa fin da principio avevamo già fatto innanzi ai Rappresentanti, presso di Noi accreditati, delle Corti di Europa e di altre lontane Nazioni. Nello stesso atto non tralasciammo di dare temporaneamente ai Nostri Stati una legittima Rappresentanza Governativa, senza derogare alle Istituzioni da Noi fatte, affinchè nella Capitale e nello Stato rimanesse provveduto al regolare ordinario andamento dei pubblici affari, alla tutela delle persone e delle proprietà dei Nostri sudditi. Fu da Noi altresì prorogata la Sessione dell'Alto Consiglio e del Consiglio de' Deputati, i quali erano stati recentemente chiamati a riprendere le interrotte sedute. Ma queste Nostre determinazioni lungi dal far rientrare nella via del dovere i perturbatori ed autori delle predette sacrileghe violenze, gli hanno anzi spinti ad attentati maggiori, arrogandosi quei sovrani diritti, che a Noi solo appartengono, con aver essi nella Capitale istituita per mezzo dei due Con-

sigli una illegittima Rappresentanza Governativa, sotto il titolo di provvisoria e suprema Giunta di Stato, e pubblicato ciò con atto del giorno 12 di questo mese. Le obbligazioni indeclinabili della Nostra Sovranità, ed i giuramenti solenni con cui abbiamo al cospetto del Signore promesso di conservare il Patrimonio della Santa Sede, e trasmetterlo integro ai Nostri Successori, Ci costringono a levare alto la voce ed a protestare avanti a Dio ed in faccia di tutto il Mondo contro questo cotanto grave e sacrilego attentato. Dichiariamo pertanto nulli, di nessun vigore e di nessuna legalità tutti gli atti emanati in seguito delle inferiteci violenze, ripetendo altresì che quella Giunta di Stato istituita in Roma non è altro che una usurpazione dei Nostri sovrani poteri, e che la medesima non ha, nè può avere in verun modo alcuna autorità. Sappiano quindi tutti i Nostri sudditi di qualunque grado e condizione, che in Roma e in tutto lo Stato Pontificio non vi è, nè può esservi alcun potere legittimo che non derivi espressamente da Noi; e che avendo Noi col predetto sovrano Motoproprio del 27 novembre istituita una temporanea Commissione Governativa, a questa sola esclusivamente appartiene il reggimento della cosa pubblica durante la Nostra assenza, e finchè non venga da Noi stessi diversamente disposto.

Datum Cajetae die XVII decembris MDCCCXLVIII.

Pius Papa IX

61.

1849, gennaio 1. Gaeta.

‹Motu proprio› di Pio IX con la comminazione della scomunica a tutti coloro che prendessero parte alla convocazione della Assemblea Generale Nazionale dello Stato Romano.

ASRoma: Collezione *Bandi* busta 245.
Edizioni in: L. C. Farini *Lo Stato Romano* cit., III 118-122; N. Roncalli *Diario di Nicola Roncalli dall'anno 1849 al 1870 preceduto da uno studio storico di* R. Ambrosi de Magistris *e* I. Ghiron *intorno l'idea dell'unità italiana in Roma* (Roma-Torino-Firenze 1884) II 9-13.

PIUS PAPA IX
AI NOSTRI AMATISSIMI SUDDITI

Da questa pacifica stazione ove piacque alla Divina Provvidenza di condurci, onde potessimo liberamente manifestare i Nostri sentimenti, ed i Nostri voleri, stavamo attendendo che si facesse palese il rimorso dei Nostri figli traviati per i sacrilegj, ed i misfatti commessi contro le persone a Noi addette, fra le quali alcune uccise, altre oltraggiate nei modi i più barbari, non che per quelli consumati nella Nostra Residenza, e contro la stessa Nostra Persona. Noi però non vedemmo che uno sterile invito di ritorno alla Nostra Capitale, senza che si facesse parola di condanna dei suddetti attentati, e senza la minima garanzia che Ci assicurasse dalle frodi, e dalle violenze di quella stessa schiera di forsennati, che ancora tiranneggia con un barbaro dispotismo Roma e lo

Stato della Chiesa. Stavamo pure aspettando, che le Proteste e ordinazioni da Noi emesse richiamassero ai doveri di fedeltà e di sudditanza coloro che l'una e l'altra disprezzano e conculcano nella Capitale stessa dei Nostri Stati. Ma in vece di ciò un nuovo e più mostruoso atto di smascherata fellonia, e di vera ribellione, da essi audacemente commesso, colmò la misura della Nostra afflizione, ed eccitò insieme la giusta Nostra indignazione, siccome sarà per contristare la Chiesa Universale. Vogliam parlare di quell'atto per ogni riguardo detestabile, col quale si protese intimare la convocazione di una sedicente Assemblea Generale Nazionale dello Stato Romano, con un Decreto dei 29 dicembre prossimo passato per istabilire nuove forme politiche da darsi agli Stati Pontificj. Aggiungendo così iniquità ad iniquità, gli autori e fautori della demagogica anarchia tentano di distruggere l'autorità temporale del Romano Pontefice sui dominj di Santa Chiesa, quantunque irrefragabilmente stabilita sui più antichi e solidi diritti, venerata, riconosciuta e difesa da tutte le nazioni, col supporre e far credere, che il di Lui Sovrano potere vada soggetto a controversia, o dipenda dal capriccio dei faziosi. Risparmieremo alla Nostra dignità la umiliazione di trattenerci su quanto di mostruoso si racchiude in quell'atto abbominevole per l'assurdità della sua origine, non meno che per la illegalità delle forme, e per l'empietà del suo scopo; ma appartiene bensì all'Apostolica Autorità, di cui, sebbene indegni, siamo investiti, ed alla responsabilità che Ci lega co' più sacri giuramenti al cospetto dell'Onnipotente, il protestare non solo, siccome facciamo nel più energico ed efficace modo contro dell'atto medesimo, ma di condannarlo eziandio alla faccia dell'universo, quale enorme e sacrilego attentato commesso in pregiudizio della Nostra indipendenza e sovranità, meritevole de' castighi comminati dalle leggi sì divine come umane. Noi siamo persuasi, che al ricevere l'impudente invito sarete rimasti commossi da santo sdegno, ed avrete rigettata lungi da voi una sì rea e vergognosa provocazione. Ciò non ostante perchè niuno di voi possa dirsi illuso da fallaci seduzioni e da predicatori di sovversive dottrine, nè ignaro di quanto si trama da' nemici di ogni ordine, di ogni legge, d'ogni dritto, d'ogni vera libertà, e della stessa vostra felicità, vogliamo oggi nuovamente innalzare, e diffondere la Nostra voce in guisa che vi renda vieppiù certi dello stretto divieto con cui vi proibiamo, a qualunque ceto, o condizione apparteniate, di prendere alcuna parte nelle riunioni che si osassero fare per le nomine degl'individui da inviarsi alla condannata assemblea. In pari tempo vi ricordiamo come questa Nostra assoluta proibizione venga sanzionata dai Decreti dei Nostri Predecessori, e dai Concilii, e specialmente dal Sacrosanto Concilio generale di Trento (Sess. XXII. C. XI. de Refor.) nei quali la Chiesa ha fulminato replicate volte le sue Censure e principalmente la Scomunica Maggiore da incorrersi, senza bisogno di alcuna dichiarazione, da chiunque ardisce rendersi colpevole di qualsivoglia attentato contro la temporale Sovranità dei Sommi Romani Pontefici, siccome dichiariamo esservi già disgraziatamente incorsi tutti coloro che hanno dato

opera all'atto suddetto, ed ai precedenti diretti a danno della medesima Sovranità, od in qualunque altro modo, e sotto mentito pretesto hanno perturbata, violata, ed usurpata la Nostra Autorità. Se però Ci sentiamo obbligati per dovere di coscienza a tutelare il sacro deposito del patrimonio della Sposa di Gesù Cristo alle Nostre cure affidato, coll'adoperare la spada di giusta severità a tal'uopo dataci dallo stesso divino Giudice, non possiamo però mai dimenticarci di tenere in terra le veci di Colui, che anche nell'esercitare la sua giustizia non lascia di usare misericordia. Innalzando pertanto al cielo le Nostre Mani, mentre di nuovo a Lui rimettiamo e raccomandiamo una tal causa giustissima, la quale piucchè Nostra è Sua; e mentre di nuovo Ci dichiariamo pronti coll'ajuto della potente sua grazia, di sorbire sino alla feccia, per la difesa e la gloria della Cattolica Chiesa, il calice delle persecuzioni, ch'Esso pel primo volle bere per la salute della medesima, non desisteremo dal supplicarlo, e scongiurarlo, affinchè voglia benignamente esaudire le fervide Preghiere, che di giorno e di notte non cessiamo d'innalzargli per la conversione e salvezza dei traviati. Nessuno giorno certamente più lieto per Noi e giocondo sorgerà di quello in cui Ci sarà dato di veder rientrare nell'ovile del Signore quei Nostri figli, dai quali oggi tante tribolazioni, ed amarezze Ci pervengono. La speranza di goder presto di un sì felice giorno si convalida in Noi al riflesso, che universali sono le preghiere, che unite alle nostre ascendono al trono della Divina Misericordia dalle labbra e dal cuore dei fedeli di tutto l'Orbe Cattolico, e che la stimolano e la forzano continuamente a mutare il cuore dei peccatori, e ricondurli nelle vie di verità e di giustizia.

Datum Cajetae die 1 Januarii 1849. Pius Papa IX

COMMISSARI PONTIFICI STRAORDINARI NELLE PROVINCIE

62.

1849, maggio 26. Bologna.

Editto del ‹Commissario pontificio straordinario per le quattro Legazioni›, Monsignor Gaetano Bedini e del ‹Governatore civile e militare› austriaco, Generale Karl von Gorzkowski, sulla Restaurazione del governo pontificio.

Raccolta delle leggi: III (1849) Appendice II 244-247.

EDITTO

All'oggetto che nelle quattro Provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, ritornate al dominio della santa Sede non sia ritardato l'andamento

della pubblica amministrazione, annunziamo, ed in via provvisoria ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È ripristinato il Governo del Sommo Pontefice, e tutti gli atti emanano in nome di Lui. Il commissario pontificio, munito di straordinari poteri, è assistito da quattro consiglieri scelti uno per ogni provincia.

Art. 2. Ciascuna provincia avrà un delegato colla sua congregazione governativa.

Art. 3. Sono confermate nelle provincie le rispettive direzioni di polizia cogli attributi assegnati dalle leggi pontificie, dovendo pel servizio ordinario essere sempre agli ordini del Governo civile e dell'autorità militare locale, e dipendere per ogni altro rapporto dal governatore civile e militare, e da monsignor commissario, residenti in Bologna.

Art. 4. È riattivato il corso regolare delle poste per tutti i luoghi ove non sia accesa guerra guerreggiata, e sarà rispettato in questi luoghi medesimi il segreto epistolare. I direttori delle poste nelle provincie del commissariato faranno centro per ogni operazione a questo ispettorato del terzo circondario.

Art. 5. Sono soggette provvisoriamente alla censura preventiva della polizia le stampe, non che la pubblicazione e diramazione dei giornali e delle stampe di qualunque sorta e provenienza.

Art. 6. Secondo l'espresso volere di Sua Santità sono annullate le nomine, promozioni o destinazioni qualunque, come le pensioni, quiescenze o destituzioni che fossero state decretate o consentite dopo il 16 novembre 1848, e sono ripristinati gl'impiegati e funzionari che erano in esercizio all'epoca suddetta, salve quelle eccezioni personali che potessero essere consigliate dal bisogno del servizio pubblico.

Art. 7. Si dichiarano nulle, di niun effetto e come non avvenute le alienazioni e distrazioni qualunque de' beni ecclesiastici o spettanti ai luoghi ed alle cause pie, effettuate o predisposte sotto il cessato non riconosciuto regime. In conseguenza le amministrazioni di detti beni s'intendono da questo momento rimesse alla piena dipendenza dell'ordinario.

Art. 8. I Municipii cogl'individui che li compongono, e che si trovano in attualità d'esercizio, sono provvisoriamente conservati, salve le modificazioni e limitazioni anche in rapporto agli attributi, che si conosceranno indispensabili a conciliare la legge da cui emanano, col retto e regolare andamento dell'azienda economica delle comuni.

Art. 9. I giudici e tribunali riassumeranno l'esercizio delle loro funzioni dipendentemente dalle leggi e regolamenti vigenti il 16 novembre 1848, e i loro giudicati saranno eseguiti in nome di Sua Santità Papa Pio IX.

Art. 10. I giudizi pendenti non si potranno riassumere se non avanti i giudici e tribunali competenti, nello stato e termini, e con atto semplice di procuratore, o di parte ove manchi il procuratore.

Art. 11. Non è ripristinato l'obbligo della rinnovazione decennale per la conservazione delle iscrizioni ipotecarie, sino a nuova disposizione. 5

Art. 12. Nulla è innovato per ora intorno alle vigenti disposizioni doganali e di dazio consumo, in aspettazione delle provvidenze Sovrane che si vanno ad invocare. Frattanto il Governo centrale occorrerà alle giustificate urgenze.

Art. 13. È accordato ai debitori di cambiali, di biglietti e pagherò a ordine e a domicilio, e di qualunque effetto di commercio pagabili nelle quattro 10 provincie di tratta anteriore al giorno 8 maggio corrente e scadibili dal detto giorno inclusivo in avanti, il termine ulteriore di un mese ad effettuarne il pagamento, decorribile dal giorno della rispettiva scadenza.

Si dispone però:

a) Che quelli che intendono godere di questa dilazione, debbano all'atto 15 in cui saranno presentati detti effetti, apporvi in calce il visto e la firma;

b) Che in caso di rifiuto dei debitori o dei loro domiciliatari a porre il visto e la firma nel modo prescritto, debbano i possessori fare un atto di protesto nelle forme ordinate dagli articoli 167 e 168 del vigente regolamento di commercio da cui il rifiuto sia comprovato; 20

c) Che scorso il termine della dilazione debbano i debitori insieme al capitale pagare ai possessori gl'interessi mercantili sul medesimo decorsi dal giorno della scadenza in ragione del 6 per cento ad anno;

d) Che i notaj siano inibiti a rogarsi di protesti di non pagamento prima della decorrenza del mese accordato. 25

Bologna 26 maggio 1849.

Di Sua Maestà I.R.A. consigliere intimo, ciamberlano, cavaliere dell'I.R. ordine militare di Maria Teresa, grancroce della corona ferrea, commendatore e cavaliere di più altri ordini, generale di cavalleria, e governatore civile e militare 30

Gorzkowski

Il Commissario pontificio straordinario per le Legazioni, Prelato Domestico di Sua Santità

G. Bedini

63.

[1849, maggio 30 ante]. Bologna.

Prospetto delle disposizioni prese dal ‹Commissario pontificio straordinario per le quattro Legazioni›, Monsignor Gaetano Bedini, per l'applicazione dell'Editto da lui emanato il 26 maggio 1849.

AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165, *Gaeta e Portici* fascicolo 7, f 163.
Il documento, privo di data, fu trasmesso dal Commissario Bedini al Pro Segretario di Stato il 30 maggio 1849, con un interessante dispaccio (*Ibid.* f 161).

Personale scelto pel temporaneo Governo delle Legazioni.

Bologna: Marchese Carlo Bevilacqua e in assenza l'Anziano della Congregazione Governativa.
Ferrara: Conte Filippo Folicaldi e in assenza il S.r Conte Bertazzoli.
Forlì: Marchese Luigi Paolucci de' Calboli, e in assenza il Sig.r Marchese Raffaele Albiccini.
Ravenna: Conte Alberto Lovatelli, e in assenza l'Anziano della Congregazione Governativa.

Consiglieri del Commissariato Pontificio Straordinario:

Bologna: Prof. Rinaldo Bajetti
Ferrara: Conte Camillo Trotti
Forlì: Conte Filippo Battaglini
Ravenna: Conte Giovanni Codronchi

Congregazione Governativa di Bologna:

Cavalier Giuseppe Giacomelli	confermato
Conte Angelo Ranuzzi	richiamato
Avvocato Enrico Sassoli	nuovi
Avvocato Giulio Cesare Fangarezzi	nuovi

Comando della III Divisione Militare e Presidente del Consiglio di riorganizzazione de' Corpi:

Cavalier Colonnello Lanci.

Sunto delle disposizione per l'applicazione delle massime espresse nell'Editto 26 maggio 1849.

Richiamo dai Delegati.

1°. Elenco degl'Impiegati Governativi nei rami amministrativo, giudiziario e Finanziero, colle rispettive date di nomina o passaggi.

2°. Differenze che emergono col ripristino de' precedenti impiegati e giustificato bisogno di parziali provvedimenti per soddisfare il pubblico servizio.

3°. Vacanze che si verificassero non ostante il ripristino de' precedenti impiegati per la esclusione in via di massima de' nuovi.

4°. Informazione e voto della Congregazione Governativa circa le sostituzioni o le conferme per viste particolari d'interesse e servizio pubblico.

5°. Stato degl'individui componenti i Municipi colla distinzione degli attuali residenti in esercizio, degli assenti per proprio bisogno o per missione o causa politica.

6°. Avvertenze per le modificazioni e limitazioni della Legge sui Municipj nella vista di occorrere al regolare ed uniforme andamento della Economica Azienda Comunitativa.

7°. Intanto per tutto che sia oggetto di massima e interesse vitale dell'Azienda Comunale si ripristina la precedente dipendenza dall'Autorità tutoria della Congregazione Governativa, e quanto agli atti consumati e non rivisti che nell'aspetto d'ordine dovranno riproporsi alla stessa Autorità.

8°. Per tutto che riguarda gli Offici di Registro, Bollo, Ipoteche e Tasse riunite dipendenti dalla Direzione Generale in Roma resta provvisoriamente stabilito che se ne faccia centro presso questo Commissariato Pontificio Straordinario.

Disposizioni pel dazio consumo la cui amministrazione cointeressata dovrebbe cessare col 1° giugno.

È obbligo degli Appaltatori di proseguire nel dazio consumo, e se qualcuno volesse far valere la decretata rescissione, si protesti contro e si agisca d'uffizio per rivalersi sul Deposito di garanzia.

Provvidenze per la concentrazione delle Casse e per la emissione degli ordini di pagamento.

1°. Richiamo del Preventivo dei varj rami d'amministrazione e degl'Uffici dipendenti.

2°. Concentrazione delle Casse e stato rispettivo di Cassa.

3°. Divieto agli amministratori di eseguir pagamenti se non siano stati ordinanzati dal Commissariato, e spediti dai Delegati con speciale autorizzazione.

4°. Bollo, registro, ipoteche e poste dipendenti dal Commissariato.

5°. Lavori pubblici, se dipendenti dalle Tabelle Preventive già spedite prima del 16 novembre, avranno eseguimento col voto della Congregazione Governativa delle singole Provincie, se cose posteriori o affatto nuove saranno soggetto di consulta al Commissariato.

64.

1849, giugno 27. Ancona.

Editto del ‹Commissario pontificio straordinario nelle Marche›, Monsignor Domenico Savelli, sulla Restaurazione del governo pontificio.

ASRoma: Collezione *Bandi* busta 251; ASAn: Raccolta *Editti* (1849-1850).

IN NOME DELLA SANTITÀ DI N.S. PAPA PIO IX

EDITTO

Ai Popoli delle Provincie di Urbino, e Pesaro, Macerata, Ancona, Fermo, Ascoli, Camerino, e Commissariato di Loreto.

Ripristinato il dominio della Santa Sede nelle sopra enunciate Provincie, perchè il regolare corso della pubblica amministrazione non venga ulteriormente ritardato, nella nostra qualifica di Commissario Pontificio Straordinario, ed a seconda dei conferitici poteri e facoltà veniamo nella determinazione di ordinare, siccome in via provvisoria ordiniamo:

1°. Ritornate le lodate Provincie sotto il Governo del Santo Padre, di conseguenza tutti gli atti emanare debbono sotto l'Augusto Suo Nome, come già si pratica fin dall'ingresso delle truppe Imperiali che ristaurarono il legittimo Governo. Ed il Commissario Pontificio Straordinario lorchè avrà eletto il luogo di sua stabile residenza, trovandolo opportuno e proficuo, penserà a nominarsi una consulta di tanti Consiglieri, quante sono le Provincie comprese nel di lui Commissariato.

2°. In ognuna delle Provincie vi sarà, secondo l'antecedente denominazione della Provincia stessa, o un Pro-Legato, o un Delegato, colla rispettiva Sua Congregazione Governativa, che dovrà essere composta di quelli, che la componevano prima del 16 novembre 1848.

3°. Nelle Provincie sono mantenuti i rispettivi Uffizii di Polizia, le cui operazioni, ed atti debbono conformarsi al disposto dalle vigenti Leggi Pontificie. Gli addetti agli Uffizii medesimi dovranno sempre prestarsi, ognuno

secondo la propria qualifica, quando il bisogno poi lo richieda, anche diversamente, alla esecuzione degli ordini, che venissero emanati dall'Autorità Governativa, di concerto coll'Autorità Militare del luogo, dipendentemente dalle istruzioni generali, e dagli ordini speciali dell'I.R. Governo Civile e Militare al di quà delle Romagne, e di Monsignor Commissario Straordinario Pontificio, salvo i casi che esigano pronta esecuzione, nei quali provveduto al bisogno si dovrà fare immediato rapporto alle due prefate autorità. 5

4°. Il corso regolare delle Poste ove è riattivato, ed ove andrà riattivandosi, proseguirà ad essere diretto nei consueti modi prescritti dalle Leggi Pontificie, e sarà rispettato il secreto epistolare. 10

5°. Sono soggette provvisoriamente alla censura della Polizia, e secondo la natura delle materie, dell'Ecclesiastica Autorità, le stampe, e i giornali di ogni maniera, la pubblicazione e diramazione d'ogni sorta di queste, e di qualsiasi provenienza loro, per le quali occorre il permesso delle Autorità suddette secondo la loro natura, per la pubblicazione e per la diramazione delle stesse. 15

La contravvenzione a questo articolo viene punita colla multa pecuniaria di Scudi 25 per la prima volta, di Scudi 50 per la seconda, e di Scudi 100 colla chiusura della Stamperia per la terza volta. Queste multe sono applicabili sì all'autore delle stampe, giornali, ed articoli, che allo stampatore, ed a chiunque senza i dovuti permessi le pubblica, o dirama, sieno queste stampate nello stato, 20 che di estera provvenienza, e verranno versate per la metà nella Cassa del pubblico Tesoro, per un quarto alla forza esecutrice, e l'altro quarto sarà dato al delatore della contravvenzione.

6°. Per espresso volere di N.S. Papa Pio IX sono annullate le nomine, promozioni, o destinazioni qualunque, riguardino queste il Governativo, il 25 Giudiziario, il Politico, il Militare, o il ramo Amministrativo, e Comunitativo, che contano l'epoca loro dal 16 novembre 1848: ed in perfetta analogia del già sopra disposto vengono per diritto ripristinati ai rispettivi posti quegli Impiegati e Funzionari di ciascuna classe indicata superiormente, che vi erano in esercizio all'epoca predetta. 30

7°. Le alienazioni e distrazioni qualunque dei Beni Ecclesiastici, o spettanti a luoghi e Cause pie predisposte, od effettuate sotto il cessato e non mai riconosciuto regime, sono dichiarate nulle per loro stesse, e di niun'effetto, e tornan perciò sotto la giurisdizione delle Ecclesiastiche Autorità.

8°. I Municipj, e gli Individui dai quali sono composti, che si trovano 35 in attualità di esercizio sono conservati, salvo e mantenuto nel pieno suo vigore il disposto nell'articolo 6.

9°. I Giudici e Tribunali riassumeranno colla massima sollecitudine l'esercizio delle loro funzioni in conformità delle Leggi, e Regolamenti vigenti prima del 16 novembre 1848, le quali tutte senza eccezione di materia, o di cose re- 40 stano in pieno vigore; ed i loro atti e giudicati saranno eseguiti a nome di Sua

Santità Papa Pio IX. Ed i giudizii pendenti non potranno riassumersi se non avanti i Giudici, e Tribunali competenti nello Stato e termini in cui si trovano, e con semplice atto di Procuratore, o di parte ove manchi il Procuratore.

Le Autorità rispettive sono incaricate dell'esecuzione della presente, ciascuna per la parte, che la riguarda.

Dalla attuale nostra Residenza in Ancona questo dì 27 giugno 1849.

Il Commissario Pontificio Straordinario
Vice Camerlengo di S.R.C.
Domenico Savelli

65.

[maggio-giugno 1849]. Gaeta.

Istruzioni della Segreteria di Stato per il ‹Commissario pontificio straordinario di Marittima e Campagna›, Monsignor Giuseppe Berardi.

AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165, *Gaeta e Portici* fascicolo 10, f 28.

Il documento, ovviamente in minuta in quanto agli atti del Dicastero di partenza, è privo di data ma databile agli ultimi giorni del mese di maggio 1849 od ai primi di giugno, in base ad un dispaccio del Pro Segretario di Stato al Berardi del 1° giugno 1849 (AV: *Segreteria di Stato* rubrica 165 *Gaeta e Portici* fascicolo 10, f 31).

Reca numerose correzioni. L'ultimo capoverso è di pugno del Pro Segretario di Stato, Cardinale Antonelli.

Istruzioni da comunicarsi a Monsignor Giuseppe Berardi.

Il Commissario Pontificio dovrà entrare insieme nello Stato insieme [*sic*] alle truppe e ripristinarvi di concerto col Generale comandante la spedizione il Governo in nome di S.S.

Il Governo sarà condotto con le leggi preesistenti; il Commissario si asterrà dal pronunziarsi intorno alle istituzioni moderne.

Dovrà prescrivere la Consegna ad una apposita Commissione di qualunque sorta di armi, ed altri oggetti offensivi in un determinato spazio di tempo, e procurarne la più diligente e sicura custodia.

Ingiungerà la Ripristinazione degli stemmi pontificj.

Proibirà le adunanze politiche conosciute sotto il nome di Circoli, Casini e di altre simili denominazioni;

Così gli attruppamenti ed altre riunioni di carattere sedizioso.

Ordinerà la chiusura ad un'ora conveniente della notte di ogni luogo di pubblica riunione.

Riporterà la stampa alla censura preventiva.

Dichiarerà disciolti i Corpi franchi di qualunque sorta; mettere la civica fuori di attività, ed ordinare la consegna agli uni ed all'altra delle armi e delle munizioni.

Vieterà uniformi, distintivi e contrassegni di partito.

Obbligherà chi di ragione ad usare la coccarda bicolore pontificia.

Le omissioni verranno trattate col rigor delle leggi.

Allontanerà i forestieri non giustificanti un titolo legittimo e mezzi di sussistenza. 5

Dovendosi considerare nulle le nomine dal 16 novembre in appresso, si chiameranno a presiedere ai varj rami di pubblica amministrazione primieramente quelli che si sono ricusati di prestar servizio al Governo intruso, usando anche verso di loro i debiti riguardi; inoltre i più onesti ed affezionati al legittimo Governo, presi su di ciò i concerti con le Curie ecclesiastiche e co' Parochi. 10

Le nomine ad impieghi saranno sempre provvisorie, ed aventi bisogno della Sanzione sovrana.

Provvederà con la più grande celerità alle casse pubbliche facendole appuntare ed effettuandone una immediata verifica per mezzo di persone di fiducia annotando l'effettivo, e i boni autorizzati, e quelli illegittimi, sospendendo pagamenti dal giorno da indicarsi, se non con ordine di autorità legittimamente istituita, e sulle basi del Preventivo del 1848. 15

Nella riorganizzazione della truppa di linea si porterà la più scrupolosa attenzione perchè gli individui siano ben animati a favore della buona causa; e ciò specialmente sugli Ufficiali nella riammissione de' quali si terrà un'apposita Commissione. Altrettanto si opererà sull'arma carabiniera, e con maggior scrupolosità, e in via provvisoria. 20

Laddove il Comandante le truppe in spedizione giudicasse espediente dichiarare qualche luogo in stato d'assedio, le attribuzioni del Commissario che dovrà sempre andare di concerto col Comandante medesimo, si limiteranno ivi alla sola parte amministrativa. 25

Pei Boni in circolazione quando lo creda necessario potrà emanare le disposizioni conformi a quelle adottate dal Commissario di Ancona, esprimendosi per quelli cui non si garantisce il corso forzoso fino a che non verranno adottate provvidenze sui medesimi da Sua Santità. 30

SULLA SITUAZIONE A ROMA

66.

1849, luglio 11. Roma.

Lettera del Commissario straordinario del Ministero delle Finanze, Giuseppe Lunati, al Governatore di Roma, Generale Louis de Rostolan, sui pericoli derivanti all'amministrazione dello Stato da una « cieca restaurazione » contro i dipendenti governativi. 35

Il cardinale Teodolfo Mertel,
nel 1849 monsignore, Consigliere della Commissione governativa di Stato.

(Archivio fotografico del Museo di Roma).

ASRoma: *Tesorierato* busta 553, fascicolo « Personale ».
Il documento, che trovandosi agli atti del Dicastero di partenza è naturalmente in minuta, è privo di firma. L'attribuzione al Lunati è stata possibile grazie alla data [90].

Facendo seguito alle osservazioni trasmessevi con foglio di jeri n. 35116, il sottoscritto Commissario straordinario per le Finanze deve richiamare nuovamente la Vostra attenzione per quanto riguarda il personale del Ministero delle Finanze.

La restaurazione avvenuta ieri dei principi Massimo, e Campagnano ha posto in allarme tutti gli Impiegati siano di antica nomina pontificia siano di coloro che furono assunti dopo il 16 novembre, dappoichè con quel decreto è posta in pericolo la totale o parziale sussistenza dei medesimi, è compromessa la loro convenienza, e la loro tranquillità.

In due classi possono dividersi gl'Impiegati che da quell'epoca cessarono dalle loro funzioni: 1) Destituzione 2) Cessazione per non adesione alla Repubblica.

Il sottoscritto non intende di entrare nell'Argomento dei principj e della diplomazia. Esso non vuole, nè deve occuparsi che delle regolarità del servizio che obligeramente ha assunto, e porta avviso che quando la destituzione non avvenne per delitti ordinarj può e deve la restaurazione compensarli conciliabilmente colla utilità, e regolarità del pubblico servizio.

Ma quelle cessazioni importarono tre gravi conseguenze: 1) La nomina d'alcuni nuovi Impiegati 2) La promozione di quelli che restarono 3) L'aumento di onorarj eseguito coi risparmj di quelli appartenenti agl'Impiegati cessati.

Una cieca restaurazione dunque importerebbe la cessazione perchè nuovi dei non pochi onesti e capaci Impiegati; la degradazione degli antichi Impiegati che furono di diritto promossi; la decurtazione dei soldi che ottennero, e che già percepiscono.

Tutto ciò, voi lo vedete, importerebbe se non la dissoluzione totale, almeno la paralizzazione delle forze attive dei Ministeri; un malcontento irrimediabile; e quel che è anche peggiore la immancabile divisione del personale di ciascun officio tra i non aderenti che si riterrebbero in merito, e gli aderenti che non tollererebbero insulti, e parzialità.

Il sottoscritto vi doveva questo quadro positivo di quanto è, di quanto avverrebbe sicuramente, ed affinchè siate persuaso che la missione affidatagli non potrebbe raggiungere lo scopo, laddove gli elementi d'azione fosser posti in contrasto, e paralizzati. È noto che lo Scrivente fu sempre propugnatore del giusto, e dell'onesto; Egli ridurrebbe la questione all'esame del personale de-

90. Sui ‹Commissari straordinari dei ministeri›, nominati dal Comandante del Corpo di spedizione francese, vedi C. LODOLINI TUPPUTI *La ‹Commissione governativa di Stato›* cit., Capitolo secondo. Il Lunati rinunziò all'incarico dopo pochi giorni.

stituito, ed eletto nel cessato Governo: nel primo caso opinerebbe che essendo ormai necessaria una nuova organizzazione dell'amministrazione pubblica venissero destinati ad altri officj, e ad altri Ministeri coloro che non ebbero colpe reali o riconosciuta incapacità; nella seconda classe si conservassero quelli che hanno qualità e meriti per coprire l'Officio cui vennero destinati. 5

Sarà ora della vostra saviezza il conoscere se queste idee siano accettabili, mentre il Sottoscritto si riserva di risolvere se gli convenga, nel caso, di conservare attribuzioni che non gli sia possibile di esercitare con quella energia, e lealtà che ha inteso di offerire al bene del suo Paese.

67. 10

1849, luglio 14. Roma.

Bollettino di polizia trasmesso dall'‹Assessore generale di polizia› al Pro Segretario di Stato.

AV: *Segreteria di Stato* rubrica 155 (1849) fasciolo 1, f 6. In questo fascicolo sono contenute le copie dei rapporti di polizia (« bollettini politici ») trasmessi a Gaeta dall'‹Assessore generale di polizia›, avvocato Benvenuti, nel mese di luglio 1849. Essi sono preceduti dalla seguente Avvertenza: 15

« Degli infrascritti bullettini politici non sempre furono scritte le minute o le bozze. La varietà e multiplicità delle notizie, degli atti, dei documenti e delle relazioni di ogni genere, il breve intervallo che separava le spedizioni, la improvvisa conoscenza di nuovi fatti o di circostanze nuove spesso obbligavano il compilatore a dettare estemporaneamente sia in tutto sia in parte alcuni dei medesimi bullettini senza poterne fare un abbozzo. 20

Quelli di cui si fecero e si poterono rinvenire le minute, furono accuratamente trascritti, a modo che non vi è differenza di sorta tra il presente apografo e l'originale trasmesso a Gaeta. Gli altri sia in tutto sia in parte furono restituiti e riprodotti con l'aiuto della memoria; la quale operazione ha certamente indotto qualche differenza di frase, non però modificato le dottrine speculative e le pratiche osservazioni, che negli originali si contengono » (*Ibid.* f 5). 25

A volte dello stesso bollettino vi sono due stesure, varianti tra loro nella forma ma non nella sostanza. Non risulta in calce al bollettino, nè nei protocolli, il numero di protocollo di partenza.

Gli originali dovrebbero trovarsi nella stessa rubrica 155, serie *Gaeta e Portici*. Di essa, che è in corso di riordinamento, abbiamo potuto consultare solo il fascicolo 2 che contiene i bollettini di polizia dal marzo 1850. 30

È interessante notare che i bollettini di polizia di questo periodo non fanno parte dell'Archivio della *Direzione generale di polizia*, bensì di quello della *Segreteria di Stato*.

BOLLETTINO N. I DEL 14 LUGLIO 1849.

Politica dell'autorità militare francese.

L'Autorità Militare Francese nella quale, col Proclama del Sig. Generale in Capo, dei 5 luglio, si concentra ogni potere fino dai primi giorni della occupazione di questa Capitale, ha adottato una politica malferma e variabile, una politica di eccezione, e di tergiversazione, più disposta a favorire le pretese della fazione democratica, che le esigenze della maggiorità conservatrice. Avendo il Signor Generale in Capo dichiarato col suo Proclama dei 24 aprile com'egli avea dalla Francia la missione di instaurare negli Stati Romani un ordinamento governativo che fosse lontano sia dagli abusi legali, sia dall'anarchia, sembrava che entrato in Roma dovesse occuparsi alacremente della Cosa 35 40

pubblica e predisporre gli elementi di una durabile ristaurazione. Ciò facilmente poteva effettuarsi da una Autorità Militare estrania e transitoria, in quanto alla medesima non importava o certo non doveva importare di attirarsi gli odj di una fazione che era stata vinta in giusta guerra. Al contrario le condizioni della Cosa pubblica sono, dopo la occupazione militare, quelle stesse, salvo poche eccezioni, che erano prima.

Sono tolte di mezzo le insegne del cessato Governo, ma nessun altra insegna di dominio politico è stata innalzata. Si continua a battere moneta di rame e moneta erosa col tipo repubblicano. Non sono stati richiamati agli officj i funzionarj ed impiegati che avean negato di aderire al cessato Governo, salvo poche eccezioni che saranno registrate in appresso.

Questa condotta dell'Autorità Francese ha suscitato diffidenze, ha ingerito ombre e sospetti all'animo degli onesti Cittadini; molti di loro non si sono presentati all'Autorità; il che ha dato adito ai furbi d'intorniarla, d'illuderla e forse di consigliarla a sproposito; molti, invitati dall'Autorità, hanno ricusato di accettare gli officj che loro erano proposti. La ragione di questa ritrosia stava nell'ignorare in nome di chi avrebbero amministrato la Cosa pubblica. Altri hanno creduto di significare i loro dubbj al Sig. De Rayneval, il quale, come Diplomatico di molta considerazione, e come non ignaro delle cose e persone di Roma, ha non poca parte nei consigli dell'Autorità Militare. Il Sig. De Rayneval ha dichiarato che l'Autorità Militare si sarebbe occupata solo della demolizione del male, che quanto alla ricostruzione del bene la avrebbe riservata al nuovo Governo, e che non avrebbe preso se non quei provvedimenti che avessero relazione sia con la pubblica sicurezza, sia col servigio militare, sia col movimento della machina amministrativa che non può essere ritardato.

Analogamente a questi principj l'Autorità ha eseguito gli arresti di varj individui rei di delitti comuni; ha richiamato all'Assessorato di Polizia il Sig. Avv. Pietro Benvenuti, il quale, non senza difficoltà, ha ottenuto che i Commissarj Regionarj ed altri Impiegati di detto Dicastero e di nomina repubblicana fossero congedati, e che i Presidenti Regionarj ed altri Impiegati di legitima nomina fossero ricostituiti nei loro officj; ha nominato, per ora, nei tre Ministeri delle Finanze, della Grazia e Giustizia, dei Lavori pubblici e del Commercio, tre Commissarj straordinarj, i Signori Avv.o Lunati, Avv.o Piacentini e Prof. Cavalieri; per ultimo ha rintegrato nei loro Ufficj i Signori Principi Massimo e Campagnano, in quanto la Direzione delle Poste ha qualche attenenza con la Polizia, col servigio Militare. Nel rimanente nessuna novità.

Sono stati, egli è vero, richiamati alle loro ingerenze gl'Impiegati legitimi della Segreteria del Ministero dell'Interno e congedati gli intrusi; ma questo è un fatto particolare, proveniente più dalla ferma ed operosa volontà del Signor Terenziano Moreschi che dall'Autorità Militare.

D'altra parte non mancano atti governativi che comprovano, come la stessa Autorità siasi allontanata dai principj che esprimeva il Sig. De Rayneval, e che la demolizione del male non procede completa e con mano ferma, ma sì imperfetta e con mano oscillante.

1°. Molti individui rei di delitti comuni nella estimazione generale, p.e. Angelo Brunetti, Bezzi, e più altri partirono da Roma o dallo Stato liberamente. Il Sig. Galvagni, già Capo Militare di Polizia, che era stato arrestato e che portava nel suo legno da viaggio sc. 10.000 e non poche gioje, è stato dimesso immediatamente; sì l'ordine dell'arresto, e sì la polizza della dimissione furono segnati nello stesso giorno dal sig. Chapuis Prefetto di Polizia.

2°. I rei di delitto semplicemente politico, se pure ve n'ha, conseguono facilmente l'autorizzazione di partire; fatto palesemente contrario al principio del lasciar stare le cose, siccome stavano, fatto che toglie al nuovo Governo la possibilità di procedere contro i prevenuti di simil genere, nel caso che il detto Governo credesse doversi non solo demolire il male sociale, ma sì ancora tagliare dalla radice il male politico; doversi punire non solo i delitti comuni, ma sì ancora certi delitti di flagrante ribellione e di proterva fellonia.

3°. Un altro disordine è avvenuto ultimamente. Quantunque siano pochi giorni da che persiste lo Stato d'Assedio, pur tuttavia l'Autorità ha creduto di consentire al Direttore del Giornale « *La Speranza dell'epoca* » di ripigliare le interrotte giornaliere pubblicazioni. Questo giornale è chiamato ad esprimere, difendere, e propagare la dottrina politica del Conte Terenzio Mamiani, e del suo partito, dottrina che rende il Papa un automa o strumento al servigio di una fazione turbolenta e di un principio utopistico, che pretende segnare una linea di completa separazione tra gli affari laicali e gli affari ecclesiastici, che lascia al Papa la facoltà imperativa potenzialmente e in astratto considerata ma gli toglie l'atto e l'esercizio della medesima. Nel suo N. 11 « *La Speranza dell'epoca* » ha pubblicato articoli audaci e virulenti, alcuni dei quali appena si potrebbero comportare in un Governo fortemente costituito e nel mezzo di una Società illuminata. In un articolo sono rimproverati con agre parole quegli onesti Cittadini che avendo proposto una formola di adesione al Governo di Sua Santità andavano raccogliendo spontanee ed autorevoli firme sia nei Fondachi sia nelle Case; e sono turpemente paragonati a coloro che con ogni mezzo di intimidazione sospingevano i quieti Cittadini a votare per le elezioni dell'Assemblea Costituente. In un altro si afferma essere universal desiderio di Roma che il Conte Mamiani sia nominato al Ministero di Stato. In un altro si accenna che quando la Francia fosse per ritirare le sue Truppe dalla Capitale, non permetterebbe giammai che le Milizie Spagnuole formassero la guarnigione permanente di essa, ma disporrebbe più presto che il Piemonte mandasse le sue schiere a presidiarla. Così « *La speranza dell'Epoca* » ricomincia a spargere il suo veleno.

Nomina dei Commissarj straordinarj.

La nomina detta poco sopra dei Sig.ri Lunati, Piacentini e Cavalieri è spiaciuta alla sana maggioranza. Lunati fece parte del Ministero democratico dei 16 novembre, poi dell'illegitima Magistratura Municipale. Rinunciò, egli è
5 vero, alla carica ministeriale, ma quando, attese le prime proteste di Sua Santità, vide che avrebbe potuto essere responsabile della somma di sc. 600.000 in Boni del Tesoro, emessi dalla Commissione provvisoria Governativa; allora egli come possessore di non mezzana fortuna, si ritrasse dal Ministero. Egli se non repubblicano, è però ligio assai alla fazione rivoluzionaria, ed es-
10 sendo Uomo di spirito fiacco, per non dir vile, può esser un buono strumento in mano dei furbi; e furbi non mancano nell'attuale segreteria del Ministero delle Finanze. Piacentini facea parte ancor esso della illegitima Magistratura Municipale, ed è creduto proclive alle novità democratiche. Cavalieri ha spiegato non dubbie simpatie per il cessato Governo, a modo che nel Con-
15 siglio d'Arte di cui è Presidente, non gode più la fiducia dei Colleghi. In una parola i buoni Cittadini vedono nella nomina dei tre Commissarj già detti un piccolo trionfo della fazione democratica che si agita intorno all'Autorità, che si affatica con le solite arti per non perdere la influenza, e la partecipazione ai pubblici affari, e che cerca di mantenere i suoi fidi o clienti nell'Amministra-
20 zione dello Stato.

Atti della Polizia e in specie dell'Assessore di detto dicastero.

Il riferente Assessore, oltre a ciò che si è detto di sopra, dà

1°. opera all'ordinamento della polizia e

25 2°. dirigge e concorda l'azione dei Presidenti Regionarj. Il Sig. D. Bartolomeo Ruspoli, invitato a ripigliare le funzioni di Presidente, dichiarò che non intendeva di servire al Governo clericale. Medesimamente i Presidenti dichiararono che in nessun tempo avrebbero comportato di aver collega il Ruspoli.

30 3°. Ha richiamato l'attenzione dell'Autorità sull'attuale Municipio, il quale essendo una emanazione del Circolo Popolare, rappresenta un partito politico, non la Cittadinanza Romana, e invece di concordare la sua azione con quella di detta Autorità, la contraria e la ritarda, e suscita importune difficoltà, e sparge nel credulo popoletto i sensi della diffidenza.

35 4°. Ha dato opera che fosse annullata la Carta di permanenza che con troppa credulità era stata rilasciata sia a molti individui già inscritti alle Legioni, sia ad altri forastieri.

5°. Ha invocato provvedimenti speciali su i Paesi di Comarca e dell'Umbria che ancora non erano stati occupati dalle Truppe Francesi.

6°. Ha diramato ai Presidenti Regionarj una Circolare, incaricandoli di prender nota dei più influenti ed operosi agitatori del Popolo, oltre quelli di fama divulgatissima. 5

Tutto ciò egli ha fatto nel breve tempo, da che è stato rintegrato nell'esercizio della sua carica, quantunque in questi ultimi giorni abbia dovuto rilevar l'animo dai più gravi affari per curare la malferma salute.

7°. È a notizia del Benvenuti che il Signor Cardinale Baluffi, Vescovo di Imola sia stato incaricato di avvertire il Sig. F. Manzoni di condursi presso 10 codesta Corte di Gaeta.

8°. Ha fatto proposta d'inviare ai piedi di Sua Santità una Deputazione della Città di Roma, e ritiene che questa sua proposta sarà tra breve effettuata.

9°. Ultimamente egli non ignora che prima e molto più dopo la occupazione militare di questa Città varj Individui si recarono a Gaeta, ed ebbero 15 ed hanno tuttora facile adito presso la Corte. Egli crede parte del suo ufficio di prevenire le Autorità Pontificie a guardarsi da chi specula nelle faccende politiche, e cerca usufruire la ristaurazione del legitimo Principato; a non prendere alcuna determinazione personale, a non promettere senza maturo esame nè cariche nè onori di sorta. La difficoltà di raccogliere accurate informazioni 20 e di statuire un criterio, sempre incompleto, quando posa sopra un fatto parziale e non sopra un complesso di fatti omogenei o correlativi, difficoltà proveniente dalla lontananza sia dai luoghi dell'azione, sia dai testimonj o dagli individui sufficientemente informati, deve imporre alle Autorità Pontificie la consigliata riservatezza. 25

Impiegati e loro spirito.

Gli Impiegati Governativi di nomina legitima possono acconciamente distribuirsi in quattro categorie. Comprende la prima quelli che non aderirono al cessato Governo; la seconda quelli che sprovveduti d'ogni altra fortuna aderirono per campare col soldo la vita, gente da poco e senza fiducia nè in Dio, 30 nè negli Uomini dabbene; la terza comprende quelli che aderirono per ignoranza, o per mancanza di esame, gente frivola e che guarda, non notomizza, ed è solita dire che serve a chi comanda; la quarta comprende quelli che aderirono per odio al principato politico della Chiesa, o semplicemente per la falsa dottrina che professano doversi separare nel Papa la Potestà Spirituale 35 dalla temporale. Della prima categoria è da farsi gran conto; ad essa appartengono gl'impiegati di integra condotta e di valore intellettivo; la seconda e la terza categoria formano numero e niente più; la quarta è molto pericolosa. Caldi di febbre rivoluzionaria costoro facilmente la appiccano ai compagni;

sono lenti e rimessi nell'esercizio degli officj rispettivi e consacrano al leggere e al novellare il tempo che dovrebbero consacrare all'adempimento delle loro attribuzioni. Alcuni di essi potrebbero a bell'arte pregiudicare gl'interessi del ristaurato Governo. Simile disordine sparso più o meno in tutti i Dicasteri, 5 è molto più grave nella Segreteria del Ministero dell'Interno, nella Direzione delle Dogane e in quella dei Dazj diretti e delle proprietà camerali.

Del Corpo dei Carabinieri.

Il Corpo dei Carabinieri principalmente reo della rivoluzione delli 16 novembre 1848 è viziato in buona parte dei Militi e nella parte maggiore della 10 Ufficialità. Al che si aggiunge che il Colonnello Calderari abbia recentemente arruolato in questa milizia un buon numero di Lombardi, provenienti dalla dissoluzione dei Corpi franchi che erano agli stipendi del Governo Repubblicano.

Il Riferente è d'avviso che lo Stato Maggiore dei Carabinieri debba essere 15 abolito in perpetuo, e lo stesso Corpo disciolto e ricomposto successivamente sopra altre basi. Potrebbero formarsi tante compagnie di militi quante sono le Provincie degli Stati di S. Chiesa, le quali in ciò che risguarda la giurisdizione e il movimento da un luogo all'altro delle provincie rispettive dipendessero dai Presidi Provinciali, e in ciò che risguarda la assegnazione ed erogazione 20 dei fondi relativi, dipendessero dal Ministero della Guerra. Il Riferente crede di dover richiamare l'attenzione delle Autorità Pontificie sopra questo progetto che sminuirà di non poco il dispendio del pubblico Erario e gioverà medesimamente a portare e mantenere la convenevole disciplina nella rinnovata milizia dei Carabinieri.

25 Del Corpo dei Finanzieri.

Anche esso il Corpo dei Finanzieri, nucleo della Legione Zambianchi, reo di barbare e sagrileghe enormezze, deve essere disciolto, e ricomposto a modo che corrisponda allo scopo di sua istituzione e adempia le naturali sue attribuzioni. Come altri in tempo del Governo repubblicano requisivano argenti 30 manifatturati col pretesto di farne moneta, e altri Selle e Cavalli per i bisogni della guerra, e altri biancherie per i soldati infermi, o feriti, così i Finanzieri requisivano persone di carne viva, e più specialmente Ecclesiastici, malvisi alla fazione democratica; li conducevano al Monastero di S. Calisto ove era posto il loro quartiere, e quivi senza informazione o procedura di sorta, assumendo 35 il carattere e le parti di Giudici, di accusatori e di manigoldi, barbaramente li fucilavano, e spesse volte prima di fucilarli, sottoponevano quelle mal capitate vittime a crudelissimi strazj e carnificine.

Il Riferente ha già ordinato che sia costruito il Processo di simili enormezze: egli ha nominato a tale uopo un giudice inquirente ed un Notajo, affinchè si

conducano in S. Calisto e facciano disseppellire i Cadaveri e prendan nota di tutte le mutilazioni, perforamenti, e carnificine d'ogni genere di cui possono presentare traccia o vestigio quelle deformate salme, la maggior parte di venerabili Sacerdoti.

Già sette cadaveri sono stati disumati; ma secondo che porta la fama, sono almeno 27 o in quel torno le vittime che per mano dei Finanzieri trovarono nell'Orto di S. Calisto morte e sepoltura.

Non è da preterirsi un nuovo fatto relativo a questa milizia. Il giorno 4 luglio, quando già l'armata vincitrice era entrata in questa Capitale, la Commissione Repubblicana delle Finanze con Dispaccio in data dello stesso giorno ordinò al Sig. Lucas pro-Direttore delle Dogane, di arruolare nel Corpo de' Finanzieri 148 Lombardi provenienti dalla dissoluzione delle Legioni Manara, ed Arcioni. Il giorno 5, per effetto del Proclama pubblicato dal Signor Generale in Capo, ogni potere amministrativo veniva a concentrarsi nella suprema Autorità Militare, e da altra parte quella disposizione del Ministero delle Finanze era di cotal natura che palesemente avversava il nuovo sistema governativo e le nuove condizioni della Cosa Pubblica. I Lombardi arruolati nella milizia dei Finanzieri toglievano occupazione e sostentamento ad altrettanti Sudditi Pontificj; e poi essendo caldi oltre ogni credere di febre rivoluzionaria, avrebbero non solo alimentato l'incendio tra i compagni d'arme, ma portato altresì fuori del Corpo; e se per mala ventura fosse scoppiata qualche intestina perturbazione, avrebbero senza dubio preso le parti della fazione turbolenta, non del legitimo Governo di Sua Santità.

Non curando simili considerazioni che pur facilmente sorgono all'animo, il Sig. Lucas appena ricevuto il dispaccio di cui si è detto poco sopra, cominciò e per lunga sequela di giorni continuò l'arruolamento dei Lombardi prenominati, fino ad averlo ormai compiuto.

Questo disordine amministrativo e politico ritiene un istantaneo ed efficace provvedimento.

68.

1849, luglio 18. Roma.

Bollettino di polizia trasmesso dall'‹Assessore generale di polizia›, avvocato Benvenuti, al Pro Segretario di Stato.

AV: *Segreteria di Stato* rubrica 155 (1849) fascicolo 1, f 45. Altra stesura, datata 19 luglio, *Ibid.* f 60.

BOLLETTINO N. 3 DEL 18 LUGLIO 1849.

Osservazioni sopra gli impiegati governativi.

L'onestà burocratica consiste nella presenza materiale all'Ufficio, nell'adempimento delle proprie attribuzioni, nella custodia fedele e giusta erogazione

del pubblico danaro ed in genere nella piena osservanza delle assunte obbligazioni, e del tacito contratto che passa tra il Governo ed il suddito, in quanto è impiegato o funzionario dello Stato. Questa onestà, parlando in astratto, si distingue dalla opinione politica dell'impiegato, il quale però quantunque professi una dottrina politica contraria o difforme dal sistema governativo, ciò non pertanto può servire la Cosa pubblica con accuratezza ed integrità. E così vediamo in Francia funzionari di opinione monarchica prestare opera diligente e fedele nell'Amministrazione del Governo Repubblicano. Pur tuttavia il principio politico dell'impiegato, quando sia contrario al principio governativo, non può negarsi che non abbia in concreto certi riferimenti con la onestà burocratica, e che non eserciti certe influenze su du essa, specialmente quando il principio politico sia preformato, e stabilito dalle associazioni segrete. Pur troppo insegna la esperienza che le associazioni segrete, le conventicole, i clubs, i giuramenti e le federazioni settarie pervertono la moralità degli adepti, in questo senso che costoro misurino l'onesto dall'utile e credano lecito qualunque mezzo, sia pure indebito illegale, ingiusto, che conduca in modo più o meno diretto al conseguimento del fine.

Discende da queste osservazioni generali che il Governo Pontificio in questa seconda ristaurazione debba molto più che nella prima, portare il suo sindacato sopra i Dicasteri governativi, atteso che oggi si è veduta opera e congegno di setta che allora non si vide, e perchè la presente corruttela, proveniente da interna rivoluzione, non da invasione straniera, è molto maggiore, e però più bisognosa di efficace e pronto rimedio. Già si è detto nel primo bullettino che molti impiegati governativi aderirono al Governo Repubblicano per difetto di considerazione, per bassezza d'animo, per bisogno di campare la vita e che più altri aderirono per effetto di convinzione politica. Tra questi stessi si trovano alcuni che appartengono fuori dubbio alla setta della ‹Giovine Italia› o ad altra associazione affine o sorella di essa; ve ne sono altri che senza appartenere a veruna setta, sia per odio al Governo Clericale, qualunque possa esserne il motivo, sia per non legitimo raziocinio professano la dottrina della completa separazione del potere politico dal potere spirituale: gli uni e gli altri sono, e si mostrarono fanatici repubblicani e calunniatori arrabbiati del Principato temporale di S. Chiesa.

Gli impiegati indubitatamente settarj, secondo che pensa il Riferente, dovrebbero senza indugio essere licenziati dal servizio della cosa pubblica: intende dire di quelli che preesistevano alla rivoluzione dei 16 novembre 1848, atteso che quelli di nomina illegitima, sia inscritti a qualche setta politica o non iscritti, deggiono essere compresi nelle determinazioni generali relative agli atti del Governo provvisorio e del Governo repubblicano.

Riguardo agli impiegati di animo palesemente repubblicano quantunque forse non settarj, varie considerazioni possono cadere in acconcio. Alcuni appartenendo alla Civica Mobile o alle Squadre dei Sette Colli, commisero atti

di sacrilegio e di violenza contro gli Ecclesiastici, le Chiese, i Monasterj e le Proprietà; e questi dovrebbero essere non solo licenziati dagli Ufficj che con sì turpe condotta disonorarono, ma sì ancora essere processati e puniti a termini di Legge. Altri abbandonarono gli Ufficj per consumare una inutile difesa alle barricate. Altri diedero opera di far proseliti, di sedurre imperiti, di ingrossare le file repubblicane, di spargere nei Dicasteri l'odio e il dispetto contro il Principato politico di S. Chiesa. Altri inscritti al Circolo popolare, anzi anima e vita di esso, arringarono contro il Papa e il Chiericato, beffeggiarono le proteste di Sua Santità, ebbero parte nelle dimostrazioni popolari e nelle commissioni sia nominate dal Governo Repubblicano, sia cooperatrici e succursali del medesimo. Vedrà il nuovo Governo che cosa debba fare in ciascuno dei casi preallegati. In genere crede il riferente che debbasi procedere con mano ferma al ripurgo dei Dicasteri.

Riguardo a quelli che aderirono senza convinzione politica, se il fecero per difetto di considerazione o per bassezza d'animo, sono gente da poco e però dovrebbero essere rimossi dagli impieghi di qualche momento, se li tenessero per ventura, e trasferiti ad impieghi di minor conto. Se il fecero per bisogno di campare la vita, dovrebbe aver luogo la stessa disposizione, atteso che il bisogno è pur troppo consigliere e maestro di prevaricazione.

E qui mette a bene una speciale considerazione. Vi sono alcuni Dicasteri nei quali per la stessa importanza e natura delle attribuzioni, non degiono ammettersi se non impiegati d'incolpabile onestà di attaccamento divoto al Governo e di principj politici attemperati e conformi a quei dello Stato: ve ne sono degli altri in cui non fa bisogno usare tanta circospezione e riservatezza nella scelta ed ammissione degli impiegati, salvo sempre il requisito della onestà, essenziale in ogni pubblico funzionario. Sono del primo genere la Segreteria del Ministero degli affari esteri e di quello degli interni, la Direzione delle Poste, la Prefettura o Direzione di Polizia, la Depositeria, e la Controlleria generale; sono del secondo genere i rimanenti Dicasteri.

La Segreteria di Stato sia degli esteri sia degli interni tratta i più ardui, i più vitali, i più riservati interessi e negozj della Cosa pubblica in ordine al reggimento delle Provincie, alla Amministrazione carceraria, alla Guardia Civica, ai Comuni, alle relazioni doganali, commerciali, politiche e diplomatiche con gli Stati sia Italiani, sia Transalpini.

La Polizia si occupa delle più segrete cose che riguardano il conservamento della pubblica sicurezza e la repressione dei contrarj attentati.

La Direzione delle Poste ha una prossima attenenza con la stessa Polizia, e regolando i mezzi di communicazione e di spedizione da un luogo ad un altro può accelerare o ritardare l'azione governativa.

La Controlleria generale esamina sia nel diritto, sia nella forma i Mandati di pagamento, e munisce di sua firma quelli che trova legitimi e regolari, gli altri rifiuta o sospende.

La Depositeria generale riceve le rendite dello Stato, custodisce la Cassa pubblica ed estingue i Mandati di pagamento.

Egli è fuor di quistione che simili Dicasteri debbano esser composti di quei soli impiegati che si trovino largamente forniti delle qualità enumerate di sopra; e che gli impiegati o privi o scarsamente forniti di dette qualità che vi si trovassero, debbano tutto al più essere trasferiti ad altri Dicasteri di minore importanza.

Sopra queste basi potrebbe costituirsi una Commissione inquisitoria la quale riferisse alli Ministri sopra la condotta, la integrità, e lo spirito politico degli impiegati governativi.

Polizia.

Il Signor Colonnello Chapuis Prefetto di Polizia ha dato la sua dimissione: a lui è stato sostituito il Signor Mag.r Rouxeau. A vero dire, con funzionarj Francesi non pratici delle persone e delle cose romane e facili pur troppo a lasciarsi circonvenire, intorniare ed illudere, gli affari di questo Dicastero non possono procedere con quella speditezza di azione e accordo di voleri e corrispondenza d'intendimenti che pur sarebbe necessaria. Sembrava che dopo la proclamazione del legitimo Governo e attesa la prossima venuta della Commissione Pontificia l'Autorità Francese dovesse più presto ritirarsi che allargarsi nella Direzione di Polizia: al contrario mostra di volervi gittare più salde radici. Ciò è comprovato: 1°. Dalla nomina del Signor Rouxeau a Prefetto del Dicastero, mentre la dimissione del Signor Colonnello Chapuis offriva adito e forniva occasione di nominare in Prefetto un suddito Pontificio. 2°. Dalla nomina in tutto nuova del Signor Mangint [sic] Francese ancor esso alla carica di Segretario generale. 3°. Dalla proposta che il Governatore generale Signor Rostolan fece, or sono pochi giorni, al Signor Generale in Capo di chiamare a Roma quattro Commissarj della Polizia di Parigi per riformare il Dicastero politico di questa Capitale, e coordinarlo sopra le basi della Prefettura di Parigi. Certo non può negarsi che il Dicastero abbia bisogno di riforma, specialmente nel personale degli impiegati inetti la maggior parte: simili miglioramenti però dovrebbero senza indugio effettuarsi dal Governo Pontificio, secondo che richiede la pubblica sicurezza in questi primordj della ristaurazione politica e sociale. Da altra parte non sembra conveniente per più capi che l'Autorità Francese prenda notizia delle segrete cose e delle informazioni processuali che si serbano negli Archivi della Polizia Romana.

Ministero di grazia e giustizia.

Il Signor Avv. Piacentini Commissario Straordinario nel Ministero di Grazia e Giustizia con Decreto dei 16 luglio ha semplicemente prescritto che debbano ricominciare le Sessioni giudiziarie e pronunciarsi le Sentenze in Nome

di Sua Santità pio IX. Insufficiente ed inopportuno è questo Decreto: insufficiente perchè non mette parola della procedura; nè determina in alcun modo se debba intendersi annullato il Codice del Governo Repubblicano e richiamato in vigore quello del Governo Pontificio. Certo dal doversi pronunciare le Sentenze in nome di Sua Santità sembra discendere la conclusione che la Legislazione Pontificia debba essere la norma e la guida delle giudicature: ma in simili materie fà d'uopo che le intenzioni governative siano dichiarate nettamente. È poi inopportuno il Decreto, perchè non si conoscendo ancora la mente del Governo Pontificio in ordine alla nuova sistemazione dei Tribunali, bisognava che la chiusura dei medesimi fosse prorogata fino alla venuta della Commissione Pontificia, o non volendo che il corso regolare della giustizia sia civile sia criminale fosse interrotto più a lungo, bisognava instaurare i Tribunali e richiamare i Giudici, come erano costituiti prima dei 16 novembre 1848.

Ministero delle Finanze.

Il fatto stesso della nomina del Signor Angelo Galli a Commissario Straordinario delle Finanze comincia ad essere per gli impiegati di nomina repubblicana un argomento irrecusabile del dover lasciare gli Ufficj indebitamente occupati. Fino da Lunedì il Signor Palazzi [m] Contabile del Ministero diede nelle mani del Galli la sua dimissione, significando di capir bene come ormai non spirasse aria propizia per lui e per i consorti nè in quel Dicastero nè altrove. Non mancò il Galli di fare al Palazzi una paterna ammonizione con tanto maggiore efficacia, in quanto avealo in altri tempi largamente beneficato; ma il Palazzi rispose che persisteva sempre fermo nei suoi principj politici e che, quando pure volesse rinnegarli, praticamente non avrebbe potuto ciò fare. Sembra che il Paribene Segretario generale si disponga ancor esso a dare la sua dimissione. È probabile che senza ulteriore eccitamento tutti gli altri impiegati di nomina repubblicana che sono nel Ministero delle Finanze, siano per imitare l'esempio del Contabile e del Segretario generale. Il Galli ha già disciolto l'ufficio del Demanio, istituito per conoscere ed amministrare i Beni dei Luoghi Pii, e delle Corporazioni Religiose.

Al Girometti che esercita ancora per poche ore la carica di Direttore della Zecca [n], ha ingiunto di spezzare i Conj repubblicani, di cessare la moneta pla-

m) *Nota nel testo*: Condannato due volte per delitto di cospirazione prima alla detenzione temporanea e poi perpetua nel Forte di Civita Castellana. (*Questa e la successiva nota nel testo si trovano solo nella stesura di f 45*).

n) *Nota nel testo*: È sommamente urgente che venga nuovamente istallato a questa carica l'antico funzionario sig. Giuseppe Mazio, 1° per un atto di giustizia, poichè senza anzi attendere la remozione per non data adesione si dimise, 2° perchè gl'Impiegati lavoranti meritano speciale sorveglianza in riflesso che molti di essi hanno spiegato del fanatismo per il partito repubblicano. (*Il Mazio fu infatti richiamato, dal Commissario Galli: vedi* « Giornale di Roma » *n. 20 del 28 luglio 1850*).

teale di istituzione pure repubblicana, e di battere la moneta di rame con il tipo Pontificio.

Ha scritto alla Controlleria, incaricandola di trasmettergli il più presto che sia possibile la nota degli Impiegati ed Agenti pagatori che in tempo del cessato Governo ricevettero somme a dar conto; ciò che fino ad ora forse nessuno di loro ha praticato.

Ha dato istruzione che la Cassa pubblica non estingua mandati di un certo genere, quelli per esempio che sono tratti dal Ministero dei lavori pubblici, se non sono prima sottoposti alla sua speciale revisione.

Ha prescritto che sia innalzato lo Stemma Pontificio in tutti gli Stabilimenti che dipendono dal Ministero delle Finanze: al che non pensarono ancora i Commissari degli altri Ministerj.

Ministero della Guerra.

Con Decreto del Ministero della Guerra sono stati licenziati tutti l'Impiegati di nomina non legitima e dichiarate nulle e senza effetto le promozioni, i gradi, gli aumenti di soldo, le gratificazioni ricorrenti stanziate o consentite dalle Autorità rivoluzionarie.

Ministero dell'Interno.

Il Signor Avv.to Tinelli che già era stato richiamato al Ministero dell'Interno per opera del Sig.re Terenziano Moreschi, è stato officialmente ricostituito nella carica di Assessore di detto Ministero con Dispaccio del Sig. Generale Oudinot in data dei 7 luglio.

Giornalismo.

Dal giorno 11 in poi *La Speranza dell'epoca* non è più comparsa alla pubblica luce (vedi il Bollettino n. 1). Con Decreto del Signor Generale in Capo in data dei 14 luglio è stata sospesa la pubblicazione di tutti i giornali, meno il giornale officiale che dal 15 di detto Mese ha cominciato a portare in fronte lo Stemma di Sua Santità.

Boni del Tesoro.

Il prospetto analitico dei boni del tesoro che si legge nel 2° Bullettino[91], era formato con gli elementi che alcuni impiegati aveano somministrato al riferente. Ma informazioni irrecusabili ed autentiche, perchè attinte alla Depositeria generale, il cui Cassiere Masi attergava la sua firma ai Boni del Te-

91. In AV: *Segreteria di Stato* rubrica 155 (1849) fascicolo 1.

soro di qualunque specie e provenienza, inducono il riferente a portare nelle Cifre già poste alcune rettificazioni di gran momento.

I Boni della Repubblica la cui emissione fu ordinata per il concambio non mai eseguito coi Boni di Pio IX e del Governo provvisorio, effettivamente non sono pari alla somma dei Boni di origine non repubblicana. I Boni per il concambio erano stati emessi fino ad una certa somma, quando il Potere esecutivo ordinò la emissione di 4.000.000, per le spese della Guerra. Allora quella quantità di Boni che originalmente era stata destinata al concambio, fu imputata alla detta somma di 4.000.000, e questa stessa non è stata effettivamente consumata, siccome pensavano molti dei più sagaci e dei meglio informati.

I Boni della Repubblica emessi in compensazione dei frutti risparmiati su i Boni del Tesoro, sono Scudi 251.000, non 450.000 come si credeva.

Si è pur conosciuta la quantità dei Boni inferiori allo Scudo emessi dalla Repubblica in luogo della moneta plateale.

Poste le preallegate osservazioni il Prospetto analitico della Carta moneta repubblicana e non repubblicana dovrà rettificarsi come segue.

Boni del Tesoro emessi dal Governo pontificio	scudi	2.500.000
Boni del Tesoro emessi dal Governo provvisorio li 22 decembre 1848	»	600.000
Boni del Tesoro emessi dal Governo provvisorio li 24 gennaro 1849	»	600.000
Boni del Tesoro emessi dalla Repubblica in luogo dei frutti risparmiati	»	251.000
Boni del Tesoro emessi dalla Repubblica in conto dei quattro milioni decretati dal Potere Triumvirale	»	1.963.000
Boni del Tesoro dei Comuni di Bologna e di Forlì riconosciuti come nazionali	»	200.000
Boni del Tesoro inferiori ad uno scudo in luogo della moneta plateale	»	614.300
Debito con la Banca	»	900.000
Debito con garanzia	»	200.000
Totale	scudi	7.828.300

Le disposizioni che si dicono prese dal Commissario Pontificio delle Marche in ordine alla Carta-moneta hanno cagionato in questa Capitale un deplorabile effetto. Notabile quantità di Boni dalle Marche e dall'Umbria ha subitamente affluito in Roma; vi si è sparso il malcontento e la diffidenza; il prezzo

delle derrate più necessarie al sostentamento della vita è cresciuto oltre misura. In questi ultimi giorni l'olio da mangiare comunemente si vendeva 16 bajocchi e quello da ardere 14 bajocchi la foglietta. Il costo del pane era di 30 bajocchi la decina. Il Popolo minuto, specialmente di Trastevere, commosso senza dubio dalla fazione democratica, cominciava a tumultuare. Non mancò la Commissione Municipale, non i Presidenti Regionarj, non il Riferente al debito della carica ed ai bisogni della Popolazione. Si potè conoscere dalle assegne che vi era nella Città tanta quantità di farina da bastare sino al Mese di settembre; che sufficienti quantunque inferiori, erano le provvisioni dell'olio; che non tenendo ragione dei Buoi perugini che presto avrebbero affluito nel pubblico mercato, quelli solo della Campagna Romana potevano soddisfare al bisogno di due mesi. Si verificò che le Truppe Francesi giornalmente consumano 30 o 31 Buoi, e che la farina necessaria per la panificazione della Armata, proviene da Francia. Il perchè la Commissione Municipale con Decreto dei 17 fermò il prezzo dell'olio fino in baj. 12, quello del grosso in baj. 11 la foglietta, e quello del pane in baj. 25 la decina, intimando in pari tempo che non potessero gli spacciatori ricusare in verun modo nelle contrattazioni minute la carta-moneta. La Prefettura di Polizia esibì alle Presidenze Regionarie l'ajuto e la cooperazione della Forza Politica e delle Truppe Francesi. Da tutto ciò vedano le Autorità Pontificie quanto sia necessario che il Governo di Sua Santità emetta una decisione irrecusabile e certa sopra il valore della Carta-moneta di origine non legitima.

Partenza di Repubblicani.

Sono sul partire Livio Mariani per Londra e gli Avv.i Sturbinetti e Galeotti per Parigi. Si crede che l'Autorità Francese abbia lor fatto sapere che non dovessero trovarsi in Roma all'arrivo della Commissione Pontificia. Oggi parte Giuseppe Galletti. Ierj mentre egli passava a Cavallo per la Strada che dall'Esquilino conduce a S. Giovanni, fu attorniato da alcuni individui ed obbligato a gridare viva Pio IX.

Da molti fatti si raccoglie che il Governo Toscano non permette il transito di Forastieri, ancora da bene per i suoi Stati. Notizie di officio confermano la esistenza di simile disposizione governativa. Da altra parte il Nunzio Apostolico di Napoli e l'incaricato degli affari Ecclesiastici a Firenze firmano tutto giorno Passaporti ad Individui di ogni colore politico che si diriggono alla volta degli Stati della Chiesa. Ciò cagiona disordini e dispendi. Sarebbe opportuno che il Nunzio di Napoli e l'incaricato di Firenze fossero diffidati dal firmare Passaporti in questo tempo di Governo eccezionale. Gli imbarchi per Malta ove affluisce un gran numero di emigrati politici, sono molto rari nel Porto di Civitavecchia; onde avviene che quella Città sia ripiena e questa Capitale non possa ancora purgarsi interamente dalle colluvie dei Forastieri. Sarebbe

egregio provvedimento che una o più Corvette Americane fossero a disposizione di questa Prefettura per imbarcarvi un buon numero di Repubblicani e di Militi provenienti dallo scioglimento delle Legioni.

Appendice.

Un assembramento di allegria sospetta che ebbe luogo jeri a sera, ha indotto il Prefetto di Polizia a proibire la riunione di più di cinque individui specialmente nelle ore notturne.

L'Avv.o Lupachioli democratico arrabbiato oltre ogni credere e parente di caldi Democratici, quali sono i Regnoli di Forlì, ha rinunciato alla carica di Assessore del Tribunale Civile, di nomina repubblicana.

SPOGLIO SISTEMATICO

SECONDO LO SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE DEGLI *ACTA ITALICA*

B (AMMINISTRAZIONE CENTRALE).

I (GENERALE): 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 20, 27, 29, 32, 35, 37, 41, 45, 48, 51, 54, 58, 59, 62, 67, 70, 72, 77, 80, 82, 84, 85, 89, 90, 93, 95, 96, 98, 99, 101, 103, 107, 144, 147, 148, 150, 159.

II (PARTICOLARE):

a (Personale) 113, 160.
c (Sicurezza e ordine pubblico) 162, 168.
t (Organizzazione militare) 22.

III (FINANZIARIA): 115, 117.

f (Tesoreria e ragioneria) 119, 121, 127, 128, 129, 132, 134, 139.

IV (CONTROLLO): 115, 117.

C (AMMINISTRAZIONE PERIFERICA).

II (DIRETTA): 152, 155, 157.

G (AMMINISTRAZIONE SPECIALE): 3, 6, 12, 15.

INDICI

INDICE ANALITICO

DEI NOMI DI PERSONA, DEI TOPONIMI, DELLE ISTITUZIONI E DEI FATTI STORICI

I numeri in corpo maggiore si riferiscono alle pagine; i numeri in corpo minore alle righe o, se sono seguiti dalla lettera n, alle note.

INDICE SOMMARIO

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

PARTE TERZA

RAPPORTI PRESENTATI ALLE ADUNANZE

IL RITORNO DI PIO IX

COMPLEMENTI

TAVOLE FUORI TESTO